APPENDIX SYNODI
S. Ecclesiæ Sipontinæ

A FR. VINCENTIO MARIA
VRSINO ROMANO ORD. PRÆD.
Miseratione Diuina Tituli S. Xysti S. R. E.
Presbytero Cardinali Sancti Xysti
nuncupato; Archiepiscopo.

Celebratæ Anno M. DC. LXXVIII.

MACERATÆ, Typis Iosephi Piccini. M.DC.LXXVIII.

SVPERIORVM PERMISSV.

AD LECTOREM.

Itulos in Synodalibus Conſtitutionibus citatos, eo dumtaxàt ordine hìc iuſſimus exarari, quem materia exegit, de qua in Synodalibus ipſis Conſtitutionibus tractatio occurrit. Cum enìm

principale intentum verſetur circà ipſaſmet Conſtitutiones, ex ipſarum Lectione per Titulos interruptos, in adiecti cognitionem manuducèris facillimè.

INDEX TITVLORVM

Huius Appendicis.

Tit. 30.

Sub

del

Si placet Illustrissimo, & Reuerendissimo D.D. FRANCISCO CINO Episcopo Maceraten.

Imprimatur. Gaspar Lauretanus I. V. nec non Phylosophiæ, & Sacræ Theologiæ Doctor, & Ecclesiæ Cathedralis Macerat. Canonicus.

Imprimatur.

Octauius Iandus I.V. D. Prothon. Apost. & Illustriss. & Reuerendiss. D. Francisci Cini Episc. Macerat. Vic. Gen.

Bartholomæus de Amicis I. V. nec non Phylosophiæ, ac Sac. Theologiæ Doctor, S. Officij reuisor, vidit, &c. Si placet Reuerendiss. P. Inquis. Anconæ.

Imprimatur:

Fr. Io. Baptista Matthæius à Vico de Apulia, Sac. Theologiæ Mag. Theol. Vniuer. ac Vicarius Sancti Officij Macerat. Ordinis Prædicatorum.

TITVLVS PRIMVS.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 1. §. 3.

Formula Professionis Fidei.

Eam inuenies in Decreto 7. De professione Fidei Sessione prima.

TITVLVS II.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 11. §. 4.

EDITTO DEL S. OFFITIO

Da publicarsi due volte l'Anno, cioè la prima Domenica di Quaresima, e la prima Domenica dell'Auuento.

Noi &c. Per la misericordia di Dio della Santa Romana Chiesa Cardinali, in tutta la Republica Christiana contro l'Eretica prauità Generali Inquisitori dalla Santa Sede specialmente deputati.

ESSENDO à Noi per continua esperienza manifesto, che molti per malitia, altri per inobedienza, & altri per ignoranza, non sodisfanno à gl'obighi, che hanno di denuntiare al Sant'Offitio li delitti spettanti ad esso, e che però succedono grandissimi inconuenienti, & errori, non solamente contro i buoni, e Christiani costu-

mi, mà ancora contro la Fede Cattolica; Noi per tanto, à quali specialmente deuono essere à cuore la gloria di Dio, la conseruatione, & augumento della Fede Cattolica, e la salute dell'anime, volendo prouedere à tanto disordine, con autorità Apostolica à Noi commessa, comandiamo in virtù di Sant' Obedienza, e sotto pena di scommunica di lata sentenza, oltre l'altre pene prescritte da Sacri Canoni, Decreti, Costitutioni, e Bolle de' Sommi Pontefici, per tenor del presente Editto à tutte, e ciascuna persona, di qualsiuoglia stato, grado, conditione, e dignità; così Ecclesiastica, come secolare, che frà il termine di trenta giorni, diece de' quali per il primo, diece per il secondo, e diece per il terzo termine perentorio, debbano riuelare, e giuridicamente notificare al Sant'Offitio, ouero all'Ordinario, e tutti, e ciascun di quelli, de' quali sappiano, ò habbiano hauuto, ò haueranno notitia.

Che siano Eretici, ò sospetti, ò diffamati d'Eresia, ò credenti, ò fautori, ò ricettatori, ò difensori loro: ò habbiano aderito, ò aderischino à riti de' Giudei, o Maomettani, o de' Gentili, o habbiano apostatato dalla Santa Fede Cattolica.

Che habbiano fatto, ò facciano atti, da' quali si possa argomentar patto espresso, o tacito co'l Demonio, esercitando incanti, magìe, sortilegij; porgendogli suffumigi, o incensi, per trouar tesori, & altri intenti, chiedendo da lui risposte, & inuocandolo, & a quest'effetto promettendogli vbedienza, e consacrandogli pentacoli, libri, spade, specchi, & altre cose, nelle quali interuenga il nome, & opera sua.

Che si siano ingeriti, o ingerischino in far esperimenti di Negromantia, o di qualsiuoglia altra sorte di magìa, con entrare ne circoli, far' esperimenti della caraffa, o del criuello, per trouare i medesimi tesori, cose nascoste, robate, e perdute, e far' altre simili

ſuperſtizioſe azioni ad altri fini, maſſime con abuſo de' Sacramenti.

Che ſenza la licenza douuta ritenghino ſcritti, che contenghino Ereſie, ò libri d' Eretici, che trattino ex profeſſo di Religione, ò che gli habbiano letti, ò tenuti ò ſtampati, ò fatti ſtampare, ò gli legghino, tenghino, ſtampino, facciano ſtampare, introduchino, ò difendino ſotto qualſiuoglia preteſto, ò colore.

Che habbiano libri di Negromantia, Magia, ò continenti incanteſimi, ſortilegij, e ſimili ſuperſtitioni, maſſime con abuſo di coſe ſacre.

Che contro il voto ſolenne fatto nella profeſſione in qualſiuoglia Religione approuata, ò dopo d' hauer preſo l'Ordine ſacro, habbiano contratto, ò contraggano matrimonio.

Che viuendo la prima moglie, pigli la ſeconda, ò viuendo il primo marito pigli il ſecondo.

Che contro i Decreti, e Coſtitutioni Apoſtoliche habbiano abuſato, ò abuſino il Sacramento della Penitenza, ſeruendoſi della confeſſione, e confeſſionario à fini dishoneſti, ſollecitando in eſſi i Penitenti *ad turpia*, & hauendo con eſſo loro diſcorſi di coſe illecite, e non conuenienti al fine, per il quale è ſtato inſtituito.

Che habbiano proferito, o proferiſchino beſtemmie hereticali contro Dio, la Beata Vergine, e Santi, o procedano à qualche atto di offeſa, e diſprezzo contro le Imagini, e Figure rappreſentanti il medeſimo.

Che habbiano tenuto, o tenghino occulte conuenticole, o radunanze, in pregiudizio, diſprezzo, o contro la Religione.

Che habbiano indotto qualche Chriſtiano ad abbracciare il Giudaiſmo, o altra ſetta contraria alla Fede Cattolica, o impedito i Giudei, o Turchi a battezzarſi.

Che, non essendo ordinati Sacerdoti, s'habbiano con sacrilego ardire vsurpato, o si vsurpino il celebrar Messa, ancorche non habbiano proferite le parole della Consecratione ò habbiano presunto di amministrare il Sacramento della Penitenza à Fedeli di Christo, ancorche non si sia venuto all'atto dell'assolutione.

In oltre si dichiara, che quelli, i quali non denuncieranno, come si ordina, co'l presente Editto, non possano essere da alcuno assoluti, se non dal Sant' Offitio, dopo che haueranno in esso giuridicamente riuelato i delinquenti, al che non possano soddisfare con bollettini, o lettere senza nome, e cognome dell'Autore, o altri modi incerti, de' quali non si tiene conto alcuno nel Santo Tribunale.

Si dichiara anche, che con la sudetta espressione de' casi di sopra da Noi specificati da riuelarsi, non si escludano gli altri casi spettanti al Santo Offitio, che per altro sono compresi ne'Sacri Canoni, Costitutioni, e Bolle de'Sommi Pontefici, nè meno co'l presente Editto s'intenda derogato all'altre prouisioni Canoniche Apostoliche, & à gli altri Editti degli Ordinarij, & Inquisitori.

Et, à finche del presente Editto non si possa pretendere ignoranza, comandiamo, che sia affisso per i luoghi soliti di Roma, e si notifichi alli Vescoui delle Città vicine à Roma, nelle quali non sono Inquisitori, acciochè lo publichino, & ordinino, che i Parochi delle loro Diocesi lo legghino ogn'anno la prima Domenica dell'Auuento, e la prima Domenica di Quaresima; il che parimente vogliamo, che si faccia da'Parochi, e Regolari di Roma nelle loro Chiese, in tempo, che si trouerà in esse congregato maggior numero di popolo, e poi farne attaccare alle porte delle loro Chiese, e Sacristie di esse vn'essemplare del medesimo, per osseruare quanto in esso si ordina.

Per

Per maggiore spiegazione del sudetto Editto corrispondente à qualche singolar bisogno di questa Diocesi si auuerte, che fra quelli, quali esercitano magie, sortilegij, & incantesimi, principalmente sono compresi coloro, che per arte diabolica legassero, ò sapessero legare gli sposi, affinche non possano consumare il matrimonio, ò vero sciogliessero, ò sapessero sciogliere li legati; come anche tutti quelli, che à simili azioni dessero aiuto, fauore, ò consiglio: Parimente sono compresi coloro, i quali, con arte superstitiosa sapessero curare le infirmità, tanto d'huomini, quanto d'animali, o colla medema arte sapessero ritrouare essi animali, o altre cose smarrite, o robate. In oltre sono compresi coloro, i quali nella Vigilia, e giorno di S. Gio: Battista con mezzi superstitiosi procurano sapere le cose d'auuenire, conforme si è detto nelle Costitutioni Sinodali, al cap. 19. dell'osseruanza delle feste §. 7. perciò ciascheduno, che hauesse notitia di tali delinquenti, e non li denunciasse, incorra nella Scommunica di lata sentenza espressa nel medemo Editto, si come incorrono gl'istessi delinquenti con dare opera à tali sortilegij, e superstizioni.

Modo di riceuere le denuncie.

AFfinche le denuncie non riescano informi per la poca pratica di chi le riceue ne'casi, che ci è necessario di auualerci nella Diocesi de'Ministri del luogo, habbiamo stimato à proposito di quì inserirne il modo cioè

Primieramente, quando alcuno verrà per denunciare, subito senza differire in altro tempo si ascolti, e conoscendosi, che il caso appartenga al S. Officio, chiamato il Notaro specialmente instituito da Noi, non

solo si dia al comparente il giuramento di dire il vero, mà anche paternamente si ammonisca, che se ardisse di dire il falso, offenderebbe Iddio, il prossimo, e se stesso, ed allaccierebbe l'anima con vn peccato mortale, da cui non potrebbe giamai essere assoluto fin à tanto, che non riuocasse ciò che hà falsamente detto: oltreche incorrerebbe in molte altre pene temporali grauissime.

Dipoi dal Notaro si scriua così

Die *Mense* *Anno*

Comparuit personaliter coram N. N. &c. in meique N. N. &c. homo quinam staturæ &c. habens barbam &c. indutus vestimento coloris &c. qui petijt audiri pro exoneratione propriæ conscientiæ, & data sibi facultate, ac iuramento in forma consueta super veritate dicenda, & per eum suscepto tactis sacris litteris &c. fuit per præfatum N. N.

Interrogatus de nomine, cognomine, Patria, ætate, exercitio, & habitatione ipsius comparentis.

Respondit (e quì si scriua ogni cosa minutamente.)

Interrogatus ad quid venerit ad Sanctum Officium.

Respondit (e quì se gli farà spiegare tutto il fatto facendolo notare in iscritto dal Notaro.

Hauuta la deposizione, principalmente si cercherà di sapere, se il comparente è testimonio del delitto *de visu*, ò *de auditu*, se hà contesti, e quali; ò almeno se sà, che altri possa dare informazione del seguito: ed in tal caso si scriuano dal Notaro i nomi, cognomi, habitazione, ed altre condizioni de' Testimoni, che nominerà.

Se gli facciano esprimere le parole precise, che furono dette, auuertendo, che non basta il dire per esempio, *che il tale hà bestemmiato Dio, ò la Beatissima Vergine*, ma bisogna, che dica quali precise parole proferì. Gli si faccia anche esprimere l'occasione per la quale è stato presente à quel delitto, il luogo doue fu fatto, il giorno, e l'hora, ed il numero delle volte; e tutte

quelle cose in somma, che porta seco il delitto denunciato. E se il denunciante non si raccordasse l'occasione, ò il luogo, si auuerta di far constare al possibile tal negatiua per esempio *fu circa il tal tempo &c.*

Se gli farà anco dire il nome, cognome, Padre, Patria, esercizio, habitazione, età, statura, ed effigie, &c. del Reo denunciato.

Si guardino anche i nostri Officiali Diocesani, dalle interrogazioni, che hanno del suggestiuo; e le interrogazioni, come si fanno, così si scriuano, onde detestiamo il solito modo &c. *ad opportunam interrogationem. Respondit.*

Quando poi sarà finito l'essame, e che non restarà altro da interrogare si facciano al denunciante gl' interrogatorij generali, come appresso.

Interrogatus an causa odij, vel amoris, an verò ad exonerandam conscientiam, & ad Dei honorem, & gloriam ea quæ dixit, deposuerit.

Respondit &c.

Interrogatus an habeat, vel aliquando habuerit inimicitiam aut litem cum d. N. per eum denunciato.

Respondit &c.

Interrogatus an confiteatur, & communicet quolibet anno, saltem in Paschate.

Respondit &c.

Dopoi (se vorrà il denunciante) gli si rilegga l'essame, anche alla presenza di due Testimonij timorati, e secreti (se così sarà giudicato espediente) nella quale rilezzione potrà il Testimonio accommodare, dichiarare, leuare, ò aggiongere ciò che vorrà, e tutto si scriua diligentemente dal Notaro.

Finalmente se gli comanderà sotto pena di scommunica maggiore *ipso facto incurrenda*, ò altra arbitraria (secondo si giudicherà più espediente) e sotto il medemo giuramento, che non parli con alcuno di questa sua deposizione, ò essame. E così il Notaro ter-

minerà la deposizione in questo modo cioè.
Quibus habitis, & acceptatis in parte, & partibus fauorabilibus &c. dimissus fuit imposito sibi silentio super prædictis sub pœna periurij, vel excommunicationis &c. & in fidem se subscripsit. E se saprà scriuere, se gli farà scriuere il suo nome così.

Io N. de N. confermo quanto di sopra si contiene.

Ma se non saprà scriuere, il Notaro in vece di quelle parole, *& in fidem se subscripsit*, scriuerà in questo modo *Et cum* (prout dixit) *nesciat scribere, pro confirmatione supradictorum apposuit signum Crucis*. E gli farà fare effettiuamente vna Croce con la penna così. ✠

Actum per me N. de N. Notarium S. Officij anno, die, loco, & coram, vt supra. E se vi saranno stati presenti Testimonij, aggiungerà *præsentibus pro testibus vocatis &c. N. de N. & N. de N.*

TITV-

TITVLVS III.

Ex lib. Constitutionum. Cap: III. §. II.

SOMMARIO

DELLA BOLLA DEL B. PIO QVINTO

Circa l' osseruanza del Culto Diuino nelle Chiese, e veneratione delle Feste, e contro i Bestemmiatori; Data sotto il primo Aprile 1566. che comincia. *Cùm primùm.*

Da publicarsi la prima Domenica di ciaschedun Mese.

Accioche si dia il debito honore al Signor' Iddio; alla Gloriosissima Vergine, & a tutti i Santi, confermando la Costitutione di Gregorio Decimo, e volendo, che si osseruino i Decreti del Sacro Concilio di Trento; la santa memoria di Pio V. ordinò, e comandò.

Che nelle Chiese vi si entri con humiltà, e diuotione, che la conuersatione sia iui quieta, e che vi si faccia oratione diuotamente, e che si faccia l' adoratione al Santissimo Sacramento con le ginocchia piegate, e che al Santissimo Nome di Giesù riuerentemente s'inchini il capo. Che nessuno in dette Chiese faccia seditioni, ecciti tumulti, moua clamori, e commetta impeti, che non vi si facciano ragionamenti vani, inhonesti, e profani, risi immoderati, e qualunque strepito giuditiale, e qualsiuoglia cosa, che possa pertur-

bare

bare il Diuino Officio. Che nessuno ardisca passeggiare in Chiesa, quando si celebrano le Messe, & altri Diuini Officij. Quelli, i quali con temerario animo disprezzeranno i detti ordini, oltre la Diuina vendetta, incorreranno nelle pene arbitrarie, alla Santità sua riseruate; e gli Ordinarij de' luoghi ancora procureranno l'osseruanza di dette cose. Ma quelli, i quali in dette Chiese haueranno ardire, mentre iui si celebreranno le Messe, & i Diuini Officij, ouero si predicarà, di passeggiare, gridare, ouero sedere irriuerentemente con la schiena voltata al Santissimo Sacramento, ouero apportar' alcuno scandalo, ouero perturbare li Diuini Officij, caschino nella pena di 25. Ducati, oltre all'altre arbitrarie, e quelli, i quali non haueranno possibilità di pagare la detta pena, saranno castigati nel corpo, ò coll' esilio. Ma quello, che nelle Chiese hauerà ragionamēto di buffonerie con donne impudiche, ouero inhoneste, ouero farà atti inhonesti incorrerà nella medesima pena di 25. Ducati, e della Carcere per vn mese. Chi nelle Chiese, come sopra proferirà parole oscene, & inhoneste, e farà segni simili, & hauerà altri ragionamenti sporchi con qualsiuoglia persona incorrerà nella pena di diece scudi d'oro, ouero altrimente, sarà castigato corporalmente. In oltre comanda à tutti, ciaschedun Capitolo, Rettori, Vicarij, Sagrestani, Portinai, & altri Custodi delle Cattedrali, Collegiate, e Chiese Parochiali, che ammonischino i delinquenti in dette Chiese, e che non permettano, che vi si facciano dette cose prohibite, ouero almeno lo deduchino à notitia degli Ordinarij, ed' altri Vfficiali, e se saranno in ciò negligenti, incorreranno ciascheduna volta nella pena di due scudi.

Che non permettano, che li poueri, ouero quelli, che cercano elemosine, vadano per le Chiese caminando nel tempo delle Messe, Prediche, e degli altri Diuini

uini Officij, ma procurino, che ſtiano alle porte di eſſe Chieſe, ſotto pena alli Capitoli per qualſiuoglia volta, di due ſcudi, ſe non procureranno di ſcacciarli, & alli Parochi di mezzo ſcudo; e comanda in virtù di ſanta obedienza alli Clauſtrali Regolari, che nelle loro Chieſe deputino qualcheduno, che li ſcaccino, e li negligenti ſaranno grauiſſimamente corretti dall' Ordinario, e ſe ricuſeranno di obedire, incorreranno in grauiſſime pene, e ſaranno caſtigati ſecondo la qualità delle perſone, anche corporalmente.

Et accioche nelle Chieſe non vi ſia coſa, che apporti indecenza, che i medemi procurino, che tutte le caſſe, e depoſiti de' cadaueri eſiſtenti ſopra terra, onninamente ſi rimouano, e ſi ſotterrino, e pongano nelle ſepolture.

Comanda in oltre, che tutti i giorni di Domenica, e deſtinati in honor di Dio, della Beata Vergine, e de' Santi Apoſtoli, ſi oſſeruino con veneratione, e che tutti in detti giorni frequentino le Chieſe diuotamente, aſſiſtano alli Diuini Officij, e ſi aſtengano dall'opere illecite, e ſeruili, non ſi facciano i mercati, e ſtiano in ſilentio le negoziationi profane, e ſtrepiti giudiziali. Mà quello, che ſarà trouato in detti giorni feſtiui a fare qualche opera illecita, oltre la Diuina vendetta, e la perdita degli animali, che condurrà à vettura, caſchi ancora in graui pene ad arbitrio di Sua Santità, e del ſuo Vicario in Roma, e ne gl'altri luoghi ad arbitrio degli Ordinarij, ouero degli altri Magiſtrati, in modo che habbia luogo la preuentione.

E confermando i Decreti fatti nel Concilio Lateranenſe da Leone Decimo Comanda, che ciaſchedun Laico eſpreſſo beſtemmiatore del nome di Dio, di Gieſù, ò della ſua Beata Madre ſempre Vergine Maria, per la prima volta caſchi in pena di ſcudi 25., per la ſeconda di 50., e per la terza di cento, e d' infamia, e di più dell'eſilio.

Che

Che se fusse huomo plebeo, e pouero talmente, che non potesse pagare la sudetta pena, per la prima volta posto con le mani ligate di dietro stia d'auanti la porta della Chiesa per vn giorno intiero, per la seconda sia frustato, e per la terza gli sia forata la lingua, e mandato in galera.

Che ciaschedun Chierico, o Prete bestemmiatore, per la prima volta sia priuato di tutti i frutti d'vn'anno delli benefitij suoi, per la seconda, d'essi benefitij, per la terza, spogliato, e priuo d'ogni dignità, sia mandato in esilio.

Che non hauendo benefitio, per la prima volta sia castigato in pena pecuniaria, o corporale, per la seconda in pena della prigione, per la terza della degradatione, e della galera.

Che generalmente tutti quelli, che bestemmiano altri Santi secondo la qualità delle bestemmie, e delle persone, siano puniti ad arbitrio del Giudice. L'istesso Pontefice rinoua la detta Constitutione di Leone Decimo nel Concilio Lateranense, nella quale si comanda.

Che i Giudici secolari, i quali non punissero i Rei conuinti di delitto così esecrabile, soggiacciano alle medesime pene de' delinquenti, ma dall' altra parte, tutti i Giudici, che puniranno i delinquenti, per ciascheduna volta conseguischino indulgenza d'anni diece, e la terza parte della detta pena.

Che chi vdirà bestemmiare, sia obligato di riprendere il delinquente aspramente con parole (purche ciò possa fare senza suo pericolo) e poi denuntiarlo, e notificarlo fra tre giorni al Giudice Ecclesiastico, o secolare.

Che se fussero più d'vno, che l'hauessero vdito bestemmiare, tutti siano tenuti à denuntiarlo, eccetto se fra di loro si fussero conuenuti, che vn solo facesse l'vfficio per tutti.

Che

Che i denuntiatori, e notificatori guadagnino la medesima indulgenza sopradetta d'anni diece, e la terza parte della detta pena.

Che finalmente nel foro della penitenza, ò della coscienza nessun bestemmiatore possa esser' assoluto senza grauissima penitenza da imporsegli dal Confessore.

Niuno Confessore poi ardisca di assoluere chi sarà bestemmiatore habituale, come à dire, chi per quattro volte hauerà bestemmiato il nome di Dio, della Beatissima Vergine, ò de Santi, mentre vogliamo, che questo caso resti à Noi riseruato giusta la disposizione degli Arciuescoui nostri Antecessori, e giusta la Tabella da ponersi à suo luogo.

E quì auuertano li Confessori à discernere la bestemmia da quella, che non è tale; sicome anche la bestemmia hereticale dalla semplice. Onde per instruzione ben necessaria in questa Diocesi, sia noto, che la bestemmia, è vna parola (sia mentale, ò vocale) che contiene ingiuria, ò disprezzo di Dio (ò de' Santi) con attribuirgli cose, che non gli conuengono, ò negando di lui cose, che gli conuengono, ò attribuendo alle creature, ciò che à lui si deue; e generalmente all' hora *quando la parola medema tende in qualunque altro modo al disprezzo di S. D. M.* Qual parola, se è contraria alla nostra Fede Cattolica, e non è proferita per solo sdegno, ò disperazione è bestemmia hereticale, cioè congionta colla heresia: anzi colla scommunica Papale, e di questa non si è parlato in questo titolo, mà è inclusa nel Titolo Secondo. Se poi la parola medema non contiene falsità direttamente opposta alla verità della nostra incorrotta fede, ed è proferita per solo sdegno, è bestemmia semplice, e di questa si è discorso in questo titolo.

Di quà possono i Confessori regolarsi nel discernere qual parola non sia bestemmia, come per esempio, chi

chi maledice il ſuo proſſimo non pecca di peccato di beſtemmia propriamente (ſe non lo malediceſſe, come creatura di Dio, il che quaſi mai ſuccede) benche però pecchi mortalmente contro la carità ſe lo maledice con deſiderio di danno notabile. Si è detto *con deſiderio di danno notabile*, perche ſe lo maledice per ſolo impeto di paſſione ſenza deſiderare, che tal male gli auuenga, effettiuamente in tal caſo non pecca mortalmente.

Si auuerta in fine, che benche la beſtemmia qualche volta poſſa eſſere peccato ſolamente veniale, quando cioè ſi proferiſce per inauuertenza, e ſenza deliberazione con tutto ciò, chi habitualmente, benche con tale innauuertenza beſtemmia fà peccato mortale, quando auuertendo à quella mala conſuetudine, e non procuraſſe in ogni modo di leuarla: perche in tal caſo, quell' atto è volontario in cauſa nello ſteſſo modo, che ad vn vbbriaco ſi attribuiſcono quei peccati, che commette per cauſa dell' vbbriachezza.

TITVLVS IV.

Ex Lib. Conſtitutionum. Cap. 5. §. 2.

Modo d'inſegnare la Dottrina Chriſtiana.

LA Dottrina Criſtiana s'impara con facilità di gran lunga maggiore, all'hora quando coll'ordine douuto s'inſegna: all'incontro per dettame della ſperienza veggiamo, che quando s'inſegna diſordinatamente, s'impara alla peggio, poſciache per antica vſanza in queſta noſtra Dioceſi dicendo il Parocho ſolo, tutto il popolo ſenza diſtinzione

di età con alta voce risponde; si che l' vna voce confondendo l'altra, corrottamente s' apprendono li documenti della nostra incorrotta, e Cattolica Fede, & habituati li figlioli ne' medesimi, mai più tralasciano di così corrottamente recitarli. Per ouuiare à questo disordine di non poco momento, vogliamo, che in ciaschedun luogo della nostra Diocesi si osserui la instruzzione, che siegue.

Da ciascun Parocho si facciano otto Classi nella prima, e seconda s'insegni (in lingua Italiana, e non latina) *il Pater, l' Aue, il Credo, la Salue Regina, ed il Confiteor*. Nella seconda, e nella terza s' insegni dal principio della Dottrina Christiana del Bellarmino fino alla dichiarazione dell' *Aue*. Nella quarta, e quinta s' insegni dal detto luogo fino alle Virtù Theologali, e Cardinali. Nella sesta, settima, & ottaua s' insegni dal detto luogo fino al fine. Con che però potranno i Parochi aumentare, o diminuire dette Classi, conforme richiederà il bisogno per la moltitudine, o mancanza de' figliuoli, compartendo le materie respettiuamente.

In oltre nella Classe quarta, quinta, sesta, settima, & ottaua s'insegni la Protesta della morte, ed il modo di fare gli atti di contrizione, quali si porranno nel fine di questo Titolo.

In ciascheduna di queste otto Classi insegnerà vn Sacerdote, o Chierico, che dal Paroco si destinerà in ciaschedun luogo della Diocesi, ponendosi a sedere in luoghi distinti nella stessa Chiesa, facendo stare in modo di circoli i suoi discepoli destinandi, come si dirà di sotto, auuertendo di parlare con voce non tanto alta, che s' impedisca chi insegna nelle altre classi: ma ben sì con certa modulazione di voce, che sia à modo di tuba, affinche con quel canto maggiormente si allettino i figliuoli, ed in questa forma praticasi da noi nella Cattedrale.

Sù

Sù queste Note si regolarà il Canto.

Padre nostro , che sei nel Cie lo.

Ogni Arciprete faccia tante carte, quante sono Classi, scriuendoui con Lettere Maiuscole : CLASSE PRIMA : CLASSE SECONDA &c. e distribuiti proporzionamente i luoghi ne'affigga vna in ciascheduno di essi colla douuta graduazione. Di più in vn Libretto noti tutti'quelli, che stimerà atti per la tale, e tale Classe, affinche si possa consignare ad instruire al tale, e tale. Gli Arcipreti poi siano tutti in tutte, e tutti in ciascheduna delle sudette Classi, inuigilando per tutte le Classi medesime, e disponendo così le cose, che vadano col douuto ordine, e decoro; ed auuertano di far passare da vna Classe all'altra superiore quelli, che co'l parere de' Maestri haueranno imparate le cose, che s'insegnano nella Classe inferiore.

Gli vbligati ad interuenire alla stessa Dottrina Cristiana siano gli huomini dalli sette anni fino alli tredeci, e le donne dalli sette fino agli vndeci, altrimente incorreranno nelle pene stabilite nelle Costituzioni Sinodali : onde tutti questi douranno da Parochi in occasione di far lo stato dell'Anime notarsi nel Libro predetto, e distribuirsi nelle Classi sopra descritte.

Protesta della Morte.

SIgnor mio Giesù Cristo questa è la vera, sana, e Cattolica Fede, e quella tiene, e confessa la Santa Madre Chiesa Cattolica Romana, senza la quale

nessuno

nessuno si può saluare, ed io l'abbraccio, ed io la vo-
glio, e la riceuo, e prometto di conseruare fino all'vl-
timo di mia vita; e se bene mentre viuo ò nella mia
morte il Demonio mi tentasse, ed io per isciocchezza
ò debolezza, ò per altro accidēte dicessi qualche pa-
rola, ò facessi qualche atto, che fosse contrario à
questa Santa Fede, hoggi per sempre inanzi la San-
tissima Trinità, in presenza di Maria sempre Vergi-
ne, dell' Angelo mio Custode, di tutta la Corte
Celeste, lo detesto, lo reuoco, lo casso, ed annullo,
e voglio, che non sia per fatto, e questa è l' vltima
volontà mia, l' vltimo testamento mio, ch' è di vi-
uere, e morire in questa Santa Fede. Adoro intan-
to Giesù Cristo mio la vostra Diuina bontà, e vi ri-
conosco, come mio Creatore, Redentore, Con-
seruatore, Glorificatore, Padre, e Signore, e vi rin-
grazio di tutti i Benefizi riceuuti, naturali, e sopra
naturali, occulti, e manifesti; conosciuti, e non
conosciuti da me, e non solo vi ringrazio di quelli,
che hò già riceuuto, ma ancora di quelli, che rice-
uerò nella mia vita, e doppo la mia morte.
Amen.

Atto di Contrizione.

Signor mio Giesù Cristo, vero Iddio, e vero huo-
mo, Creatore, e Redentor mio per esser voi, che
siete perfettissimo, e santissimo fonte delle grazie,
e d'ogni bene: Ecco vi stimo, ed'amo sopra ogni
cosa: e perciò mi pento, e dolgo più che d'ogn'altro
male, di hauerui offeso, e propongo non peccar
mai più, e fuggire ogni occasione di peccati; e
confessarmi, e compire la penitenza, che mi sarà
data: ed'offerisco la vita mia, le opere, e fatiche
per soddisfazzione di tutti i miei peccati, e si come

vi prego di ciò, così confido nella vostra bontà, e misericordia infinita, mi perdonarete per lo vostro pretioso Sangue, e benedetta Passione; e mi darete grazia per emendarmi, e perseuerare fino alla morte. Amen.

TITVLVS V.

Ex lib. Constitutionum. Cap. 7. §. 7.

Istruzione per far le Congregazioni de' Casi di Coscienza.

Si leggerà al Clero quattro volte l' anno, cioè nelle prime Congregazioni di Gennaro, Aprile, Luglio, ed Ottobre.

GRan disseruigio di S. D. Maestà, e detrimento delle anime, che costano il prezzo del Sangue pretiosissimo di Giesù Christo proviene dalla ignoranza del Clero. Posciache appartenendo à questi il ridurre il Laico con la ministrazione de Sagramenti dal buio del vitio nella via del Signore posson temersi dell' vno, e l'altro gli eterni precipitij ogni volta, che à quelli manca vn' occhio, che al dir del Nazianzeno è la Dottrina. Quindi con efficacia pari al sommo dispiacere, che il nostro Clero Diocesano ad ogn' altro si scorga applicato, fuorche à gli essercizij, che riguardano l'addottrinamento della coscienza non men propria, che altrui, vogliamo, che il timore della pena, se non l' amore della virtù persuada al Clero

medesimo ciò, che è proprio di lui, comandando, che nel modo, e sotto le pene infrascritte non si tralascino le Congregazioni de' casi di coscienza in conformità de' nostri ordini altre volte replicati.

Vna volta dunque per ciascheduna settimana in ciascheduna Parrocchia si terrà la Congregazione de' casi di coscienza da soggetti più riguardeuoli che chiameransi Prefetti . . . . . Il giorno ed hora prefissi significaransi dal Padre Prefetto di ciascun luogo mez' hora inanzi, il Segretario d'essa Congregazione farà sonare alla distesa per vn mezo quarto di hora la Campana della Chiesa Matrice, e congregati, che saranno nel luogo destinato, quelli, che debbono interuenire (come si disponerà più à basso) si darà principio alla conferenza con recitarsi dal Padre Prefetto = *Actiones nostras quæsumus Domine* = Nel qual tempo tutti staranno ingionocchiati. Finita l'oratione, si porranno à sedere con ordine, la metà per parte, & in mezzo in faccia sederà il Padre Prefetto, il quale terrà auanti di se vn Tauolino con quei libri, che stimerà egli necessari come anco l'Orologgio da polue per misurare il tempo, in che dourà durare la Congregazione, quale sarà almeno di vn hora. Da vn lato del medesimo Tauolino sederà il Segretario della conferenza, che dourà tenere appresso di se il ruolo, ò vero indice di tutti quegli Ecclesiastici, che saranno tenuti à conuenire con carta, penna, e calamaro, & vn libro grosso, nel quale douranno registrarsi i Casi, che si discuteranno colle loro decisioni in ciascheduna conferenza, come si dirà appresso parlando dell' Vffizio del Segretario.

Posti, che saranno tutti à sedere, il Padre Prefetto per vna mez' hora farà vna Lezzione di coscienza spiegando quella materia, che stimerà egli più oppor-

tuna; auuertendo però, che tanto la Lezzione, quanto li due Casi da discutersi doppo si douranno scieglière da materie più pratticabili, ed in oltre, che la lezzione non si faccia di quella materia, della quale si discuteranno i due casi, e ne meno vn caso sarà della materia dell'altro, acciòche nella medema conferenza si discorra di trè materie differenti.

Terminata la Lezzione si passerà alla discussione di due casi di coscienza proposti nell'antecedente conferenza, & separatamente si dourà discorrere almeno per vn quarto d'hora per caso, e discorreranno que' Sacerdoti, che comanderà allora il Padre Prefetto, affinche ogn'vno venga preparato. Auuertendo, che tale discussione siegua con sodezza di dottrina, con breuità, e senza strepito di parole, ed in fine della discussione di ciaschedun caso il Padre Prefetto breuemente determini quella conclusione, che la di lui dottrina stimerà più vera.

Terminato l'essame de' casi, se il Padre Prefetto stimasse esser necessario protrahere la conferenza per vn'altro quarto, ò mezz' hora, affinche la disputa non rimanga sospesa, ma sempre si concluda collo stabilimento della opinione più certa, e più sicura, lo potrà fare obligando tutti à non partire; se prima il Prefetto non hauerà licenziato la conferenza.

Ad effetto poi, che gl'interessati possano prepararsi per rispondere nella Congregazione vogliamo, che ciascheduno tenga appò di se almeno il libro intitolato = *Medulla Theologiæ Bussembaù* = e l'altro intitolato *Compendium Bonacinæ*.

Doppo altri questi essercizij si darà fine alla conferenza colla intimazione della futura; leggendosi a tale effetto dal Segretario vn foglio datogli dal Padre Prefetto, doue sarà prescritto il giorno, ed hora della mede-

medema; e notati anche i due casi, che in quelli douranno essaminarsi, ed il d. foglio dourà affiggersi in luogo cospicuo della Sagristia, acciòche da tutti sia veduto, e possa ciascheduno opportunamente preuedere collo studio la risoluzione del dubbio, che si discuterà. Finalmente recitata dal Padre Prefetto l'orazione = *Agimus tibi gratias* = rispondendo tutti *Amen* si licenzierà la conferenza.

Prima però, che i congregati si partano, douranno tutti far registrare i loro nomi dal Segretario, affinche in tal materia, non solo si possa venire in cognizione de gli assenti per procedere contro di loro (quando non fussero stati leggitimamente impediti) alle pene, come appresso; ma anche si possa hauer notizia di quelli, che saranno più diligenti per premiarli nelle occasioni, che occorreranno.

Sarà quindi cura del Segretario (finita, che sia la conferenza) di registrarla diligentemente nel libro sopraccennato, co'l notare primieramente il giorno, l'hora, ed il luogo, nel quale fù tenuta, colli nomi di tutti gli Ecclesiastici, che vi saranno interuenuti. Appresso accennarà di che materia il Padre Prefetto hà hauuta la lezzione. Indi registrerà i due casi essaminati con trascriuerne in breue la decisione, che di essi hauerà fatta il Padre Prefetto. Come anche i nomi di quelli, che per commessione del Padre Prefetto han discorso sopra i medemi casi. Poi co'l confronto del ruolo di tutti quegli Ecclesiastici, che saranno vbligati ad interuenire alla conferenza, e che il Segretario dourà hauere appresso di se, come di sopra, registrerà doppo gli atti di ciascheduna conferenza i nomi di tutti i mancanti co'l notare insieme quegli, alli quali il Padre Prefetto hauerà ammessa per legitima la scusa della loro assenza; ed in fine si sottoscriuerà col suo nome, e cognome. Finito tutto ciò dourà lo stesso Segretario in vna no-

tola sottoscritta da lui notare i nomi de' mancanti senza legitimo impedimento, come sopra, e la consegnerà à Vicarij de' luoghi ad effetto di procedere; e sarà vbligazione precisa de' Vicarij medemi, di procedere contro i mancanti alla pena stabilita più abasso, ed insieme inuigilare, che il Segretario non manchi al suo vfizio ad effetto di auuisarne Noi medemi per prendere gli ordini opportuni.

Essendo perciò molto importante la carica del Segretario per lo buon gouerno di questa conferenza, dourà esser persona, che con ogni fedeltà, e diligenza noti tutti gli atti sopraccennati, mentre al libro tenuto da lui dourà hauersi piena fede per le attestazioni, che da quello per nostro ordine si estraheranno intorno la frequenza de' nostri Ecclesiastici in questo essercizio, ed anche per sapere la quantità, ed ordine, co'l quale si farà la conferenza, e Noi ancora non solamente nell'atto della Santa Visita, mà ancora altre volte lo vorremo vedere per nostra regola à castigo de' negligenti, e per lo premio de gli osseruanti.

Il Segretario si eleggerà ogni sei mesi dal Padre Prefetto, e quel, che dal medemo Padre sarà eletto per questo vfficio, dourà accettarlo; altrimente incorrerà nella pena di venticinque scudi, ed altra arbitraria, se inanzi di Noi non produrrà legitimo impedimento, che lo scusi. Eletto, che sarà, dourà giurare sopra l'Euangelio in mano de' Vicarij de' luoghi, di amministrare fedelmente il predetto vfficio; ne si tralascierà nel libro solito delle conferenze di regiſtrare l'atto di questa elezzione, ed anche del giuramento dato. Auuerta però il Segretario di non mancare nel suo officio alla douuta fedeltà per non incorrere nella indignazione Diuina, come spergiuro, ed anche nella nostra, quando ci costasse la di lui infedeltà, ò trascuraggine, perche sareb-

be

be da Noi rigorosamente punito, anche con carceri formali, ed altre arbitrarie. Somministrerà in ciascheduna luogo al medemo Segretario il libro, la carta, calamaro, e penna il Procuratore de' Capitoli, à spese de' quali si compreranno le sudette cose necessarie.

Essortiamo tutti gli Ecclesiastici ad interuenire à sì salutare essercizio, ed vbblighiamo tutti quegli *in sacris* sino all'età di trentacinque anni, e tutti i Confessori, benche di magiore età, & quelli, che pretenderanno d'essere ammessi alla confessione, accertandoli, che saranno esclusi, se non porteranno fede del Segretario, e sottoscritta dal Padre Prefetto, di hauere almeno per sei mesi auanti frequentato questo essercizio.

Se alcuno di questi, che habbiamo vbbligati mancherà senza legitima cagione da riconoscersi, ed approuarsi dal Padre Prefetto, incorrerà nella pena di mezza libra di cera per ciascheduna mancanza, ed anche maggiore à nostro arbitrio; quando fosse habituale la mancanza medema, ed i Vicarij del luogo douranno procedere alla esecuzione della pena irremisibilmente: E per altro replichiamo, che sicome nelle accadenze di premio saranno da Noi anteposti i diligenti; così saranno affatto postergati i negligenti giusta l'Apostolo: *si quis ignorat, ignorabitur*.

TITVLVS VI.

Ex lib. Constitutionum. Cap. 9. §. 13.

Instruzzione à Parochi intorno al Battesimo.

ALla giornata si toccano con mano i disordini, che prouengono dal non essersi per lo passato registrati in libri ben formati, e col douuto ordine li nomi de' battezzati, ma più tosto in cartette facili à disperdersi, e senza le circonstanze prouidamente prescritte dal Rituale Romano. Per tanto affinche per ogni futuro tempo resti cautelata cosa di tanta importanza giusta i decreti da Noi fatti in Santa Visita in ciaschuna Parrocchia si tenga diligentemente formato, & esattamente custodito il libro de' battesimi, ed in esso, non altroue si scriuano tutti gli stessi battesimi, proibendo espressissimamente lo scriuerli in cartule, come sogliono alcuni Parochi, per non ritrouarsi alle volte pronto il libro. Il modo sarà il seguente.

Forma di scriuere li Battezzati nel primo Libro Parochiale.

IO N. Arciprete della Chiesa Cattedrale (ò Parochiale di S. N.) di Siponto, ò della Terra di N. hò battezzato B. figlio, ò figlia di Carlo . . . . e d'Antonia . . . . coniugi della detta Città di Siponto (ò della detta Terra di N.) nato, (ò nata) à dì . . . . & ad hore . . . . al quale si è posto nome Pietro, ò al-

ò alla quale si è posto nome Anna, il Compadre è stato N. figlio di Francesco . . . . e di Delia, e la Commadre è stata N. figlia di Lelio . . . . e di Lucretia . . . . della detta Città di Siponto, ò della detta Terra di N. ò d'altro luogo.

Se il battezzato non sarà nato di legitimo matrimonio, e si sapranno il Padre, e Madre, si lasciarà di scriuere Coniugi, e se non si saprà il Padre, si scriuerà il nome della Madre solo (e si euiti ogni occasione d'infamia) e se non si sapranno, nè il Padre, nè la Madre, si scriuerà esser nato, ò nata da parenti incerti di questo modo.

A dì . . . . del Mese . . . . dell'Anno . . . .

Io N. hò battezzato vn'infante figlio d'Antonia . . . . di Siponto, & il Padre è ignoto, nato a dì . . . . ad hore . . . . *ò vero, se non vorranno, che si sappiano il Padre, e la Madre si scriuerà.*

A dì . . . . del Mese . . . . dell'Anno . . . .

Io N. hò battezzato vn'infante della Città di Siponto, ò altro luogo, il Padre, e la Madre del quale sono incerti, nato à dì . . . . ad hore . . . . (*se si possono sapere*) al quale s'è posto nome N. Compadre, ò Commadre sono stati, *come di sopra.*

Se l'infante sarà esposto, ò proietto si notaranno il giorno, il luogo, oue, e da chi sarà stato ritrouato, e di quanti giorni verisimilmente possi essere in questo modo.

A di . . . . del Mese . . . . dell' Anno . . . .

Io N. . . . . hò battezzato vn'infante ritrouato, ò esposto à di . . . . nel luogo di N. da N. nato verisimilmente da trè giorni à dietro in circa, Compadre, ò Commadre, *vt supra.*

Se l'infante sarà stato battezzato in casa per pericolo di morte, si scriuerà in questo modo.

A dì . . . . Mese . . . . Anno . . . . ad hore . . . . nacque vn' infante figlio, ò figlia di N. & N. coniugi (ò d' Antonia . . . . e di Padre incerto, ò di

Madre,

Madre, e Padre incerti) il quale per l'imminente pericolo di morte fù battezzato, ò battezzata in casa da N. mammana approuata, ò da N. *se altro sarà stato il battizzante*, e li fù posto nome N. Compadre, ò Commadre fù N. figlio, ò figlia di N. come m'hà riferito N.

Se poi l'infante sopraviuerà, e sarà esorcizato, e catechizato in Chiesa, e si sarà fatto tutto quello, che stà prescritto in questo caso dal Rituale Romano, si aggiongerà.

A di . . . . del detto Mese, & anno il sudetto infante che fù battezzato in casa, si portò in Chiesa, al quale io N. Paroco, &c. hò fatte le sagre cerimonie, e preci, e tutto quello, che si contiene nel Rituale Romano (e se non li fù posto il nome in casa) s'aggiongerà, e l'ho posto nome N.

Se vi fusse dubio, che l'infante non sia stato battezzato bene in casa, e paresse al Paroco di battezzarlo in Chiesa, con conditione (si non es baptizatus) *si battezzarà, come si suole, ne si potrà dire, che si reitera il battesimo, e si notarà il suo battesimo in questo modo.*

A di . . . . del Mese . . . . . . dell'anno . . . . N. figlio, ò figlia di N nato à di . . . . ad hore . . . . fù battezzato in casa da N. mammana, ò da N. (*se sarà stato altro*) perche staua in pericolo di morte, e poi fù portato in questa Chiesa Cattedrale (ò Parochiale di S. N.) di Siponto, ò del luogo di N., acciò si supplissero le solite preci, e cerimonie, ma perche hauendo io N. Parocho &c. dimandato a chi l'hà battezzato diligentemente, della forma, e modo, c'ha tenuto nel battezzarlo, hò dubitato della validità del Battesimo sudetto, perciò hò battezzato detto N. ò detta N. con conditione, (si non es baptizatus), e postoli nome N. Compadre, ò Commadre fù, &c. *come di sopra nella prima formula.*

Se il Sacerdote, che battezzarà, non sarà il proprio Parocho,

si scri-

si scriuerà il battesimo dall' istesso proprio Paroco, quale anco sta nel battesimo sempre presente, e non dal battizzante, con notarui la facoltà, colla quale hà battezzato, e si scriua in questo modo.

N. Sacerdote di Siponto (*ò d'altro luogo*) con licenza dell' Eminentissimo Arciuescouo, ò del Reuerendissimo Vicario Generale di detta Città) in mia presenza hà battezzato N. &c. *come si nota nella prima formula, e ve si sottoscriua anco il battizzante.*

Quì non si tralascia la occasione di auuertire i Parochi à procurare che Vacche, Boui, ò altri animali da forani non siano chiamati co' nomi de' Santi, cosa molto impropria, e disdiceuole.

TITVLVS VII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 11. §. 8.

Modo di descriuere in ciaschedun' Anno lo stato delle Anime.

PER chiudere à Parochi ogni via di scusare la poca loro applicazione in fare in ciaschedun' anno lo stato delle anime, non più à loro capriccio, mà nel modo prescritto dal Rituale Romano, e da Noi tante fiate inculcato, confirmando gli ordini da Noi altre volte dati, commandiamo, che da ogn'vno si faccia vn libro così voluminoso, che sia di capacità di scriuerui gli stati di diece anni ben ligato, e coperto con cartone ò carta pergamena, ed in descriuere in esso le anime, si osserui il modo infrascritto.

Di

Di ciascheduna famiglia lasciando competente spatio dall'vna all'altra si scriua accertatamente il nome, cognome, ed'età, non solo di quegli, che sono della famiglia medema; mà ancora de'forastieri, c'habitano con essa: Nel margine à quegli, che si communicano si noti così. Come se saranno Cresimati si noti per quelli, che si communicano *Com. e Cref.* per quelli, che solo sono cresimati si noti così *Cref.*

Verbi grazia. Vico 1678.

DEscrizzione dello stato dell'anime fatto in questa Terra di Vico nel presente anno mille seicento settantaotto a di ventiquattro di Marzo da me Gio: Paolo Mascis Arciprete, e Paroco di tutta la sopradetta Terra.

Nella via, che comunemente si chiama la strada del Molino nelle Case di Paolo Macera, la quale è prima, habitano.

Prima Casa.

Com. Paolo Galleazzo di Vico figlio del quondam
Chrif. Francesco di Vico, e di Maria de Nigris di Peschici moglie annorum. an. 30
Com. Apollonia moglie del detto Paolo Galleazzo
Chrif. figlia di Matteo Bonuiso di Foggia Diocesi di Troia, e di Maria Marcera di Rodi an. 25
Chrif. Domenico figlio delli detti. an. 12
Lucia figlia delli detti. an. 3
Francesco Benuenuto di Rodi figlio di Ludouico, e di Anna Maceria di Rodi seruo delli sopradetti. an. 25
Agata Memolini di Manfredonia figlia del

quondam Pietro Memolini, e Petronella Bianca della Serra Diocesi di Latino Serua delli detti an. 30.

Da Casa à Casa, & sic de singulis.

Ed in quest' ordine douranno seguitare i sopraccennati Parochi gli stati delle anime, regolandosi bensì nel di più colle forme prescritte dal Rituale, quanto alli forastieri, che habitano in quella Casa, ò quelli, che sono passati ad habitar altroue.

Ed in ciascheduno stato nell' vltimo douranno fare le collettiue dell' Anime.

Verbi grazia. Vico.

Collettiua di tutto lo sopradetto stato dell' anime.

Famiglie	num.	601
Anime	num.	2623
Di Comunione	num.	1682
Cresimandi da sette anni in sù	num.	200

TITVLVS VIII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 11. §. 9.

Pie Meditazioni per le Communioni Generali.

1 COnsidera anima Cristiana, che sotto le sagre specie di pane tù sei per riceuere nel tuo petto, e realmente il Corpo, ed il Sangue di Giesù, e per conseguenza la persona incarnata del Figliuolo di Dio di Maestà, di bellezza, e di bontà infinita, e fagli con queste parole accoglienza. Signor mio Giesù Cristo verace huomo, e verace Dio vi adoro con tutto il mio cuore, confessandoui per vero, ed vnico mio Creatore, Saluatore, ed vltimo fine. O dolcissimo mio bene habbiate misericordia di me misero peccatore, e per li meriti della vostra acerbissima Passione, e morte santificate, & purificate il cuor mio da ogni impuro, & terreno affetto, acciochè degnamente possa riceuerui nel Santissimo Sagramento. Transformatemi in voi, Signor mio, per puro amore, acciochè in voi, e per voi, e secondo voi io mi viua sino alla morte ad honore, e gloria della Diuina Maestà vostra.

2 Considera, che riceui nel tuo petto quel Dio, che è Monarca supremo del Cielo, e della Terra, à cui fan corona le stelle, serue di manto il Sole, e di Trono la Luna: quel Dio, à 'l di cui cenni si chiude l' Inferno, e si spalanca il Paradiso; e da gli Angioli, che quì d' intorno riuerenti corteggiano, e tremebondi ossequiano il nostro, e loro Signore impara à

pro-

profondarti in te medesima discorrendo così. Mio Giesù, sposo dell'anima mia, vnico mio Tesoro, vnica mia speranza, come essendo voi il tutto non isdegnate venire in me, che sono al paragone vn niente? Voi siete odorosissimo giglio di Paradiso, come non ischifate questo mio fango puzzolente, e fetido per tanti peccati, con i quali ingratamente offesi la vostra benificante Maestà? Tante volte fui Giuda in tradirui, ne mai fui Pietro in piangere dirottissimamente i miei falli, come dunque merito io pascermi di questo cibo celeste senza temere, che non mi serua di eterna dannazione, come à Giuda, anziche di eterna felicità del Paradiso? Ma pure confido, ò mio amorosissimo Giesù nel merito infinito della vostra dolorosa passione: Maggiore è la vostra Misericordia di quel che sia ò possa essere la mia impietà: Maggiore è la vostra potenza in conceder perdono di quel, che sia la mia in demeritarlo. Spiccherà maggiormente la vostra infinita bontà s' à mè sommo peccatore concederete il perdono, che con tutto il mio cuore vi chieggo con fermo proposito di amarui per l'auuenire con tutto il mio spirito, e di non offenderui più mai mai mai.

3 Pensa, che mentre quelle specie sagrate nel tuo petto si consumano, consuma Giesù nel tuo petto in riuerenza dell'eterno suo Padre il Sagrificio d'infinita eccellenza del suo Corpo; e mentre accogliesti nel tuo petto lo stesso, che tenne Maria sempre Vergine nel seno suo sagratissimo ripieno di gioia di Paradiso, discorri così. Signor mio Giesù Christo, vnico Saluator mio, con tutto il mio cuore vi adoro, e vi ringrazio infinitamente d'vn tanto beneficio. E perche siete degno d'ogni amore, vi amo sopra tutte le cose, e mi dispiace di non hauerui amato, e di non amarui quanto meritate: in

luogo di che vi offeriſco quelle adorazioni, ringraziamenti, accoglimenti, ed affetti di amore, di riuerenza, e di gratitudine, che la voſtra Madre Santiſſima, e tutti i voſtri Santi, e Serui v'hanno mai reſo, ed hora vi rendono in Cielo con tutta la Santa Chieſa voſtra diletta Spoſa. Mi dolgo Signore, ſopra d'ogni coſa d'hauerui in qualunque modo offeſo, e mi diſpiace di non dolermi quanto merita la bontà, e Maeſtà voſtra; di che dimando humilmente perdono per li meriti della voſtra ſantiſſima Paſſione; offerendoui con quella tutto me ſteſſo, tutte le mie fatiche, e quanto ſono per fare, e patire in tutto il tempo della vita mia in ſoddisfazzione, e remiſſione de' miei peccati. E come confido nell'infinita bontà, e clemenza voſtra, che ſiate per perdonarmi, così prego l'iſteſſa, mi conceda abondante grazia per emendarmi, e perſeuerare ſino al fine nel voſtro ſanto ſeruitio. Amen.

4 Amantiſſimo Gieſù, e Dio mio, vnica ſperanza, e vita dell'anima mia, per l'immenſa carità con la quale vi ſiete degnato venir nel cuor mio: vi ſupplico humilmente, che non permettiate, ch'io caſchi giamai in peccato mortale, e che abbandoni voi fonte d'ogni bene. Vi prego dolce Gieſù, che la forza del voſtro ardentiſſimo, e ſuauiſſimo amore m'infiammi, e penetri il cuor mio, purghi, e tiri à ſe tutti i ſentimenti miei: acciòche come fiamma ardente, e ferro infocato, io tutto arda del voſtro diuino amore, e mi ſcordi in tutto di me ſteſſo, e delle vanità del Mondo, e ſolo penſi in voi, ſolo deſideri voi, ed à voi ſolo ſia perfettamente per carità vnita l'anima mia Signor Gieſù mio, nel voſtro preziosiſſimo Sangue, e nella voſtra Santiſſima Paſſione, e morte, io tutto mi aſcondo, e mi abbandono: nelle voſtre Santiſſime Braccia io mi riposo, e nell'immenſa carità voſtra raccomando

l'anima mia. E perche per li miei graui peccati, mi conoſco indegniſſimo di tanto bene, inuoco la voſtra benedetta Madre, e mia Signora, il mio Santo Angelo Cuſtode, i Santi N. N. auuocati miei, e tutta la Corte Celeſte, che intercedano per me. Inuoco gli ſteſſi per l'hora della morte mia: affinche voi Signor mio, placato per le orazioni loro hauendo miſericordia di me, *Mettiate la voſtra Croce, e morte preziosa trà li miei peccati, e la voſtra giuſtizia; e l'anima mia* in quell'hora già proueduta di tutti i Sacramenti, ed altri aiuti ſpirituali ſi riposi in voi Dio mio: & al fine di queſto Mondo all'hora quando voi verrete à giudicare, ed io reſuſciterò con queſto corpo, ſia chiamato da voi à godere il Regno eterno, doue à voſtro honore, e gloria, in compagnia di tutti gli Angioli, e Santi con perfetta carità, e contentezza io ami, goda, e benedica la voſtra Diuina Maeſtà in ſempiterno. Amen.

TITVLVS IX.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 12. §. 22.

Decreta Sacræ Congregationis Concilij S. D. N. Vrbani Diuina Prouidentia Papæ VIII. authoritate edita, de Celebratione Missarum.

CVM sæpè contingat in quibusdam Ecclesijs tam magnum Missarum celebrandarum numerum ex varijs Defunctorum relictis, aut piorum eleemosynis impositum esse, vt illis pro singulis diebus præscriptis nequeat satisfieri; & tamen noua onera Missarum in dies suscipiantur. Indequè fiat, vt depereant piæ testantium voluntates; obstricta benefactoribus fides violetur; defunctorum animæ suffragijs priuentur; Ecclesijs debitus subtrahatur cultus, ac Christifideles graui scandalo affecti plerumque à similibus charitatis operibus retrahantur. Cumque his malis maximum inter cætera fomentum præbeat, aut quod ij, qui Missas supra vires celebrandas suscipiunt, sperent illas breui ad pauciorem numerum reductum iri; aut quod Ecclesijs, sorte pecuniarum assumpta, plerumque nuda remaneant onera Missarum absque vllo emolumento, aut quod eleemosyna pro illis celebrandis sit adeo tenuis, vt non facilè inueniantur, qui velint huic se muneri subijcere, & redditus Ecclesiæ, aut Monasterij adeo exigui, vt Sacerdotes pro necessaria sua sustentatione nouis se oneribus obstringere compellantur. Sacra Congregatio Cardina-

lium Concilij Tridentini interpretum animaduertens, facturam se rem Deo gratissimam, charitatique, ac iustitiæ maximè consentaneam, si pro viribus satagat, hunc teterrimum abusum è Christiana Republica conuellere, atque eradicare: Sanctissimi D. N. Vrbani Diuina Prouidentia Papæ VIII. authoritate sibi specialiter attributa, infrascripta decreta edidit.

Ac primò districtè prohibet, atque interdicit, ne Episcopi in Diœcesana Synodo, aut Generales in Capitulis generalibus, vel aliàs quoquo modo reducant onera vlla Missarum celebrandarum, aut post idem Concilium imposita, aut in limine fundationis; sed pro his omnibus reducendis, aut moderandis, vel commutandis ad Apostolicam Sedem recurratur; quæ, re diligenter perspecta, id statuet, quod magis in Domino expedire arbitrabitur: alioquin reductiones, moderationes, & commutationes huiusmodi, si quas contra huius prohibitionis formam fieri contigerit, omninò nullas, atque inanes decernit.

Deinde vbi pro pluribus Missis, etiam eiusdem qualitatis, celebrandis plura stipendia, quantumcumque incongrua, & exigua, siue ab vna, siue à pluribus personis collata fuerunt, aut conferentur in futurum Sacerdotibus, Ecclesijs, Capitulis, Collegijs, Hospitalibus, Societatibus, Monasterijs, Conuentibus, Congregationibus, Domibus, ac locis Pijs, quibuscumque, tam sæcularibus, quam regularibus. Sacra Congregatio sub obtestatione Diuini Iudicij mandat, ac præcipit, vt absolutè tot Missæ celebrentur, quot ad rationem attributæ eleemosynæ præscriptæ fuerint; ita vt, alioquin ij, ad quos pertinet, suæ obligationi non satisfaciant; quinimo grauiter peccent, & ad restitutionem teneantur,

Id verò, vt deinceps obferuetur exactius, Sacra Congregatio eadem auctoritate reuocat priuilegia, & indulta omnia quibusuis personis Ecclesijs, ac locis pijs, tam sæcularibus, quam regularibus, cuiuscumque Ordinis, Congregationis, & Instituti, quamcumque ob causam concessa, quibus indulgetur, vt certarum Missarum, vel Anniuersariorum celebratione, aut aliquibus collectis, seu orationibus, plurium Missarum oneribus in futurum suscipiendis satisfiat.

Ac similiter omne damnabile lucrum ab Ecclesia remouere volens, prohibet Sacerdoti, qui Missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem Missam alteri, parte eiusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat.

Præterea, ne in Ecclesijs, in quibus onera Missarum in perpetuum imposita sunt, Sacerdotes in eis, vt par est, adimplendis eo tepidiores, ac segniores reddantur, quòd onera huiusmodi cum nulla, aut parua sint vtilitate coniuncta: statuit, atque decernit, vt pecuniæ, ac bona mobilia Ecclesijs, Capitulis, Collegijs, Hospitalibus, Societatibus, Congregationibus, Monasterijs, Conuentibus, ac locis omnibus tam sæcularibus, quam regularibus, atque illorum personis in futurum simpliciter acquirenda cum onere perpetuo Missarum celebrandarum, ab ijs, ad quos pertinet (sub pœna Interdicti ab ingressu Ecclesiæ ipso facto incurrendo) à die realis acquisitionis statim deponi debeant penes ædem Sacram, vel personam fide, & facultatibus idoneam ad effectum illa, seu illorum pretium quamprimùm inuestiendi in bonis immobilibus fructiferis cum expressa, & indiuidua mentione oneris, quod illis annexum reperitur: ac si eadem bona immobilia auctoritate Apostolica deinceps alienari contigerit, eorumdem pretium sub eadem pœna, vt supra, deponi,

poni, atque in alijs bonis ſtabilibus itidem fructiferis cum eiuſdem oneris repetitione, atque annexione conuerti debeat.

Ad hæc Sacra Congregatio quibuſuis Capitulis, Collegijs, Societatibus, & Congregationibus, necnon omnibus, & ſingulis Eccleſiarum, ac piorum locorum tam ſæcularium, quam regularium Superioribus, vel alijs, ad quos pertinet, diſtrictè prohibet, ne in poſterum onera perpetua ſuſcipiant Miſſarum celebrandarum: ſæculares quidem ſine Epiſcopi, vel eius Generalis Vicarij; Regulares verò ſine Generalis, vel Prouincialis conſenſu, & licentia in ſcriptis, & gratis concedenda: alioquin ſæcularis, qui huius prohibitionis tranſgreſſor extiterit, ab ingreſſu Eccleſiæ interdictus ſit eo ipſo: Regularis verò pœnam priuationis omnium officiorum, quæ tunc obtinebit, ac perpetuæ inhabilitatis ad alia de cætero obtinenda, vociſque actiuæ, ac paſſiuæ, abſque alia declaratione incurrat. Eleemoſynas verò manuales, & quotidianas pro Miſſis celebrandis ita demum idem accipere poſſint, ſi oneribus antea impoſitis ita ſatisfecerint, vt noua quoque onera ſuſcipere valeant; alioquin omnino abſtineant ab huiuſmodi eleemoſynis, etiam ſpontè oblatis in futurum recipiendis, & capſulas auferant ab Eccleſijs cum inſcriptione illa (*Eleemoſyna pro Miſſis*) vel alia ſimili, ſub iiſdem pœnis ipſo facto incurrendis; ne fideles hac ratione fruſtrentur. Epiſcopus verò, ſeu eius Vicarius, aut Generalis, vel Prouincialis, vbi de licentia pro perpetuis oneribus fuerint requiſiti, in ſingulis caſibus diligenter inquirant de ſingulis Miſſarum celebrandarum obligationibus cuique Eccleſiæ, Monaſterio, aut loco pio incumbentibus; nec antea aſſenſum huiuſmodi, aut licentiam præbeant, quàm eis legitimè conſtiterit, illius Sacerdotes tam nouo oneri ſuſcipiendo, quàm antiquis

iam susceptis satisfacere posse: præcipuamque rationem habeant, vt redditus, qui Ecclesijs, & locis pijs relinquuntur; omninò respondeant oneribus adiunctis, secundum morem cuiusque Ciuitatis, vel Prouinciæ: intelligantque si in re tanti momenti desides, aut negligentes fuerint; in Nouissimo die se huius prætermissi muneris rationem esse redituros.

Postremò Illustrissimi Patres, non sine graui animi dolore intelligentes, mala ferè omnia, quæ regularem disciplinam euertunt, ac præcipuè nimiam hanc facilitatem fouent in oneribus Missarum supra vires suscipiendis, veluti ex infecta radice pullulare ex maiori Regularium numero, quam ferant redditus, & eleemosynæ cuiusque Monasterij; inhærentes Summorum Pontificum, ac Sacri Tridentini Concilij decretis hac de re editis, Sanctissimi Domini Nostri authoritate præcipiunt, ac mandant omnibus, & singulis Generalibus, Prouincialibus, Commissarijs, Ministris, Præsidentibus, Abbatibus, Prioribus, Præpositis, Guardianis, Vicarijs, & quibuscumque alijs Superioribus Monasteriorum, Conuentuum, ac Domorum Regularium bona immobilia possidentium, vel non possidentium, cuiuscumque Ordinis, Congregationis, & Instituti existentium intra fines Italiæ, & Insularum adiacentium; vt singuli, ad quos pertinet, in qualibet Prouincia, adhibitis duobus, aut tribus Regularibus sui Ordinis, vel Congregationis probatioribus, & rerum vsu peritioribus, bona immobilia, census, redditus, & prouentus omnes, consuetas item eleemosynas, & obuentiones, tam communes Monasteriorum, Conuentuum, & Domorum eiusdem Prouinciæ, quam etiam singularibus personis Religiosis assignatas, seu permissas, in communem vsum deinceps conferendas, decem annorum immedia-

mediatè præcedentium habita ratione, diligenter, & maturè recognoſcant, ijs omnibus detractis, quæ reparationes, præſtationes, grandines, ſterilitates, aliaue cuiuslibet generis onera conſueuerunt abſorbere; eaque omnia ſcripto fideliter exarata, idem Superior, cuius intereſt, in proximo Capitulo, ſeu Congregatione Generali, vel Prouinciali coram tribus Iudicibus ab ipſomet Capitulo, ſeu Congregatione deligendis, proponat; qui, computatis huiuſmodi redditibus, eleemoſynis, & obuentionibus vniuerſis, & oneribus, vt ſupra, detractis, ſedulo examinent, quot religioſi homines (connumeratis etiam laicis, alijſque neceſſariis ſeruientibus) in vnoquoque Monaſterio, Conuentu, & Domo regulari, iuxta regionis, & proprii Inſtituti morem, victum, & veſtitum, & medicinalia in communi habentes, & competenter valeant ſuſtentari. Tum eorumdem bonorum, redituum, eleemoſynarum, & onerum præciſam notam ipſimet Capitulo, ſeu Congregationi exhibeant, vt in illo diligenter omnibus diſcuſſis cuiuſque familiæ, Monaſterii, Conuentus, ac Domus regularis in ſingula quaque Prouincia certus earum tantum perſonarum numerus, Patrum Capitularium voto, præfigatur, quæ redditibus, eleemoſynis, & obuentionibus, vt ſuperius, ſufficienter ali poſſint. Ne verò Superiores, qui id præſtare debent, ſerius, aut remiſſius, quam par eſt, ſuo muneri ſatisfaciant, mandat Sac. Congregatio, vt infra annum, poſt proximum Capitulum Generale, vel Prouinciale computandum, omnia hoc de genere capitulariter geſta, in authenticam formam redacta ad Sacram ipſam Congregationem Concilii ſinguli mittant; numerumque familiæ, ſingulorumque Conuentuum, Monaſteriorum, & Domorum huiuſmodi Regularium, Capituli, ſeu Congregationis Generalis,

ralis, vel Prouincialis sententia, & auctoritate præfinitum, iidem Superiores, tam Generales, & Prouinciales omnes, quàm locales perpetuo seruare omnino teneantur; nec possint illum quoquo modo augere, etiam prætextu augmenti redituum, absque Sacræ ipsius Congregationis licentia. Superiores autem huiusmodi, qui prædicta omnia in præfixo termino non præstiterint, vel numerum, vt supra præscriptum quouis modo augere præsumpserint, priuationis omnium officiorum, quæ tunc temporis obtinebunt, vocisque actiuæ, ac passiuæ, & ad omnia suæ Religionis officia, & gradus inhabilitatis perpetuam pœnam eo ipso incurrere, atque aliis etiam grauioribus à Sede Apostolica infligendis pœnis, Sacra Congregatio subiacere voluit, & declarauit.

Deinceps verò Monasterium, Conuentus, Domus, Congregatio, vel Societas Religiosorum, seu Regularium, nullibi recipiatur, nisi præter alia ad id requisita, in singulis eiusmodi locis duodecim saltem Fratres, aut Monachi, seu Religiosi degere, & ex redditibus, & consuetis eleemosynis, detractis omnibus, vt supra, detrahendis, competenter sustentari valeant, ad præscriptum decreti fel. rec. Gregorij XV. hac de re editi. Alioquin Monasteria, & loca huiusmodi post hac recipienda, in quibus duodecim Religiosi, vt supra, sustentari, atque inhabitare non poterunt, & actu non inhabitauerint; Ordinarij loci visitationi, correctioni, atque omnimodæ iurisdictioni subiecta esse intelligantur.

Porrò, ne vllo vnquam tempore hæc in obliuionem, seu desuetudinem abeant; Superiores locales cuiusque Monasterij, Conuentus, ac Domus Regularis curare, atque efficere teneantur sub pœna priuationis officij, vocisque actiuæ, & passiuæ ipso facto incur-

currenda, vt in perpetuum, ſexto quoque menſe, ideſt feria ſecunda poſt primam Dominicam Aduentus; & feria ſexta poſt Octauã Corporis Chriſti præſentes ordinationes in publica menſa perlegantur. Omnibus tam Eccleſiaſticis perſonis, cuiuſcumque ſint ordinis, conditionis, & gradus, quam laicis quocumque honore, ac poteſtate præditis, præſentia Decreta declarandi, vel interpretandi facultate penitus interdicta.

Non obſtantibus (quoad ſupraſcripta omnia, & ſingula in præſentibus Decretis contenta) Conſtitutionibus, & Ordinationibus Apoſtolicis in fauorem quarumcumque perſonarum, atque Ordinum, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, Militiarum, etiam Sancti Ioannis Hieroſolymitani, Congregationum, Societatum, ac cuiuslibet alterius Inſtituti, etiam neceſſario, & indiuiduo exprimendi, Eccleſiarum, Monaſteriorum, Conuentuum, Collegiorum, Capitulorum, Hoſpitalium, Confraternitatum, & aliorum quorumcumque, tam ſæcularium, quam regularium locorum, necnon illorum, etiam iuramento, confirmatione Apoſtolica, vel quauis firmitate alia roboratis ſtatutis, & conſuetudinibus, etiam immemorabilibus; priuilegijs quoque, indultis, & literis Apoſtolicis, etiam Mare Magno, ſeu Bulla aurea, aut aliàs nuncupatis, ſub quibuſcumque tenoribus, & formis, ac cum quibuſuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijſque efficacioribus, & inſolitis clauſulis, necnon irritantibus decretis: etiam Motu proprio, & ex certa ſcientia, ac de Apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, aut aliàs quomodolibet, etiam per viam communicationis, ſeu extenſionis conceſſis, & iteratis vicibus approbatis, & innouatis; etiam ſi pro illorum ſufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, & formis ſpecialis, & indiuidua,

ac

ac de verbo ad verbum, (non autem per clausulas generales) mentio, seu quæuis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma seruanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, & forma in illis tradita obseruata, inserti forent, præsentibus pro expressis habens, quibus quoad ea, quæ præsentibus aduersantur, (illis aliàs in suo robore permansuris) Sacra Congregatio Sanctitatis Suæ auctoritate specialiter, & expresśè derogat, cæterisque contrarijs quibuscumque.

Et ne præmissorum ignorantia à quoquam prætendi possit; voluit eadem Sacra Congregatio, vt præsentes Ordinationes in valuis Basilicarum S. Ioannis Lateranensis, & Principis Apostolorum de Vrbe, ac in acie Campi Floræ, vt moris est, affixæ, omnes, ad quos pertinet, ita arctent, & afficiant, ac si vnicuique personaliter intimatæ fuissent. Vtque earumdem præsentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius Notarij publici subscriptis, & sigillo personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quæ præsentibus adhiberetur, si forent exhibitæ, vel ostensæ.

Datum Romæ die 21. Iunij 1625.

Cosmus Cardinalis de Torres.

Loco ✠ Sigilli.

Prosper Faganus Sacr. Congreg. Secr.

Decla-

Declarationes aliquot Sacræ Congregationis Concilij S. D. N. Vrbani VIII. auctoritate editæ, ſuper Decretis eiuſdem Congregationis, de Celebratione Miſſarum.

SVper primo Sacræ Congregationis Decreto, de celebratione Miſſarum, quo prohibetur, ne Epiſcopi in Diœceſana Synodo, aut Generales in Capitulis Generalibus, vel aliàs quoquo modo, reducant onera vlla Miſſarum celebrandarum, aut poſt idem Concilium impoſita, aut in limine fundationis.

Quæritur, quid ſi legatum ſit ita tenue, vt non ſit, qui velit onus illi iniunctum ſubire; &, ſi recurrendum ſit ad Sedem Apoſtolicam pro moderatione oneris, totum, aut ferè totum inſumendum ſit pro expenſis ad id neceſſarijs?

Et quid, ſi permittatur Epiſcopo in fundatione, vt poſſit huiuſmodi onera moderari?

Secundò, ſuper ſecundo eiuſdem Congregationis Decreto, quo cauetur, vt celebrentur tot Miſſæ, quot ad rationem tributæ eleemoſynæ præſcriptæ fuerint.

Quæritur: an verba illa (præſcriptæ fuerint) intelligenda ſint de præſcriptione facta ab offerente, vel ab Ordinario?

Tertio, an cum Ordinarius præſcripſerit eleemoſynam congruam iuxta qualitatem loci, perſonarum, ac temporum, Sacerdotes accipientes ſtipendium minus congruo, teneantur Miſſas illis ab offerente præſcriptas celebrare?

Quartò, an Sacerdotes, qui tenentur Miſſas celebrare ratione beneficij, ſeu capellæ, legati, aut ſalarij,

rij, possint etiam manualem eleemosynam pro Missis votiuis, aut Defunctorum recipere; & vnico Missæ sacrificio vtrique oneri satisfacere?

Quintò, posito, quod testator relinquat, vt celebrentur pro eius anima centum Missæ, absque vlla præscriptione eleemosynæ: Quæritur an liberum sit hæredibus, eleemosynam sibi benè visam præscribere; an verò eadem eleemosyna præscribenda sit ab Ordinario.

Sextò, super tertio Congregationis decreto, in quo eadem Congregatio reuocat Priuilegia, quibus indulgetur, vt certarum Missarum, vel Anniuersariorum celebratione, aut aliquibus collectis, seu orationibus, pluribus Missarum oneribus in futurum suscipiendis satisfiat.

Quæritur, an verba (in futurum suscipiendis) intelligenda sint de oneribus suscipiendis post Priuilegium?

Septimò, super quarto eiusdem Congregationis Decreto, quo prohibetur Sacerdoti, qui Missam suscepit celebrandam cum certa eleemosyna, ne eamdem Missam alteri parte eiusdem eleemosynæ sibi retenta, celebrandam committat.

Quæritur, an permittendum sit administratoribus Ecclesiarum, vt retineant aliquam eleemosynarum portionem pro expensis manutentionis Ecclesiæ, Altarium, inseruientium, paramentorum, luminum, vini, hostiæ, & similium?

Octauò, an hoc decretum habeat locum in beneficijs, quæ conferuntur in titulum, idest, An Rector Beficij, qui potest per alium celebrare, teneatur Sacerdoti celebranti dare stipendium ad rationem redditum Beneficij?

Decimò, an Sacerdotes, quibus aliquando offertur eleemosyna maior solita pro celebratione Missæ, debeant dare eamdem integram eleemosynam ijs,

qui-

quibus Miſſas celebrandas committunt: an verò ſatis ſit, vt dent celebrantibus eleemoſynam conſuetam?

Vndecimò, ſuper quinto eiuſdem Congregationis decreto, quo inter cætera ſtatuitur in hæc verba: *eleemoſynas verò manuales, & quotidianas pro miſſis celebrandis*, ita demum iidem accipere poſſint, ſi oneribus antea impoſitis ita ſatisfecerint, vt noua quoque onera obire valeant; alioquin omnino abſtineant ab huiuſmodi eleemoſynis, etiam ſpontè oblatis, in futurum recipiendis, & capſulas auferant, &c.

Quæritur, an hoc decretum prohibeat abſolutè, quo minus accipiant nouas eleemoſynas ij, qui acceptis non ſatisfecerunt: & quid ſi congruo tempore poſſint omnibus ſatisfacere?

Duodecimò, quid, ſi offerens eleemoſynas, audito impedimento conſentiat, vt Sacerdos Miſſam celebret cum primum poterit?

Decimotertiò, an pœna interdicti, & aliæ appoſitæ in eodem decreto afficiant tam eos, qui accipiunt eleemoſynas contra formam ibi præſcriptam; quam eos, qui non auferunt capſulas ab Eccleſiis, vt ibidem præcipitur?

Decimoquartò, an in hoc decreto comprehendantur illæ capſulæ, quæ apponi ſolent in Eccleſiis in die commemorationis Omnium Sanctorum, & vulgo dicuntur *caſſe de' Morti*?

Decimoquintò, an adminiſtratores Eccleſiæ magnæ deuotionis, & concurſus poſſint eleemoſynas pro Miſſis celebrandis accipere, ſi iiſdem Miſſis non niſi poſt longum tempus ſatisfacere valeant, ne aliàs cultus Eccleſiæ, & deuotio, ac concurſus fidelium, vt aiunt, minuantur.

Decimoſexto, quia prohibitio dicti decreti videtur aliquibus directa ſolis Capitulis, Collegiis, Societa-

tibus

tibus, Congregationibus, necnon omnibus, & singulis Ecclesiarum, & Piorum locorum, tam sæcularium, quam regularium, Superioribus, de quibus fit expressa mentio: non autem priuatis Sacerdotibus, qui tamen comprehendi videntur sub clausula generali (& alii ad quos pertinet) supplicatur pro opportuna declaratione?

Decimoseptimò, super septimo eiusdem Sacræ Congregationis decreto quo cauetur, vt in singulis Monasteriis Religiosorum pręfigatur numerus, qui ex consuetis redditibus, aut eleemosynis commodè possit sustentari.

Quæritur, an vbi hæc præfixio facta iam fuit in vim similis Decreti San. Mem. Pauli V. absque tamen computatione redditurum cuiusque Religiosi, sit denuò facienda, nec ne?

Decimoctauo, an Nouitii, ad habitum Regularem admissi, possint admitti ad professionem in Monasteriis, in quibus, habita vt supra præfixione numeri, commodè ali non possunt?

Decimononò, super vltimo, quo cauetur, vt nullibi recipiantur Conuentus Regularium, nisi præter alia ad id requisita, duodecim saltem Fratres in eis degere, & competenter sustentari valeant, ita vt alioquin subsint iurisdictioni ordinariæ.

Quæritur, an hoc decretum, quod videtur æditum in ordine ad celebrationem Missarum, comprehendat eas religiones, quæ non consueuerunt onera Missarum recipere, vt sunt Religiones Capuccinorum, ac Societatis IESV?

Vltimo, an idem Decretum, vbi disponit, *vt nullibi recipiantur Monasteria, nisi &c.* habeat locum in Italia dumtaxat, ad quam est restrictum Decretum proximè antecedens; an verò etiam extra Italiam?

Sacra

SAcra Congregatio Card. Concilij Tridentini Interpretum; auctoritate sibi à Sanctiss. D. N. attributa, ad singula dubia superius proposita ad hunc modum respondit, videlicet.

Ad primum, & si legatum sit adeo tenue, nihilominus, pro reductione oneris, vt supra, impositi ab iis, ad quos pertinet, Sedem Apostolicam esse adeundam; quæ absque vlla impensa id statuet, quod magis in Domino è re esse iudicauerit. Verumtamen si in ipsa beneficii erectione expressè cautum fuerit, vt liceat Episcopo iniunctum onus reducere, ac moderari; legem hanc fundationis, quam Decreta hac de re ædita non sustulerunt, esse validam, & obseruandam.

Ad secundum, esse intelligenda de præscriptione facta ab eo, qui eleemosynam tribuit, non autem ab Ordinario. Quod si tribuens eleemosynam numerum Missarum celebrandarum non præscripserit; tunc tot Missas celebrari debere, quot præscripserit Ordinarius secundum morem suæ Ciuitatis, vel Prouinciæ.

Ad tertium, teneri.

Ad quartum, Sacerdotes quibus diebus tenentur Missas celebrare ratione beneficij, seu capellæ, legati, aut salarii, si eleemosynas pro aliis etiam Missis celebrandis susceperint, non posse eadem Missa vtrique obligationi satisfacere.

Ad quintum, censuit, vbi nullam certam eleemosynam testator reliquit, esse ab Episcopo præscribendam eleemosynam congruam, quæ respondeat oneribus Missarum celebrandarum, secundum morem Ciuitatis, vel Prouinciæ.

Ad sextum, ita esse intelligenda.

Ad septimum, respondit, permittendum non esse, vt Ecclesiæ, ac loca pia, seu illorum administratores, ex eleemosynis Missarum celebrandarum vllam, vt-

cumque

cumque minimam, portionem retineant ratione expensarum, quas subeunt in Missarum celebratione; nisi cum Ecclesiæ, & loca ipsa alios non habent redditus, quos in vsum earumdem expensarum erogare licitè possint: & tunc, quam portionem retinebunt, nullatenus debere excedere valorem expensarum, quæ pro ipsomet tantum Missæ sacrificio necessario sunt subeundæ, & nihilominus eo etiam casu curandum esse, vt ex pecuniis, quę supersunt (expensis vt supra deductis) absolutè tot Missæ celebrentur, quot præscriptæ fuerint ab offerentibus eleemosynas.

Ad octauum non habere locum; sed satis esse, vt Rector beneficii, qui potest Missam per alium celebrare, tribuat Sacerdoti celebranti eleemosynam congruam secundum morem Ciuitatis, vel Prouinciæ: nisi in fundatione ipsius beneficii aliud cautum fuerit.

Ad decimum, debere absolutè integram eleemosynam tribuere Sacerdoti celebranti, nec vllam illius partem sibi retinere posse.

Ad vndecimum, respondit, non prohiberi absolutè. Ac propterea, etsi oneribus iam susceptis non satisfecerint, posse tamen noua etiam onera suscipere Missarum celebrandarum, dummodo infra modicum tempus possint omnibus satisfacere.

Ad duodecimum, quamuis onera suscepta infra modicum tempus adimpleri nequeant: si tamen tribuens eleemosynam pro aliarum Missarum celebratione id sciat, & consentiat; vt illæ tunc demum celebrentur, cum susceptis oneribus satisfactum fuerit: Decretum non prohibere, quo minus eo casu eleemosyna accipiatur pro ijsdem Missis iuxta benefactoris consensum celebrandis.

Ad decimumtertium, has pœnas non habere locum, nisi in suscipientibus onera perpetua Missarum celebran-

brandarum sine licentia Episcopi, vel eius Generalis Vicarii, aut Generalis, vel Prouincialis.

Ad decimumquartum, comprehendi.

Ad decimumquintum, non posse, nisi de consensu eorum, qui eleemosynas tribuunt, vt supra in responsione ad duodecimum.

Ad decimumsextum, comprehendi etiam priuatos Sacerdotes.

Ad decimumseptimum, numeri præfixionem esse iterum faciendam seruata forma vltimi Decreti hac de re æditi.

Ad decimumoctauum, esse admittendos ad professionem, si aliàs habiles existant; ac deinde in aliquo alio Monasterio eiusdem Religionis esse collocandos, vbi commodè ali possint.

Ad decimumnonum, censuit comprehendere.

Ad vltimum, habere locum etiam extra Italiam.

Cosmus Cardinalis de Torres.

Loco ✠ Sigilli.

Prosper Faguanus Sacr. Congreg. Secr.

TITVLVS X.

Ex lib. Constitutionum. Cap. 13. §. 3.

Interrogationes, quæ ab Examinatoribus in Confessarijs examinandis fieri possunt.

INterrogentur de necessitate Sacramenti Pœnitentiæ.
Quare, & à quo sit idem Sacramentum institutum.
Quæ sint illius partes essentiales.
Quæ earum partium ratio.
Quæ eiusdem Sacramenti materia.
Quæ forma.
Qui eius effectus.
Qui minister.
Quæ conditiones in eo requirantur.
Quæ sint regulæ ad cognoscendum, & distinguendum peccatum mortale à veniali.
Quid sit contritio.
Quæ ad veram contritionem sint necessaria.
Quæ contritionis fructus, & vtilitas.
Qua ratione quis se ad contrionem exercere possit.
Quæ sint veræ contritionis signa.
Quid sit attritio.
Quod discrimen inter contritionem, & attritionem.
An per contritionem quis saluari possit, absque Sacramento Pœnitentiæ.
An per attritionem saluari quoque possit, absque eodem Sacramento.
Quæ confessionis natura sit, atque substantia.
An diligenter sciant inquirere peccatoris, & peccati circumstantias.

Quæ ſint circumſtantiæ aggrauantes peccatum, & an neceſſario aperiendæ ſint in confeſſione.
Quæ circumſtantiæ mutent ſpeciem peccati, & an in confeſſione ſint explicandæ.
Quæ peccata reſtitutionem expoſtulent, quæ ſunt radices, ac cauſæ reſtitutionis.
An notitiam habeant dubiorum, ſuſpectorumq; contractuum, & an ſaltem de iis dubitationes, & quæſtiones inire ſciant.
Quando, & quomodo fama detracta alicui, ſit ei reſtituenda.
Quibus criminibus annexæ ſint cenſuræ.
An earum peritiam habeant, earum que vim ſciant.
An caſus, quibus irregularitas contrahitur, ſciant.
Quotuplex ſit irregularitas.
An ſaltem ſuper præmiſſis, & aliis, quæ ad perfectum huius Sacramenti miniſtrum pertinent ſciant dubitare, & quomodo ſuper dubitationibus ſe gerere debent, conſulendo peritos.
Qui ſint ritus, & ſacræ cœremoniæ confeſſionis.
Quæ conditiones ſunt neceſſariæ ad confeſſionem verè pœnitentis.
Quis ſit ordo confitendi.
Quando quis ſtatim confiteri teneatur.
Quando confeſſio reiterari debet.
Quæ ſint ſatisfactionis partes.
Qui ſit ſatisfactionis finis.
Qui ſint fructus, quæuè vtilitas ſatisfactionis.
Quæ in ſatisfactione requiramur.
Qualis, & quanta pœnitentia pœnitenti imponenda eſt.
An ſalutares, & conuenientes ſatisfactiones pro criminum grauitate, & pœnitentium facultate imponere ſciant.
An etiam ex Innoc. III. præſcripto, more peritorum medicorum ſciāt infundere vinum, & oleum vulne-

ribus sauciatorum, ac quale pœnitentibus debeant præbere remedium, ac consilium.

An canonum pœnitentialium periti sint.

Quæ verborum forma requiratur in absolutione.

Quæ preces, & orationes in ea adhibeantur.

Quis ordo sit seruandus in absoluendo à peccatis, & ab excommunicatione, alijsue censuris.

Quot sint censuræ.

Quæ, & quanta sit vis sigilli confessionis.

Quæ sub illo cadunt.

An confessio possit dimidiari in aliquo casu.

An simplex confessarius possit absoluere pœnitentem à peccatis non reseruatis, & remittere postea illum ad Episcopum, vel Ordinarium, vt ab eis absoluatur à peccatis reseruatis.

An valeat absolutio peccatorum reseruatorum habita à Confessario alterius Diœcesis, ad quam se contulit pœnitens fraudulenter ex eo, quia in illa non sunt reseruata.

An cognitionem habeant eorum, quæ sunt constituta in Sanctionibus Ecclesiasticis S. Concilio Tridentino, & Synodo Diœcesana, circa Sacramentum Pœnitentiæ, ac Cleri, & Populi disciplinam.

TITVLVS XI.

Ex Lib. Constitutionum ; Cap. 13. §. 12.

CANONI PENITENTIALI.

IL Sacerdote, c'hauerà commesso fornicatione, faccia penitenza diece anni, in questo modo. Per tre mesi stia serrato, ò remoto dalla conuersatione di ciascuna persona; non mangi se non pane, & acqua, dall' vn vespro all'altro, & solo il giorno delle Domeniche, & delle feste notabili si ricrei con vn poco di vino, & di pesci piccoli, & legume, senza carne, interiora, oua, e cacio; vada vestito di sacco, giaccia sopra la terra, & giorno, & notte preghi la misericordia di Dio Onnipotente. Finiti i tre mesi, & presa vn poco di forza, esca di casa, mà per vn'anno, & mezzo digiuni in pane, & acqua, eccetto i giorni delle Domeniche, & delle altre Feste principali, & il resto del tempo faccia la penitenza, com è scritto nel Canone.

Cap. presbyter dist. 82. & in eo. ca. ponitur modus penitentiæ.

Il Clerico, che commette adulterio, è deposto, e si caccia in vn Monistero à far iui penitenza tutt'il tempo della vita sua.

Cap. si quis c. Romanus 81. dist.

Il Sacerdote, che commetterà fornicatione con vna figlia sua spirituale, ò quella, che si sarà confessata da lui, faccia penitenza dodic'anni peregrinãdo, serua Iddio in vn Monistero per tutto il tẽpo di sua vita, & la dõna pari-

Cap. si quis sacerdos & c. nõ debet 30. q. 1.

mente sia posta in vn Monistero, doue viua di continuo, & le sue facultà siano date à poueri.

Cap. si qua monacam 27. q. 1.

La Monaca, che cade nel vitio della carne, è castigata seueramente, & fa penitenza tutt'il tempo della vita sua, & chi pecca con essa, s'è laico, è priuato della communione, & s'è clerico si leua dal suo vffizio, & è cacciato in vn Monisterio à piangere il suo errore.

Cap. prędicandũ. 32. q. prima.

All'Adultero, ò vero al Fornicatore si danno sette anni di penitenza.

30. qu. 4. si pater, & c. si. 32. q. 7. c. si quis viduam, & c. seq.

Chi contraherà matrimonio, ò chi hauerà à fare con due sorelle scientemente, ò vero con due commadri, ò con la commadre, & sua sorella, ò vero con la madre, & con la figlia, & la Donna s'hauerà à fare col Padre & col figliuolo, ò con due fratelli, & così degli altri farà penitenza otto anni.

Cap. vlt. 32. qu. vlt. c. si quis cũ matre 35. q. 3.

Chi hauerà à fare ignorantemente con due sorelle, ò con la Madre, & con la figlia, ò con la zia, e la nepote de'quali l'vno non sappia dell'altra, ambidui faccino penitenza sette anni: mà se ciò faranno scientemente, siano priui perpetuamente di potere contrahere matrimonio.

Cap. si quis 2. q. 1.

Chi hauerà à fare con la moglie adulterata, prima, che habbia finita la penitenza, sarà penitente per duoi anni; mà hauendo à fare con la moglie adulterata auanti la penitenza, sarà penitente per tre anni.

Cap. si qua 31. q. 1.

Chi contraherà matrimonio con quella, con la quale hauerà commesso adulterio, farà penitenza cinque anni.

Chi prende per moglie la donna sposata ad altri per verba de præsenti, poi che l'hauerà lasciata, stia in penitenza sette anni seguenti, & digiu-

& digiuni quaranta giorni in pane, & acqua.

Chi non reuelerà di hauer conosciuta quella Donna, con la quale vorrà contrahere matrimonio, il fratello, farà penitenza sette anni, la donna starà in penitenza tutt'il tempo di sua vita senza speranza di maritarsi mai.

Cap. homo fornicatus 35. q. 3.

Chi prende per moglie vna figlia, ò sorella spirituale, ò chi ci consente, faccia penitenza sette anni.

Cap. non oportet 30. q. 3.

Il Padre, e la madre, che dissolueranno gli sponsalitii de' figliuoli, & i figliuoli, che ci consentiranno, & che di poi vn'altra volta saranno in ciò discordi, saranno priuati della communione per tre anni.

Cap. Vnico 31. 3.

Quella, c'hauerà fatto voto di virginità, & dopoi hauerà preso marito, sia scommunicata sin tanto, che si penta, & quello c'haue rà fatto voto semplice di virginità, e dopo hauerà preso moglie, farà penitenza tre anni ritenendosi la moglie.

Cap. 3. Virginem c. de filia, & c. deuotã 27. q. 1. c. si vir 27. dist.

Il Sacerdote, che sarà presente agli sponsalitii clandestini, ò che potendo, non li prohibirà, sia amosso per tre anni dall'amministratione del suo officio, & più grauemente si punirà, secondo che ricercarà la cosa, e che comanda il Sacro Concilio di Trento.

Cap. vlt. de clãdest. desponsationibus, & consi. tridẽ. imponit aliam penã arbitrio ordi. sess. 24. de reform. cap. 1.

Chi contraherà matrimonio contro l'interdetto della Chiesa, farà penitenza per vn mese ouero ad arbitio del Confessore, oltre alle altre pene, nelle quali incorre secondo il Cõcilio di Trento.

Cap. 1. de matrimon. contra interdic. eccl.

Chi commetterà peccato contro natura, ò incesto, ò con animali bruti, farà penitenza più di sette anni, perche il Clerico si depone, & si caccia in vn monistero à far penitenza,

35. qu. 2. aut, vt non

luxurianti connaturã circa finẽ l. cum vir. c. de adul.

& il laico è ſcommunicato: ma ſecondo le leggi ciuili ſi puniſce à morte, & i Clerici, ſecondo le coſtitutioni de' ſommi Pontefici, ſono dati alla corte ſecolare.

Cap. admonere, & c. quicunque 33. qu. 2. & ibi alia quædam præſcribũtur con. admittentes tale delictũ.

Chi ammazzerà la moglie, non andarà mai a cauallo, ne in cocchio, ne contraherà matrimonio, & per tutt' il tempo di ſua vita, non mangierà carne, non beuerà vino, nõ porterà armi, ne prenderà la Santa Communione, & farà penitenza in pane, & acqua, e ſale, perſeuerando continuamente in digiuni, vigilie, orationi, & elemoſine.

Cap. latorem 32. q. 2.

Chi ammazzerà la madre, farà penitenza per diec' anni, ſenza mai mangiar carne, ne beuer vino, ſe non ne' giorni di feſta e dalla Paſcha di Reſurrettione fino alla Pentecoſte, & in queſto tempo anderà ſempre à piedi, non porterà armi, ſe non contra infideli, & digiunerà tre giorni per ciaſcheduna ſettimana dall' vn veſpro all'altro: ma auuertiſca, che il primo anno non potrà entrare in Chieſa, ma li conuerrà ſtare auanti la porta orando, & pregando Dio con perſeueranza, e paſſato il primo anno potrà entrare in Chieſa, & dire i diuini vffici, ma non communicarſi fino al triennio.

Apud Iuonem p. 9. c. 104. & c. ſi qua fæmina, & c. ſeq. diſt. 50.

Chi ſuffocarà il figlio ſuo, farà penitenza tre anni, & vno de quelli in pane, & acqua, ſe la colpa ſarà ſtata leggera, ma s' è graue, farà penitenza cinque anni.

Cap. ſi quis homicidiũ diſt. 50. cap. minor eadẽ diſt.

Il Sacerdote, c' hauerà commeſſo homicidio volontario, farà penitenza dodic' anni, de' quali ne digiunarà tre in pane, & acqua, & ſia depoſto. Il Diacono faccia penitenza diec' anni, & tre in pane, & acqua, & il Clerico ſemplice, & il laico ſette anni, & tre

ſimil-

ſimilmente in pane, & acqua.

Chi commetterà homicidio à caſo, farà penitenza cinque anni, ma per l'homicidio, che ſi farà à difeſa ſi daranno à cautela due anni di penitenza al Clerico.

Cap. eos, qui diſt. 50

Chi ammazzerà vn Prete, ò Monaco, ò Diacono, ò Suddiacono, faccia penitenza publica per ſette anni.

Cap. de his diſt. 50. c. 2 ff. fin. qui de homic.

Chi mette le mani contro il Veſcouo, ò contro vn Prete, & chi guaſta la Chieſa, ò l'impugna, ò ci mette foco, è priuo di tutti i ſuoi beni; & è rinchiuſo in vn Moniſtero à far iui perpetuamente penitenza.

Cap. qui occiderit 17. q. 4. c. 2. de pæniten. & remiſs.

Chi beſtemmierà Dio, la Beata Vergine, & i Santi publicamente, deue ſtare ſette giorni di Domenia alla porta della Chieſa, mentre ſi dicono le Meſſe ſolenni, e l'vltima Domenica vi ſtia ſenza cappa, & ſenza ſcarpe, con vna corda legata al collo, & per ſette giorni continui precedenti deue digiunare in pane, & aqua, & in ciaſcheduno de' detti giorni darà da viuere à tre poueri, ò due, ò almeno ad vno.

Cap. Quiſquis per dolum 24. q. 3.

Cap. vlt. de maledicis.

Il Sacrilego è quello, ch'imbratterà, e violerà la Chieſa, la Creſma, ò il Calice conſecrato, faccia penitenza ſette anni, & ogni ſettimana digiuni tre giorni dalla carne, & dal vino.

Cap. De viro 12. q. 2. & in eodẽ alia quædã conſtituũtur homini ita peccãti.

Chi abbrucierà vna Chieſa, la riſtorerà, darà il prezzo à poueri, e farà penitenza quindeci anni.

Cap. ſi quis 17. q. 3.

Chi brucierà vna Caſa, ò vn'aia farà penitenza tre anni.

Cap. ſi quis con. de iur. & dan.

A coloro, che faceuano incendi à poſta per odio, ò per malizia, altre volte era data queſta penitenza, che per vn'anno attendeuano

Cap. peſſimam 23. p. vlt.

à ſer-

à seruire à Dio, & in Gierusalem, & in Ispagna, & chi rimetteua questa penitenza, era priuato per vn'anno dell'amministrazione del suo vffizio, ma hora questo caso è riserbato al Papa.

Cap. de filijs 16. q. 7. Il padrone, che dilapida le cose della Chiesa è scommunicato per vn'anno.

Cap. 1. de sortilegijs. Chi farà incanti, ò indouinamenti, ò sortilegi, farà penitenza quaranta giorni.

Cap. qui diuinationes. Chi cercherà i furti nell'astrolabio, farà penitenza due anni.

225. q. 6. Chi incanta la casa sua con arte magica, ò altri incanti, ò fà altra cosa simile, & chi ci consente, e le dà consiglio faccia penitenza per cinque anni.

Cap. si quis furtum 17. q. 1. c. pecunia 17. q. 4. Chi hauerà robbato per forza, ò furtiuamente, renderà il quadruplo ad altri, & se robbarà alla Chiesa, oltre la restituzione del quadruplo, per sette anni faràpenitenza, & tre in pane, & acqua.

Cap. si quis clericus 15 q. 4. Al ladro, s'è clerico, segli darà penitenza di sette anni, s'è laico, di cinque: ma se la cosa è vile, farà penitenza vn'anno in pane, & acqua.

Cap. vl. 13. q. vlt. Il ladro, se si vuol confessare, ò se si confessa, sarà sepellito nel cemiterio, si prega per lui, & segli da il Corpo di Christo.

Cap. Nouissimus de verborũ significatione. Il falsario farà penitenza in pane, & acqua mentre viue.

Chi dirà falso testimonio sforzatamente, nonne seguendo la morte, farà penitenza due anni: mà dicendolo volontariamente, cinque.

Cap. 1. de fal. 22. q. 5. c. 1. Chi accusa qual si voglia persona ingiustamẽte à morte, digiunerà quaranta giorni continui in pane, & acqua, & farà penitenza sette anni

ni ad arbitrio del Sacerdote; mà se per tale accusa alcuno perderà vn membro, l'accusatore digiunerà tre quadragesime in pane, & acqua.

Chi scientemente farà vno spergiuro farà penitenza quaranta giorni in pane, & acqua, poi sette anni seguenti farà penitenza, ne mai sarà senza interiore cordoglio. Cap. quicũque. 5. q. 1.

Colui, che sforzato dal Padrone, commette spergiuro scientemente, se è libero, sarà penitente quaranta giorni in pane, & acqua, & sette anni seguenti, e se è seruo, tre quadragesime, e le ferie legitime. Cap. qui compulsus 22. q. 5.

Chi sforza altri à giurare il falso starà in penitenza quaranta giorni, in pane, & acqua, sette anni. Cap. si quis conuictus 22. q. 5.

Chi giura il falso in mano del Vescouo ò sopra la Croce consecrata starà in penitenza tre anni, ma se la Croce non sarà consecrata, per vn'anno solamente, ma chi ciò farà ignorantemente ò sforzatamente, starà in penitenza tre quadragesime. cap. 2. 22. q. 5.

Mà chi sforzato da qualche necessità commette giuramento falso, stà in penitenza tre quadragesime. Cap. si quis coactus 22. q. 5.

Chi falsificarà le misure, digiunerà trenta giorni in pane, & acqua. Cap. 1. de emptio. & vendit.

Il Sacerdote, che canterà messa, & non si communicherà, farà penitenza per vn'anno, & trà tanto si asterrà dal celebrare. Cap. relatũ de cõsecr. dist. 2.

Il Sacerdote, che celebrerà, essendo scommunicato farà penitenza tre anni, & ciascheduna settimana il lunedì, il mercordì, il venerdì, s'astenga dalla carne, & dal vino. Cap. de illis 11. q. 3.

Il Sacerdote, ch'è degradato, se hà ardimento di celebrare è priuato della communione del Cap Accedendi st. 50

Corpo, e del Sangue di N. Sig. e fino all'vltimo giorno restarà scommunicato, e solamente, nel fine della sua vita potrà prendere il viatico.

Cap. quidquid inuisibilis 1.q.1

Il Sacerdote, che vende i ministeri sia scommunicato per quattro mesi. Il Diacono per tre, il Suddiacono, & gli altri minori debitamente ad arbitrio del Giudice.

Cap. Nemo de consecr. dist. 1.

Il Sacerdote, ch'inuolge il morso nel pallio dell'Altare, faccia penitenza diec' anni, & cinque mesi, & il Diacono tre anni, & sei mesi.

Cap. de his dist. 12.

Il Clerico, che nel dire le hore Canoniche, & gli altri officij, è differente dal costume, & dalle ceremonie di quello, che serba la Chiesa Metropolitana, & questo fa per dispreggio, sia priuato per sei mesi dalla communione.

Cap. si per negligentiā de consecr. dist. 2. & ibi tradun- tur alia ad hoc pænitentiæ gen° pertinētia.

Il Sacerdote, che lascia cadere in terra vna goccia del Sangue di Christo, farà penitenza quaranta giorni, mà se caderà sopra l'Altare, & che passi ad vn panno, per tre giorni, se a doi panni, per quattro giorni, se a tre per nuoue giorni, e se a quattro, per venti giorni.

Cap. 1. de custod. eucaristiæ.

Chi imprudentemente l'hauerà lasciato, ancor che non ci sia occorsa cosa alcuna nefanda, sia rimosso per tre mesi dall'amministrazione del suo vfficio.

cap. si quis ebrietetem de consec. dist. 2.

Chi per vbbriachezza vomita la Santissima Eucaristia, s'è laico faccia penitenza quaranta giorni, s' e clerico settanta, s'è infermo, sette giorni.

cap. si quis dederit 24. q. 1.

Chi ignorantemente dà la Communione ad vno heretico, ò la riceue da lui, sia penitente per vn'anno, mà ciò facendo scientemente,

te, per cinque anni, e se ignorantemente permetterà che si celebri nella Chiesa, per quaranta giorni, & se per riuerenza, per vn' anno, & ciò facendo in subuersione della fede, per diece anni, mà s' egli sarà heretico, per dodeci anni.

Il Confessore, che riuela il peccato di vn penitente, sia cacciato in vn monistero à far penitenza, & stia tutt' il tempo della sua vita con vituperio in peregrinaggio.

cap. omnis de pęnit, & remis.

Alla donna, che sottopone il parto d' vn'altro, ò che si fa grauida d' altra persona, che del marito, segli darà quella penitenza, & quell' obligo di soddisfare, che parerà alla prudenza del Sacerdote.

cap. officij de pęnit. & remiss.

Chi hauerà fatto penitenza solenne, se dopoi sarà ritornato al vomito, farà penitenza diece anni.

cap. si qui vero de pę. dist. 5.

Chi violerà vn voto simplice, se gli darà penitenza di tre anni.

cap. si vir. dist. 27.

Chi commetterà qual si voglia peccato mortale, se la grauità del delitto non riceuerà più seuera, ò più longa penitenza, farà penitente sett' anni.

cap. hoc ipsum 23. q. 2.

Chi è ribattizzato scientemente, se per heresia, sarà in ciò incorso, farà penitenza sette anni, digiunando il mercordì, & il venerdì, & tre quadragesime in pane, & acqua, & s' hauerà ciò fatto per recuperare la sanità, farà penitenza tre anni, mà se ciò sarà seguito ignorantemente, non pecca, mà non dimeno non può esser promosso ad alcuno ordine sacro, ancor che sia eccellente.

cap. qui bis de consecr. dist. 4. c. 2. de apostatis i

Il Prete, & il Diacono, che spontaneamente, è ribattezzato faccia penitenza mentre è viuo; mà gli altri Clerici, Monachi, & Moniche

ca. eos quoque de cōsecr. dist. 4. vbi etiā pęnitentiæ modus pręscribitur.

che, che vorranno essere ribattizzati da heretici facciano penitenza dodeci anni.

cap. qui sacramento. 22. q. 4.

Chi giura di ritornare à pace sia penitente per vn'anno, nel qual tempo si astenga dalla communione del Corpo, & Sangue di Nostro Signore.

AVVERTIMENTO.

cap. tempora 26. q. 7. c. Mensur. de penit. dist. 1. & c. Deus de penit.

Circa questi Canoni, e da auuertire, che quando è imposto il tempo determinato, come d'vn'anno, di tre, & di sette, ò simili, & non è espresso il modo, ò la forma della penitenza, che si hà da fare, si lascia ad arbitrio del Sacerdote confessore, il quale potrà dare vn giorno, ò due per settimana di digiuno, ò vero alcune quadragesime per ciascun' anno, misurando sempre le cose con giustiza, prudenza, e pietà.

cap. Presbyter 82. dist. de illis 11. q. 3.

Quando è imposta la penitenza per le ferie legitime, saprà, che s'intende della seconda, della quarta, & della sesta, che sono, il lunedì, il mercordì, & il Venerdì, benche altri in luogo del lunedì pongono il sabato.

cap. 22. q. 5. cap. quicunque 3. q. 6.

Quando per i Canoni è imposta penitenza di digiunare tre quadragesime in pane, & acqua, la prima quadragesima s'intenderà auanti il Natale del Signore, la seconda auanti la Pascha della Resurrettione, la terza è quella, che si faceua per quattordici giorni, auanti la festa di S. Gio: Battista.

TITV-

TITVLVS XII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 13. §. 13.

Pœnæ, quas incurrunt Confessarij absoluentes à casibus reseruatis.

DECRETA S. CONGREGATIONIS CARDINALIVM.

Super negocijs, & consultationibus Episcoporum, & Regularium.

SAcra Congregatio S R. E. Cardinalium super negociis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita iustis, & grauibus causis id exigentibus, ac de Sanctissimi D. N. Clementis Papæ 8. speciali mandato, viuæ vocis oraculo desuper habito, Sacerdotibus omnibus tàm sæcularibus, quàm Regularibus per vniuersam Italiam extra Vrbem degentibus, ad confessiones audiendas probatis quorumuis Ordinum etiam Mendicantium, Militiarum, aut Congregationum, etiam Societatis Iesu, & generaliter quarumcumque aliarum, quouis nomine nuncupentur, iubet, & præcipit, ne quis eorum, sub prætextu priuilegiorum, indultorum, aut facultatum generaliter, vel specificè scripto, aut viuæ vocis oraculo, vel per communicationem à Sede Apostolica, vel eius auctoritate, eorum Ordinibus, Congre-

gationibus; aut Archiconfraternitatibus sæcularium, aut singularibus personis, seu aliàs quomodocumque sub quibusuis tenoribus, formis, & clausulis, etiam derogatoriarum derogaroriis, ad cuiusuis etiam Imperatoris, Regum, aut aliorum Principum instantiam concessarum, seu confirmatarum, alicui cuiusuis status, gradus, conditionis, aut dignitatis, tàm Ecclesiasticæ, quàm sæcularis, etiam Regiæ, vel Imperialis, ab vllo ex casibus clarè, vel dubiè in Bulla die Cęnæ Domini legi solita contentis, vel aliàs quomodocumque Sedi Apostolicæ reseruatis, aut in futurum, & per Sanctitatem Suam, eiusque Successores pro tempore in eadem Bulla, vel aliter reseruandis, nec etiam à casibus, quos Ordinarii locorum hactenus reseruarunt, vel in posterum sibi reseruabunt, nullo casu, etiam necessitatis, vel impedimenti, nisi in mortis articulo, seu cum noua, vel speciali Sanctitatis Suæ, aut Successorum suorum, vel Ordinariorum quoad casus ab ipsis tantum reseruatos, respectiuè impetrata in scriptis licentia, Ordinariis locorum exhibenda, absolutionis beneficium de cætero impendere audeat, vel præsumat: sed cum opus fuerit, Pęnitentes ad Superiores, legitimosque Iudices suos accedere consulat sub pęna contrafacientibus tam Regularibus, quàm Sæcularibus, excommunicationis, priuationis officiorum, & dignitatum, aut beneficiorum, inhabilitatis item audiendi confessiones, & ad quæcumque officia, Præturas, beneficia in posterum obtinenda ipso facto absque vlla alia declaratione incurrenda; Super quibus a nemine, nisi à Romano Pontifice habilitatio, dispensatio, aut absolutio, præterquam in mortis articulo, possit impetrari; Sanctitas enim Sua (quatenus opus sit) facultates, & concessiones ipsas in hac parte vti cassas, & irritas haberi de-

cæte-

cætero voluit, & vult non obstantibus quibuscumque.

Prætera nouerint Pęnitentes, absolutionem, si quam obtinebunt contra huiusmodi prohibitionem, esse nullius roboris, vel momenti.

Et ne locorum Ordinarij, quibus ius hoc reseruandorum casuum competit, plurium, quam opus sit, reseruatione, subditis, aut Confessariis in Animarum salute procuranda cooperantibus sint onerosi, monentur omnes, vt paucos, eosque tantum, quos ad Christianam disciplinam retinendam, animarumque sibi creditarum salutem pro cuiusuis Dięcesis Statu, & qualitate necessariò reseruandos esse iudicauerint, reseruent. In quorum fidem &c. Romæ die nona mensis Ianuarii Anni 1601.

Cum autem dubia quædam, ac difficultates circa eiusdem Decreti interpretationem, atque obseruationem emersissent, eadem Congregatio, ne vllus deinceps obscuritati scrupulo, ambiguitatiuè locùs relinquatur, & vt clarius appareat, in quibus casibus vigore eiusdem Decreti s reseruatis, intelligatur prohibita absolutio, speciali mandato eiusdem Sanctissimi D. N. Clementis Papæ VIII. similiter viuæ vocis oraculo super ea habito ipsum Decretum ità moderatur, ac declarat videlicet, Sub eiusdem prohibitione illos tantum in posterum comprehendi casus, qui in Bulla die Cœnæ Domini legi consueta continentur. Ac præterea violationis Immunitatis Ecclesiasticæ in terminis Constitutionis fel. record. Gregor. XIV. quæ incipit. *Cum alias nulli*. Violationis clausuræ Monialium ad malum finem. Prouocantium, & pugnantium in duello, iuxta Decretum Sacri Concilii Tridentini, & Constitutionem fel. record. Gregorii Papæ XIV. incipien. *Ad tollendum*. Iniicientium violentas manus in Clericos iuxta Canonem. *Si quis sua-*

 dente

dente 17. quæst. 4. ac Iuris dispositionem. Simoniæ realis scienter contractæ, atque etiam confidentiæ Beneficialis. Item omnes casus, quos Ordinarii locorum sibi reseruarunt, vel in posterùm reseruabunt. In quibus omnibus iam enumeratis casibus dumtaxat, & sublata etiam pœna inhabilitatis audiendi confessiones, eadem Sacra Congregatio vult, & mandat, dictum Decretum in sua firmitate, & pristino robore permanere. Ac prætereà declarat, eos quidem Sacerdotes tam sæculares, quàm Regulares, qui aliquo ex priuilegiis, indultis, & facultatibus in supradicto Decreto expressis suffulti fuerint, posse iuxta eorum priuilegia, indulta, & facultates vsu ante idem Decretum receptas, & quæ sub aliis reuocationibus non comprehenduntur, tantùm, & non aliàs absoluere à casibus in præsenti declaratione non comprehensis: aliis verò Sacerdotibus huiusmodi priuilegia non habentibus, nihil de nouo concedi, sed ne locorum Ordinarii, ad quos casuum reseruatio spectat, ea in re modum excedant, eadem Sacra Congregatio illos rursùs magnopere admonendos censet, vt non passim, sed cum id videbitur communi bono expedire, atrociorum tantùm, & grauiorum criminum absolutionem sibi reseruent, quorum reseruatio ad Christianam disciplinam retinendam conferat in ædificationem, non autem in destructionem cedat: ne alioquin Sacramenti Pœnitentiæ Ministrorum coarctata potestate, Sanctæ Matris Ecclesiæ piæ menti contrarius effectus subsequatur. Prohibet etiam, ne sibi superfluè reseruent casus in Bulla die Cœnæ Domini legi consueta contentos, neque alios Sedi Apostolicæ specialiter reseruatos. Facultatem verò, & licentiam absoluendi à casibus reseruatis, quam in scriptis tantùm concedi permittebatur,

batur, etiam sola viua voce concedi posse, declarat. Cæterum ne quis Sacerdotum sæcularium, aut Regularium sub prætextu, quod per primò dictum Decretum non fuerit sufficienter eorum specialibus priuilegijs derogatum, eidem Decreto sic, vt præfertur, declarato, contrauenire audeat, Sanctitas Sua Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis omnibus in fauorem quorumcunque Ordinum, seu Institutorum Regularium, aut Sacerdotum tam Sæcularium, quam Regularium editis, nec non eorundem Ordinum, seu Institutorum, ac etiam Ecclesiarum, & Monasteriorum, & aliorum sæcularium, seu Regularium locorum quorumcumque etiam iuramento, confirmatione Apostolica, vel quauis firmitate alia roboratis statutis, & consuetudinibus; priuilegijs, quoque, indultis, & literis Apostolicis etiam Mari magno, seu Bulla Aurea, aut aliàs nuncupatis, eisdem Ordinibus, seu Institutis, ac etiam Ecclesijs, & Monasterijs, & Sæcularibus, seu Regularibus locis, aut personis sub quibuscunque tenoribus, & formis, ac cum quibusuis etiam derogatoriarum derogatorijs, alijsque efficacioribus, & insolitis clausulis, nec non irritantibus, & alijs Decretis etiam motu proprio, & ex certa scientia, ac de Apostolicæ potestatis plenitudine, aut aliàs quomodolibet, etiam per viam communicationis, seu extensionis concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis, & innouatis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, & formis specialis, specifica, expressa, & indiuidua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quæuis alia expressio habenda; aut alia exquisita forma seruanda esset, tenores huiusmodi, ac

 si de

ſi de verbo ad verbum, nihil penitus omiſſo, & forma in illis tradita obſeruata, inſerti forent, præſentibus pro expreſſis habens, quoad ea, quæ præſentibus aduerſantur illis aliàs in ſuo robore permanſuris hac vice dumtaxat ſpecialiter, & expreſsè derogat, contrarijs quibuſcunque non obſtantibus. Romæ die 26. Nouembris 1602.

Alexander Card. Floren. Epiſc. Praneſtinus.

Hier. Agucchius Secr.

ALIVD

ALIVD DECRETVM EIVSDEM Sacræ Congregationis.

De Sanctissimi Domini Nostri Pauli Papæ V. Mandato editum.

VOniam Sacra Congregatio Cardinalium negocijs Episcoporum, & Regularium, præpositorum, nuper accepit quamplures Regulares tantum facultatis, seù priuilegii ab Apostolica Sede sibi concessum profiteri, vt etiam à casibus locorum Ordinariis in eorum Diœcesibus reseruatis absque alia ipsorum Ordinariorum licentia Pœnitentes absoluere minimè dubitent, nonnullosque alios in Decreto prohibitionis absolutionis à casibus Sedi Apostolicæ, vel locorum Ordinarijs reseruatis die 9. Ianuarii Anno millesimo sexcentesimo primo fel. record. Clementis Papæ VIII. iussu edito, necnon in declaratione illius eodem Clemente Pontifice iubente die 26. Nouembris 1602. promulgata, excommunicationes Sedi, vel Ordinariis prædictis reseruatas minimè comprehensas asserere; Vndè fit, vt metus, quo homines à peccando coercentur, absolutionis facilitate exolescat. Ideo Sacra eadem Congregatio de Sanctissimi Domini Nostri Pauli Papæ V. speciali mandato viuæ vocis oraculo desuper habito, Decretum huiusmodi, illiusque declarationem, nec non censuras, & pœnas in eis contenta omnia confirmanda, atque innouanda operæ pretium duxit, prout per præsentes confirmat, atque innouat, ab omnibusque Sacerdotibus tam Sæcularibus, quàm Regularibus quorumuis Ordinum etiam Mendicantium, Militiarum

Congregationum, aut cuiusuis alterius Instituti, etiam necessariò exprimendi, quouis nomine nuncupetur, inuiolabiliter obseruari voluit; ac insuper, vt nulli ex Sacerdotibus prædictis quibuscumque priuilegijs, indultis, & facultatibus suffulti, ab excommunicationibus, vel à casibus eisdem Ordinarijs, vel Sedi Apostolicæ reseruatis, tàm ad forum contentiosum eorundem Ordinariorum deductis, quàm non deductis, præterquam in mortis articulo, absoluere audeant, vel præsumant, vel eorum aliquis audeat, vel præsumat sub eisdem censuris, & pœnis eo ipso, & absque alia declaratione incurrendis, mandat, ac præcipit. Non obstantibus omnibus, quæ idem Clemens VIII. in Decreto, & declaratione huiusmodi voluit non obstare. Datum Romæ 7. Ianuarij Anni 1617.

SAcra Congregatio S. R. E. Cardinalium negociis, & consultationibus Episcoporum, & Regularium præposita censuit per confirmationes priuilegiorum, quas Regulares à Sede Apostolica post Concilium Tridentinum obtinuerunt, nequaquam reuixisse priuilegia per prius ab eodem Concilio, ac deinde etiam ipsius Congregationis Decretis sublata, atque extincta, si quæ habebant, absoluendi à casibus Ordinario loci reseruatis; quemadmodum neque indulta absoluendi à casibus contentis in Bulla, quæ in die Cęnæ Domini legi consueuit, vtpotè sublata per annuam ipsius Bullæ publicationem, vires, aut robur acquisiuisse ex subsequentibus priuilegiorum confirmationibus, ac proinde Regulares cuiusuis Ordinis, Congregationis, Societatis, & Instituti etiam necessariò exprimendi, nec intra, nec extra Italiam in vim priuilegiorum, aut confirmationum eiusmodi, quas vel hactenus obtinuerunt, vel deinceps fortè obtine-

bunt,

bunt, posse quemquam absoluere ab eisdem casibus in Bulla Cęnæ, aut Ordinario loci reseruatis; ac si secus egerint, absolutiones nullas, atque irritas fore, & esse; Ab aliis verò casibus, & censuris, si quidem Regulares habent à Sede Apostolica absoluendi facultatem, illam extra Italiam minimè sublatam fuisse iisdem Sacræ Congregationis Decretis hac de re editis iussu san. mem. Clementis VIII. quam Sacræ Congregationis sententiam Sanctitas Sua ad se relatam aprobauit, mandauitque ab omnibus, ad quos pertinet, inuiolabiliter obseruari. Romæ 17. Nouembris 1628.

Fr. A. Card. S. Honuphrij.

P. Fagnanus Secr.

TITVLVS XIII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 13. §. 13.

Catalogus Censurarum reseruatarum, & non reseruatarum, quæ continentur in Synodo, siuè alibi in Iure.

Excommunicationes ipso facto incurrendæ in his Synodalibus Constitutionibus contentæ, quarum absolutionem respectiuè sibi Emnentissimus Archiepiscopus reseruauit.

1 Contra non denunciantes à fide alienos, vel de ea quocunque modo suspectos, Strigias, Veneficos, aliosque huiusmodi libros hæreticorum, aut in indice prohibitorum contentos legentes, vel apud se retinentes; Vana, & superstitiosa media ad aliquid obtinendum adhibentes: seu in medicamentis, aliquid Sacram vel dictum immiscentes = *cap. 2. §. 2. & 3.*

2 Contra Gubernatores Regios, & Baronales, qui à Parochis requisiti, excommunicatos à libere practicando non coercent = *cap. 4. §. 4.*

3 Contra illos, qui fuerint excommunicati, & pro causa principali, licèt absoluti, pœnam taxatam contrà perseuerantes in excommunicatione, vel excommunicationem contemnentes soluere recusauerint = *cap. 4. §. 5.*

4 Con-

4 Contra dantes, & recipientes Sacramenta, & Sacramentalia ad illis abutendum = *cap.9. §.4.*

5 Contra Parochos, Patentes, & obstetrices, qui vltrà tres dies, Infantes recenter natos in Ecclesia baptizare differunt. = *cap. 9. §. 4.*

6 Contra Mulieres exercentes officium Obstetricis, antequam fuerint ab Eminentissimo Archiepiscopo examinatæ, & approbatæ = *Cap.9. §.9.*

7 Contra Obstetrices, quæ infantes ad baptismum deferentes à quacumque superstitiosa obseruatione non se abstinent, vel super illos (dum baptizantur) imponunt res, quibus abutuntur in maleficiis, vel remedijs adhibendis = *cap. 9. §. 10.*

8 Contra committentes fraudem in dando, vel recipiendo sigillum pro Communione Paschali = *cap. 11. §. 8.*

9 Contra Puellas nuptui proximas; & Mulieres, quæ ob mortem Parentum, vel ob paupertatem (vt ipsæ aiunt) non valentes ornatæ in publicum prodire, in diebus ab Ecclesia præceptis, per tres vices, Missas non audiunt = *cap. 12. §. 9.*

10 Contra Medicos, tertiam visitationem infirmis præstantes, nisi eis constiterit, *De Sacramentali confessione ab ipsis infirmis facta* = *Huius absolutionem sibi Eminentissimus Archiepiscopus reseruauit, priuatiuè etiam quoad suum Vicarium Generalem* = *cap. 13. §. 14.*

11 Contra constituentes Patrimonia prò Ordinandis, qui à curia Archiepiscopali medio iuramento, requisiti; *An constitutiones factæ, veræ, & reales sint & an inter ipsos, & ordinandos aliqua intercesserit collusio*; falsum iurauerint = *Cap. 15. §. 9. & 11.*

12 Contra eos qui bona prædicta, titulo Patrimonij donata possidere audent sub titulo Procuratoris, coloni, & huiusmodi = *Cap. 15. §. 9. & 11.*

Contrà expertos, qui in apretijs super bonis fructiferis, ordinandis pro Patrimonio donatis, veritatem omninò non aperiunt = *cap.* 15. §. 9. & 11.

14 Contrà molientes in matrimonium maleficia, fascinationes, & alia huiusmodi; & contra dantes ad hoc, consilium, mandatum, vel auxilium; & contrà non denunciantes eos, quos hæc facere sciunt = *cap.* 16. §. 10.

15 Contrà falsa miracula prædicare præsumentes = *cap.* 18. § 5.

16 Contrà immunitatem Ecclesiasticam violantes = *cap.* 25. § 2.

17 Contrà deferentes arma in Ecclesia, & præcipuè sclopos = *cap.* 25. §. 5.

18 Contrà vsurpantes, siuè per se, siuè per alios, indebitè detinentes Ecclesiarum, vel cuiuscunque loci pij bona quælibet, iura, census, fructus, æmolumenta, obuentiones, instrumenta, libros, & cuiuscunque generis scripturas: Necnon quomodolibet impedientes, ne præfata ab ijs, ad quos pertinent percipiantur = *cap.* 28. §. 4.

19 Contrà non reuelantes infrà quindecim dies illicitos vsurpatores, & detentores bonorum Ecclesiasticorum, & cuiusuis generis scripturarum = *cap.* 28. §. 5.

20 Contrà Laico, Rectores, & Administratores quorumcumque locorum piorum, qui contractus ineunt, nummos ad annuos census implicant, vel reinuestiunt, animalia vendunt sine scripta licentia Archiepiscopalis Curiæ in instrumentis ad verbum inserenda = *cap.* 28. §. 7.

21 Contrà extrahentes ab Archiuio Archiepiscopali quascunque scripturas, siuè extractas, non restituentes, vel alias ad ipsum pertinentes non consignantes = *cap.* 28. §. 8.

22 Contrà Gubernatores, aliosque quoscunque Ministros

niſtros Curiæ ſæcularis, qui ſub quocunque prætextu prohibent implicitè, vel explicitè, nè laici in foro Eccleſiaſtico teſtimonium veritatis perhibeant, aut citati non compareant abſque eorum licentia = *cap.* 33. §. 6.

23 Contrà eoſdem, qui laicis, vt in foro Eccleſiaſtico teſtimonium ferant, veritatis licentiam ſponte petentibus concedunt, ſicque petentes non coercent = *cap.* 33. §. 6.

24 Contrà quoſcunque Viros, ac Mulieres, qui ſine ſcripta licentia Moniales alloquuntur, etiam ex via publica, vel aliunde = *cap.* 36. §. 2.

25 Contrà ingredientes abſque licentia Monaſterij Monialium ſepta; vel cum licentia ingreſſos, ipſa abutentes, per cellas, & officinas diuagando = *capit.* 36. §. 4.

26 Contrà impedientes Mulierum voluntatem veli accipiendi, aut voti emittendi; vel quomodocunq; Virgines, aut Viduas ad ingrediendum Monaſterium, Religionis habitum ſuſcipiendum, aut profeſſionem emittendam violentèr inducentes; ſiuè adhoc, conſilium, auxilium, fauorem, vel auctoritatem præſtantes = *cap.* 36. §. 5.

27 Contrà amouentes Moniales à Diuino ſeruitio, vel earum bona ſurripientes = *cap.* 36. §. 6.

28 Contrà Adminiſtratores locorum piorum, ſeù Priores confratriarum quaſcunque expenſas, etiam titulo eleemoſynæ facientes (ijs exceptis, quæ indies requiruntur ad vſum) ſine licentia in ſcriptis danda = *cap.* 38. §. 3.

29 Contrà eoſdem, recuſantes computa reddere, cum ab Eminentiſſimo Archiepiſcopo fuerint requiſiti = *cap.* 38. §. 3.

30 Contrà Adminiſtratores locorum piorum, & Priores Confratriarum; qui à die dumtaxat prima Ianuarij ſuum officium non incipiunt: terminandum

dum die vltima Decembris eiusdem anni = *capit.* 38. §. 11.

31 Contrà retinentes libros antiquos Capellarum, & Confratriarum, ipsosque non consignantes post quartam monitionem à Parochis faciendam in quatuor proximis diebus festiuis = *cap.* 38. §. 12.

Excommunicationes sententiæ ferendæ in dictis Synodalibus Constitutionibus contentæ.

1 Contra non adimplentes præceptum Ecclesiæ *de Communione Paschali à Dominica Palmarum, vsque ad Dominicam in Albis inclusiuè* = *cap.* 11. §. 6.

2 Contra habituales, & contumaces Festorum violatores = *cap.* 19. §. 4.

3 Contrà illos, qui in Priores Confraternitatum electi se dictum officium exercent, antequam fuerint ab Eminentiss. Archiepiscopo confirmati *c.* 19. §. 10.

4 Contra Adulteros, Concubinarios, adulteras, & concubinas sese à talis peccati labe non remouentes: & contrà Coniuges à coniugij consuetudine regressos, & ad eam non redeuntes = *cap.* 39. §. 1.

Excommunicationes in dictis Constitutionibus Synodalibus in subsidium comminatæ.

1 Contrà futuros Sponsos, post peracta sponsalia simùl habitantes sub quocunque titulo, aut prætextu = *cap.* 16. §. 7.

2 Contra Æconomos locorum piorum, & Priores Confratriarum, qui horum bona Ecclesiastica absumunt in fragoribus bellicis, aut alijs rebus ludricis, in Festis Ecclesiarum, vel Altarium, cui sunt addicta = *cap.* 38. §. 4.

Excom-

Excommunicationes Eminentissimo Archiepiscopo, vti Ordinario, reseruatæ, in corpore Iuris, vel in Bullis Pontificijs.

1 CОntra scientèr communicantes in crimine cum innodato excommunicatione reseruata Episcopo, *cap. nuper de sent. excomm.*

2 Contra absolutos in mortis articulo ab excommunicatione reseruata Episcopo negligentes se illi præsentare cessante periculo = *c. eos, qui de sent. excommun. in 6.*

3 Contra leuitèr percutientes Clericum = *c. Peruenit, ibi glossa de sent. excom. in 6. DD. in cap. si quis suadente 17. quæst. 4.*

4 Contra excommunicatos excommunicatione Papali nolentes Papam, aut legatum Apostolicum adire = *cap. quod de his, de sent. excomm. Nauar. cap. 27. num. 89. & 90. §. ad quartum.*

5 Contra procurantes abortum fœtus animati *Constit. 8. Gregor. XIV.*

Excommunicatio Percutientis Clericum reseruata Summo Pontifici 17. q. 4. cap. 29. sequentis teneris.

SI quis suadente Diabolo huius Sacrilegii reatum incurrerit, quòd in Clericum, vel Monachum violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiaceat, & nullus Episcoporum illum præsumat absoluere, (nisi mortis vrgente periculo) donec Apostolico aspectui præsentetur, & eius mandatum suscipiat.

Excomm
catio *cap.*
uadente. uiæ
prehendi , vt c
cipuè tria

rem p
vel c

em,
uàm

Leuis autem ab|hortale ſit, com-
paratiuè tam|er definienda eſt
arbitrio Epiſ|

Excuſantur ab |
Romam, ſ|
cuſſio ſit n|
cris, & aliq|
ſi enormis, |
ci ex capite|

Arcendo

CATALOGVS
Aliarum Excommunicationum Papæ Reſeruatarum.

Contra Omnes.

1 PErſeuerantes per annum in excommunicatione lata à Delegato Papæ.
2 Falſarios literarum Pontificalium.
3 Habentes literas Apoſtolicas falſas, & non deſtruentes.
4 Incendiarios ab homine excommunicatos, & denunciatos.
5 Sacrilegos effringentes Eccleſias.
6 Communicantes in crimine cum excommunicatis à Papa.
7 Eligentes Potentia inſignem in Senatorem Romanum.
8 Vexantes eos, qui cenſuram in aliquos tulerunt.
9 Abſolutos ab excommunicatione ſub conditione, & non implentes.
10 Offendentes Cardinales.
11 Exigentes tributa à perſonis Eccleſiaſticis.
12 Violantes interdictum modis prohibitis in Clem. *Grauis* de ſent. excomm.
13 Falſificantes monetam Regis Franciæ.
14 Exenterantes corpora defunctorum.
15 Violantes Interdictum Sedis Apoſtolicæ.
16 Conſpirantes in perſonam Romani Pontificis.
17 Dantes, & recipientes ob ingreſſum Religionis.
18 Simoniacos in ordine, & beneficio.

19 Taxantes opiniones de Conceptione Beatæ Mariæ Virginis.
20 Dantes, & recipientes pro gratia, aut iustitia apud Sedem Apostolicam.
21 Offendentes Magistratus Prouinciæ Marchiæ Anconitanæ.
22 Dantes nunciantibus prouisiones Benefi ciorum
23 Occupantes bona Cardinalium in Conclaui.
24 Fingentes se nepotes Cardinalium, vt expediant literas Apostolicas.
25 Impedientes executionem literarum Sac. Pœnitentiariæ.
26 Supponentes se in examine, vt beneficia impetrent.
27 Ambientes Papatum, eiusque causa Simoniam committentes.
28 Committentes duellum, consulentes &c.
29 Deferentes arma ad partes infi delium.
30 Mittentes literas, aut nuncium in Conclaui.
31 Occupantes bona montium Pietatis, & locorum Piorum.
32 Fœminas ingredientes Monasteria Regularium, & quicunque ingredientes septa Monialium.
33 Suadentes Papæ, vt infeudet loca Ecclesiæ.
34 Capientes Christianos habitantes inter Turcas.
35 Committentes Simoniam confidentialem.
36 Non reuelantes conspiratores contra Cardinales.
37 Proponentes populo indicem casuum, & Indulgentias.
38 Accipientes fructus primi, vel secundi anni beneficij vacantis.
39 Impugnantes Institutum Societatis IESV.
40 Facientes iurare illicita, & contraria libertati Ecclesiasticæ.
41 Diripientes animalia, & alia bona ex Ecclesiæ statu.

42 Vio-

42 Violantes Ecclesiasticam immunitatem.
43 Docentes, posse fieri confessionem Sacramentalem in absentia.
44 Extrahentes frumentum ex Ecclesiastico Statu, & locis immediatis.

Contra Clericos.

45 PArticipantes cum excommunicato à Papa.
46 Inducentes ad iurandum de eligenda sepultura.
47 Procurantes alienationem Ecclesiarum.
48 Procurantes eligi in Successorem Papæ.
49 Prædicatores, qui non seruauerint decreta pro eis in Lateranensi.
50 Parochos non adimplentes iuramenta de residendo.
51 Retinentes beneficia in confidentiam.
52 Absoluentes sub prætextu priuilegiorum à casibus Bullæ Cœnæ, vel Ordinariorum.
53 Trahentes Ecclesiasticum ad forum Laicale.
54 Consentientes vsurpationibus Ecclesiarum.

Contra Religiosos.

55 ADministrantes Sacramenta Vnctionis extremæ, & Eucharistiæ, vel Matrimonia solemnizantes sine licentia Parochi.
56 Euntes vltra mare sine licentia Superiorum.
57 Mendicantes transeuntes ad non mendicantes.
58 Retinentes Apostatas Dominicanos.
59 Moniales exeuntes de clausura absque licentia.
60 Superiores non denunciantes eos, qui solicitant mulieres in confessione.
61 Minores recipientes Fratres Ord. Prædicatorum.

62 Minores de Obseruantia subornantes in electionibus.

63 Claustrales recipientes Minimos sine licentia Papæ.

64 Tertiarios portantes habitum Minimorum.

65 Minimos subtrahentes se ab obseruantia Correctorum.

66 Minores tempore interdicti admittentes Fratres Tertij Ordinis ad diuina.

67 Recipientes aliquem è Societate IESV, exceptis Carthusianis, absque licentia.

Contra Personas Publicas.

68 PRælatos vexantes censuris commorantes in seruitio Papæ.

69 Cardinales non seruantes statuta à Iulio II. in Bulla, Cum tàm Diuino.

70 Cardinales reuelantes gesta in Sacro Consistorio.

71 Episcopos, qui in suspensione conferunt beneficia, resignata in manibus suis contra præscriptum Bullæ Pianæ.

72 Cardinales ambientes Papatum, & simoniacos eius causa.

73 Cardinales simoniacos in ordine, & beneficio.

74 Prælatos, qui Ecclesiasticum traxerint ad forum laicale.

75 Dominos temporales cogentes aliquem tempore Interdicti celebrare, vel audire diuina officia.

76 Prohibentes subditis, ne vendant Ecclesiasticis.

77 Bannientes personas Ecclesiasticas.

78 Concedentes, vel permittentes duellum in Terris suis.

79 Inquisitores malè procedentes contra hæreticos.

80 Officiales non reddentes integrè computa Cameræ Apostolicæ.
81 Officiales Pœnitentiariæ facientes sibi interdicta.
82 Officiales Status Ecclesiastici recipientes munera præter comestibilia.

ALLEGATIONES

Pro Catalogo aliarum Excommunicationum Papæ reseruatarum.

Contra Omnes.

1 CAp. Quærenti de officio delegati.
2 Cap. Ad falsariorum de crimine falsi.
3 Cap. Dura eod. tit.
4 Cap. Tua nos. de sentent. excomm.
5 Cap. Conquesti eod. tit.
6 Cap. nuper eod. tit.
7 Cap. Fundamenta. de elect. in 6.
8 Cap. Quicunque. de sentent. excomm. in 6.
9 Cap. Eos, qui ibid.
10 Cap. Fœlicis, de pœnis in 6.
11 Cap. Clericis de Immunitate Eccles. in 6.
12 Clement. Grauis. de sentent. excomm.
13 Extrauag. Ioannis XXII. Prodiens de crimine falsi.
14 Extrauag. 2. de sepulturis.
15 Extrauag. Etsi Dominici. de pœnis, & remiss.
16 Ibidem.
17 Extrauag. 1. de Simonia.
18 Extrauag. 2. eod. tit.

19 Extrauag. Graue nimis de reliquijs, & venerat. Sanctor.
20 Extrauag. 1. de sentent. excomm. Bulla Gregorij 13. Cum ab ipso Pontificatus. 24.
21 Extrauag. Ioannis XXII. Dierum. de pœnis.
22
23 Decretum. Omnis ætas. Concilij Constantiensis, & Bulla 16. Leonis X.
24 Bulla Innocentij VIII. Cum sicut 11. & Leonis X. Inherendo 27.
25 Bulla Iulij III. Rationi congruit.
26 Bulla Pauli IV. Inter cæteras. 12.
27 Pauli IV. cum secundum Apostolum 16.
28 Bulla Pij IV. Ea, quæ. 21. & Gregorij XIII. ad tollendum 78. & Clementis VIII. Illius vices 11.
29 Bulla Cœnæ.
30 Bulla Pij IV. In eligendis 63.
31 Concil. Trid. cap. 11. sess. 22. de reform.
32 Bulla B. Pij V. Regularium 20. & Gregorii XIII. Vbi gratiæ 28.
33 Bulla B. Pii V. Admonet nos. 35.
34 Bulla B. Pii V. Licet omnibus. 149.
35 Bulla B. Pii V. Intolerabilis. 85.
36 Bulla B. Pii V. Infælicis. 93.
37 Bulla B. Pii V. Quam plenam. 99.
38 Bulla B. Pii V. Durum nimis. 104.
39 Bulla Gregorii XIII. Ascendente. 89.
40 Bulla Gregorii XIII. Inter Apostolicas. 93.
41 Bulla Gregorii XIII. Non sine graui. 98.
42 Bulla Gregorii XIV. Cum alias nonnulli. 7.
43 Clemens VIII. in Decreto edito in Congregatione S. Officii 20. Iunii 1602. & in Constitutione. 87.
44 Bulla Pauli V. Inter grauissimas. 12.

Contra

Contra Clericos, & Regulares.

45 CAp. significauit de sentent. excomm.
46 Clement. Cupientes, §. Sanc. de pœnis.
47 Bulla Pauli II. Cum in omnibus. 2.
48 Leo X. in Concilio Lateranen. sess. 5. & Bulla Iulii II. Cum tam diuino. 2.
49 Leo X. in Concilio Lateranen. sess. 11.
50
51 Bulla Pij IV. Romanum Pontificem. 85. & B. Pij V. Intolerabilis. 85.
52 Extrauag. Etsi Dominici, de pœnit. & remiss. sub Clemente VIII. Decret. S. Congregationis anno 1602.
53 Bulla Martini V. Ad reprimendas. 10.
54 Concil. Trid. cap. 11. sess. 22. de refor.

Contra Religiosos.

55 CLement. 1. de priuilegijs.
56 Extrauag. ad nostrum. de regul.
57 Extrauag. Viam Ambitiosæ. de regul.
58 S. Antoninus 3. par. tit. 24. cap. 7. ex Bonifacio Papa.
59 Bulla B. Pij V. Decori. 8.
60 Bulla Pauli V. 26.
61 S. Antonin. 3. par. tit. 24. cap. 70.
62 Bulla B. Pii V. Pastoralis. 128.
63 Bulla Iulij II. Virtute conspicuus: quæ non est in Bullario
64 Bulla Leonis X. Licet aliàs: nec hæc est in Bullario.
65 Bulla Pauli III. Cum sicut.
66 Clementina, Cum ex eo. de sentent. excomm.

67 Bulla Gregorij XIII. Ascendente. & Sixti V. Æquum reputauimus. 4.

Contra Personas publicas.

68 EXtrauag. 3. de priuilegijs.
69 Bulla Iulii II. Cum tàm diuino.
70 Bulla Leonis X. Supernæ 7. §. Statuimus.
71 Bulla B. Pii V. Quanta. 58.
72 Bulla Pauli IV. Cum secundum. 16.
73 Extrauag. Cum detestabile. de Simonia, & B. Pij V. Intolerabilis. 85.
74 Bulla Martini V. Ad reprimendam. 10.
75 Clementina. Grauis. de sentent. excomm.
76 Cap. final. de Immunit. Eccles.
77 Bulla Vrbani VI. Quia sicut.
78 Concil. Tridentin. cap. 19. sess. 25. de reformat. Bulla Clementis VIII. Illius vices. 2.
79 Clementina Multorum. §. verum. de hæreticis;
80 Bulla Pauli III. Cum sicut. 40.
81 Bulla B. Pii V. In omnibus rebus. 83. §. omnes verò.
82 Bulla Pauli II. Munera. 3.

TABELLA

EXCOMMVNICATIONVM PAPÆ Reseruatarum in Bullæ Cœnæ.

Tabella Excommunicationis Primæ.

Primo contra Fidem delinquunt.

- Hæretici, cuiuscũnque sectæ, & Apostatæ à Fide.
- Credentes, Receptatores, Fautores, Defensores — Hæreticorum.
- Legentes Libros eorum continentes hæreses, vel de religione tractantes.
- Retinentes, Imprimentes, Defendentes — Quomodolibet, Ex quauis causa, Quouis ingenio, vel colore.
- Schismatici quicunque.
- Subtrahentes se, vel recedentes ab obedientia Papæ.

urum
lium
Secu alc,
q
ca
ſia

ſurpare
rturbare
etinere
exare

Per ſe, vel alios
Directè, vel indirectè,
In toto, vel parte,

li;

iuitates,& Ecclefiæ.

Mediatè,
Immediatè,

rt
ell
ri
ee
ige.

den-

,
rbe | Causa (Deuotionis,
Peregrinationis.

| Principalibus,

Tabella

Ad Turcas, & inimicos Christiani nominis,

Ad Hæreticos expreſsè, vel nominatim declaratos per Romanum Pontificem.

Per ſe, vel per alios.

ædictis In-
æreticis in
ianorum.

incipibus, Reſpublicis ſuper

Tabella

os, qui victualia &c. adducunt,
dem,
prædicta ad Curiam adducantur,
æc adduci,
ne ad Curiam afferantur,
se,
alios, (Qui prædicta faciunt.

Qu
d
d
n
q
p
c

Tabella

Ex Diœcesibus,
Territorijs,
Terris,
Dominijs,

Tabella

mperiali,
Regali,
Ducali,
Alia quacunque (Dignitate Fulgentium,
Fauorem talia
Facientibus,
Consilium,
Assensum,

Auditoribus Curiæ Romanæ,
Commissarijs Apostolicis,
Alijs Iudicibus Ecclesiasticis,

Cursum,
Audientiam,
Personas,
Capitula,
Conuentus,
Collegia,

Quæ velint prosequi dictas causas,

quam Iudices de cognitione huiusmodi

Compel-

di Causis,

ituales, &

ibus.

Ne Iuriſdictione ſua
vtantur contra
quoſcunque.

os

es,
tias, | Ordinariorum,
aſticorũ. | Delegatorum.

Offe
ſia
qu
à
ſia
cu
m

Ordinariorum,
Delegatorum,

O
Offer
mò
Hie
tum Seras
nem corpsos,
Cr
dcne
ric e Apostolicæ
ex entia.
tu

Speciali;
Specifica,
Expressa,

CATA

CATALOGVS

Aliarum Excommunicationum, nemini reſeruatarum prouenientium à iure communi, vel à Bullis, & Decretis Apoſtolicis.

Contra Omnes.

1 COnducentes Bononiæ domos alterius Scholaſtici, vel Doctoris.
2 Habentes ratas ordinationes factas à Schiſmaticis.
3 Alloquentes ſecretò Cardinales, dum ſunt in Conclaui.
4 Vexantes Eccleſiaſticos, quia non elegerint eum, pro quo rogabantur.
5 Occupantes regalia, & bona Eccleſiaſtica vacantia titulo defenſionis.
6 Directores Monialium fouentes diſcordias.
7 Procurantes, vt Conſeruatores procedant in alijs, quam in manifeſtis iniurijs, & violentijs.
8 Extorquentes abſolutionem à cenſuris per vim, & metum.
9 Inducentes per fraudem Iudicem ire ad teſtimonium fœminæ accipiendum.
10 Compellentes Eccleſiaſticos, vt ſubmittant laicis Iura Eccleſiæ.
11 Exigentes pedagia &c. ab Eccleſiaſticis Perſonis.
12 Docentes legem, aut medicinam Religioſos.
13 Sepelientes hæreticos &c. in locis Sacris.
14 Mandantes interfici Chriſtianum per Aſſaſſinos.

15 Exten-

15 Extendentes repreſalias conceſſas contra Eccleſiaſticos.
16 Impedientes ſequeſtrum factum ab Ordinario ſuper beneficia.
17 Sepelientes tempore Interdicti, vel nominatim Interdictos; publicæ excommunicatos, aut vſurarios manifeſtos.
18 Impedientes viſitatores Monialium.
19 Aſſumentes ſtatum Beguinarum.
20 Contrahentes Matrimonium in gradibus prohibitis, vel cum Moniali.
21 Impugnantes literas Papæ non Coronati.
22 Profitentes falſam religionem Fraticellorum.
23 Imprimentes libros abſque licentia ſuperiorum.
24 Edentes Gloſſas in Tridentinum.
25 Aſſerentes non eſſe neceſſariam confeſſionem ante Euchariſtiam.
26 Raptores mulierum, & fautores.
27 Cogentes ad matrimonium.
28 Cogentes, vel impedientes fœminas ingredi Monaſteria.
29 Vexantes Sanctum Officium.
30 Pingentes, & decorantes Agnus Dei.

Non denunciantes S. Officio, vel Ordinario hæreticos, magos, ſortilegos, & alios vtentes rebus, verbis, characteribus, & ſimilibus continentibus pactum expreſſum, vel tacitum cum dæmone.

Non denunciantes eos, quos audiuerunt blaſphemare hæreticaliter Deum, B. Virginem, aut Sanctos, &c.

Contra Clericos.

31 SVſcipientes munus adminiſtrandi in Ciuitate diuerſarum linguarum, & rituum.
32 Audientes medicinam, aut leges, ſi ſint Sacerdotes, vel perſonatum habentes.

33 Sa-

33 Sacerdotes recipientes præfecturas feculares.
34 Procurantes, vt alii occupent regalia, & Iura Ecclefiarum vacantium.
35 Minores Epifcopis, qui locant domos vfurariis alienigenis.
36 Contrahentes Matrimonium, fi fint in facris.
37 Alienantes bona Ecclefiarum, vel locantes vltra triennium.
38 Fictè refignantes, vel permutantes Beneficia.
39 Impugnantes in Concionibus, vel difputationibus Montes Pietatis.
40 Intereffentes agitationibus Taurorum, fi funt in Sacris, vel beneficia obtinent.

Contra Religiofos.

41 DElinquentes in vifitatione Monafteriorum Monialium contra Bullam Alexandri VII. Fœlici Sacrarum Virginum.
42 Audientes leges, vel medicinam extra Clauftra.
43 Inftituentes nouum Ordinem fine licentia Papæ.
44 Profeffos temerè habitum dimittentes.
45 Occupantes decimas, vel impedientes folutionem.
46 Adeuntes Curiam Principum ad nocendum fuis.
47 Tenentes arma intra Clauftra fine licentia.
48 Fouentes Statum Beguinarum.
49 Profeffos matrimonium contrahentes.
50 Mendicantes recipientes nouas domos.
51 Retrahentes auditores à foluendis Decimis.
52 Non feruantes interdictum, quando obferuatur à Cathedrali, feu Parochiali Ecclefia loci.
53 Mendicantes, & Parochos in partibus Germaniæ non feruantes pacem, & concordiam quandam per Sedem Apoftolicam ipfis ordinatam.
54 Capuccinos recipientes Minores de obferuantia.

Con-

Contra Episcopos:

55 SVſcipientes Prælaturam in Ciuitate diuerſarum linguarum.
56 Venientes ad Vrbem, & indè recedentes ſine licentia Papæ.
57 Permittentes habitum Fraticellorum.
58 Nuncij Sedis Apoſtolicæ impetrantes literas à Principibus ad dignitates.

Contra Dominos Temporales.

59 PRæcipientes ſubditis, nè præſtent obſequia Eccleſiaſticis.
60 Impedientes promotionem officij Inquiſitionis.
61 Concedentes repræſalias contra Eccleſiaſticos.
62 Retinentes nomen Vicarii Imperatoris vacante Imperio.
63 Non ſeruantes Statuta in cap. Fœlicis, de Pœnis in 6. contra perſecutores Cardinalium.
64 Permittentes agitationes Taurorum in Terris ſuis.

Contra Magiſtratus, & Iudices.

65 NEgligentes reddere Ius Eccleſiaſticis.
66 Facientes ſeruari ſtatuta contra libertatem Eccleſiaſticam.
67 Officiales Ciuitatis non ſeruantes contenta in cap. vbi periculum.
68 Extorquentes pecuniam prætextu Officii Inquiſitoris.
69 Poteſtates fouentes vſuras.

70 Non

70 Non adiuuantes in Clausura Monialium Episcopos.
71 Rectores vniuersitatum facientes, aut admittentes Doctores, & Professores non facientes professionem Fidei.
72 Non parentes Cardinalibus Inquisitoribus in Officio ipsorum.
73 Permittentes portare arma breuiora tribus palmis in Statu Ecclesiastico.

ALLEGATIONES

Pro Catalogo Excommunicationum nemini reseruatarum prouenientium à Iure communi, vel Bullis Pontificijs.

Contra Omnes.

1 Capi. de locato.
2 Cap. 1. de Schismat.
3 Cap. Vbi periculum, §. nulli. de elect. in 6.
4 Cap. Sciant cuncti. ibid.
5 Cap. Generali. ibid.
6 Cap. Indemnitatib. §. postremo. ibid.
7 Cap. fin. de officio delegati in 6.
8 Cap. 1. de ijs quæ vi &c. in 6.
9 Cap. 2. de iudicijs in 6.
10 Cap. 2. de reb. Eccles. non alienand. in 6.
11 Cap. quanquam de censib. in 6.
12 Cap. 2. ne Clerici, vel Mon. in 6.
13 Cap. 2. de hæreticis in 6.
14 Cap. 1. de homicid. in 6.

15 Cap.

15 Cap. vnic. de iniurijs in 6.
16 Clementina vnica. de sequestrata possess.
17 Clementina 1. de sepulturis.
18 Clementina. Attendentes de Statu Monach.
19 Clementina 1. de religiosis domib.
20 Clementina vnica. de consanguinitate.
21 Extrauag. vlt. de sentent. excom.
22 Extrauag. Sancta Romana Ioannis XXII. de religios. domib.
23 Conc. Lateranen. sub Leone X. & Bulla eiusdē 12.
24 Bulla Pij IV. incipien. Benedictus. 73. in ordine.
25 Concil. Trident. can. 11. sess. 13.
26 Concil. Trident. cap. 6. sess. 24. de reform. matrimon.
27 Concil. Trident. ibid. cap. 9.
28 Concil. Trid. cap. 18. sess. 25. de regular.
29 Bulla B. Pij V. incipien. Si de protegendis. 82. in ordine.
30 Bulla Gregorij XIII. incipien. Omni certè studio. 2.
Edictum S. Officij impressum supra.

Contra Clericos.

31 CAp. Quoniam. de officio Ordinarij.
32 Cap. Super Specula. Ne Clerici, vel Monachi.
33 Cap. Clericis eod. tit.
34 Cap. Generali. de electione in 6.
35 Cap. 1. de vsurarijs in 6.
36 Clementina vnica. de consanguin.
37 Extrauag. Ambitiosè. de reb. Eccles. non alienan.
38 Bulla B. Pii V. incipien. Quanta Ecclesiæ. 58.
39 Bulla Leonis X. incipien. Inter multiplices. 11. in ordine.
40 Bulla B. Pii V. incipien. De Salute. 48. in ordine.

41 BVlla Alexandri 7. incipien. Fœlici Sacrarum Virginum. 153. in nouo Bullario.
42 Cap. Non magnoperè. ne Clerici, vel Monachi.
43 Cap. vnico. de Religiosis domib. in 6.
44 Cap. 2. ne Clerici, vel Monachi in 6.
45 Clementina 1. de Decimis.
46 Clementina. Ne in agro. §. Quia verò. de statu Monachorum.
47 Ibidem.
48 Clementina 1. de Religios. domib.
49 Clementina vnica. de consanguinitate.
50 Clementina. Capientes. de pœnis.
51 Clementina eadem.
52 Clementina 1. de sententia excomm.
53 Extrauag. 2. de Tregua, & Pace.
54 Bulla Sixti V. pro ea. 20.

Contra Episcopos.

55 CAp. Quoniam §. Sed si propter. de officio Ordinarij.
56 Extrauag. 2. & 3. de Maior. & obedientia.
57 Extrauag. Sancta Romana. Ioannis XXII. de religiosis domibus.
58 Bulla Pii IV. incipien. Etsi Roman. 96. in ordine.

Contra Dominos Temporales.

59 CAp. Eos, qui de immunit. Eccles. in 6.
60 Cap. Vt inquisitionis de Hæret. in 6.
61 Cap. 1. de Iniuriis in 6.

62 Extrauag. Ioannis XXII. Si fratrum. Ne Sede vacante, &c.
63 Cap. Fœlicis. de pœnis in 6.
64 Bulla B. Pii V. incipien. De salute. 48. in ordine.

Contra Magistratus, & Iudices.

65 CAn. Administratores. 23. q. 5.
66 Cap. Nouerit. de sentent. excomm.
67 Cap. Vbi periculum. §. præterea. de electione in 6.
68 Clement. 2. de Hæreticis.
69 Clement. vnic. de vsuris.
70 Concil. Trid. cap. 5. sess. 25. de regularib.
71 Bulla Pij IV. incipien. In Sacrosancta 88. in ordine.
72 Bulla B. Pii V. incipien. Sanctissimus. 1.
73 Bulla B. Pii V. incipien. Cum vices. 145.

SVSPENSIONES

In his Synodalibus Constitutionibus contentæ, quarum absolutionem Eminentissimus Archiepiscopus sibi reseruauit.

Ipso facto incurrendæ.

1 CONtrà audentes baptizare (excepto extremæ necessitatis casu) nisi in Ecclesijs, in quibus existunt fontes baptismales: vel ibi antè ortum, aut post occasum solis = *cap. 9.* §. 2.

2 Contrà Sacerdotes, etiam Regulares, & si de licentia Parochi baptizantes, nisi ab Eminentissimo Archiepiscopo examinati, & approbati, licentiam in scriptis obtinuerint, Parocho ad talis ministerij exercitium exhibendam = *cap. 9.* §. 3.

3 Contrà Parochos, quorum incuria aliquem paruulum, sine baptismi Sacramento mori contigerit = *cap.* 9. §. 7.

4 Contrà Parochos, aquam Fontis baptismalis, post infusionem Sacrorum oleorum, alicui dantes: vel non refundentes in Sacrarium totam veterem aquam baptismalem, quando nouam conficiunt = *cap.* 9. §. 10.

5 Contrà baptizantes, & non statim extingui facientes candelam, baptismo peracto, vel eam laicis dantes, siuè sal benedictum, velum, quo caput infantis tegitur, vel alias res ad baptismum spectantes = *cap.* 9. §. 10.

6 Contrà Canonicos Basilicæ S. Michaelis, & aliarum

rum Ecclesiarum, seu Parochiarum Confessarios, qui à Dominica Palmarum vsque ad Dominicam in Albis attestationes præbent Diœcesanis *de adimpletione præcepti Paschalis de communione sumpta*, & contra Parochos illas admittentes = *capit.* 11. §. 7.

7 Contra Parochos Eminentissimo Archiepiscopo non notificantes, communione Paschali non refectos = *cap.* 11. § 8.

8 Contrà Sacerdotes, quibus Missarum perpetuarum onera satisfacienda, in libro sunt assignata, ipsas fideliter non celebrantes, aut fideliter in eodem libro non adnotantes iuxta formam præscriptam in *cap.* 12. §. 19.

9 Contrà Dignitates, & Canonicos Garganicos fidelitèr Missas quotidianas non celebrantes; aut ipsas, fidelitèr non adnotantes in libro ad hoc confecto = *cap.* 12. §. 20.

10 Contrà illos, qui fictitio Patrimonio ad Ordines promouentur = *cap.* 15. §. 9.

11 Contrà Parochos, pro Matrimoniis, denunciationes facientes antequàm examinent Sponsos, *an sciant rudimenta fidei* = *cap.* 16. §. 2.

12 Contrà Parochos non inuigilantes super obseruatione Decreti, quod scilicet *futuri Sponsi, simul non cohabitent*: & dictum Decretum diebus in Tabella præscriptis Populo non publicantes = *cap.* 16. §. 8.

13 Contrà eosdem Parochos, ac etiam contrà Vicarios Foraneos, qui de huiusmodi transgressione non inquirunt, & quos, in hoc, reos, etiàm in dubio compererint, Archiepiscopali curiæ non denunciant = Quàm pœnam, etiàm incurrant ipsi Parochi, qui interim ad vlteriora procedunt = *cap.* 16. §. 8.

14 Contrà Cæremoniarum Magistros permittentes non persolui cæremonias in Rituali Romano præ-

scri-

scriptas, aut aliàs, pro arbitratu addi, in exequiandis mortuis = *cap*. 26. §. 6.

15 Contra Archiuistam Archiepiscopalis Archiuij, ipsius scripturas dantem absque licentia Vicarij Generalis, & absque confesso *de recepto* à recipientibus sibi dando = *cap*. 28. §. 8.

16 Contrà Sacristam cuiuscunque Capituli, sacram Suppellectilem cuiquam mutuantem, inconsulto Eminentissimo Archiepiscopo = *cap*. 31. §. 9.

17 Contrà Familiares Eminentissimi Archiepiscopi, Moniales alloquentes, literas ipsis scribentes, vel ab eisdem scriptas recipientes; cum eisdem gestientes, ipsique vestes, quæcunque sint, etiàm collaria componenda, mittentes = *Huius absolutionem sibi Eminentissimus Archiepiscopus reseruauit priuatiuè etiam quoad suum Vicarium Generalem* = *cap*. 36. §.2.

Suspensiones sententiæ ferendæ in dictis Synodalibus Constitutionibus contentæ.

1 Contrà Parochos, qui quolibet trimestri non transmittunt fidem, quod non solùm ipsi, sed etiàm Sacerdotes celebrantes Missam *de Aurora* edocuerint Populum contenta in *cap*. 5. §. 3. 5. 6. & 7.

2 Contrà Ecclesiasticos, qui dum Concio habetur tempore Aduentus, & Quadragesimæ, Missas celebrant in quacunque Ecclesia = *cap* 6. §. 9.

3 Contrà Parochos vltrà vigintiquatuor horas protrahentes baptizatos in baptizatorum librum referre = *cap*. 9. §. 13.

4 Contrà alios baptizantes, & infra vigintiquatuor horas notulam baptizati, Parocho non consignantes. = *cap*. 9. §. 13.

5 Contrà Sacerdotio insignitos, qui primam Missam

 cele-

CATALOGVS

Aliarum Excommunicationum, nemini reſeruatarum prouenientium à iure communi, vel à Bullis, & Decretis Apoſtolicis.

Contra Omnes.

1 Conducentes Bononiæ domos alterius Scholaſtici, vel Doctoris.
2 Habentes ratas ordinationes factas à Schiſmaticis.
3 Alloquentes ſecretò Cardinales, dum ſunt in Conclaui.
4 Vexantes Eccleſiaſticos, quia non elegerint eum, pro quo rogabantur.
5 Occupantes regalia, & bona Eccleſiaſtica vacantia titulo defenſionis.
6 Directores Monialium fouentes diſcordias.
7 Procurantes, vt Conſeruatores procedant in alijs, quam in manifeſtis iniurijs, & violentijs.
8 Extorquentes abſolutionem à cenſuris per vim, & metum.
9 Inducentes per fraudem Iudicem ire ad teſtimonium fœminæ accipiendum.
10 Compellentes Eccleſiaſticos, vt ſubmittant laicis Iura Eccleſiæ.
11 Exigentes pedagia &c. ab Eccleſiaſticis Perſonis.
12 Docentes legem, aut medicinam Religioſos.
13 Sepelientes hæreticos &c. in locis Sacris.
14 Mandantes interfici Chriſtianum per Aſſaſſinos.

15 Exten-

15 Extendentes represalias concessas contra Ecclesiasticos.
16 Impedientes sequestrum factum ab Ordinario super beneficia.
17 Sepelientes tempore Interdicti, vel nominatim Interdictos; publicæ excommunicatos, aut vsurarios manifestos.
18 Impedientes visitatores Monialium.
19 Assumentes statum Beguinarum.
20 Contrahentes Matrimonium in gradibus prohibitis, vel cum Moniali.
21 Impugnantes literas Papæ non Coronati.
22 Profitentes falsam religionem Fraticellorum.
23 Imprimentes libros absque licentia superiorum.
24 Edentes Glossas in Tridentinum.
25 Asserentes non esse necessariam confessionem ante Eucharistiam.
26 Raptores mulierum, & fautores.
27 Cogentes ad matrimonium.
28 Cogentes, vel impedientes fœminas ingredi Monasteria.
29 Vexantes Sanctum Officium.
30 Pingentes, & decorantes Agnus Dei.
Non denunciantes S. Officio, vel Ordinario hæreticos, magos, sortilegos, & alios vtentes rebus, verbis, characteribus, & similibus continentibus pactum expressum, vel tacitum cum dæmone.
Non denunciantes eos, quos audiuerunt blasphemare hæreticaliter Deum, B. Virginem, aut Sanctos, &c.

Contra Clericos.

31 SVscipientes munus administrandi in Ciuitate diuersarum linguarum, & rituum.
32 Audientes medicinam, aut leges, si sint Sacerdotes, vel personatum habentes.

33 Sa-

33 Sacerdotes recipientes præfecturas seculares.
34 Procurantes, vt alii occupent regalia, & Iura Ecclesiarum vacantium.
35 Minores Episcopis, qui locant domos vsurariis alienigenis.
36 Contrahentes Matrimonium, si sint in sacris.
37 Alienantes bona Ecclesiarum, vel locantes vltra triennium.
38 Ficte resignantes, vel permutantes Beneficia.
39 Impugnantes in Concionibus, vel disputationibus Montes Pietatis.
40 Interessentes agitationibus Taurorum, si sunt in Sacris, vel beneficia obtinent.

Contra Religiosos.

41 DElinquentes in visitatione Monasteriorum Monialium contra Bullam Alexandri VII. Fœlici Sacrarum Virginum.
42 Audientes leges, vel medicinam extra Claustra.
43 Instituentes nouum Ordinem sine licentia Papæ.
44 Professos temerè habitum dimittentes.
45 Occupantes decimas, vel impedientes solutionem.
46 Adeuntes Curiam Principum ad nocendum suis.
47 Tenentes arma intra Claustra sine licentia.
48 Fouentes Statum Beguinarum.
49 Professos matrimonium contrahentes.
50 Mendicantes recipientes nouas domos.
51 Retrahentes auditores à soluendis Decimis.
52 Non seruantes interdictum, quando obseruatur à Cathedrali, seu Parochiali Ecclesia loci.
53 Mendicantes, & Parochos in partibus Germaniæ non seruantes pacem, & concordiam quandam per Sedem Apostolicam ipsis ordinatam.
54 Capuccinos recipientes Minores de obseruantia.

Con-

Contra Episcopos:

55 SVscipientes Prælaturam in Ciuitate diuersarum linguarum.
56 Venientes ad Vrbem, & indè recedentes sine licentia Papæ.
57 Permittentes habitum Fraticellorum.
58 Nuncij Sedis Apostolicæ impetrantes literas à Principibus ad dignitates.

Contra Dominos Temporales.

59 PRæcipientes subditis, nè præstent obsequia Ecclesiasticis.
60 Impedientes promotionem officij Inquisitionis.
61 Concedentes repræsalias contra Ecclesiasticos.
62 Retinentes nomen Vicarij Imperatoris vacante Imperio.
63 Non seruantes Statuta in cap. Fœlicis, de Pęnis in 6. contra persecutores Cardinalium.
64 Permittentes agitationes Taurorum in Terris suis.

Contra Magistratus, & Iudices.

65 NEgligentes reddere Ius Ecclesiasticis.
66 Facientes seruari statuta contra libertatem Ecclesiasticam.
67 Officiales Ciuitatis non seruantes contenta in cap. vbi periculum.
68 Extorquentes pecuniam prætextu Officii Inquisitoris.
69 Potestates fouentes vsuras.

70 Non

70 Non adiuuantes in Clausura Monialium Episcopos.
71 Rectores vniuersitatum facientes, aut admittentes Doctores,& Professores non facientes professionem Fidei.
72 Non parentes Cardinalibus Inquisitoribus in Officio ipsorum.
73 Permittentes portare arma breuiora tribus palmis in Statu Ecclesiastico.

ALLEGATIONES

Pro Catalogo Excommunicationum nemini reseruatarum prouenientium à Iure communi, vel Bullis Pontificijs.

Contra Omnes.

1 Capi. de locato.
2 Cap. 1. de Schismat.
3 Cap. Vbi periculum, §. nulli. de elect. in 6.
4 Cap. Sciant cuncti. ibid.
5 Cap. Generali. ibid.
6 Cap. Indemnitatib. §. postremo. ibid.
7 Cap. fin. de officio delegati in 6.
8 Cap. 1. de ijs quæ vi &c. in 6.
9 Cap. 2. de iudicijs in 6.
10 Cap. 2. de reb. Eccles. non alienand. in 6.
11 Cap. quanquam de censib. in 6.
12 Cap. 2. ne Clerici, vel Mon. in 6.
13 Cap. 2. de hæreticis in 6.
14 Cap. 1. de homicid. in 6.

15 Cap. vnic. de iniurijs in 6.
16 Clementina vnica. de sequestrata possess.
17 Clementina 1. de sepulturis.
18 Clementina. Attendentes de Statu Monach.
19 Clementina 1. de religiosis domib.
20 Clementina vnica. de consanguinitate.
21 Extrauag. vlt. de sentent. excom.
22 Extrauag. Sancta Romana Ioannis XXII. de religios. domib.
23 Conc. Lateranen. sub Leone X. & Bulla eiusdē 12.
24 Bulla Pij IV. incipien. Benedictus. 73. in ordine.
25 Concil. Trident. can. 11. sess. 13.
26 Concil. Trident. cap. 6. sess. 24. de reform. matrimon.
27 Concil. Trident. ibid. cap. 9.
28 Concil. Trid. cap. 18. sess. 25. de regular.
29 Bulla B. Pij V. incipien. Si de protegendis. 82. in ordine.
30 Bulla Gregorij XIII. incipien. Omni certè studio. 2.
Edictum S. Officij impressum supra.

Contra Clericos.

31 CAp. Quoniam. de officio Ordinarij.
32 Cap. Super Specula. Ne Clerici, vel Monachi.
33 Cap. Clericis eod. tit.
34 Cap. Generali. de electione in 6.
35 Cap. 1. de vsurarijs in 6.
36 Clementina vnica. de consanguin.
37 Extrauag. Ambitiosè. de reb. Eccles. non alienan.
38 Bulla B. Pii V. incipien. Quanta Ecclesiæ. 58.
39 Bulla Leonis X. incipien. Inter multiplices. 11. in ordine.
40 Bulla B. Pii V. incipien. De Salute. 48. in ordine.

Contra Religiosos.

41 BVlla Alexandri 7. incipien. Fœlici Sacrarum Virginum. 153. in nouo Bullario.
42 Cap. Non magnoperè. ne Clerici, vel Monachi.
43 Cap. vnico. de Religiosis domib. in 6.
44 Cap. 2. ne Clerici, vel Monachi in 6.
45 Clementina 1. de Decimis.
46 Clementina. Ne in agro. §. Quia verò. de statu Monachorum.
47 Ibidem.
48 Clementina 1. de Religios. domib.
49 Clementina vnica. de consanguinitate.
50 Clementina. Capientes, de pœnis.
51 Clementina eadem.
52 Clementina 1. de sententia excomm.
53 Extrauag. 2. de Tregua, & Pace.
54 Bulla Sixti V. pro ea. 20.

Contra Episcopos.

55 CAp. Quoniam §. Sed si propter. de officio Ordinarij.
56 Extrauag. 2. & 3. de Maior. & obedientia.
57 Extrauag. Sancta Romana. Ioannis XXII. de religiosis domibus.
58 Bulla Pii IV. incipien. Etsi Roman. 96. in ordine.

Contra Dominos Temporales.

59 CAp. Eos, qui de immunit. Eccles. in 6.
60 Cap. Vt inquisitionis de Hæret. in 6.
61 Cap. 1. de Iniuriis in 6.

62 Extrauag. Ioannis XXII. Si fratrum. Ne Sede vacante, &c.
63 Cap. Fœlicis. de pœnis in 6.
64 Bulla B. Pii V. incipien. De salute. 48. in ordine.

Contra Magistratus, & Iudices.

65 CAn. Administratores. 23. q. 5.
66 Cap. Nouerit. de sentent. excomm.
67 Cap. Vbi periculum. §. præterea. de electione in 6.
68 Clement. 2. de Hæreticis.
69 Clement. vnic. de vsuris.
70 Concil. Trid. cap. 5. sess. 25. de regularib.
71 Bulla Pij IV. incipien. In Sacrosancta 88. in ordine.
72 Bulla B. Pii V. incipien. Sanctissimus. 1.
73 Bulla B. Pii V. incipien. Cum vices. 145.

SVSPENSIONES

In his Synodalibus Constitutionibus contentæ, quarum absolutionem Eminentissimus Archiepiscopus sibi reseruauit.

Ipso facto incurrendæ.

1 CONtrà audentes baptizare (excepto extremæ necessitatis casu) nisi in Ecclesijs, in quibus existunt fontes baptismales: vel ibi antè ortum, aut post occasum solis = *cap. 9.* §. 2.

2 Contrà Sacerdotes, etiam Regulares, & si de licentia Parochi baptizantes, nisi ab Eminentissimo Archiepiscopo examinati, & approbati, licentiam in scriptis obtinuerint, Parocho ad talis ministerij exercitium exhibendam = *cap. 9.* §. 3.

3 Contrà Parochos, quorum incuria aliquem paruulum, sine baptismi Sacramento mori contigerit = *cap.* 9. §. 7.

4 Contrà Parochos, aquam Fontis baptismalis, post infusionem Sacrorum oleorum, alicui dantes: vel non refundentes in Sacrarium totam veterem aquam baptismalem, quando nouam conficiunt = *cap.* 9. §. 10.

5 Contrà baptizantes, & non statim extingui facientes candelam, baptismo peracto, vel eam laicis dantes, siuè sal benedictum, velum, quo caput infantis tegitur, vel alias res ad baptismum spectantes = *cap.* 9. §. 10.

6 Contrà Canonicos Basilicæ S. Michaelis, & aliarum

rum Ecclesiarum, seu Parochiarum Confessarios, qui à Dominica Palmarum vsque ad Dominicam in Albis attestationes præbent Diœcesanis *de adimpletione præcepti Paschalis de communione sumpta*, & contra Parochos illas admittentes = *capit.* 11. §. 7.

7 Contra Parochos Eminentissimo Archiepiscopo non notificantes, communione Paschali non refectos = *cap.* 11. § 8.

8 Contrà Sacerdotes, quibus Missarum perpetuarum onera satisfacienda, in libro sunt assignata, ipsas fideliter non celebrantes, aut fideliter in eodem libro non adnotantes iuxta formam præscriptam in *cap.* 12. §. 19.

9 Contrà Dignitates, & Canonicos Garganicos fideliter Missas quotidianas non celebrantes; aut ipsas, fidelitèr non adnotantes in libro ad hoc confecto = *cap.* 12. §. 20.

10 Contrà illos, qui fictitio Patrimonio ad Ordines promouentur = *cap.* 15. §. 9.

11 Contrà Parochos, pro Matrimoniis, denunciationes facientes antequàm examinent Sponsos, *an sciant rudimenta fidei* = *cap.* 16. §. 2.

12 Contrà Parochos non inuigilantes super obseruatione Decreti, quod scilicet *futuri Sponsi, simul non cohabitent*: & dictum Decretum diebus in Tabella præscriptis Populo non publicantes = *cap.* 16. §. 8.

13 Contrà eosdem Parochos, ac etiam contrà Vicarios Foraneos, qui de huiusmodi transgressione non inquirunt, & quos, in hoc, reos, etiàm in dubio compererint, Archiepiscopali curiæ non denunciant = Quàm pœnam, etiàm incurrant ipsi Parochi, qui interim ad vlteriora procedunt = *cap.* 16. §. 8.

14 Contrà Cæremoniarum Magistros permittentes non persolui cæremonias in Rituali Romano præ-

scri-

ſcriptas, aut aliàs, pro arbitratu addi, in exequiandis mortuis = *cap.* 26. *§.* 6.

15 Contra Archiuiſtam Archiepiſcopalis Archiuij, ipſius ſcripturas dantem abſque licentia Vicarij Generalis, & abſque confeſſo *de recepto* à recipientibus ſibi dando = *cap.* 28. §. 8.

16 Contrà Sacriſtam cuiuſcunque Capituli, ſacram Suppellectilem cuiquam mutuantem, inconſulto Eminentiſſimo Archiepiſcopo = *cap.* 31. §. 9.

17 Contrà Familiares Eminentiſſimi Archiepiſcopi, Moniales alloquentes, literas ipſis ſcribentes, vel ab eiſdem ſcriptas recipientes; cum eiſdem geſtientes, ipſique veſtes, quæcunque ſint, etiàm collaria componenda, mittentes = *Huius abſolutionem ſibi Eminentiſſimus Archiepiſcopus reſeruauit priuatiuè etiam quoad ſuum Vicarium Generalem* = *cap.* 36. §. 2.

Suſpenſiones ſententiæ ferendæ in dictis Synodalibus Conſtitutionibus contentæ.

1 Contrà Parochos, qui quolibet trimeſtri non tranſmittunt fidem, quod non ſolùm ipſi, ſed etiàm Sacerdotes celebrantes Miſſam *de Aurora* edocuerint Populum contenta in *cap.* 5. §. 3. 5. 6. & 7.

2 Contrà Eccleſiaſticos, qui dum Concio habetur tempore Aduentus, & Quadrageſimæ, Miſſas celebrant in quacunque Eccleſia = *cap* 6. §. 9.

3 Contrà Parochos vltrà vigintiquatuor horas protrahentes baptizatos in baptizatorum librum referre = *cap.* 9. §. 13.

4 Contrà alios baptizantes, & infra vigintiquatuor horas notulam baptizati, Parocho non conſignantes. = *cap.* 9. *§.* 13.

5 Contrà Sacerdotio inſignitos, qui primam Miſſam

 cele-

celebrant absquè scripta Magistri Cæremoniarum Eminentissimi Archiepiscopi attestatione, quod omnes cæremonias calleat, & à dicto Eminentissimo confirmata = *cap.* 12. §. 7.

6 Contrà Parochos, non inuigilantes obseruationi Decreti, quòd scilicèt *Missa, in diebus præceptis audiatur à Puellis nuptui proximis*; ac Mulieribus Parentibus orbatis; & ab aliis Feminis hoc præceptum exequi recusantibus, quia (vt ipsæ aiunt) nequeunt ornatæ in publicum exire; easque Eminentissimo Archiepiscopo non denunciantes: Necnon omittentes dictum Decretum Populo publicare diebus in Tabella præscriptis = *cap.* 12. §. 9.

7 Contrà totum Clerum Garganicum in solidùm, eleemosynas celebrandarum Missarum à Peregrinis emendicantes, vel extorquentes = *cap.* 12. §. 21.

Suspensiones ab Officio ipso facto incurrendæ, in eisdem Synodalibus Constit. contentæ.

1 Contrà Confessarios, Regulares, qui sine habitu Religioso, & stola violacea, iuxtà vniuscuiusque Regularis institutum, Confessiones audiant = *cap.* 13. §. 4.

2 Contrà quoscunque Confessarios, qui extrà Confessionarium, & ante ortum, vel post occasum solis, mulierum confessiones excipiunt: aut mulieres ipsas ante pedes prostratas, etiàm ex Confessionario ad confessiones admittunt = *cap.* 13. §. 5.

3 Contrà eosdem, qui cùm mulieribus, in actu Sacramentalis Confessionis de rebus, etiam indifferentibus, quæ ad Sacramentum Pœnitentiæ non pertinent, sermones habuerint: vel ab eisdem, postquàm confessæ fuerint, sibi manus osculari permiserint = *cap.* 13. §. 5. & 6.

CATA-

CATALOGVS
Suspensionum prouenientium à Iure communi, vel à Bullis Apostolicis.

Contra Clericos.

1 Recipientes ordines ab eo, qui renunciauit Episcopatui.
2 Recipientes ab alieno Episcopo sine licentia proprij.
3 Recipientes à proprio in aliena Dioecesi sine licentia Episcopi loci.
4 Recipientes ab Excommunicato, vel suspenso.
5 Recipientes ante legitimam ætatem.
6 Recipientes extra tempora sine dispensatione.
7 Opponentes in electum, & postea deficientes in probatione.
8 Ordinatos ficto titulo.
9 Promotos per saltum.
10 Suscipientes sacrum ordinem post matrimonium ratum, etiam non consummatum.
11 Suscipientes ordines, si sunt excommunicati.
12 Ordinatos in maioribus cum litteris Capituli Sede Vacante infra annum.
13 Vtentes ordine in loco interdicto præter modum Iure concessum, sed hæc est potius irregularitas.
14 Celebrantes coram excommunicato, vel interdicto, sed hoc est potius interdictum.
15 Tradentes sepulturæ publicos vsurarios.

16 Parochos iungentes Sponsos alterius Parochiæ sine licentia.
17 Parochos non prohibentes matrimonia clandestina, vel contra interdictum Ecclesiæ.
18 Abutentes vestibus contra Iure statuta.
19 Alienis debitis grauantes Ecclesias sibi commissas.
20 Occupantes bona Prælati defuncti.
21 Electores Episcoporum non præsentantes electionem electo infra octo dies.
22 Compromissarios eligentes indignum.
23 Eligentes indignum ad Episcopatum, vel Curam animarum.
24 Postulantes in Prælatos Cathedralium eos, qui prohibentur.
25 Celebrantes electionem per abusum secularis Potestatis.
26 Inferiores Episcopis non seruantes in visitationibus constitutionem Innocentij IV.
27 Conferentes beneficia eorum, qui seruiunt in Curia, vel eadem recipientes.
28 Facientes in Iudicio per sordes aliquid contra Iustitiam, & conscientiam in grauamen partis.
29 Conseruatores se intromittentes in aliis, quàm de manifestis iniurijs.
30 Occupantes Bona, Census, &c. Ecclesiæ, Beneficij, vel alterius Pij loci; & occupantibus consentientes.
31 Publicos peccatores.
32 Publicos Concubinarios.
33 Sodomiam exercentes.
34 Simoniacos.
35 Iurantes de tenendo Schismate.
36 Prouocantes ad duellum, vel acceptantes.
37 Raptores, vel præbentes auxilium &c. raptui.
38 Disputantes de Conceptione Beatæ Virginis.

Contra

39 Conferentes ordines Simoniacè.
40 Conferentes suspenso propter malam promotionem.
41 Ordinantes Religiosum non professum.
42 Ordinantes accepto Iuramento, quod non molestabuntur super eorum prouisione.
43 Ordinantes Monachum sine licentia Abbatis.
44 Non Promulgantes Concilium Prouinciale toti Dioecesi.
45 Intromittentes se in Causis spectantibus ad electionem Episcoporum, postquam appellatum est ad Papam.
46 Submittentes laicis bona Ecclesiastica sine debito consensu.
47 Occupantes bona beneficiorum vacantium pertinentium ad eorum prouisionem, sed hoc est interdictum potius.
48 In Causa alienationis malè vtentes delegata Potestate.
49 Alienantes bona Ecclesiæ vltra triennium.
50 Admittentes resignationes contra formam præscriptam in Constitutione. Quanta. &c. B. Pij V.
51 Fouentes vsuras locando suas Domos.
52 Abutentes munere Inquisitorum in Causa fidei.
53 Delinquentes contra Clericorum immunitatem.
54 Non seruantes Extrauag. 2. de electione quoad perceptionem fructuum 1. vel 2. anni.
55 Promotos à Sede Apostolica administrantes suas Ecclesias sine literis authenticis eiusdem.
56 Concubinarios à Synodo Prouinciali admonitos, & non se emendantes.
57 Relaxantes incendiarijs poenam contentam in Iure.

58 Negli-

58 Negligentes procedere contra Simoniacos.
59 Non facientes comburi libros Talmud.
60 Publicantes Simoniacè Populo indicem Casuum.
61 Non visitantes Limina Apostolorum tempore præscripto in Bulla Sixti V.
62 Ingredientes Monasteria Monialium sine necessitate.

Contra Capitula.

63 SI defuncto Prælato dilapident bona relicta, vel obuenientia tempore vacationis.
64 Si recipiant Prælatos promotos in Curia absque literis Papæ.
65 Si petant in receptione ad Religionem, aut ante, aut post illam pastus, prandia &c.
66 Si non seruent contenta in Constitutione 4. B. Pij V.

Contra Religiosos.

67 APostatas in Apostasia Ordines recipientes.
68 Recipientes ad professionem ante annum probationis.
69 Superiores concedentes reditus Ecclesiarum alicui ad vitam.
70 Vsurpantes Decimas sibi non conuenientes.
71 Non vtentes habitu, & vestitu modo ipsis præscripto.
72 Superiores, ad quos occasione excessuum suorum aliquid peruenerit.
73 Non facientes conscientiam pœnitentibus de soluendis Decimis.
74 Non professos recipientes ordines Sacros.
75 Introducentes Mulieres in Monasteria.

ALLEGATIONES

Pro Catalogo Suspensionum prouenientium à iure communi, vel Bullis Pontificijs.

Contra Clericos.

1 CAp. 1. de Ordinato ab Episc. qui renunc. Episc.
2 Cap. 1. & 3. dist. 71. iuncto c. Salonitanæ. dist. 63. Pius II. in Bulla. Cum ex Sacror. 7.
3 Cap. Episcopum. 9. q. 2. Concil. Trid. cap. 5. sess. 6. & cap. 2. sess. 14.
4 Doctores ad cap. 1. & 2. de Schism.
5 Cap. Vel non Compos. de temp. ordinat.
6 Bulla Pij II. Cum ex Sacrorum 7.
7 Cap. 1. de elect. in 6.
8 Bulla Vrbani VIII. Secretis, 33. c. neminem. c. Sanctorum. dist. 70.
9 Conc. Trid. cap. 14. sess. 23. de reform.
10 Extrauag. Antiquæ. de voto.
11 Cap. Cum illorum. de sentent. excomm.
12 Concil. Trid. sess. 7. de reform. cap. 10.
13 Cap. Is, qui. de sentent. excomm. in 6.
14 Cap Episcoporum. de priuilegijs.
15 Cap. quia in omnibus. de vsuris.
16 Concil. Trid. cap. 1. sess. 24. de reform. matrim.
17 Cap. Cum inhibitio. §. finali. de clandest. desponsat.
18 Clement. 2. de vita, & honestate Clericor.
19 Cap. 2. de solutionib.
20 Cap. quia sæpè. de elect. in 6.
21 Cap. Cupientes. de elect. in 6.

22 Cap.

22 Cap. Si Compromissarius, de elect. in 6.
23 Cap. Cum in cunctis. §. finali. de elect.
24 Extrauag. vnic. de postulat. Prælat.
25 Cap. quisquis. de elect.
26 Cap. exigit. de censibus in 6.
27 Extrauag. 3 de priuil.
28 Cap. 1. de sentent. & re iudicata in 6.
29 Cap. vltimo. de officio delegati in 6.
30 Concil. Trid. cap. 11. sess. 22. de reform.
31 Cap. finali. de temp. ordin.
32 Cap. finali. de cohabitat. clericor. & mulier.
33 Bullæ B. Pij V. 5. & 72. in ordine.
34 Extrauag. Pauli II. de Simonia, & Bulla 5. B. Pij V.
35 Cap. 1. de Schismat.
36 Cap. 1. de Clericis pugnantibus in duello.
37 Concil. Trid. cap. 6. sess. 24. de reform. matrim.
38 Bulla B. Pij V. incipien. Super Specula. 114.

Contra Episcopos.

39 Extrauag. Pauli II. cap. 2. de Simonia, & cap. penultimum de Simonia.
40 Cap. si quis Episcopi 1. q. 1. c. nullus dist. 55. cap. literas. de temp. ordin. Concil. Trid. cap. 8. sess. 23. de reform. c. Coniugatos. de conuersione coniugator. cap. finale. de temp. ordin. in 6. Concil. Trid. sess. 6. cap. 5. & sess. 14. cap 2. de reform. Suarez disputat. 31. sect. 7.
41 Bulla B. Pij V. Romanus Pontifex. 75.
42
43 C. finale. dist. 58.
44
45 Cap. Quamuis. & cap. Prouida. de elect. in 6.
46 Cap. hoc consultissimo. de reb. Eccles. non alienand. in 6.

47 Cap. præſenti. de officio Ordinarij. in 6.
48 Bulla 2. Cum in omnibus Pauli II.
49 Extrauag. Ambitioſæ. de reb. Eccl. non alienand.
50 Bulla B. Pij V. Quanta. 58.
51 Cap. 1. de vſuris. in 6.
52 Clementina. 1. §. Verum. de hæreticis.
53 Clementina 2. de pœnis.
54 Extrauag. Ioannis XXII. 2. de electione.
55 Extrauag. 1. de elect.
56 Concil. Trid. ſeſſ. 25. de reform. cap. 14.
57 C. Peſſimam 23. q. 8.
58 C. Quicquid 1. q. 1.
59
60 Bulla B. Pii V. Quam plenum, 99.
61 Bulla Sixti V. Romanus Pontifex. 15.
62 Bulla Gregorii XIII. Vbi gratiæ. 28. & Dubiis. Seq. hanc ſuſpenſionem non eſſe reſeruatam Papæ tenet Fagnan. in 2. par. 5. Decretal. cap. nuper. num. 37. & ſeq. de ſent. excomm.

Contra Capitula.

63 CAp. Quia ſæpè de elect. 6.
64 Extrauag. 1. de elect.
65 Extrauag. ſane de Simonia.
66 Bulla B. Pij V. Quanta. 58.

Contra Religioſos.

67 CAp. finale. de Apoſtatis, c. finale. diſt. 50.
68 Cap. non ſolum. de regularib. in 6.
69 Clementina 1. de reb. Eccleſ. non alienand.
70 Clementina 1. de Decimis.
71 Clementina 1. §. Si quis autem. de ſtatu Monachor.

72 Cle-

72 Clementina 1. §. Quibus. de priuilegiis.
73 Clementina. Cupientes de pęnis.
74 Bulla B. Pii V. Romanus Pontifex. 75.
75 Bulla B. Pii V. Regularium. 20.

INTERDICTA

In his Synodalibus Constitutionibus contenta.

LOCALIA.

1 CViuscunque Ecclesiæ, si earum Rectores viros facinorosos, & præcipuè immunitate abutentes ad noua facinora, in ipsis exceperint, & exceptos non eiecerint: Siuè refugiatos quouis vrgenti, & legitimo casu adeò immorari permiserint, vt de Ecclesia domum propriam efficiant = *cap.* 25. §. 3.

2 Cuiuscunque item Ecclesiæ, si earum Rectores, etiàm Regularès permiserint in iisdem dormire, & edere homines vtriusque sexus, & præcipuè promiscuè = *cap* 25. §. 4.

3 Ecclesiæ, si in ipsa, disruptis pauimentis, & Tauuis efformatis, cadauera sepeliantur = *capit.* 26. §. 10.

4 Ecclesiæ Cathedralis Sipontinæ, si in ea in posterùm sepulturæ construantur = *cap* 26. §. 12.

TER-

PERSONALIA.

1 Contra eos, qui post sonum maioris Campanæ Ecclesiæ Parochialis pulsandæ immediatè post mediam noctem præcedentem feriam quartam Cinerum, à baccanalibus, choræis, clamoribus, & huiusmodi non cessauerint = *cap.* 20 §. 4.

2 Contrà Capitula, ceremonias in Rituali Romano præscriptas in mortuorum exequiis non persoluentia, vel alias, pro arbitratu intrusas addentia = *cap.* 26. §. 6.

3 Contrà Administratores, & Priores locorum piorum sacram suppellectilem eorundem alijs mutuantes = *cap.* 38. §. 5.

4 Contrà Parentes, Propinquos, Tutores, Curatores, Patrinos, & quoscunq; alios, quibus puerorum cura commissa est; ac etiam eos, qui habent famulos, & Villicos, & pro addiscendis fidei rudimentis ad Ecclesiam statutis diebus non dimittunt = *capit.* 5. §. 8.

5 Contrà Parentes, vel alios, quibus puerorum cura, vel educatio incumbit, differentes præsentare pueros confirmandos, vltra septennium = *capit.* 10. §. 4.

6 Contrà Parentes, puerorum curam gerentes, qui non incumbunt, vt prædicti modum confitendi addiscant, vt in nouo saltem anno ad Confessionem Sacramentalem possint admitti = *cap.* 13. §. 10.

7 Contrà Sæculares egredi recusantes à Choro tempore Diuinorum officiorum, & à Sacristia Ecclesiæ Matricis durante tempore celebrationis Missarum = *cap.* 23. §. 5.

8 Contra vtriusque sexus homines in Suppedaneis

Alta;

Altarium ſtantes, ſedentes, genua flectentes: Et eos, qui ſuper Altarium Menſas innituntur pallium, pileum, aut biretum (et iam Sacerdotis) apponunt = *cap.* 25. §. 6.

9 Contrà Capillos euellentes, faciem rumpentes, & huiuſmodi immoderatos actus ſuper defuncti corpus facientes = *cap.* 26. §. 2.

10 Contrà Conuentum facientes, deambulantes, negotia peragentes, mulieres (præcipuè ſuſpectas) alloquentes, Euchariſtiæ Sacramento terga vertentes, edentes, bibentes, & alia huiuſmodi facientes in Eccleſia = *cap.* 25. §. 5.

CATA-

CATALOGVS
IRREGVLARITATVM,

Cum earum effectibus, & modis, quibus auferuntur, & personis, qui eas auferre possunt.

n infamem pronunciat,
riminis, cui est adnexa infamia de Iure,
o Iudicio tale crimen fatetur.

ntes,
tes,
ntes,
. Infames 3. q. 7.

aliquem corporis patiuntur, ob quem reddantur
rcendos, vel non possint eos exercere sine auer-
tium offensione. tot. tit. de corp. vitiat. de cler c.
res Canones, quorum Iudicium, cum de illis du-
res, ad Episcopum spectat.

mus dist. 34.

8. Ex

Omnis tam publica, quàm occulta à Summo Pontifice, cuius auctoritate deinde omnes occultę solent in Sac. Pęnitentiaria dispensari, publicę autem in Dataria.

Omnis occulta inclusa etiam in homicidio voluntario pro iam ordinato à Summo Pœnitentiario, & quoad Religiosos, etiam pro ordinando.

Omnis occulta, dempta inclusa in homicidio voluntario, ab Episcopis. Concil. Trident. cap. 6. sess. 24 & Superioribus religionum, qui priuilegio gaudent.

Publica natalium à Superioribus religionum facta professione.

validè tamen recipiuntur;
atur, sed tamen validè (Absoluendo, Ordinando, &c.

... probabiliùs etiam

QVIBVS NON LICET DARE *Ecclesiasticam sepulturam sub pœnis per Sacros Canones inflictis, Ij sunt.*

A. INfideles, Pagani, Iudæi, Turcæ, omnesque Infidelium sectæ personarum, eisque credentes; præterea etiam illorum receptatores, defensores, & fautores.

B. Quibus annumerantur Infantes sine Baptismo decedentes, nisi in ventre matris mortui sunt, tunc enim in loco sacro sepeliri possunt; sed pueri, de quibus dubitatur, an sint baptizati, & in secundina inuoluti morientes baptizati, in loco sacro sepeliri debent.

C. Sicut etiam Cathecumeni.

D. Hæretici, eorum receptatores, defensores, fautores, eisque credentes, & quorum hæresis post mortem manifestetur.

E. Excommunicati notorij, & denunciati, interdicti similter notorij, & denunciati, & interdicti nominatim, & suspensi ab ingressu Ecclesiæ in mortis articulo non absoluti, licet signa doloris, & pœnitentiæ dederint, & morientes in loco interdicti.

F. Publici, & notorij, ac manifesti Vsurarij, nisi alienum restituerint, siue idoneam de restituendo dederint cautionem.

G. Manifesti raptores, & Ecclesiarum violatores, nisi restitutione secuta, vel de restituendo cauerint.

A. c. Ecclesiam 27. & 28. dist. 1. de consecrat.

B. Rituale Rom. de Exequijs.

Diana p. 4. tract. 3. res. 69.

C. Ricciul. de personis extra gremium Ecclesiæ lib. 3. cap. 4. & 8.

D. Bulla Nicolai III. incipiē. Nouerit. c. sane 24. q. 2. c. sicut, de Hæret. c. Excōmunicam⁹ §. credentes eod. tit. c. quicunq; de hæret. in 6.

E. d. c. sane, & c. ad hæc extra de priuilegijs. c. Episcopor. eod. tit. in 6. Clem. 1. de Sepult. c. sacris eod. tit. c. is, cui. de sent. excom. in 6. & c. si Ciuitas, de

H. In torneamentis, ac duello decedentes, etiamsi ante obitum dederint pœnitentiæ signa.

I. Ii, qui semel in anno confiteri, & Eucharistiæ Sacramentum sumere notoriè intermiserint, & absque signis doloris, & penitentiæ obierint, & absque Parochi consilio prorogarunt recipere Sacramenta.

K. Se ipsos interficientes ex industria, ex desperatione, vel iracundia, secus ex insania, ex vi furoris morbi, & huiusmodi, nisi signa penitentiæ ante mortem ostenderint.

L. Quilibet notorii peccatores in ipso peccato mortali è vita migrantes absque signis contritionis, & doloris.

M. Meretrices, quæ se publicè exponunt lupanari, quamuis signa præstiterint doloris, & id in odium criminis notorii, & manifesti.

N. Publicè Deum, & Sanctos præsertim Beatam Mariam Virginem blasphemantes, & impœnitentes morientes, ac pœnitentiam iniunctam non agentes.

O. Decimas Ecclesiæ minimè restituentes, nimirum ante illorum mortem.

P. Religiosi vtriusque sexus proprietarij, si à suo Superiore moniti, & correcti absque pœnitentia, & emendatione moriantur.

Q. Percussores omnes Clericorum publici, & notorij, etiam nulla facta denunciatione, seu declaratione, & in articulo mortis non absoluti.

R. Clerici, vel Sacerdotes in Ecclesiam excommuni-

sent. excom. in 6. c. à nobis, de sent. excomm. d. Clement. de sepult.
F. c. quia de vsur. c. quaquā eod. tit. in 6. Clē. 1 de sep.
G. c. super, de raptoribus.
H. c. 1. & 2. de Torneamentis, Const. B. Pij V. incipien. De salute. 1. Nou. 1567. Conc. Trid. c. 19. ses. 25. de ref.
I. c. oēs vtriusq; de Penit. & remiss. Rit. Rom. de exequijs. c. quib. 13. q. 2. c. placuit 23. q. 5. c. ex parte, de sepulturis c. à nobis il secondo, de sent. excomm.
K. c. placuit 23. q. 5. c. qui recedunt 26. q. 6. c. pro obeuntibus 13. q. 2.
L. c. quibus. c. cū grauia. c. pro obeuntibus 13. q. 2.
M. Sebast. Medices de sepult. q. 11 nu. 30. relatus per Ricciul. de persō. in statu reprobo lib. 2. cap. 40.
N. c. 2. de maled.
O. c. prohibemus de decimis.
P. c. Monachi. c. super quodam, de

municatos admittentes, absque pœnitentia morientes.

S. Notorii, & manifesti concubinarij impœnitentes morientes.

T. Corpora illorum, qui sepultura Ecclesiastica priuantur, sunt ità longè ab Ecclesia sepelienda, vt Clericorum canentium voces indè minimè audiri valeant.

V. Etsi in loco sacro reperiantur tumulata, sunt omninò exhumanda, & aliò proiicienda, modò eorum ossa discerni valeant.

X. At si Infideles sepulti fuerint, non solum sunt exhumandi, sed parietes sunt etiam radendi, & dealbandi, & Ecclesia est reconcilianda.

statu Monacho. c.quibus 13.q.2.
Q. c.si quis suadete 17.q.4. iūcta Clē.1. de sepult.
R. d.Clem.1. de sepult.
S. c.qui b' 13.q.2 c.placuit 23.q.5.
T. Abb. in c.sacr. n.3. de sepult. Lauorius c.12.n.66
V. c.Sacris de sepulturis.
X. c.Ecclesiā il secōdo dist.1. de consec. c.consuluisti extra de consecr. Ecclesiarū, & Altariū.

SOMMARIO

Della Bolla contro li Confessori sollecitanti.

LA Santità di Gregorio XV. per sua Constitutione sotto li 30. d'Agosto 1622. comanda, che tutti li Sacerdoti tanto Secolari, quanto Regolari, ò di qualsiuoglia dignità, li quali negli atti della Confessione Sagramentale, ò vero auanti, ò doppo immediatamente, ò vero per occasione, ò pretesto di Confessione, ancorche non seguisse la Confessione, ò che fuor dell'occasione della Confessione nel Confessionario, ò in qualunque luogo, nel quale si odono le Confessioni Sagramentali, ò vero luogo eletto ad vdir le Confessioni, tentaranno di sollecitare, ò prouocare li Penitenti, ò vero con quelli haueranno colloquii illeciti, & inhonesti, ò trattati simili, siano puniti dal Sant'Officio, come heretici, e sospetti d'heresia, e colpeuoli, secondo la qualità delli delitti, e circostanze, e si possano sospendere dall'ordine priuare de' Beneficii, dignità, e di qualsiuoglia officio, con perpetua inhabilità, e condennare anco i delinquenti in esilio, alla Galera, e perpetuo carcere, senza speranza alcuna di grazia.

E quando la enormità del delitto meritasse maggior pena, si deuono degradare, e dare in mano della Corte secolare; & accioche per difetto di proua vno delitto tanto enorme, e pernicioso non rimanga impunito, rimette all'arbitrio de' Signori Cardinali del Sant'Officio, che possano giudicare il delitto prouato per testimonii singolari, presuntioni, & indizii. E di più comanda à tutti li Confessori, li quali sapranno, che li loro Penitenti siano stati da altri

 solle-

sollecitati, che debbiano auuertire detti Penitenti sollecitati, che sono obligati denunciare li Confessori sollecitanti, ò vero, che habbino trattato di sollecitare, al Sant'Officio, ò vero à i Vescoui, & Ordinarii delli Luoghi; E caso, che detti Confessori tralasciassero d'auuertire, ò vero insegnassero à Penitenti, che non fossero obligati à denunciare Confessori sollecitanti, ò vero trattanti sollecitazioni, come di sopra, gl'Ordinarii, ò gl'Inquisitori li deuono castigare secondo la loro colpa.

AVVERTIMENTO.

SI auuerte, che nel riceuere la denuncia de' sollecitati non è necessario, che dicano, se hanno, ò nò acconsentito, onde non deuonsi sù questo interrogare.

TITV-

8 Il parlare con le Monache senza licenza.

9 *Per li Medici.* Il visitare per la terza volta gl'infermi, che non sono confessati sagramentalmente.

10 *Per li Gouernatori.* Il non prohibire agli Scommunicati il praticare liberamente; essendone richiesti da Parochi.

11 *Per li medemi, ed altri Ministri della Corte Secolare.* Non solo il prohibire à Laici, ò impedirli, che non si essaminino nella Corte Ecclesiastica senza loro licenza (*che è scommunica riserbata al Papa*) ma ianco il concedere à medemi Laici detta licenza; quando la cercano spontaneamente, ò il non riprenderli, se l'addimandano.

12 *Per i Laici Economi, ò Rettori, ò Priori, ò Amministratori di Capelle, Confraternite, e di qualsisia luogo Pio.* Il far contratti, censurare, ò reinuestir danari, ò vendere animali di detti luoghi Pij senza licenza della Corte Arciuescouale.

13 *Per li medemi.* Il fare qualsisia spesa (eccettuatene le giornali forzose) anche sotto titolo di elemosina senza la sudetta licenza.

14 *Per li medemi.* Il ricusare di dare i conti delle loro amministrationi, quando di ciò sono richiesti dall'Eminentissimo Arciuescouo.

Auuertasi, che nelle Costitutioni Sinodali vi sono altre Censure riserbate all'Eminentissimo Arciuescouo; però, per non fare la presente Tabella troppo prolissa, si sono poste solamente le sudette, come più vsuali, e necessarie: Onde douranno hauer cura li Confessori di vederle nell'Appendice della Sinodo, doue sono registrate sotto il Titolo XIII.

TITVLVS XV.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 13. §. 15.

EDITTO PER I MEDICI

Da publicarsi quattro volte l' Anno ; cioè in ogni terza Domenica de seguenti Mesi, Gennaro, Aprile, Luglio, & Ottobre.

E Peso del nostro Officio Pastorale di applicare più potenti i remedij, doue più pericoloso si scorge il male per la salute delle anime. Quindi hauendo Noi inteso con nostro grandissimo rammarico, che in questa nostra Diocesi i Medici, così Fisici, come Chirugici postergata l' vbligazione, c'hanno anche giurata nell' atto del loro dottorato per la costituzione del Beato Pio Quinto, che comincia = *super Gregem Dominicum = data sub die 8. Martij 1566. anno primo sui Pontificatus*, seguono à medicar l' infermo ancor doppo il terzo giorno della di lui infirmità, quantunque questi non habbia fatto presentare à loro la schedola soscritta dal Confessore, nella quale si faccia fede, che *l' infermo si sia confessato sagramentalmente* ; per rimediare ad vn disordine tanto graue, dal quale tante fiate nasce, ò che l' infermo sopra preso dal morbo, non possa più confessarsi, ò vero per la grauezza del male non vaglia à ben, e fruttuosamente farlo. Perciò sotto pena della Scommunica magiore *ipso facto incurrenda*, à Noi solo riserbata l' assoluzione,

togliendo anche simile facoltà al nostro Vicario Generale, ordiniamo à tutti i Medici, così Fisici, come Chirugici della nostra Diocesi, *che nel primo giorno, che visiteranno l' infermo decumbente in letto per qualsiuoglia infirmità (eccetto, quando la decumbenza nascesse da morbo di podagra, ò per altra indisposizione, che da se stessa non ricercasse il letto) debbano ammonirlo di confessarsi sagramentalmente. Se poi nel secondo giorno scorgeranno, che l' infermo per anche non si sia confessato, di nuouo l' ammoniscano, minacciandolo, che non ritorneranno più, se nel seguente giorno non presenterà à loro la schedola accennata del Confessore; e ritornando il terzo giorno, se non sarà stata loro presentata la medema schedola, vogliamo, che siano tenuti à lasciar la cura dell' infermo: e se altrimente li Medici facessero, li dichiariamo incorsi ipso facto nella Scommunica, come di sopra.* Ed accioche sia noto alli medemi Medici, ed à tutti questo nostro ordine, ordiniamo alli RR. Arcipreti, e Rettori delle Chiese, che *intra Missarum solemnia* in giorno di Domenica lo publichino quattro volte l'anno &c. Dato in Monte Gargano in Santa Visita li 7. di Nouembre 1675.

Fr. Vinc. Maria Card. Arc.

Il Canonico Tertorelli Segr.

TITV.

TITVLVS XVI.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 14. §. 6.

Modo da tenersi ogni volta da Parochi, ò loro sustituti nel raccomandar l' Anima.

Redi (fratello carissimo) fermamente tutti gli Articoli della fede Christiana, e ciò che crede, insegna, e professa la Santa Romana, Cattolica, ed Apostolica Cheiesa? ℟. Credo.

Maledici, detesti, riproui, & condanni tutte l'empie heresie, le quali maledice, riproua, detesta, e condanna la nostra Santa Madre Chiesa? ℟. Reprouo, e condanno.

Voi morire nella fermezza della Santa Fede Cattolica, come vero, e fedelissimo Christiano? ℟. Voglio.

Ami di tutto cuore Iddio benedetto sopra tutte le cose, e desideri grandemente d' amarlo con quell' ardentissimo affetto, co'l quale è amato, seruito, e riuerito da i Beati del Paradiso? ℟. Amo, e desidero.

Conosci d'hauer offesa S. D. M., l' Anima tua, ed' il prossimo tuo più volte malamente? ℟. Conosco.

Ti duoli di tante offese in qualunque modo commesse contro la suprema Maestà di Dio Signor nostro, contro l'anima tua, e contro il prossimo? ℟. Mi dolgo.

Ti penti di essere stato così ingrato al Creatore, Redentore, e Signor tuo, di tanti liberalissimi beneficii à te conceduti per salute dell' anima tua? ℟. Me ne pento.

Cono;

Conoſci, che hai eſtremo biſogno della miſericordia infinita, & gratia di Dio per la remiſſione, e total perdono di tanti peccati? ℟. Conoſco.

Speri, che Chriſto Redentore, e Signor noſtro ti ſarà fauoreuole, accioche entri in Paradiſo, per la ſua infinita clemenza, e per i meriti della ſua acerbiſſima Paſſione? ℟. Spero.

Speri anco, che per l'interceſſione della Beatiſs. Vergine Madre di Dio, e vero rifugio de' peccatori, & per le preghiere di tutti i Santi, ed' in particolare del Santo tuo auuocato, & dell' Angelo tuo Cuſtode arriuerai à godere l'eterna gloria. ℟. Spero.

Sopporti patientemente per amor di Dio, & per conformarti di cuore con i patimenti di Gieſù Chriſto Crocifiſſo, e per penitenza de' tuoi peccati, i dolori, & affanni, che ſoſtieni in queſta tua infirmità? ℟. Sopporto.

Ti parti volontieri dalle miſerie, e moleſtie di queſto infelice Mondo, per giungere alle allegrezze, e riposi eterni della Santiſſima Trinità, co'l mezzo de gl'infiniti meriti di Gieſù Chriſto. ℟. Mi parto.

TITV-

TITVLVS XVII.

Ex Lib. Conſtitutionum. Cap. 15. §. 3.

NOTIFICATIONE

Da farſi al Popolo, giuntamente colle Denunzie di quelli, che vorranno eſſere promoſſi à gli Ordini, con la quale ſi prohibiſce da Sacri Canoni di ammettere à gli Ordini li ſeguenti.

L' Illeterati.
I Neofiti.
Quelli, che non hanno l'età requiſita à ciaſcun' ordine.
Gl' Ordinati auanti il tempo debito, ouero per ſalto.
I notabilmente deformi, e difettoſi di corpo, come leproſi, paralitici, frenetici, indemoniati, epileptici, & altri ſimili.
Gl' Illegitimi.
I Serui, ouero Schiaui.
Gli obligati à rendimento de' conti, ò alla corte.
I Bigami.
Gl' Irregolari.
E chi in cauſa di ſangue, ſeguita la morte, ò mutilatione come miniſtro di giuſtitia vi haurà cooperato in qualche maniera, come Giudice, Accuſatore, Denunciatore, Promotor Fiſcale, Auuocato, Notaro, e Teſtimonio.
I Soldati, ſe hanno ammazzato qualcheduno, ò

mutilato in guerra anche giusta aggressiua.

Quelli, che hanno commesso homicidio, ò mutilatione ingiusta, ouero vi hanno dato mandato, consiglio, consenso, ò aiuto in qual si sia maniera seguitone l'effetto.

I non Battezzati; quelli, che hanno ribattezzato, ò à ciò cooperato, e quelli che sono stati ribattezzati scientemente, e che sapendo ciò essere prohibito, si sono lasciati battezzare da heretici.

Gli Scommunicati.

Gl'Interdetti.

I Sospesi come quelli, che non hanno patrimonio, ò se l'hanno non è sufficiente, ò è fittitio, ò non è pacificamente posseduto.

Gli Apostati.

Gli Heretici, e publici bestemmiatori.

I sospetti di heresia.

I descendenti da heretici per linea paterna fin'al secondo grado, e per materna fin'al primo grado.

Gl'infami tanto de iure, che di fatto, come gli vsurari manifesti, i spergiuri, i rattori di donne, e chi dà loro consiglio, ò aiuto.

Chi fà duello, ò vi assiste.

Le Donne.

Li Concubinarij, e dediti alle impudicizie.

Gli Eunuchi, che si sono tagliati, ò fatto tagliare le parti virili, ò che vi hanno dato il consenso.

Gli Energumeni.

I Matti.

I Furiosi.

I soggetti al mal caduco.

I Buffoni.

Gli Histrioni.

Gli Abstemii. I Macellari.

Gli Osti, & altri, che professano arti, & occupationi indecenti.

TITV-

TITVLVS XVIII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 15. §. 4.

REQVISITA Cuiuscunque Ordinandi.

Pro Prima Tonsura.

1 DE Baptismo, natalibus, & ætate septem saltem annorum completorum.
2 De Confirmatione.
3 De vita, & moribus, Doctrinæque Christianæ frequentatione: & in hoc præcipuè.
4 De Schola.
5 De denunciatione nominis, & desiderij facta in Ecclesia suæ Parochiæ.
6 De constitutione medietatis patrimonij.

De Minoribus Ordinibus.

1 DE prima Tonsura, vel vltimo ordine suscepto.
2 De vita, & moribus, & habitus clericalis gestatione.
3 De menstrua perceptione Sacræ Communionis, & quoad Acolytatum de ætate duodecim annorum.
4 De frequentatione Doctrinæ Christianæ: & in hoc præcipuè.
5 De exercitio Ordinum susceptorum, & seruitio Ecclesiæ, cui est adscriptus, præstito, nisi studiorũ causa

 absit,

abſit; & hoc de licentia Archiepiſcopi.

6 De Schola.

7 De frequentatione collationum Caſuum Conſcientiæ.

Pro Subdiaconatu.

1 DE vltimo ordine minore ſuſcepto.

2 De denunciationibus in Eccleſia Parochiali factis tam quoad nomen, & deſiderium perſonæ ordinandæ, quàm quoad beneficium, ſeu penſionem, ſeu patrimonium, vſquè ad ſummam annuam ſcutorum ſaltim 25. & de pacifica poſſeſſione eiuſdem.

3 De ætate annorum viginti duorum inceptorum.

4 De ordinis ſuſcepti exercitio, & ſeruitio Eccleſiæ, cui eſt adſcriptus præſtito, & clericalis habitus geſtatione.

5 De menſtrua frequentatione Sacræ Communionis.

6 De natalibus, vita, & moribus, Doctrinæque Chriſtianæ frequentatione: & in hoc præcipuè.

7 De frequentatione Collationum caſuum conſcientiæ.

8 De titulo, ad quem ordinari petit, eiuſque pacifica poſſeſſione, & fructuum indè perceptione.

Pro Diaconatu.

1 DE ordine Subdiaconatus ſuſcepti.

2 De denunciationibus, vt ſuprà.

3 De ætate viginti trium annorum inceptorum.

4 De Subdiaconatus exercitio, & ſeruitio Eccleſiæ, cui eſt adſcriptus præſtito, & clericalis habitus geſtatione.

5 De

5 De frequentatione menſtrua Sacræ Communionis.
6 De natalibus, vita, & moribus, Doctrinæque Criſtianæ frequentatione: & in hoc præcipuè.
7 De frequentatione collationum Caſuum conſcientiæ.
8 De titulo, ad quem ordinari petit, eiuſque pacifica poſſeſſione, & fructuum indè perceptione.

Pro Presbyteratu.

1 De ordine Diaconatus ſuſcepti.
2 De denunciationibus, vt ſuprà.
3 De ætate viginti quinque annorum inceptorum.
4 De exercitio ordinis Diaconatus in Eccleſia, cui eſt adſcriptus, & clericalis habitus geſtatione.
5 De menſtrua perceptione Sacræ Communionis.
6 De natalibus, vita, & moribus, Doctrinæque Chriſtianæ frequentatione: & in hoc præcipuè.
7 De frequentatione collationũ Caſuũ conſcientiæ.
8 De titulo, ad quem ordinari petit, eiuſque pacifica poſſeſſione, & fructuum indè perceptione.

Vt autem omnis auaritiæ, & Simoniæ labes, & ſuſpicio ab ijs, qui proceſſus inſtruunt, & ſcripta teſtimonia pro promouendis ad Ordines peragunt, ſit aliena, nihil aliud ab iis percipiatur, niſi quòd in ſequenti taxa præſcribitur, alioquin ad reſtitutionem teneantur, & pœnam ſcutorum decem incurrant.

Pro qualibet fide Baptiſmi, vel Confirmationis, ſi abſq; labore à libris Parochialibus haberi poſſit, carolenus vnus, ſin minùs ad ſummum caroleni duo.

Pro publicationibus, earumque fide, carolenus vnus.

Pro quolibet teſte examinato, carolenus vnus.

Pro atteſtationibus. *De ſeruitio Eccleſiæ præſtito, habitus, & tonſuræ clericalis delatione, menſtrua perceptione Sacramentorum, & ſimilibus, earumque præſentatione, aut ſigillo, nihil.*

TITVLVS XIX.

Ex Lib. Conſtitutionum. Cap. 15. §. 5.

INTERROGATIONES
Faciendæ Ordinandis.
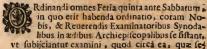
ORdinandi omnes Feria quinta ante Sabbatum, in quo erit habenda ordinatio, coram Nobis, & Reuerendis Examinatoribus Synodalibus in ædibus Archiepiſcopalibus ſe ſiſtant, vt ſubijciantur examini, quod circà ea, quæ ſequuntur, reſpectiuè verſari poterit.

Tonſurandi.
Examinentur.

1 AN humano aliquo intuitu, potiùs, quàm Deo inſeruiendi, Eccleſiaſticæ militiæ adſcribi peroptent.

2 An habitum Clericalem velint aſſumere, vt Eccleſiæ inſeruiant, & per ipſos defuturum non ſit, quìn ad ſuperiores Ordines aſcendant?

3 An legere, & ſcribere ſciant?

4 An fidei rudimenta rectè calleant, & Miſſæ ſciant inſeruire.

Ad Minores Ordines promouendi.
Examinentur.

1 AN per regulas Grammaticæ rectè componant, ac linguam latinam ità ſatìm ex Cathechiſmo Roma-

Romano, interpretentur, vt ſpem faciant maioris futuri progreſſus, quo habiles reddantur ad maiores Ordines ſuſcipiendos.

2 An Fidei rudimenta rectè calleant.

3 An ſint verſati in recitazione Officij Beatiſſimæ Virginis.

4 Quid Materia, quid Forma, quis Auctor, quod Miniſterium cuiuſcunque Ordinis.

Subdiaconi,

Examinentur.

1 AN Cathechiſmum Romanum, aut Sac. Trid. Concilium, aut has Synodales Conſtitutiones in commune idioma promptè traducant.

2 An munus, materiam, formam ſuſcipiendi Ordinis calleant & huiuſmodi. & an ſint optimè verſati in Sacris Ritibus pro munere Acolyti, circa quos qui inuentus fuerit indoctus omnino reijciendus.

3 An aliqualem caſuum conſcientiæ cognitionem habeant.

4 An ſint periti in cantu firmo?

5 An ſciant recitare horas Canonicas? Super eaſdem reſpectiuè, ſed aliquantò diligentiùs, examinentur promouendi ad Sacrum Diaconatus Ordinem.

Inſuper an Sacros Ritus Ordinis Subdiaconatus calleant ad præſcriptum Rubricarum generalium, ſaltèm in Miſſali Romano, pro inſeruiendo ſolemnis Miſſarum: & ſi indocti excludendi omninò.

Sacrosanctum Sacerdotium suscepturi,

Examinentur.

PRimò circa ea respectiuè, quæ suprà pro alijs Sacris Ordinibus expressa sunt, & quoad Sacros Ritus, interrogetur de ijs, quæ pertinent ad munus Diaconi. Et insuper.

1 Quid sit Missæ Sacrificium.
2 Qui illius effectus.
3 Quæ eiusdem partes.
4 Quæ mysteria in eo sint.
5 Quæ Sacrarum Vestium significationes.
6 Quæ in Sacrificio offerendo requirantur.
7 Vbi, & quando illud fieri non licet.
8 Quæ dubia, ac defectus in illo aliquando contingere possunt.
9 An aliqualem Sacræ Confessionis peritiam habeant, & formam Sacramenti pœnitentiæ non ignorent.
10 An de rebus Sacris, & Christianarum virtutum Officijs, atque de cæteris ad salutem necessarijs, ad Populum edocendum sint instructi.

Regulares Interrogentur.

EX cuius Episcopi Diæcesis sint. Enim verò sub pena expressa in Decreto Sacræ Congregationis de mandato fel. rec. Clementis VIII. edito, scilicet priuationis vocis actiuæ, & passiuæ, officij, & dignitatis, alijsque arbitrio Summi Pontificis reseruatis, debent suscipere Ordines ab Episcopo in cuius Diœcesi sunt Monasteria, in quibus tunc degunt, vel dimissorias ab eo accipere. Nec illis sufficiat

affere-

asserere, sui Episcopum ordinationes non tenere, nisi superior Regularis ipsorum in suis literis dimissorialibus attestetur Diœcesani absentiam, vel quod noluerit, aut non potuerit habere Ordinationes; neque enim necessariam existimamus haberi de hac re fidem authenticam à Curia Episcopi non habentis Ordinationem.

Quandò constiterit de bona conscientia Superiorum Regularium dimissorias suis subditis concedentium, ipsorum attestationi, circa ordinandorum scientiam, non rarò acquiescemus, Superiorum et conscientiam in hoc onerantes, prout aliis ordinandorum examen credimus.

TITVLVS XX.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 16. §. 3.

GL' IMPEDIMENTI Del Matrimonio.

Da publicarsi nella Domenica susseguente all' Epifania, e nella Domenica in Albis.

GL' Impedimenti del Matrimonio, che impediscono il contraherlo, & annullano il contratto, sono compresi nelli versi seguenti.

Error, Conditio, Votum, Cognatio, Crimen,
Cultus Disparitas, Vis, Ordo, Ligamen, Honestas,
Si sis affinis, si forte coire nequibus,
Si Parochi, & duplicis desit præsentia testis,
Raptaue sit mulier, nec parti reddita tuta.
Hæc socianda vetant connubia, facta retractant.

E R R O R.

cap. Tua, de Sponſ. c. vnic. 29. q. 1. & 2. l. 1. ff. de doli mali excep.

IL primo è l'errore circa la sostanza della persona, cioè, Se io intendo di far parentela con Berta, e la sò con Antonia, ouero intendo di far parentado con la primogenita, e me ne vien data vn'altra; in tutti questi casi, e si-

e ſimili il Matrimonio è nullo. Mà ſe l'errore fuſſe circa la qualità della perſona, come à dire, che credeua, che fuſſe bella, e ricca, ma il fatto non ſtà così, il Matrimonio è valido.

Conditio.

IL ſecondo è la conditione, cioè ſeruile, come à dire, Se vno s'apparenta con vna Shiaua, che credeua eſſer libera, eſſendo egli libero, il Matrimonio non tiene: il medeſimo è, ſe la donna libera piglia vno Schiauo, il che ſe ſapeſſe, non lo farebbe.

c. propoſuit, c. 2. de coniugijs Seruo.

Votum.

IL terzo impedimento è il voto ſolenne, fatto per profeſſione eſpreſſa, ò tacita, in vna Religione approuata, ò nel pigliar gli Ordini ſacri.

c. vnic. de Voto in 6. c. meminimus c. inſinuãtes, qui clerici, vel vouentes. Conc. Trid. ſeſſ. 24. de Matrim. c. 9.

Cognatio.

IL quarto Impedimento è la parentela, la quale è in trè modi, cioè Naturale, Spirituale, e Legale; La naturale toglie, & impediſce il matrimonio inſino al quarto grado incluſiuè; e facendo il matrimonio con tale impedimento, ſono ſcommunicati, ſe l'ignoranza non gli ſcuſa. La parentela ſpirituale ſi piglia dal Sacramento del Batteſimo, e della Confirmatione; e queſta impediſce, & annulla

c. non debet de cõſanguinitate, & affinitate. Clem. eod. tit. Cõc. Trid. de matrim. cap. 5. & cap. 2. c. 1. & cap. fin. de cogniitone ſpirituali in 6

nulla il matrimonio solamente trà colui, che battezza, ò quello che tiene nel Battesimo, ò nella Cresima, e colui, che è battezzato, ò cresimato, e similmente trà quello, che battezza, ò cresima, e trà il Padre, e la Madre del battezzato, ò cresimato. La parentela legale è vna propinquità, che nasce dall' adottione, e questa hà trè gradi. Il primo è degli ascendenti, e discendenti cioè dell'adottante, e dell' adottato, e discendenti dell'adottato; e questo impedimento non si toglie per islegamento dell' adottione, nè per l'emancipatione.

B. Pius V. in Constit. incip. Sācti 20. Aug. & Cōst. Cum illius, 4. Kalē. Decem. 1566. Sac. Congr. in Trid. 16. Martij 1630. c. Ita diligere 30. q. 30. c. vnic. de Cogn. legali.

Il secondo è quasi transuersale, cioè frà l'adottato, e li figliuoli naturali dell' adottante, durante l' adottione, e stando il figliuolo naturale nella potestà del Padre, e non altrimente.

Il terzo grado, è vna certa affinità legale, cioè trà la Moglie dell' adottato, e l' adottante, e trà l' adottato, e la Moglie dell'adottante, la quale dura perpetuamente, come la prima; e ciascheduna di queste parentele impedisce, & annulla il Matrimonio.

Crimen.

IL quinto impedimento è il delitto, e questo è di due sorti. Il primo è, se vno ammazza il Marito con intentione di contrahere matrimonio con la moglie di lui, il quale homicidio fatto con consenso d' ambe le parti, impedisce, & annulla per sempre, come impedisce, & annulla ancora il Matrimonio, se vno solo delli Consorti machina la morte dell'

c. si quis viuēte 31. q. 1. c. super. c. significasti, de eo, qui duxit &c. c. 1. de conuers. Infidelifi. c. Si vxore, de eo, qui duxit, &c. c. relatum 31 q. 1.

dell' altro, purche v' interuenga l' adulterio, che altrimente non impedirebbe. L' altro impedimento è, l' adulterare scientemente con la moglie d' altri, e contrahere con essa matrimonio viuente l' altro Consorte, ouero promettere di contrahere; il che impedisce, & annulla, ancorche il primo Matrimonio non fusse ancora consumato.

Cultus disparitas.

IL sesto impedimento è la diuersità della Religione, perche trà il battezzato, e quello, che non hà il battesimo, non può esser Matrimonio: non potendo riceuersi Sacramento alcuno senza il Battesimo. Mà può esser Matrimonio con li battezzati, benche fossero heretici, scommunicati, & apostati, essendo il Matrimonio valido, benche si faccia male à contrahere con essi.

c. si quis, Iudaicæ. c. caue 28. q. 1.

Vis.

IL settimo impedimento è la forza, ouero violenza, quando alcuno è forzato, ò violentato à contrahere Matrimonio, volendo la Santa Chiesa, e la ragion naturale, che li Matrimonij siano liberi.

c. cum locũ. c. consultationi. c. Veniens de Spõs salib.

Ordo.

L' Ottauo impedimento è l' Ordine sacro, e se alcuno, hauendo l' Ordine sacro contrahesse, non tiene, ma resta scommunicato.

Clem. vni. de consag. & affinit. c. 1. & 2 qui Cleric vel vou. c. vn de voto in 6. Conc. Trid. can. 9. sess. 24

Liga-

Ligamen.

Conc. Trid. vbi sup. c.2.

IL nono impedimento è, quando alcuna persona hà moglie, ò marito, perche non può contrahere altro Matrimonio.

Honestas.

Conc. Trid. sess.24.de ref. matrim. c.3. Tolet. in Sum. lib.7.c.14.in fine. Sanch. de Matri. lib.7. disp. 68.n.8.d.c.vn. de Sponf. in 6. B.Pius V. Cōstit. ad Romā. anno 1568. inter suas 62.

IL decimo impedimento è la giustitia della publica honestà, la quale hà principio dagli Sponsalitij, cioè, quando si promette di douersi in futuro pigliar per Marito, ò per Moglie; e questo impedimento consiste in vna prohibitione canonica, la quale annulla (se i Sponsalitij sono validi) il matrimonio, che l'vno, ò l'vna di detti promettenti contrahesse con qualche parente nel primo grado dell'altro, ò dell'altra.

Si sis Affinis.

c. non debet, de consang. & affinit. Conc. Trid. vbi sup. c.4.

L'Vndecimo impedimento è l'affinità, la quale non è altro, che vna approssimatione di persona, che nasce dalla copula carnale, che manca d'ogni parentado; e se la copula sarà lecita, come quella del Matrimonio, impedisce fino al quarto grado inclusiuè; se sarà illecita, insino al secōdo, anco inclusiuè

Si fortè coire nequibis.

c.1.& tot. tit. de frigi. & maleficiat.

IL duodecimo impedimento è l'impotenza di poter consumare il matrimonio, ò che proceda da cagion naturale, ò da accidentale, purche sia perpetua.

Si Parochi, & duplicis desit præsentia testis.

IL decimoterzo impedimento è, quando si celebrasse il Matrimonio senza la presenza del proprio Paroco, e di due testimonij.

Conc. Trid. c. 1. sess. 24. de ref. Matri.

Raptaue sit mulier, nec parti reddita tutæ.

IL decimoquarto impedimento è, quando alcuno rubbasse vna donna, e mentre stà in sua potestà, contrahesse con quella de facto Matrimonio, il detto Matrimonio è nullo: mà se prima la ponesse separata da se in luogo sicuro, e libero, e quella lo volesse per suo Marito, il Matrimonio sarebbe valido.

Conc. Trid. sess. 24. de ref. Matrim. c. 6.

In oltre il difetto dell'età di quattordeci anni compiti nell'huomo, e di dodeci parimente compiti nella donna impedisce, & annulla il matrimonio, se la malitia, ò prudenza, da giudicarsi dall' Ordinario, non supplisce à detto difetto.

c. Puberes, & c. fin. de desponsf. impuberum.

TITV-

TITVLVS XXI.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 16. §. 5.

INTSRVCTIO.

PRO EXAMINE ILLORVM TESTIVM, qui inducuntur pro contrahendis Matrimonijs, tàm in Curia Eminentissimi, & Reuerendissimi Domini Cardinalis Vrbis Vicarij, quàm in alijs Curijs cæterorum Ordinariorum.

IN primis Testis moneatur de grauitate iuramenti in hoc præsertim negotio pertimescendi, in quo Diuina simul, & Humana Maiestas læditur, ob rei, de qua tractatur, importantiam, & grauitatem, & quod imminet pœna triremium, & fustigationis deponenti falsum.

2. Interrogetur de nomine, cognomine, patria, ætate, exercitio, & habitatione.

3. An sit Ciuis, vel exterus, & quatenus sit exterus, à quanto tēpore est in loco, in quo testis ipse deponit.

4. An ad examen accesserit spontè, vel requisitus; si dixerit accessisse spontè à nemine requisitum, dimittatur, quia præsumitur mendax; si verò dixerit accessisse requisitum; Interrogetur, à quo, vel à quibus, vbi, quando, & quomodo, coram quibus, & quoties fuerit requisitus, & an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes.

5. Interrogetur an sibi pro hoc testimonio ferendo fuerit aliquid datum, promissum, remissum, vel oblatum à contrahere volentibus, vel ab alio ipsorum nomine.

6. Inter-

6 Interrogetur, an cognoſcat ipſos contrahere volentes, & à quanto tempore; in quo loco, qua occaſione, & cuius qualitatis, vel conditionis exiſtant.

Si reſponderit negatiuè, teſtis dimittatur, ſi verò affirmatiuè.

7. Interrogetur, an contrahere volentes ſint Ciues, vel exteri, ſi reſponderit eſſe exteros, ſuperſedeatur in licentia contrahendi, donec per literas Ordinarij ipſorum contrahere volentium doceatur de eorum libero ſtatu de eo tempore, quo permanſerunt in ſua Ciuitate, vel Diœceſi. Ad probandum verò eorundem contrahere volentium ſtatum liberum pro reliquo temporis ſpatio, ſcilicet vſque ad tempus, quo volunt contrahere, admittantur teſtes idonei, qui legitimè, & concludenter deponant ſtatum liberum contrahere volentium, & reddant ſufficientem rationem cauſæ eorum ſcientiæ, abſque eo quod teneantur deferre atteſtationes Ordinariorum locorum, in quibus contrahere volentes moram traxerunt.

Si verò reſponderit contrahere volentes eſſe Ciues.

8. Interrogetur ſub qua Parochia hactenus contrahere volentes habitarunt, vel habitent de præſenti.

9. Item, an ipſe teſtis ſciat, aliquem ex prædictis contrahere volentibus quandoque habuiſſe vxorem, vel maritum.

Si reſponderit affirmatiuè, non procedatur ad licentiam, niſi producantur authenticæ, & legales atteſtationes, vel teſtes fide digni, & veriſimiliter informati de obitu coniugis defuncti.

Si verò teſtis reſponderit, non habuiſſe vxorem, vel maritum.

10. Interrogetur de cauſa ſcientiæ, & an ſit poſſibile, quòd aliquis ex illis habuerit vxorem, vel maritum, & quòd ipſe teſtis neſciat.

Si reſponderit affirmatiuè, ſuperſedeatur, niſi ex

alijs

alijs teſtibus probetur concludenter, non habuiſſe vxorem, vel maritum.

Si verò reſponderit negatiuè.

11. Interrogetur de cauſa ſcientiæ, ex qua deinde Iudex colligere poterit, an teſti ſit danda fides.

Si reſponderit contrahere volentes habuiſſe vxorem vel maritum, ſed eſſe mortuos,

12. Interrogetur de loco, & tempore, quo ſunt mortui, & quomodo ipſe teſtis ſciat fuiſſe coniuges, & nunc eſſe mortuos: Et ſi reſpondeat mortuos fuiſſe in aliquo Hoſpitali, vel vidiſſe ſepeliri in certa Eccleſia, vel occaſione militiæ ſepultos fuiſſe à militibus, non detur licentia contrahendi, niſi priùs recepto teſtimonio authentico à Rectore Hoſpitalis, in quo prædicti deceſſerunt, vel à Rectore Eccleſiæ, in qua humata fuerunt eorum cadauera, vel, ſi fieri poteſt, à Duce illius Cohortis, in qua deſcriptus erat miles: Si tamen huiuſmodi teſtimonia haberi non poſſunt, Sac. Congregatio non intendit excludere alias probationes, quæ de iure communi poſſunt admitti, dummodò ſint legitimę, & ſufficientes.

13. Interrogetur, an poſt mortem dicti coniugis defuncti, aliquis ex prædictis contrahere volentibus tranſierit ad ſecunda vota.

Si reſponderit negatiuè,

14. Interrogetur an eſſe poſſit, quod aliquis ex illis tranſierit ad ſecunda vota abſque eo, quòd ipſe teſtis ſciat.

Si reſponderit affirmatiuè, ſuperſedeatur in licentia, donec producantur teſtes, per quos negatiua coarctetur concludenter.

Si verò negatiuè,

15. Interrogetur de cauſa ſcientiæ, qua perpenſa, Iudex poterit iudicare an ſit cōcedenda licentia, nec nè.

Si contrahentes ſunt vagi, nec procedatur ad licentiam contrahendi, niſi doceant per fides Ordinario-

rum

rum suorum esse liberos, & in alijs seruata forma Concilij Tridentini cap. multi, sess. 24.

Fides, aliaque documenta, quæ producuntur de partibus, non admittantur, nisi sint munita sigillo, & legalitate Episcopi Ordinarij, & recognita saltem per testes, qui habeant notam manum, & sigillum, & attentè consideretur, quòd fides, seu testimonia benè, & concludenter identificent personas, de quibus agitur.

Pro testibus in hac materia recipiantur magis consanguinei, quàm extranei, quia præsumuntur meliùs informati, & Ciues magìs, quàm exteri, nec admittantur homines vagi, & milites, nisi data causa, & maturo consilio, & Notarius exactè describat personam testis; quem si cognoscit, vtatur clausula, *mihi benè cognitus*: sin minùs, examen non recipiat, nisi vna cum persona testis aliqua alia compareat cognita Notario, & quæ attestetur de nomine, & cognomine ipsius testis, nec non de idoneitate eiusdem ad testimonium ferendum. Et huiusmodi examinibus debet interesse in Vrbe vltra Notarium Officialis specialiter deputandus ab Eminentissimo Vicario, & extra Vrbem, vel Vicarius Episcopi, vel aliqua persona insignis, & idonea ab Episcopo specialiter deputanda, aliàs puniatur Notarius arbitrio Sacræ Congregationis, & Ordinarius non permittat fieri publicationes.

Ordinarij præcipiant omnibus, & singulis Parochis in eorum Diœcesibus existentibus, vt pro matrimonijs cum exteris contrahendis non faciant publicationes in eorum Ecclesijs, nisi certiorato Ordinario, à quo, vel eius Generali Vicario priùs teneantur authenticam reportare, quòd pro tali matrimonio fuerunt examinati testes in eorum tribunali, qui probant statum liberum contrahere volentium &c.

Contrafacientes autem seuerè punientur.

ALIA INSTRVCTIO

PRO EXAMIME ILLORVM TESTIVM, qui inducuntur pro contrahendis matrimonijs tam in Curia Eminentissimi, & Reuerendissimi Domini Cardinalis Vrbis Vicarij, quàm in alijs Curijs cæterorum Ordinariorum nuperrimè edita.

Feria v. die 21. Augusti 1670.

In Congregatione generali S. Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram Sanctissimo Domino Nostro D. Clemente Diuina prouidentia Papa Decimo, ac Eminentissimis, & Reuerendissimis D. D. S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæreticam prauitatem Generalibus Inquisitoribus à Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.

CVm aliàs per Sacram Congregationem Sancti Officij iteratis instructionibus ab eadem emanatis de anno 1658. & 1665. locorumque Ordinarijs transmissis prouisum fuerit, vt præscriptis Interrogatorijs faciendis testibus, qui ad probandum statum liberum contrahentium matrimonium inducuntur, omnis prorsus secluderetur aditus ijs, qui adhuc viuente altero Coniuge, aut

aut aliàs impediti ad secunda illicita vota transire satagebant: Videns nihilominus Sanctissimus D. N. quamplures locorum Ordinarios, vel eorum Vicarios, & Deputatos ad excipiendas testium depositiones, nec non Parochos, & Notarios in casibus expressis, aut omittere, aut non obseruare earundem Instructionum tenorem; Et licet aliquando plenè obseruent, non tamen interrogare testes super aliis impedimentis dirimentibus;

Ideo volens Sanctitas Sua prædictis malis occurrere, re maturè considerata cum Eminentiss. & Reuerendiss. D. D. Cardinalibus generalibus Inquisitoribus, præsenti Decreto perpetuis futuris temporibus duraturo iterùm iniungit omnibus Vicariis, seu Deputatis pro examinandis testibus ad probandum statum liberum contrahentium matrimonium, nec non Parochis, Notarijs, & quibuscunque alijs respectiuè, sub pœnis etiam grauibus corporalibus arbitrio Sacræ Congregationis, Vt Instructionem infrascriptam ad vnguem obseruent.

Vt autem præsens Decretum, & Instructio ad omnium notitiam faciliùs deueniant, decreuit illa ad Valuas Basilicæ Principis Apostolorum, & Cancellariæ Apostolicæ, ac in acie Campi Floræ de Vrbe, ac Palatio Sancti Officii eiusdem Vrbis per aliquem ex Cursoribus Sanctitatis Suæ publicari, ac eorum exempla ibidem affixa relinqui; illaque sic publicata omnes, & singulos, quos concernunt, post duos menses à die publicationis in Vrbe faciendæ numerandos, perinde afficere, ac arctare, ac si illorum vnicuique personaliter notificata, & intimata fuissent.

IN primis Teſtis moneatur de grauitate iuramenti in hoc præſertim negotio pertimeſcendi, in quo Diuina ſimul, & humana Maieſtas læditur, ob rei, de qua tractatur, importantiam, & grauitatem, & quòd imminet pœna triremium, & fuſtigationis deponenti falſum.

2 Interrogetur de nomine, cognomine, patria, ætate, exercitio, & habitatione.

3 An ſit Ciuis, vel exterus, & quatenus ſit exterus, à quanto tempore eſt in loco, in quo teſtis ipſe deponit.

4 An ad examen acceſſerit ſponte, vel requiſitus; ſi dixerit acceſſiſſe ſponte à nemine requiſitum, dimittatur, quia præſumitur mendax; ſi verò dixerit acceſſiſſe requiſitum; Interrogetur à quo, vel à quibus, vbi, quando, quomodo, coram quibus, & quoties fuerit requiſitus, & an ſciat adeſſe aliquòd impedimentum inter contrahere volentes.

5 Interrogetur an ſibi pro hoc teſtimonio ferendo fuerit aliquid datum, promiſſum, remiſſum, vel oblatum à contrahere volentibus, vel ab alio ipſorum nomine.

6 Interrogetur, an cognoſcat ipſos contrahere volentes, & à quanto tempore; in quo loco, qua occaſione, & cuius qualitatis, vel conditionis exiſtant;

Si reſponderit negatiuè, teſtis dimittatur, ſi verò affirmatiuè.

7 Interrogetur, an contrahere volentes ſint Ciues, vel exteri; ſi reſponderit eſſe exteros, ſuperſedeatur in licentia contrahendi, donec per literas Ordinarii ipſorum contrahere volentium doceatur de eorum libero ſtatu de eo tempore, quo permanſerunt

runt in sua Ciuitate, vel Diœcesi. Ad probandum verò eorundem contrahere volentium statum liberum pro reliquo temporis spatio, scilicet vsque ad tempus, quo volunt contrahere, admittantur testes idonei, qui legitimè, & concludenter deponant statum liberum contrahere volentium, & reddant sufficientem rationem causæ eorum scientiæ, absque eo quòd teneantur deferre attestationes Ordinariorum locorum, in quibus contrahere volentes moram traxerunt:

Si verò responderit contrahere volentes esse Ciues.

8 Interrogetur sub qua Parochia hactenus contrahere volentes habitarunt, vel habitent de præsenti.

9 Item an ipse testis sciat aliquem ex prædictis contrahere volentibus quandoque habuisse vxorem, vel maritum, aut professum fuisse in aliqua Religione approbata, vel suscepisse aliquem ex Ordinibus sacris, Subdiaconatum scilicet, Diaconatum, vel Presbyteratum, vel habere aliud impedimentum, ex quo non possit contrahi matrimonium.

Si verò testis responderit non habuisse vxorem, vel maritum, neque aliud impedimentum, vt suprà.

10 Interrogetur de causa scientiæ, & an sit possibile, quòd aliquis ex illis habuerit vxorem, vel maritum, aut aliud impedimentum &c. & quòd ipse testis nesciat;

Si responderit affirmatiuè, supersedeatur, nisi ex alijs testibus probetur concludenter non habuisse vxorem, vel maritum, neque vllum aliud impedimentum, &c.

Si verò responderit negatiuè.

11 Interrogetur de causa scientiæ, ex qua deinde Iudex colligere poterit, an testi sit danda fides.

Si responderit contrahere volentes habuisse vxorem, vel maritum, sed esse mortuos.

12 Interrogetur de loco, & tempore, quo sunt mortui,

tui, & quomodo ipſe teſtis ſciat fuiſſe coniuges; & nunc eſſe mortuos. Et ſi reſpondeat mortuos fuiſſe in aliquo Hoſpitali, vel vidiſſe ſepeliri in certa Eccleſia, vel occaſione militiæ ſepultos fuiſſe à militibus, non detur licentia contrahendi, niſi priùs recepto teſtimonio authentico à Rectore Hoſpitalis, in quo prædicti deceſſerunt, vel à Rectore Eccleſiæ, in qua humata fuerunt eorum cadauera, vel ſi fieri poteſt, à Duce illius Cohortis, in qua deſcriptus erat miles. Si tamen huiuſmodi teſtimonia haberi non poſſunt, Sacra Congregatio non intendit excludere alias probationes, quæ de iure communi poſſunt admitti, dummodo ſint legitimæ, & ſufficientes;

13 Interrogetur, an poſt mortem dicti Coniugis defuncti aliquis ex prædictis contrahere volentibus tranſierit ad ſecunda vota;

Si reſponderit negatiuè,

14 Interrogetur, an eſſe poſſit, quòd aliquis ex illis tranſierit ad ſecunda vota, abſque eo quòd ipſe teſtis ſciat;

Si reſponderit affirmatiuè ſuperſedeatur in licentia, donec producantur teſtes, per quos negatiua coarctetur concludenter.

Si verò negatiuè.

15 Interrogetur de cauſa ſcientiæ, qua perpenſa, Iudex poterit iudicare, an ſit concedenda licentia, nec ne.

Si contrahentes ſunt vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, niſi doceant per fides Ordinariorum ſuorum eſſe liberos, & in alijs ſeruata forma Concilij Tridentini in cap. multi, ſeſſ. 24.

Fides, aliaque documenta, quæ producuntur de partibus, non admittantur, niſi ſint munita ſigillo, & legalitate Epiſcopi Ordinarij, & recognita ſaltem per teſtes, qui habent notam manum, & ſigillum,

lum, & attentè consideretur quòd fides, seu testimonia benè, & concludenter identificent personas, de quibus agitur.

Pro testibus in hac materia recipiantur magis consanguinei, quàm extranei; quia præsumuntur meliùs informati, & Ciues magis, quàm exteri; nec admittantur homines vagi, & milites, nisi data causa, & maturo consilio, & Notarius exactè describat personam testis, quem si cognoscit, vtatur clausula, *mihi verè cognitus*; Sin minus, examen non recipiat, nisi vna cum persona testis aliqua alia compareat cognita Notario, & quæ attestetur de nomine, & cognomine ipsius testis, nec non de idoneitate eiusdem ad testimonium ferendum: Et huiusmodi examinibus debet interesse in Vrbe vltra Notarium, Officialis specialiter deputandus ab Eminentissimi Vicario, & extra Vrbem vel Vicarius Episcopi, vel aliqua alia persona insignis, & idonea ab Episcopo specialiter deputanda; aliàs puniatur Notarius arbitrio Sacræ Congregationis, & Ordinarius non permittat fieri publicationes.

Ordinarij præcipiant omnibus, & singulis Parochis in eorum Diœcesibus existentibus, vt pro matrimoniis cum exteris contrahendis non faciant publicationes in eorum Ecclesijs, nisi certiorato Ordinario, à quo, vel eius Generali Vicario priùs teneantur authenticam reportare, quòd pro tali matrimonio fuerunt examinati testes in eorum Tribunali, qui probant statum liberum contrahere volentium, &c.

Contrauenientes autem seuerè punientur.

Franciscus Riccardus S. Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis Notarius.

Loco ✠ Sigilli.

Anno à Natiuitate D. N. Iesu Christi millesimo sexcentesimo septuagesimo, Indict. one octaua, die verò 30. Mensis Augusti, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & D. N. D. Clementis Diuina prouidentia Papæ Decimi Anno primo supradictum Decretum affixum, & publicatum fuit ad Valuas Principis Apostolorum, Cancellariæ Apostolicæ, & in acie Campi Floræ de Vrbe, ac Palatÿ S. Officÿ eiusdem Vrbis per me Petrum Paulum Desiderium eiusdem Sanctissimi D. N. Papæ, & Sanctiss. Inquisitionis Cursorem.

TITVLVS XXII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 16. §. 11.

Forma di scriuere li Matrimonij nel terzo Libro Parochiale.

A Di . . . . Mese . . . . anno . . . . fatte le tre solite denuncie in tre giorni di festa di Precetto frà le sollennità della Messa, cioè la prima alli . . . . del mese di Giugno giorno di Domenica, la seconda à di . . . . festa di S. Pietro, e Paulo del detto mese, la terza à di . . . del mese di Luglio giorno anco di Domenica nella Catedrale (ò Parochiale di S. N.) di questa Città, ò Terra di N. non essendosi scouerto alcuno impedimento, & hauuta la licenza dal Signor Vicario generale, che possi celebrare il matrimonio trà N. figlio di N. & N. figlia di N. stante, che nella sua Corte si è prouato il libero stato loro di poterlo contrahere secondo le istruttioni della Sagra Congregatione del Sant'Officio. Io N. Vicario della Chiesa Cattedrale (ò Parocho della Chiesa di S. N.) (della Città, ò Terra di N.) hauendo nella stessa Chiesa dimandato li predetti N. & N. & hauuto il loro scambieuole consenso *(se si contraherà matrimonio per procuratore d' alcuno degli sposi)* si dirà, & hauuto il mutuo consenso, cioè di N. personalmente, e di N. per mezzo d' Antonio . . . . della Città di N. (ò della Terra di N.) suo procuratore, iui presente, quale disse hauer dato detto consenso in nome di detto N. come suo procuratore à quest' atto, la

qual

qual procura si conserua da me) l'hò congionti sollennemente in matrimonio per parole di presente, secondo la dispositione, e forma del Sacro Concilio di Trento. Presenti per testimonij da me ben conosciuti N.& N. di Manfredonia, (ò della Terra di N.) quali habitano nella Parochia di N. e dopò furono da me secondo il Rito della Santa Madre Chiesa benedetti nella celebratione della Messa (*se però saranno stati benedetti nell' istesso giorno, altrimente si noti il giorno di tal benedittione, la quale si dà, quando ambidue siano sciolti, e nelle prime nozze; ma se saranno vedoui, e che perciò non si possono benedire* (*si dirà*) li quali non furono benedetti nella celebratione della Messa, perche erano vedoui, ò vero detta N. era vedoua, *ma essendo quella vergine, si possono benedire, ancorche il marito fusse stato vedouo.*

Se alcuno degli Sposi, c'han contratto il matrimonio sarà d'altra Parochia di questa, ò d'altra Diocesi, il Paroco auanti, che proceda à celebrarlo, secondo queste formule del registrare li matrimonij prescritte nel Rituale Romano, deue hauer la fede sottoscritta dal suo proprio Paroco d'essersi fatte le trè denuncie nella sua Chiesa Parochiale per detto matrimonio, e conseruarla diligentemente, e scriuerà nel Libro in questo modo.

Fatte le trè denuncie in Chiesa in tre giorni festiui continui frà le sollennità della Messa, cioè per N. mio Parochiano la prima à di . . . . la seconda à di . . . . la terza à di . . . . e fatte similmente nella sua Chiesa Parochiale dal Paroco di N. la prima à di . . . . la seconda à di . . . . la terza à di . . . . come costa per fede di detto Paroco, che si conserua nella Corte Arciuescouale, nè si è manifestato alcuno impedimento.

Io N. Paroco, &c. *come di sopra.*

Quando con licenza dell' Arciuescouo, ò suo Vicario, quale deue darsi in iscritto, e conseruarsi in filza dal Paroco, alcune,

alcune, ò tutte le denuncie saranno tralasciate, ò differite, si notarà il matrimonio in questo modo.

A di . . . . del Mese . . . . dell' anno . . . . fatta vna, ò due denuncie, e l' altre, ò l' altra lasciata, ò differite tutte dopò il matrimonio contratto, con ordine scritto di Monsignor Arciuescouo, e suo Vicario generale, quale si conserua da me in filza, non essendosi ritrouato alcuno impedimento.

Io N. Paroco, &c. *e seguiti, come di sopra.*

Quando saranno differite dette denuncie, con ordine, che si faccino dopò contratto il matrimonio, finite, che saranno, si dourà aggiungere nel detto Libro di questo modo.

L' altre denuncie del detto Matrimonio trà A. e B. si son fatte à di . . . . . del Mese . . . . . & anno nella sollennità della Messa in tre giorni continui festiui, e non si è scouerto impedimento alcuno, che renda il matrimonio nullo, &c.

Se saranno per giusta causa lasciate in tutto di farsi dette denuncie per ordine di Monsignor Arciuescouo, ò suo Vicario generale, dourà notarsi il matrimonio contratto colla prima formula di sopra, & in vece di dire, fatte le tre denuncie, &c. si noti in questo modo.

Tralasciate tutte le trè denuncie per ordine scritto di Monsignor Arciuescouo, ò suo Vicario generale, quale si conserua appresso di me.

Io N. Parocho, &c.

Si auuerta, che quando si differiscono le denuncie tutte, ò in parte da farsi dopò contratto il matrimonio, il Paroco debba, e possa in nome di Monsignor Arciuescouo, ò suo Vicario generale far precetto agli Sposi, che l' han contratto, di non consumarlo, se non dopò fatte dette trè denuncie, & ottenutane licenza da detto Monsignore, ò suo Vicario generale, sotto pena di scommunica latæ sententiæ, la cui assolutione si riserua à detto Monsignor Arciuescouo, ò suo Vicario generale, s' aggionga, e se ne facci mentione nel registrare detto matrimonio in questo modo.

Diffe-

Differite le trè denuncie del matrimonio trà A. e B. per ordine scritto di Monsignor Arciuescouo (ò suo Vicario generale) che si conserua appresso di me, e fattogli precetto, che non lo consumino prima d'esser finite le dette trè denuncie, & ottenutane la licenza da vno de medesimi, sotto pena di scommunica latæ sententiæ, la cui assolutione si riserua agli stessi, si sono quelle poi fatte, cioè la prima à di . . . . del Mese . . . . dell'anno . . . : la seconda à di . . . . la terza à di . . . . tra le sollennità della messa in trè giorni festiui continui, e non si è scouerto alcuno impedimento.

Se altro Sacerdote con licenza di Monsignor Arciuescouo, ò suo Vicario generale, (quale licenza dourà apparire in iscritto, e conseruarsi dal detto Paroco) interuerrà alla celebratione del matrimonio, si noterà in Libro di questo modo..

A di . . . . Mese . . . . Anno . . . . fatte le sollite denuncie, seguitando fin' à quelle parole (*Io N. Paroco*) *in vece de quali scriuerà il proprio Paroco, e non il detto Sacerdote c' haurà celebrato il matrimonio (perche sogliono questi Sacerdoti, che non sono prattici far errore nel registrare questi matrimonij, e tal volta han pessimo carattere.* N Sacerdote di N. hauendo dimandato in presenza mia nella stessa Chiesa li predetti N. & N. & hauuto il loro scambieuole consenso l'hà congionti in matrimonio sollennemente, &c. *e si seguiti, come nella prima formula.*

Si auuerta, che il proprio Paroco sempre assista nella celebratione del matrimonio, che si farà da altro Sacerdote colla licenza, vt supra, però registrato, che sarà, facci sottoscriuere il Sacerdote, che l' hà celebrato nel fine della formula, in questo modo.

Io N. Sacerdote di N. hò celebrato il matrimonio trà N. & N. come hà notato sopra il suo Paroco.

Se doppo fatte le denuncie si sarà ritrouato, che gli Sposi fra

di loro siano congionti in qualche grado di consanguinità, ò affinità, ò si sarà scouerto altro Canonico impedimento legitimo, e che po' sono stati con autorità Apostolica, ò altra dispensati, si noterà il grado della consanguinità, ò affinità, ò l'impedimento dispensato, e la sostanza del decreto fatto sopra tal impedimento dal Vicario generale, col giorno, mese, & anno, col nome del Cancelliere della Corte Arciuescouale, che l'hà rogato in questo modo.

A dì . . . . del Mese . . . . . dell'Anno . . . Premesse vna, ò più denuncie (*se più ne saranno state fatte*) in giorni trè continui di festa nella sollennità della Messa Parochiale del matrimonio da contraherfi trà N. figlio di N. della Città, ò Terra di N. e trà N. figlia di N. della Città, ò Terra di N. la prima à dì . . . . giorno di Domenica (*se si sarà fatta la seconda, ò anco la terza, si notino, come nella prima formula*) si scouerse, che frà di loro erano congionti in terzo, ò quarto grado di consanguinità, ò affinità, ò quale impedimento sarà, essendo stati dispensati dal Reuerendissimo Vicario Generale Sipontino Frà Marcello Cauaglieri; (ò chi sarà pro tempore) per vigore di mandato Apostolico di dispenza (*e si esplichi la causa*) per istrettezza del luogo, ò per modica dote, ò perche la Sposa è di 24. anni, ò quella causa espressa nel detto mandato, ò dispenza sotto li . . . . del Mese . . . . Anno . . . . come costa per gl'atti del Cancelliere della Corte Arciuescouale, e fatte poi l'altre denuncie, che non si fecero, cioè la seconda, ò la terza à dì . . . . . . non essendosi scouerto altro impedimento.

Io N. Paroco, &c. *e si seguiti; come nella prima formula.*

Se occorresse, che con licenza di Monsignor Arciuescouo, ò del suo Vicario generale, quale s'hà da produrre scritta, si ce-

si celebrasse il matrimonio in casa della Sposa, ò in altra Chiesa, ò in altro luogo, che non sia la propria Chiesa Parochiale, in cambio di dire (l'hò congionti sollennemente nella Chiesa Parochiale di S. A. *notarà in questo modo*) l'hò congionti in Matrimonio in casa di N. ò nella Chiesa di S. B. con licenza scritta da Monsignor Arciuescouo, ò del suo Vicario Generale, la quale si conserua da me in filza, hauendo interrogato l'vno, e l'altro, &c. *si seguiti, come nelle formule precedenti.*

Le denuncie, che si fanno in diuerse Parochie dello Sposo e della Sposa, si deuono notare in Libro dall'vno, e l'altro Paroco, benche il matrimonio non sia seguito, e perche taluolta si faranno in trè, ò più Parochie, nelli luoghi, ne quali lo Sposo, ò la Sposa haurà in diuersi tempi fatta dimora notabile, come à dire sarà lo Sposo nato, ò la Sposa nata in Vico luogo Diocesano, & iui hauerà poi habitato, ò habitata per molto tempo, e poi si è trasferito, ò trasferita in Rodi luogo anco Diocesano, oue hà dimorato per tempo considerabile, e poi per vltimo si son casati in Monte S. Angelo, oue si trouaua la Sposa; Tutti questi Parochi hanno anco da notare in Libro le denuncie, c'han fatte nelle loro Chiese Parochiali, ò sia, ò non sia seguito il matrimonio.

TITV-

TITVLVS XXIII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 16. §. 13.

Modo facile per tenere gl' Infanti da vn' Anno in dietro in letto senza pericolo della soffocazione.

I Parochi auuertano le Madri, che non si scusino in questa materia tanto importante col solito pretesto della pouertà, che non le permette l'vso della culla: percioche le poueri potranno in questa facilissima maniera accertare la salute de' loro figliuoli.

Piglieranno vna ferlizza, ouero vna gaueta di legno (così in Puglia sono chiamati questi ordegni) e messoui vn coscino dentro vi collocheranno il figliuolo, ò la figliuola, che copriranno con qualche drappo, che non può offender la creaturina per essere la ferlizza alta; poi la sudetta ferlizza con vna cordella si raccomanderà al traue del tetto in tal maniera, che sopra il letto della Madre venga à pendolare la ferlizza, acciòcche con comodo senza vscir del letto la Madre possa prendere la creatura per darle il latte, ò per altra necessità.

Questa pratica tanto facile, quanto dozzinale incarichiamo à Parochi, che faccian apprendere alle loro Parrocchiane per togliere gli spessi inconuenienti, che succedono della morte delle creature per incautamente esser dalli genitori tenute in letto?

TITVLVS XXIV.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 17. §. 2.

Offizj, che si celebrano nella Chiesa Metropolitana Sipontina, ò in altre Chiese della Città, oltre li descritti nel Calendario Romano, come proprj assegnati alla medesima per li Sagri Corpi, e Reliquie insigni de' Santi, che in essa si conseruano, ò per altro, sì per immemorabile consuetudine, come respettiuamente per Decreto della Santa Visita, fatta dall'Eminentissimo Signor Cardinale Orsini Arciuescouo, sotto rito doppio.

GENNAIO.

A' 27. S. Giustino Sipontino. Confessore, e Pontefice. *Corpus.*
A' 28. S. Flauiano Mart. *Corpus.*

FEBRARO.

A' 7. S. Lorenzo Vescouo Sipontino Padrone principale coll'Ottaua. *Corpus.*
A' 9. S. Sabino Vescouo di Canosa.
A' 16. S. Giuliana Verg. e Mart.
A' 27. S. Alessandro Mart. *Corpus.*

MARZO.

A' 17. S. Theodoro Mart. *Os Cruris.*

APRI-

APRILE.

A' 5. S. Elogio Mart. *Os Phæmoris*.

MAGGIO.

A' 26. S. Filippo Neri Conf. non Pont. Padrone della Città meno principale.
A' 27. La Consegrazione della Chiesa Metropolitana coll'Ottaua.
A' 28. La Traslazione de'SS. Alessandro, Aurelia, e Flauiano Martiri.
A' 28. La Consegrazione della Chiesa di S. Francesco de'Min. Conuentuali.

GIVGNO.

A' 19. La Traslatione de'Santi Felice, Giusto, e Giustino Vescouo, e Santi Felice, e Giusta mart.

LVGLIO.

A' 7. S. Claudio Mart. *Os Brachij*.
A' 24. S. Vincenzo Mart. *Os Cruris*.
A' 25. SS. Felice, e Florentio Mart. Sipontini. *Corpora*.
A' 31. S. Giustina Verg., e Mart. Sipontina. *Corpus*.

AGOSTO.

Adì 1. S. Mauro Mart. *Corpus*.
A' 9. S. Marcellino Mart. *Os Phæmoris*.
A' 30. La Consegrazione della Chiesa de Capuccini.
A. 31. La Consegrazione della Chiesa di Siponto.

SETTEMBRE.

A' 10. S. Pulcherio Mart. *Os Phæmoris*.

OTTOBRE.

A' 10. La Consegrazione della Chiesa di S. Croce.
A' 30. La Traslazione di S. Lorenzo Vescouo Sipontino.

NOVEMBRE.

A' 7. La Commemoratione di tutte le Sagre Reliquie, che si conseruano nella Chiesa Metropolitana.

DECEMBRE.

A' 2. S. Aurelia Verg. & Mart. *Corpus*.

Auuertasi per maggior chiarezza, per instruzzione de' semplici, che eccettuatene la Consegratione della Chiesa Metropolitana, la quale si deue celebrare con rito doppio di prima Classe con l'Ottaua in tutte le Chiesa della Città Sipontina, e sotto lo stesso rito, mà senza l'Ottaua in tutte le Chiese della Diocesi; e la Festiuità di S. Lorenzo Vescouo Sipontino, che come di Padrone Principale si celebra sotto lo stesso rito, e con l'Ottaua nella Città, e in tutta la Diocesi, e l'offizio di S. Filippo Neri Padrone meno Principale della Città, che si celebra sotto rito doppio magiore in tutte le Chiese della Città, tutti gli altri Officij sopraespressi si celebrano solamente nelle proprie Chiese, doue sono le Reliquie, ò Consegrazioni, ò traslazioni.

IDEM

IDEM TIT. XXIV.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 17. §.2.

Offizj, che si celebrano nella Sagra Basilica Garganica, ò altre Chiese di quella Città, oltre li descritti nel Calendario Romano, come proprj assegnati alla medesima, sì per immemorabile consuetudine, come respettiuamente, per Decreto della Santa Visita, fatta dall'Eminentissimo Signor Cardinale Orsini Attinescono, sotto rito doppio.

FEBRARO.

A' 7. S. Lorenzo Vescouo Sipontino coll'Ottaua.

MAGGIO.

Agli 8. L' Apparizione di S. Michele Arcangelo coll' Ottaua.

A' 27. La Consegrazione della Chiesa Metropolitana.

GIVGNO.

A' 19. La Traslazione de' Santi Florentio, Felice, Giusto, e Giustino Martiri Sipontini.

AGOSTO.

A' 31. La Consegrazione della Chiesa della Santissima

 Trini-

Trinità delle RR. Monache di S.Chiara di questa Città.

SETTEMBRE.

A' 29. La Dedicazione di questa Sagra Basilica coll'Ottaua.

OTTOBRE.

Agli 11. La Consegrazione della Chiesa Parochiale di S. Pietro Apostolo coll'Ottaua.
A' 16. L'Apparizione di S. Michele Arcangelo in Tomba coll'Ottaua.
A' 22. S. Lucido Mart. *Corpus.*
A' 30. La Traslazione di S.Lorenzo Vescouo Sipontino.

NOVEMBRE.

A' 10. La Commemorazione di tutte le Sagre Reliquie, che si conseruano in questo celeste Santuario.

Auuertasi anche, che eccettuatene le Festiuità dell'Apparizione, e Dedicazione di S. Michele Arcangelo, che si celebrano non solo qui, mà in tutta la Diocesi con l'Ottaua come di Protettore della Prouincia; tutti gli altri Oficij sopra espressi si celebrano solamente nelle proprie Chiese, doue sono le Consegrazioni, ò Reliquie, come anche li officij di S. Lorenzo Vescouo Sipontino; e la Consegrazione della Chiesa Metropolitana si deuono celebrare in tutte le Chiese, &c.

TITVLVS XXV.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 19. S. 2.

Feste Mobili, ed Immobili di tutto l'Anno nella Città, e Diocesi Sipontina.

Da publicarsi ogni Anno nel giorno dell' Epifania assieme con l'Indittione delle Feste Mobili.

TVtte le Domeniche.
Pascha di Resurrezzione con due giorni seguenti.
Ascensione del Signore.
Pentecoste con due giorni seguenti.
Santissimo Corpo di Christo.
Apparizione, e Dedicazione del gran Prencipe del Paradiso S. Michele Arcangelo nel Monte Gargano à gli 8. di Maggio, e 29. Settembre in tutta la nostra Prouincia per precetto della Chiesa, e respettiuamente per osseruanza sacratissima di mille, e ducento Anni.
S. Lorenzo Vescouo Sipontino à 7. Febraro Padrone, in questa Città, dentro di essa, e suo Territorio.
Qualsiuoglia altro Santo, Patrono di ciaschedunа Terra, e Castello della nostra Diocesi nel luogo medemo col suo Territorio; mà doue sono più Padroni, sarà di precetto vn solo primo, e Principale.

GENNARO.

1. Circoncisione del Signore.
6. Epifania del Signore.

FEBRARO.

2. Purificazione della Madonna.
24. S. Mattia Apostolo.

MARZO.

19. S. Gioseppe.
25. Annunciazione della Madonna.

MAGGIO.

1. S. Filippo, e Giacomo Apostoli.
3. Inuenzione della Croce.

GIVGNO.

24. Natiuità di S. Gio: Batista.
29. SS. Pietro, e Paolo Apostoli.

LVGLIO.

25. S. Giacomo Apostolo.
26. S. Anna Madre della Beatissima Vergine.

AGOSTO.

4. S. Domenico.
10. S. Lorenzo Martire.
15. Assunzione della Madonna.
24. S. Bartolomeo Apostolo.

SETTEMBRE.

8. Natiuità della Madonna.
21. S. Matteo Apostolo, ed Euangelista.

OTTOBRE.

28. SS. Simone, & Giuda Apostoli.

NOVEMBRE.

2. Tutti i Santi.
30. S. Andrea Apostolo.

DECEMBRE.

8. Concezzione della Madonna.
21. S. Tomaso Apostolo.
25. Natiuità di N. S. Giesù Christo.
26. S. Stefano Protomartire.
27. S. Gio: Apostolo, ed Euangelista.
28. SS. Innocenti.
30. S. Siluestro Papa, e Confessore.

TITVLVS XXVI.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 19. §. 2.

EDITTO
PER L'OSSERVANZA delle Feste.

Da publicarsi due volte all'Anno, cioè ne' giorni della Circoncisione di Nostro Signore, e Natiuità di S. Gio. Battista.

NOn passa senza nota di poca Religione, che sia bisogno comandar con Editti, e sotto pene temporali l'vbidienza delli Diuini comandamenti: Vedendosi nondimeno sprezzata dalla nostra ingratitudine la Maestà Diuina per l'inosseruanza delle Sante Feste, ad istruttione del Popolo, e degli esecutori, inherendo alli Sacri Canoni, e Bolle del Beato Pio V. e di Papa Vrbano VIII, intorno a ciò.

Si dichiara, che l'osseruanza delle Domeniche, e Feste ad honor di Dio, e de' suoi Santi comandate dalla Chiesa per legge Diuina nel terzo precetto del Decalogo, obliga sotto pena di peccato mortale, computandosi il giorno di festa per 24. hore continue, che cominciano dalla mezza notte antecedente fino alla mezza notte seguente. Nè s'intende sodisfatto all'obligo di questo terzo precetto con ascoltar la Messa, comandata dalla Chiesa solamente

te per altro precetto separato, con pari pena di peccato mortale,

Nelli giorni di Festa si prohibiscono tutte l'opere seruili, che si fanno comunemente per mercede, ò guadagno, così nella Città, Terre, e Castelli, come in campagna; & in detta prohibitione si comprendono Ecclesiastici, e Laici, Padri, Madri, figlioli, seruitori, lauoratori, mercennarii, e schiaui; maritate, vergini, e vedoue; Atti giudiziali, Istromenti, giurati, subastationi, esiggenze de taglie, ò d'altre publiche impositioni; mercati, mercanzie, vetture, accoppiar boui, arare, seminare, zappare, mietere, scognare, potare, vendemmiare, far legna, caricare, discaricare, vender, e comprar in publico, ò in secreto; tener botteghe aperte, ancorche s'habitino, lauar panni, far pane, aprir macelli, cantine di vino, Hosterie, & Alloggiamenti. A' Ciarlatani, Mont' in banchi, comedianti, e simili, far circoli, rappresentar comedie, montar' à cauallo, ò sù li banchi per vender loro historie, secreti, e mercanzie; tener scuola di qualsiuoglia professione senza nostra espressa licenza, ò del nostro Vicario Generale, ò delli deputati da Noi nella Diocese, sotto pena in ciascheduno delli sopradetti casi di cinque carlini per ciascheduno, e ciascheduna volta fino alle tre, e poi sotto pena di due ducati, & in subsidio della Scommunica, secondo la contumacia, ouero pertinacia de' trasgressori giusta le costituzioni Sinodali. E perche non possa pretendersi ignoranza de' tali ordini altre volte fatti, e publicati, vogliamo, che li Parochi *inter Missarum solemnia* publichino questo Editto ne' giorni della Circoncisione del Signore, e Natiuità di S. Gio: Battista, e così stringano, & oblighino, come se fossero à ciascheduno, benche forastiere, personalmente intimati.

Ma

Ma per soccorrer à' popoli, nelle cose alla vita humana, & alla ciuil società necessarie, esortiamo tutti à preuederle con supplire nelli giorni feriali, acciò possano speditamente ne' giorni festiui attender alle Chiese, & ad altre opere christiane.

Tuttauia ne' casi veramente di pietà, e di vrgente necessità, e di publica vtilità, acciò le feste non siano graui, ma celebrate con hilarità spirituale, c' offeriamo pronti gratificar gl' esponenti, e supplicanti, secondo il bisogno, che Noi, & i nostri Officiali riconosceremo.

In ordine à che permettiamo, che si stipolino Instromenti giurati di pacificazione, e di opere pie.

Che li venditori di pane, vino, frutti, & herbaggi possano vendere nelle lor boteghe, forni, cantine, & in istrada, non tenendo però alcuna altra cosa venale.

Che li Macellari possano ammazzare gl'animali per vendere, e tenere anco mezzo aperte le boteghe, purche ciò non si faccia in publiche strade, e si tengono le carni dentro le botteghe medesime con tauola, ouero velo auanti.

Ch'i Botegari lordi, salsumari, e casciari parimente vendano, tenendo mezza botega aperta, ò velo auanti, senza esponer' alcuna cosa fuori.

Che li Mulattieri, garzoni, ò altri portatori de merci da vn luogo all'altro, vdita, che haueranno la Messa, possano proseguire i loro viaggi, caricando, e scaricando, non però cominciarlo.

Che gli Albergatori, hosti, e viuandieri senza tener segno in istrada, e con porta mezza aperta, ouero con tela tirata vendano in qualsiuoglia hora, diano à mangiare, e ricetto à forastieri.

Che li Molinari macinino passato mezzo giorno; non portino però, nè riportino farina, ò grano per se stessi, ò per loro animali.

Che

Che congiungendosi più giorni festiui, passato il primo, sia lecito cuocer il pane in qualsiuoglia hora.

Che gli Aromatarij, e Spetiali per tutto il giorno, senza tener robbe in istrada possano vendere, e dispensare con vna tauola, ò tenda auanti alle loro boteghe.

Contro persone miserabili, che portassero in testa, e sotto alle braccia panni lauati, ò da lauare, frasche, legna, ò altre cose minute, e di poco peso, come per ispander panni al Sole, non si proceda, ma vengano tollerate, finche sarà altrimente ordinato.

Nelli giorni della Pascha di Resurrettione, e di Natale non s'aprirà alcuna botegha, ne si venderà, ne opererà, ò farassi alcuna cosa seruile, se non per mera, & euidentissima necessità di qualche infermo.

Negli altri giorni nel tempo che l'Arciuescouo predica, niuno ardisca tenere aperte qualsiuoglia bottega.

Riuochiamo tutte, e singole licenze perpetue, ò à tempo, in voce, ò in iscritto, date in qualsiuoglia modo da' nostri Antecessori, Vicarij Generali, ò altri Ministri per lauorare le feste, e vogliamo, che si concedano gratis nelli casi di necessità, ò di pietà, così generalmente, come particolarmente, secondo la forma de' Sacri Canoni, e delle già dette Constitutioni Apostoliche, e solo giusta il cap. *licet de Terris* si faccia la limosina pro circumpositis Ecclesijs, & Dei pauperibus, contentandosi li nostri Officiali di proceder alle pene nel modo quì prescritto, ma se trasgredissero tanto per omissione, quanto per commissione incorreranno nella pena di venticinque ducati, & in subsidio della Scommunica, *in quorum &c. Dat. Siponti.*

TITVLVS XXVII.

Ex Lib. Constitutionum: Cap. 20. §. 2.

GIORNI DI DIGIVNO.

Da publicarsi il secondo giorno di Pentecoste, cioè il Lunedì.

TVtti i giorni della Quaresima, eccettuandone le Domeniche.

I quattro Tempi dell'Anno, cioè Mercordì, Venerdì, e Sabbato, dopo la terza Domenica dell'Auuento.
Dopo la prima Domenica di Quaresima.
Dopo la Domenica della Pentecoste;
E dopo la festa dell'Essaltatione della Santa Croce.
La Vigilia della Pentecoste.

Et inoltre, il dì.

23. *Febraro*	Vigilia S. Mattia Apostolo. *E l'Anno Bissestile alli* 24.
23. *Giugno*	Vigilia della Natiuità di S. Giouan Battista.
28. *Giugno*	Vigilia de'SS. Apostoli Pietro, e Paolo.
24. *Luglio*	Vigilia di S. Giacomo Apostolo.
9. *Agosto*	Vigilia di S. Lorenzo Martire.
14. *Agosto*	Vigilia dell'Assuntione della Santissima Vergine.
23. *Agosto*	Vigilia di S. Bartolomeo Apostolo.
20. *Settembre*	Vigilia di S. Matteo Apostolo.

27. Ot-

27. *Ottobre*	Vigilia de' SS. Simone, e Giuda Apostoli.
31. *Ottobre*	Vigilia di Tutti i Santi.
29. *Nouembre*	Vigilia di S. Andrea Apostolo.
20. *Decembre*	Vigilia di S. Tomaso Apostolo.
24. *Decembre*	Vigilia della Natiuità del Nostro Signore Giesù Christo.
	Et anco astenersi dalla carne tutti li Venerdì, e Sabbati dell'Anno.

E se bene il digiuno nella Vigilia del Santo Titolare, ò della Chiesa Parochiale, ò pure del Santo principale del Luogo non porta obligo di precetto; nondimeno esorteranno i Parochi il loro gregge ad osseruarlo, e celebrarlo per atto di pietà, e di diuotione, specialmente poi la gratitudine figliuola del beneficio deue indurre ogn'vno à digiunare nelle vigilie dell'Apparizione, e Dedicazione del glorioso Prencipe degli Angeli S. Michele Patrone, e splendore di questa Diocesi.

TITVLVS XXVIII.

Ex Lib. Conſtitutionum, Cap. 20. §. 3.

EDITTO

PER L' OSSERVANZA della Quadrageſima.

Da publicarſi nella Domenica di Quinquageſima, e nella ſeconda Domenica di Quadrageſima.

LA Quadrageſima parte decima dell' anno è vn tributo, che con più preſſante tenutezza deueſi rendere da ogni Christiano Cattolico al ſommo Creatore Dio: Tempo è queſto accettabile, tempo in cui lo ſpirito deue trà le aſtinenze ſpiccar vguale à ſe medeſimo, e ſuperiore al Corpo, affinche: *qui à Paradiſi gaudijs* (come dice S. Gregorio) *per cibum cecidimus, ad hæc in quantum poſſumus per abſtinentiam reſurgamus.* Quindi per l' obligo noſtro dell' Officio Paſtorale, inerendo à ciò, che hanno in propoſito diſpoſto li Sagri Canoni, ed il Sagro Concilio di Trento, comandiamo à tutti, ed à ciaſcheduno de' noſtri Sudditi, che nella proſſima futura Quadrageſima oſſeruino le coſe infraſcritte.

Che niuno almeno dalli ſette anni in sù, ardiſca di mangiar carne di ſorte alcuna, ſotto pena graue à noſtro arbitrio, ed in ſuſſidio di ſcommunica.

Che non ſi poſſano mangiare non ſolo carne, ma ne-

anche vuoua, e butiro, sotto pena tassata nel cap. *Statuimus dist. 72. &c.* ch'è agli Ecclesiastici, della deposizione, ed'alli Laici della Scommunica.

Che ciascheduno, c' habbia età obligante, debba digiunare ogni giorno, eccettuatene le Domeniche, sotto pena à nostro arbitrio, atteso il magiore, ò minore reato, ed in sussidio di scommunica.

Dichiariamo però esenti da questi nostri ordini le persone inferme, e quelle, alle quali per altra legitima cagione è concessa la dispensa da' Sacri Canoni; ne' quali casi però, douranno produrre vna fede giurata del Medico, che ben conosca la loro complessione, e rispettiuamente le fedi anche giurate del loro Confessore, c'habbia cognizione della loro coscienza; quali fedi douranno presentare à Noi, ò al nostro Vicario generale, e negli altri luoghi della Diocesi à nostri Vicarij foranei, à fine di ottenere *in scriptis* licenza in quanto al mangiare i detti cibi vietati. Con che però, douranno vsare detti cibi moderatamente, e priuatamente con non farsi vedere massimamente da quelli, da quali non sono conosciuti: tutto ciò ordiniamo sotto pena graue à nostro arbitrio, ed in sussidio, di scommunica, e sotto la medema pena, anche di scommunica magiore *ipso facto incurrenda*; ordiniamo alli Medici, e Confessori, che non facciano le fedi sudette, quando la necessità non lo richiegga.

Comandiamo, che niuno venda publicamente cibi vietati, sotto pena di douerli perdere, ed'in sussidio, di Scommunica. Ordiniamo in oltre à tutti i Bottegari, che in tempo di predica tengano chiuse le botteghe.

Paternamente in fine raccordiamo col P. S. Bernardo à tutti, che, *melior est abstinentia vitiorum, quàm ciborum*, che perciò in questo sagro tempo, douranno lasciare gli odij, e ripacificarsi col prossimo, astenersi

nersi dalle cacce, conuiti, festini, frequentare le prediche, vdire ogni mattina la Santa Messa, più volte confessarsi, e communicarsi, e fare altre opere pie, che sono più confacenti allo stato di buon Christiano, ed' al tempo, in che siamo.

Ed' affinche questo nostro Editto sia noto à tutti, ordiniamo, che da ciaschedun' Arciprete della nostra Diocesi si publichi nella Domenica della Quinquagesima, e nella seconda Domenica di Quadragesima; si tenga affisso nelle porte delle loro Chiese per tutto 'l tempo quadragesimale, ed'in tal modo habbia forza, come se à ciascheduno fosse personalmente intimato. Dato in Siponto dalle nostre stanze Arciuescouali li 7. di Febraro 1676. &c.

Fr. Vincenzo Maria Card. Arc.

Il Canonico Tortorelli Segr.

TITV.

TITVLVS XXIX.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 21. §. 2.

ISTRVZZIONE Pastorale circa l'Indulgenze.

Pubblicato nella Sinodo Sublacense dall' Eminentissimo Carlo Barberino Abate Commendatario, ed Ordinario.

Da pubblicarsi per la Diocesi Sipontina nella Domenica della Sessagesima, e nell'vltima doppo la Pentecoste.

FRatelli miei cari. Circa l'Indulgenze si hà da credere quello, che c'insegna il Sacro Concilio di Trento, cioè, che la Chiesa hà riceuuto da Christo la facoltà di dar l'Indulgenze, della qual facoltà la detta Chiesa si è seruita in ogni tempo, secondo, c'hà giudicato espediente per la gloria di Dio, e per il maggior bene de'suoi Fedeli, e quest' vso dell'Indulgenze riesce di grandissimo vantaggio, e saluteuole à i popoli Christiani.

Sono dunque l'Indulgenze vna remissione, & vna relassatione, che la Chiesa benignamente concede, delle pene douute à i nostri peccati, li quali in quanto alla colpa sono stati perdonati: Questa relassazione, e remissione di pene si fà per l'applicazione del-

le soddisfazzioni soprabbondanti del Saluator nostro Giesù Christo, e de'Santi, che seco regnano in Paradiso.

La Chiesa concede quest'Indulgenze in varie maniere, poiche qualche volta le concede plenarie, & in virtù dell'Indulgenze di questa sorte, rimette intieramente tutta la pena, che resta douuta alli peccati rimessi in quanto alla colpa. Altre volte concede la Chiesa Indulgenze, non plenarie, mà per vn certo numero di anni, quarantene, ò giorni, e questo si deue intendere, che della pena douuta à peccati, tanta si rimette, quanta soddisfazzione si farebbe; secondo li Sacri Canoni penitentiali della Santa Chiesa in tutto quello spazio di tempo di anni, ò di giorni; Come per essempio, quando l'Indulgenza è per sett'anni, sette quarantene, & altretanti giorni, vuol dire, che facendo le cose prescritte, come conuiene, per guadagnar l'Indulgenze sudette, si ottiene da Dio la remissione di altrettante pene douute à peccati, quanta si otterrebbe nel far la penitenza medesima imposta, e douuta à i suoi peccati, come altre volte si praticaua nella Chiesa per lo spazio di sette anni, & altrettante quarantene, e giorni.

La pratica poi della Chiesa è, che queste Indulgenze si concedono non solo à i Fedeli, che sono viui in terra, mà ancora à quelli, ch'essendo morti in grazia, non hanno pienamente soddisfatto alle pene douute à i loro peccati, e però sono detenuti nel Purgatorio, con questa differenza però, che à i viui si concede dalla Chiesa l'Indulgenza per via d'assoluzione, hauendo giurisdizzione diretta sopra di essi, e potendo con autorità dispensare in fauore di essi le soddisfazzioni soprabbondanti di Christo Signor nostro, e de'Santi, ch'hanno fatto molte opere meritorie, e soddisfattorie; mà in quanto a i Defonti, come

me questi non sono della giurisdizzione della Chiesa, gli si applicano l'Indulgenze solamente per modo di suffragio, offerendo à Dio le soddisfazzioni del suo Figliuolo, della Santissima Vergine, e di tutti i Santi, supplicandolo di accettarle per la soddisfazzione di quanto deuono alla Diuina Giustizia.

La distribuzione poi di questo gran Tesoro appartiene al Sommo Pontefice, come Vicario di Christo Signor nostro, che l'hà costituito supremo Pastore nella Chiesa, e però hà vna piena facoltà di conceder ogni sorte d'Indulgenze à tutti, & à ciascheduno de' Fedeli. Li Vescoui ancora hanno facoltà di concedere l'Indulgenze à i Christiani, che stanno sotto la loro giurisdizzione, e gouerno, poiche secondo la disposizione de' Sacri Canoni, possono dare vn'anno d'Indulgenza, quando si fà la Dedicazione della Chiesa. Possono parimente dare quaranta giorni d'Indulgenza, e se sono Cardinali cento, quando ciò giudicano espediente per la salute dell'anime commesse loro, mà in quanto ad altri Pastori, che non hanno giurisdizzione Episcopale, se bene hanno cura, e gouerno di anime, non possono conceder Indulgenze, se non per via di commissione, che hanno dal Sommo Pontefice.

Hora à tutti i Superiori non basta la potestà legitima di conceder Indulgenze, bisogna ancora, che habbiano qualche causa giusta, e legitima di far questa concessione, perche Giesù Christo gli hà fatti dispensatori, mà non già dissipatori del Tesoro delle sue grazie. E' vero, che tocca à loro di veder, e giudicare, se le cause per le quali si concedono l'Indulgenze, sono valide, e sufficienti auanti à Dio, mà hanno à rendere vn giorno strettissimo conto di tutta la loro dispensazione, che ad essi è stata commessa. Et in quanto à gl'inferiori deuono con ogni diuozione, & humiltà riceuere l'Indulgenze, che à

medesimi sono offerte, senz'andar essaminando, ò censurando temerariamente altra cosa nella dispensazione, e concessione delle grazie sudette, tanto più, che puole spesso accadere che se l'Indulgenze non hanno il loro effetto, prouiene ciò, perche quelli, che pretendono di guadagnarle non vi portino dal canto loro le disposizioni requisite, e necessarie.

Queste disposizioni sono due principalmente, cioè in primo luogo, che quello, il quale vuol guadagnar l'Indulgenze habbia la coscienza pura, e netta da ogni peccato mortale, e sia in istato di grazia; perche la pena del peccato non viene mai rimessa, se prima la colpa non sia perdonata. La seconda disposizione è, che si adempisca esattamente quello, che s'ingiunge per conseguir l'Indulgenza, secondo che viene prescritto, e però in conseguenza di quanto ordinariamente portono le Bolle Pontificie, bisogna sempre cominciare col Sagramento della Penitenza, massime, quando si risente la coscienza carica di peccato mortale. Secondo, bisogna per disporsi à riceuer degnamente la Santa Communione, & effettiuamente communicarsi con ogni sentimento di pietà, e diuozione, & humiltà Christiana, & in vltimo luogo bisogna visitar i luoghi, recitar l'orazioni, e far l'altre opere pie secondo l'intenzioni, e la maniera, che viene comandata nelle sudette Bolle, e lettere Apostoliche, ò de'Superiori. Et oltre tutto questo, si dà consiglio di fare tutte l'altre opere satisfattorie, che si potrà, per supplire all indisposizioni, e difetti, che Dio vede in noi, i quali potrebbero portare qualche impedimento à gli effetti delle sue diuine Misericordie.

In quanto al guadagnar Indulgenze per altri, noi potiamo offerir à Dio preghiere, digiuni, & altre

opere satisfattorie per li nostri prossimi, non solo per la remissione delle pene douute a i loro peccati, mà ancora per impetrare le gratie, che sono necessarie; e non possiamo applicar per essi il frutto dell' Indulgenze, che noi guadagnamo, poiche l'intenzione della Chiesa non è, che l'Indulgenze vagliano, se non à quelli, che le guadagnano. E' ben vero, che questo s'intende de'viui, poiche in quanto à i morti, & à i defonti, quando la Chiesa concede loro Indulgenze, e ci permette d'applicargliele per via di suffragio, come si è detto di sopra, facendo, & adempiendo l'opere prescritte, potiamo applicar loro il frutto dell'Indulgenze, e solleuar le loro pene, che patiscono nel Purgatorio, come si spiegherà in vn'altro discorso, che vi faremo.

Horsù fratelli miei, rendiamo humilissime gratie à Giesù Christo Signor, e Saluator nostro, d'essersi compiaciuto, per vn'eccesso del suo diuino amore, e carità lasciar alla Santa Chiesa sua Sposa, e nostra Madre vn Tesoro inestimabile, & inesausto, non solamente de'suoi meriti, mà anco delle sue sodisfazzioni, per il nostro maggior bene, e per il nostro sollieuo.

Figliuoli miei dilettissimi, prepariamoci bene à guadagnar l'Indulgenze con tutte quelle disposizioni conueneuoli, e con quella più pura, e più perfetta intentione, che ci è possibile, rettificando la nostra mente, e compiacendo à Christo Saluator nostro, glorificando la sua Diuina Bontà, quando riceuiamo li suoi beneficij, più tosto, che per verun nostro interesse particolare, ò per il sollieuo, che à noi indi prouiene, e deriua.

Finalmente Christiani miei fedeli, non siamo trascurati, negligenti, e pigri à far opere pie, e buone,

perche l' Indulgenze ci vengono concesse tanto spesso, e tanto liberalmente da i nostri Superiori, anzi al contrario, impieghiamo la considerazione nostra di questa liberalità, e magnificenza di Giesù Christo verso di noi, per eccitarci à seruirlo, amarlo, e glorificarlo con tanto più gran feruore, e perfezzione, & essercitarci continuamente in far atti di fede, di speranza, di carità, di giustizia, temperanza, fortezza, e prudenza, d'ogni altra virtù Christiana, e massime con essercitar l'opere della Misericordia corporali, e spirituali, che già sapete.

TITV-

TITVLVS XXX.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 23. §. 2. & Cap. 34. §. 5. & 6.

ISTRVZIONI

Per la buona disciplina del Choro, e per lo Metodo da recitarsi le Hore Canoniche, e celebrarsi le Messe solenni.

Da publicarsi al Clero ragunato per la Congregatione de' Riti ogni mese quattro, ò sei §. ò vero numeri per volta.

RIchiede la nostra sollecitudine Pastorale, che fra l'altre cose, dobbiamo inuigilare al buon seruigio della Chiesa à Noi commessa, e particolarmente à quello, che concerne la recitazione de' Diuini Offizj, affinche questi, da ciascheduno degli Ecclesiastici si dicano attentamente, e colla douuta diligenza per non sentirsi rimprouerare ciòcchè la Scrittura in proposito dice = *Maledictus homo, qui facit opus Dei negligenter* = Il che euiteranno all' hora quando attentamente soddisferanno alle loro vbbligazioni, e potranno ben dire = *agimus quod agimus* = A questo effetto dunque habbiamo prescritto le seguenti determinazioni, l'osseruanza delle quali comandiamo con ogni maggior caldezza, sotto le pene infrascritte.

§. I. Quando i Canonici di questa Cattedrale, e della Basilica sagrosanta del Principe degli Angioli, ò

gli altri Preti delle Chiese Parrocchiali di questa Diocesi vorranno celebrare i Diuini vffizi, debbano conuenire tutti in Sagristia, doue douranno osseruare il silenzio, ed altresì douranno tutti vestirsi colle vesti competenti, e conuenienti à ciascheduno, come *Cotta*, ò *altra insegna* Chorale, nè niuno d'essi ardisca ponersi, ò leuarsi le dette vesti in Chiesa, nè in altra parte, fuorche nella medesima Sagristia sotto pena d'vn carlino per ciascheduna trasgressione.

§. 2. Doppo che tutti saranno vestiti, come sopra, faranno sonar la Campanella vicino la Sagristia in segno, che si vuol cominciare l'vffizio, ed'vsciranno poi tutti dalla medesima à due à due, secondo i loro gradi, precedendo (quando non si portano candelieri, nè vi è qualche Sacerdote parato) i più degni, ed appresso seguiteranno i men degni per ordine, facendo però, che auanti tutti precedano, come per gui a due Cherici, i quali seruiranno al Choro per Antifonarij, ed auuertano di andare con grauità, e modestia degna de' Sacerdoti, facendo nel passare profonda riuerenza con genuflessione al Santissimo Sagramento, ò all'Altare maggiore, auanti di cui tutti genuflessi in circolo fatta breue orazione se ne saliranno à' loro stalli, principiando da' più degni; e fermati alquanto darà il segno il primo del Choro, ò l'Hebdomadario, conforme la consuetudine, e s'incomincierà l'vffizio, intonando con voce alta *Pater noster*.

§. 3. Comandiamo strettissimamente à tutti i Capitoli, e Cleri, quando conuerranno in Choro, ò in Chiesa il seruare il silenzio, ed il modestamente attendere al proprio vffizio; e sopra tutto prohibiamo i clamori, e gridi, anco per seruigio del medesimo Choro, e di altre cose spettanti alla Chiesa. E per l'osseruanza di quest'ordine vogliamo, che inuigilino i Capichori, ed altresì il Maestro di Cerimonie,

i qua-

i quali, occorrendo di auuiſare qualche coſa per ſeruigio del Choro, ò della funzione, che lo facciano con voce baſſa, e con tutta quiete, ſotto la pena di vn carlino per ogni traſgreſſione, ed' altre à noſtro arbitrio, facendo il contrario.

§. 4. Nel tempo, che ſi recitano i Diuini vffizi in Choro, ciaſcheduno dourà ſtare nel proprio ſuo ſedile, ſenza partirſi da vn luogo ad vn' altro, nè vogliamo, che poſſano leggere lettere, auuiſi, e d'altre ſcritture, ò trattar con Secolari, e ne meno con Preti, nè diſcorrere di coſe, ſe non concernenti al Choro, e ciò, con breuità, e con voce baſſa, recitando l' vffizio alternatiuamente con gli altri, e non priuatamente ſotto la pena, (oltre della puntatura,) di vn carlino per ogni traſgreſſione.

§. 5. Comandiamo medeſimamente, che quando il Clero ſi trouerà collegiatamente in Chieſa, non ardiſca di meſcolarſi con ſecolari alla rinfuſa, e ne meno faccia ridotti fra d'eſſi contro la riuerenza, che ſpecialmente ſi deue dagli Eccleſiaſtici alle Chieſe, mà ciaſcheduno, ſecondo il ſuo ordine ſi metterà vno appreſſo l'altro in luogo ſeparato, ſtando iui con modeſtia, ſilenzio, e decenza douuta. E nella ſteſſa conformità anderanno per le ſtrade, quando ſi faranno le Proceſſioni: & i traſgreſſori auuertano, che da Noi ſaranno gaſtigati ſeueramente, ſecondo la loro maggiore, ò minor colpa, e douranno inuigilare all'oſſeruanza di queſta, e dell' altra antecedente ordinazione i Capichori, ed' il Maſtro di Cerimonie, conforme di ſopra ſi è detto.

§. 6. Non trouandoſi à tempo l' Ebdomadario per eſſercitare le ſue parti, ſupplirà il ſeguente Canonico in ordine, ò altro Prete per le Chieſe Parrocchiali, che non hanno Canonici: ed eſſendo l' Ebdomadario l' vltimo, dourà ſupplire quello, che nella

par-

parte ſuperiore è il più proſſimo.

§. 7. Ordiniamo eſpreſſamente, che in ogni coſa ſpettante al Choro, ed alla Chieſa, tutti così Canonici, come Preti, e Cherici debbano vbbidire à' Capichori, ed al Maeſtro di Cerimonie ſenza replica, ſotto pena di due carlini per ciaſcheduna traſgreſſione. E ſe alcuno ardiſſe temerariamente perdere il riſpetto à' medeſimi ofiziali, ſoggiacerà alla pena di venti ſcudi, e di carcere formale, in conformità del maggiore, ò minore reato.

§. 8. Quando ſi hauran da recitare i diuini vffizi, la mattina, non debba alcuno de' Canonici, ò Ebdomadarij dir Meſſa priuata, mà aſſiſtere al Choro; ſe pure non fuſſe per ſoddisfare al Popolo, ò altra neceſſità approuanda da Capichori ſenza la licenza de' quali ordiniamo, che à niuno ſia lecito d' vſcire dal Choro ſino al fine d' eſſo, ſotto la pena à Capitolari della puntatura di quell' hora, e per gli altri, che non ſono *de gremio Capituli*, di vn carlino per ciaſcheduna traſgreſſione. In queſt' ordine però non s'intendono compreſi i mancanti dal Choro per l' aſſiſtenza alla Confeſſione.

§. 9. I Puntatori irremiſſibilmente auuertano di adempire le loro parti nel puntare, e notare reſpettiuamente i mancanti, altrimenti ſaranno da Noi con ſeuerità puniti, anche come ſpergiuri, mentre, eletti à queſto vfizio douranno prima d'eſſercitarlo, nelle noſtre mani, ò del noſtro Vicario Generale, ò de' Vicarij Foranei preſtare il giuramento di fedelmente eſſercitarlo. E ſe i medeſimi Puntatori non ſono vigilanti in ſoddisfare al loro douere, incarichiamo la coſcienza de'Capichori à douerne tener auuiſata la noſtra Curia, fine di opportunamente prouedere alle loro mancanze.

§. 10. Dichiariamo altresì, che i detti Puntatori debbano puntare, come aſſenti coloro, che nel tempo

ſi re-

si recitano i diuini vffizi in Choro, staranno fuori di esso, anche con la Cotta, ò 'n Sagristia, ò altroue fuori del Choro; ò pure, in Choro senza la Cotta, ò habito chorale. Parimente douranno auuertire i medesimi Puntatori, che l'Ebdomadario, il quale mancherà vn giorno intiero colpabilmente dall' vffizio, oltre della puntatura per la mancanza, dourà esser priuato delle distribuzioni di tre giorni intieri, ed in questa maniera douranno puntarlo.

§. 11. I Preti semplici, benche non partecipanti, Diaconi, Suddiaconi, e Cherici, saranno tenuti assistere in Choro in tutte le Domeniche, e feste dell'anno di osseruanza per quell' hora, e quel tempo, che si prescriuerà nel §. 14. con la Cotta ordinatamente ne' propri stalli, ò luoghi secondo sarà à ciascheduno di loro prescritto da' Capichori, e Maestri di Cerimonie sotto la pena di tre carlini per ciascheduna trasgressione, e d'altra à nostro arbitrio. Ed' incarichiamo à' Primicerij, ed in mancanza di questi à' Canonici susseguenti, i quali esserciteranno le veci de Capichori, e nelle Chiese Parrochiali, ad altri Preti, che adempiono questa parte, che notino i mancanti, e ne diano notizia alla nostra Curia, ò à' Vicarij Foranei respettiuamente.

Sotto pena della sospēsio ne ipso facto incurrēda.

§. 12. Ogni Sabbato il Capochoro farà la tauola degli vffizi che seruiranno gl' Ebdomada seguente destinando l' Ebdomadario, il Diacono, Suddiacono, gli Acoliti, Turiferarij, Ceroferarij, ed i Cherici, che douran seruire alle Messe, e questa potrà farsi nel seguente modo circa i Cherici. Douranno i Capichori diuidere in quattro classi tutti i Cherici, e ciascheduna classe seruirà vna settimana del mese alla Chiesa, cioè, due di essi assisteranno à tutto il Choro, col fare le parti di Antifonarij, e Versicolarij, ed' altro, che loro prescriuerà il Capochoro. Due altri seruiranno ogni mattina (anche ne' giorni, che si

reci-

recita l' vffizio di Feria) la Meſſa cantata in qualità di Ceroferarij, ed'vn altro in qualità di Turiferario. E queſti medeſimi fuori del tempo delle Meſſe cantate, con gli altri nominati ſeruiranno le Meſſe baſſe, e niuno partirà ſino al fine. Ma perche ſappiamo la gran negligenza in queſta parte ed acciocħ che ogn'vno vbbidiſca à queſto Noſtro ordine tanto doueroſo, ordiniamo, ed eſpreſſamente comandiamo al Sagriſta maggiore, ed à Capichori, che debbano notare giorno per giorno i Cherici mancanti, ed auuiſarne in fine della ſettimana il noſtro Vicario Generale, ò Vicario Foraneo reſpettiuamente ad effetto di dare à' colpeuoli la douuta pena. Queſta per li Cherici traſgreſſori la prima volta ſarà lo sborſo di due carlini, la ſeconda di quattro carlini, la terza fiata ſaranno multati in due ſcudi, e la quarta in tre ſcudi: e creſcendo la contumacia della mancanza nel ſeruigio della Chieſa, ſi debbano ſimili Cherici melenſi, ſcioperati, ed inutili Miniſtri di eſſa dichiarare ſer.ſer. per la noſtra Curia priui d'ogni priuilegio clericale, come non ſeruienti alla Chieſa *de mandato Archiepiſcopi*, in conformità del Sagro Concilio di Trento.

Sotto pena della ſoſpēſione ipſo facto incurrēda.

§. 13. In caſo di legitimi impedimenti, quei, che non potranno eſſere al ſeruigio della Chieſa, ſiano tenuti (potendo) auuiſare à ſuo tempo i Capichori della loro mancanza, affinche ſi poſſa prouedere al biſogno; ed' in tal caſo, ſi dourà commettere il ſeruigio ad altri, e ſaranno vbbligati di ſupplire le loro parti quei, che ſaranno aſcritti al ſeruigio della ſeguente ſettimana.

§. 14. Aſſiſterà il Clero non partecipante nel Choro, quando l' vffizio ſi farà di prima claſſe, à tutto l'Vffizio, Meſſa cantata, e Veſpro. Quando ſi farà di ſeconda claſſe, al Matutino, Laudi, Meſſe, e Veſpro. Nelle Domeniche, e Feſte d' oſſeruanza, ſa-

ranno vbbligati solo alla Messa cantata, e Vespro.

§. 15. All'Epistola, e Vangelo seruiranno i Diaconi, e Soddiaconi, se vi saranno, *saltim per quatuor hebdomadas*, sotto pena *di non poter essere promossi à gli ordini del Diaconato, e Presbiterato* respettiuamente, se non faranno costare nel Tribunale per fede de i Capichori l'adempimento di quest' ordine; e nel resto si canteranno da quelli, à quali spetterà *de iure*.

§. 16. Deriuando nell'ordinatamente recitare l'vffizio Diuino la Maestà decente al medesimo, per tanto, espressamente ordiniamo à Capichori, sotto pena di scudi tre per ciascheduna trasgressione, che facciano osseruare le seguenti ordinazioni; e quando eglino in ciò non saranno vbbiditi comandiamo, che debbano auuisarci della temerità vsata, affinche contro simiglianti huomini, indegni di essere ecclesiastici, poiche non desiderano la decenza del culto del Signore, si proceda dalla nostra Curia in rigorosamente gastigargli, anche di carcere formale, à proporzione del maggiore, ò minor delitto, che commetteranno.

Num. 1. Quando si farà l'vffizio di prima classe, come nella Natiuità del Signore, nella Pascha, dell'Epifania, di Resurrezione, e di Pentecoste, e nelle due feste seguenti alle medesime, nell'Ascenzione del Signore, nella solennità del Corpo di Christo, nella festiuità degli Apostoli Pietro, e Paolo, dell'Assunzione della B. Vergine, di tutti i Santi, del Santo Titolare della Chiesa, Dedicazione della medesima, del Padrone della Città, e della Circoncisione del Signore, si canterà l'Inuitatorio, ed'il Celebrante starà co'l suo solito habito canonicale senz' altro parato, douendo esser però nelle sopraccennate feste la prima Dignità in mancanza dell' Arciuescouo, ed essendo legitimamente questa impedita, ò assente

sente, dourà sussegnire la seconda, *& sic de singulis*; e così anche douraßi practicare nelle altre Chiese Parrochiali, nelle quali sarà l'Arciprete, ed' in mancanza di lui, susseguiranno i più anziani Preti. Al medesimo Celebrãte spetterà l'intonare il *Pater noster*, *il Domine labia mea*, il primo verso dell'Inno, il principio della prima Antifona, e cominciato il Salmo, tutti sederanno, cantandolo nel suo tono colla douuta pausa. Canterà i Capitoli per le assoluzioni, e darà la benedizione all'vltimo Canonico, il quale in mezzo del Choro nel Leggile nudo cãterà la prima Lezzione, e per ordine seguiranno gli altri Canonici in cantar le medesime lezzioni, così del secondo, come del terzo Notturno.

Num. 2. Circa il fine del terzo Notturno, il Celebrante deponendo il suo habito canonicale in Choro, ò altra insegna respettiuamente, piglierà il Piuiale del colore conueniente: e se vi sarà presente l'Arciuescouo, prenderà l'Amitto sopra il Rocchetto, ò Cotta, ed il Piuiale, e con esso si appareranno similmente due altri co' Piuiali senza amitto, e si sederanno nelle sedi stabilite per lo Celebrante, ed' Assistenti, doue staranno con i parati, seguitandosi in tanto il resto dell'vffizio. Data la benedizione al settimo, ed ottauo Canonico, e nelle Chiese parrocchiali agli altri Preti, che canteranno l'vltime lezzioni, nel mentre che si canterà l'vltimo Responsorio, si preparerà auanti esso Celebrante il Leggile parato, e due Acoliti colli Cerei accesi verranno innanzi al Celebrante parato, il quale, dimandata la benedizione al primo, che risiederà in Choro, canterà la nona lezzione.

Num. 3. Finita la lezzione, si partiranno gli Acoliti ed vno delli due Assistenti parati intonerà il *Te Deum* al Celebrante, il quale lo canterà *alta voce*, e staranno in piedi sino al fine di esso.

Num. 4.

Num.4. Terminato l'Inno del *Te Deum*, canterà solennemente le Laudi, intonandogli similmente vno de' parati assistenti la prima Antifona, l'Inno, e l'Antifona del Cantico; e l'altre Antifone delle Laudi si canteranno dalle altre Dignità, che sieguono per ordine, e da Canonici; facendosi l'vffizio di celebrante dalla prima dignità, ò altra successiuamente, come di sopra si è detto. E facendosi il Celebrante da qualche Canonico, ò nelle Chiese parrocchiali da' Preti respettiuamente, le antifone restanti delle laudi, si douranno cantare da Canonici, ò Preti, che vengono appresso per ordine: quando però il Celebrante fusse l'vltimo Canonico, ò Prete (il che può accadere ne' Vesperi de' giorni festiui) le restanti Antifone si douranno intonare da quei Canonici, ò Preti più prossimi al Celebrante dalla parte superiore.

Num.5. Finiti i Salmi, il Celebrante canterà il Capitolo nel Libro preparatogli sopra del Leggile preparato; ma se sarà presente l'Arciuescouo, il Capitolo dourà cantarsi da vn Mansionario nel luogo doue si canta l'Epistola.

Num.6. Intonata dal Celebrante medesimo l'Antifona del Cantico, si sederà fintanto che dal Choro si canterà interamente; e finita, anderà nell'Altare, doue porrà l'incenso nel Turribulo, e l'incenserà, conforme si suol incensare nella Messa cantata. Mà se vi sarà presente l'Arciuescouo mentre si canterà l'Antifona del Cantico dal Choro, si porrà l'incenso dall'Arciuescouo, ministrandogli la nauicella il Prete assistente.

Num.7. Finito il Cantico, il celebrante canterà l'orazione nel libro preparatogli sopra dell'accennato Leggile, e due Acoliti terranno i Cerei accesi, e terminata si partiranno con ordine verso la Sagristia, doue si anderanno à spogliare.

Num.8.

Num.8. Nella vigilia della Natiuità del Signore si dourà cantar l'hora di Prima per ragion del Martirologio, il quale si canterà innanzi all'Altar maggiore in questa forma. Il primo Canonico Prete si parerà sopra il Rocchetto, ò Cotta co'l Piuiale, ed associato da'due Acoliti co' Cerei accesi, tenendo il Martirologio sopra il Leggìle parato, porrà l'incenso nel Turribulo, ed' incenserà tre volte il libro, e doppo comincierà à cantare, e mentre si canta, tutti douranno stare in piedi: E quando si proferiscono le parole, *In Betlehem Iudæ*, tutti si douranno inginocchiare, e staranno così fin'à tanto che s'intoni, *Natiuitas Domini &c.* e nelle Chiese Parrocchiali si praticherà lo stesso, cantandosi dal primo Prete, doppo l'Arciprete.

Num.9. La medesima hora di Prima, di Terza, di Sesta, e di Nona, quando si canteranno nel Choro solennemente, si douranno cantare senza parati, e senza assistenti.

Num.10. Nel Vespro, che si canterà solennemente in tutte le sopranominate feste, si pareranno co'l Celebrante altri sei con i Piuiali sopra le Cotte, mà perche conosciamo, che questo non potrà praticarsi nelle Chiese Parrocchiali, sendoche non hanno la commodità di tanti Piuiali vniformi per la funzione; perciò ordiniamo, che, doue questi non saranno, i sei assistenti stiano colle Cotte solamente, ed il Celebrante co'l Piuiale del colore, che richiederà la Festa. E se vi sarà presente l'Arciuescouo, il Celebrante si porrà l'Amitto sopra del Rocchetto, ò Cotta, ed'il Piuiale, e si osseruerà quanto delle Laudi habbiamo di sopra esplicato, circa l'intonare, cantare, e modo di procedere in tutti gli atti, essendo consimili queste coll'hora del Vespro. Solo differiscono circa il numero degli Assistenti parati, i quali, come si è detto, nè Vespri solenni douran-

douranno essere sei, e due di essi intoneranno al Celebrante le Antifone, ed Inno, e non quello, che *A dextris, & à Sinistris* assisterà al Celebrante medesimo, conforme delle laudi si è accennato; e gli stessi due Assistenti parati intoneranno similmente le susseguenti Antifone del Vespro alle Dignità, e Canonici; e nelle Chiese Parrocchiali à Preti, che seguono per ordine nella maniera, che si è prescritto delle laudi.

Num. 11. Nelle Feste immediatamente seguenti alla Natiuità del Signore, alla Pascha di Resurrezione, e di Pentecoste, della Circoncisione del Signore, della Purificazione, Annunciazione, e Natiuità della Beatissima Vergine, della Santissima Trinità, e della Natiuità di S. Gio: Battista ne' Vespri si douranno parare soli quattro con i Piuiali, ed il Celebrante come si è detto di sopra.

Num. 12. Nelle Domeniche, ed altre Feste dell'anno oltre le sopranominate, si dourà cantare il Vespro con due soli parati co' Piuiali, ed'il Celebrante nel modo insinuato.

Num. 13. Il Completorio si canterà nel tempo di Quadragesima in tono solenne, mà senza parati, nè organo, nè altra solennità.

Num. 14. Quando si farà l'Vffizio di seconda classe *de præcepto* d'osseruanza si canteranno il Matutino, e e le Laudi senz'altra solennità, nella Chiesa Metropolitana; e nelle altre della Diocesi il *Te Deum* colle Laudi tanto. E si douranno anche cantar' i Vespri col Celebrante, e due assistenti soli parati di Piuiali.

Num. 15. Quando si farà l'Vffizio doppio, e delle Domeniche *per annum* si canterà il *Te Deum* colle Laudi senza solennità di Celebrante, ed' assistenti, li quali solamente si adopreranno ne' Vespri, come si è detto; auuertendo bensì, che in tutte le Domeniche si

N dourà

dourà cantare *il Simbolo di S. Attanasio* vna coll'Antifona, che siegue, Responsorij, e l'Orazione *Domine Deus*, le preci, però si diranno *submissa voce*, e negli Vffizi semidoppi auuertiranno anche di cantare l'Inno del *Te Deum* solamente. Nelle Parrocchiali vffiziate l'obbligo di cantare solo dichiariamo, che sia ne' giorni festiui di precetto.

Num. 16. Il Martirologio si canterà ogni giorno vna col Capitolo, che si dice secondo il tempo nell'hora di Prima in fine. Ed'immediatamente cantata la Lezzione, dal medesimo Cantore si dirà l'ordine dell'Vffizio, che dourà recitarsi nel giorno seguente; seruendosi in ciò dell'Ordinario stampato, ò manuscritto secondo l'occorrenza de' tempi, secondo il quale il Capichoro dourà disporre l'vffizio. E per vltimo i Vespri sempre si douranno cantare, purche non si faccia l'vffizio di feria, ò di Santo semplice: mà per le Parrocchiali, come di sopra in fine del numero 15.

Num. 17. Nel resto incarichiamo espressamente, che così nel cantare, come nel recitare in Choro l'vffizio, si canti, e si reciti con voce alta, chiara, e distinta, ed' à vicenda in modo, che vna parte intenda bene l'altra, nè risponda l'vna fin' à tanto, che non haurà l'altra finito il suo versetto, facendosi nel mezzo di questo la douuta distinzione, e pausa.

Num. 18. Nel fine de' Salmi, quando si dice il *Gloria Patri*, ò nel fine degli Inni, quando si lodano le persone della Santissima *Trinità*, ò si proferisce il nome di *Giesù, à vero co'l nome di Maria Vergine* s'inchinino tutti, e si leuino riuerentemente la Beretta. Auuertendo però, che nel *Gloria Patri*, niuno dourà leuarsi in piedi, e sedendo, solo dourà inchinarsi, come di sopra.

Num. 19. Nell'intonare, e cantare la prima Antifona

delle Laudi, ò Vespri douranno tutti stare in piedi, e nell'altre solamente nell'intonazione. Ed auuertano generalmente, che in tutti gli Vffizij Diuini, così nello stare in piedi, ò nel sedere, come nell'inchinarsi, ed in ogn'altra azione rispettiuamente siano sempre tutti vniformi.

Num.20. I Salmi, ed' Inni s'intoneranno da vn solo in piedi, secondo i loro toni; e questo si farà da'Capichori, ò dà quelli, che sosteranno le loro veci in mancanza di essi. Ed' intonata la prima parte del verso tutti quei, che sono da quella parte, à cui spetterà, lo canteranno con detto ordine, e tono.

Num.21. Quanto alle Messe cantate ci riportiamo alle rubriche generali del Messale Romano, ed al Cerimoniale de'Vescoui. Solo aggiungiamo, che in tutte le Chiese, anche Parrocchiali in ogni festa di precetto, si habbia da cantare la Messa co'l Diacono, e Soddiacono. Ne'giorni non festiui di precetto le Parrocchiali non hanno obbligazione di cantar le Messe, mà solo nelle Feste sudette di osseruanza, attesa la lodeuole consuetudine antichissima in questa nostra Diocesi: la quali ordiniamo, che continui per l'auuenire.

Num.22. Ne' giorni non festiui, doue si canta la Messa Conuentuale cioè nella Cattedrale, e nella Basilica Garganica non possano celebrarsi Messe basse, se non doppo cantato l'Offertorio. Però ne'giorni festiui, in niun modo vogliamo, che si dicano Messe basse, se non doppo, che sarà finita di cantare la Messa Conuentuale: e ciò anche nelle Parrocchiali.

Num.23. Inuigilino bensì i Capichori, e procurino, che infallibilmente doppo la Santa Messa Conuentuale, vi sia almeno vn altra Messa piana in Chiesa. E se parerà loro espediente, ò potranno far le note

per le Ebdomade di coloro, che hanno da celebrar detta vltima Meſſa piana doppo la Conuentuale, ò pure terminato il Matutino, potranno aſſegnare vn Sacerdote particolare per ſimile Meſſa: e nel medeſimo tempo, cioè, doppo il Matutino, potranno dar ordine per tutte le altre Meſſe piane, che ſi hauran da celebrare ſucceſſiuamente; affinche nella Chieſa vi ſiano ſempre per comodità del Popolo, Meſſe dal Matutino fino alla Conuentuale: ed anche in tempo del Matutino, per ſeruigio del Popolo, e per la comodità de'Sacerdoti, maſſimamente ne' giorni, che ſi canta l'vffizio; mà con methodo tale, che il Choro non reſti depauperato del numero decente de'Choriſti.

Num. 24. Se per caſo alcuna Dignità, ò Canonico, ò altro Prete giugnerà in Choro nel tempo, che ſia principiato l'vffizio, ò meſſa cantata, ſenza ſalutare, nè eſſer ſalutato da chi che ſia, s'inginocchi ſubito auanti l'Altare, à cui, fatta brieue orazione, ſi alzerà in piedi, facendo profonda riuerenza al medeſimo Altare, ed'all'Arciueſcouo, ſtando preſente, ed indi ſaluterà i Canonici, e gli altri circoſtanti del Choro, i quali nel medeſimo tempo, che ſono ſalutati, e non prima douranno alzarſi in piedi col rendere al ſopraueniente Canonico, ó Dignità il ſaluto. E lo ſteſſo ſi dourà praticare, quando in ciaſcun'altra occaſione paſſeranno per il Choro, le medeſime Dignità, e Canonici, i quali douranno eſſere riſalutati; leuandoſi come di ſopra in piedi, anche da tutti i Manſionarij, Preti, e Cherici, che ſaranno in Choro. E ſe vn qualche Manſionario, ò nelle Chieſe Parrocchiali vn qualche Prete arriuerà, ò paſſerà per il Choro, dourà eſſere riſalutato dagli altri Manſionarij ſolamente, e da' Preti, e Cherici; e così praticheraſſi riſpettiuamente da' Preti con Preti loro vguali, e da Cherici con Cherici. Si au-

uerte

uerte però, che questo modo di salutare prima l'Altare, e doppo immediatamente l'Arciuescouo si deue intendere, quando il Canonico, ò il Prete verrà nel Choro principiato l'Vffizio, ò la Messa, ò pure stando fisso in esso, come può accadere aspettando il fine di vn'Inno, ouero di vna Orazione, mà quando camminerà, ò partirà dal Choro per vna qualche azione, all'hora dourà salutare quelli di doue parte, e doppo gli altri, auanti de' quali passerà, ed' indi l'Arciuescouo; ò l'Altare, conforme gli verrà commodo per lo cammino. E sia questa la regola in proposito. Sempre la riuerenza si hà da far prima à quello, dal quale si parte, come poco innanzi si è detto, secondo, à quelli, da quali si passa; ed' in vltimo à quello, à cui si và, senza hauere risguardo chi sia di essi il maggiore.

Num. 25. Se per caso, quando souragiugnerà nel Choro il Canonico, ò altro Prete, si dirà (*Deus in adiutorium, principio dell' hore*) ò il *Gloria Patri*, ò l'Inno, ò l'orazione, ò il Martirologio, ò lezzioni, e nella Messa cantata, la *Gloria in excelsis*, Epistola, Vangelo, orazione, ò simili, fin à tanto, che si compiranno, dourà stare in piedi, e di poi, fatte le douute riuerenze, e salutazioni, come di sopra, se ne anderà al suo luogo. Et in tutte queste contingenze ne meno douranno vscire dal Choro. Le riuerenze però, che si faranno all'Altare, ed all'Arciuescouo da tutti quei, che non sono Canonici, auuertano, che douranno essere co'l piegare il ginocchio à terra.

Num. 26. In quanto poi alle Processioni, il Clero assisterà à tutte colle Cotte. E quando l'Arciuescouo sarà parato cogli habiti sagri per detta processione; le Dignità si pareranno coll'amitto sopra il Rocchetto, e co' Piuiali, i Canonici Preti, con

Rocchetto, amitto, e casula, ed i Diaconi, e Soddiaconi Canonici parimente con Rocchetto, amitto, dalmatica, e tonicella, purche detta processione non sia nel tempo, che si habbia da cantare, ò sia immediatamente finita la Messa, ò che fosse del *Corpus Domini*, perche all' hora i Canonici, che seruiranno da Diacono, e Soddiacono, si douranno parare con Amitto, alba, Cingolo, Stola, e Dalmatica il Diacono, e con Tonicella il Soddiacono, senza Manipoli, ò pure con Pianete plicate, secondo il tempo, ed insieme si dourà parare vn Soddiacono non Canonico con amitto sopra la cotta, e colla tonicella, ò pianeta plicata per portare la Croce Arciuescouale. Gli altri Ministri si douranno disporre dal Maestro delle Cerimonie. Se la Processione si farà senza l' Arciuescouo, ò pure questi assisterà colla Cappa magna, si parerà il Celebrante, conforme si è detto de' Vespri, purche non sia immediatamente dopò la Messa, ò che si dourà, finita la processione, quella cantare; perche all' hora il Celebrante, Diacono, e Soddiacono si pareranno con amitto, alba, cingolo, e Piuiale, il Celebrante, stola, colla dalmatica il Diacono, e tonicella il Soddiacono, senza Manipoli: e non essendo presente l' Arciuescouo *in Pontificalibus* alla Processione, ordiniamo, che i medesimi tre soli Ministri, cioè il Celebrante, e due assistenti, douranno pararsi, e non altri: dichiarando abuso quello, che si pratticaua in questa Cattedrale, ed altre Chiese della Diocesi, doue (assente l' Arciuescouo) si parauano cogli habiti Sagri, non solo i Canonici, ma anche gli altri costituiti *in sacris*.

In fine, si bilanci da ogn' vno, co 'l peso del Santuario, qual sia l' obbligazione del proprio ministero ad effetto di corrisponderui degnamente. Concludiamo per ciò questo Titolo con quella misteriosa prote-

protesta, che fece l'eterno Sacerdote à suoi Apostoli in quel ponto, che gli ordinò Sacerdoti = *Scitis quid fecerim vobis* =. Se seriamente à ciò rifletterà, non hauerémo Noi à dolerci con San Benardo = *Reuerenda ipsis quoque Angelicis Spiritibus ministeria homines apprehendunt sine reuerentia, sine consideratione.*

TITVLVS XXXI.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 23. §. 7.

DISTRIBVZIONE

Delle Hore di conuenir in Choro à dir l'Vffizio Diuino.

Tabella da affiggersi in Sacristia.

DAl primo di Gennaro fin à 15. Il Matutino comincierà ad' hore quindici, e mezza. Quando non vi sia predica da dirsi doppo il Vangelo, la Messa grande comincierà tutto l'anno mezz' hora doppo l'hore notate.

Il Vespro ne' giorni festiui ad hore 21. ne' giorni feriali ad hore 20. e durerà alla stessa hora fin' à' 5. di Marzo.

Da 15. di Gennaro fin à Febraro. Il Matutino ad hore quindeci, la Messa cantata ad hore diciasette, e mezza.

Febraro fin à' 15. Il Matutino ad hore quattordeci, e mezza. la Messa cantata ad hore diciasette. Da 15. fin' à Marzo il Matutino ad hore quattordeci. la Messa grande ad hore sedici, e mezza.

Marzo fin à' 15. Il Matutino ad hore tredici. La Messa grande ad hore sedici. Da 15. fin ad Aprile, il Matutino ad hore dodici, e mezza. la Messa grande ad hore quindeci, e mezza. il Vespro ne' giorni festiui ad hore 20. ne' feriali ad hore 19., e durerà il Vespro à quest' hora fin à 15. di Nouembre.

Aprile

Aprile fin à' 15. Il Matutino ad hore vndeci. La Messa grande ad hore quattordeci, e mezza. Da 15. fin à Maggio. Il Matutino ad hore vndici. La Messa grande ad hore quattordeci.

Maggio fin à' 15. Il Matutino ad hore diece. la Messa grande ad hore tredici. Da 15. fin à Giugno. Il Matutino ad hore noue, e mezza. la Messa grande ad hore dodici, e mezza.

Giugno fin à' 15. Il Matutino ad hore noue. la Messa grande ad hore dodici. Da 15. fin'à Luglio. Il Matutino ad hore otto, e mezza. La Messa grande ad hore vndeci, e mezza.

Luglio fin à' 15. Il Matutino ad hore otto, e mezza. La Messa grande ad hore vndeci, e mezza. Da 15. fin ad Agosto. Il Matutino ad hore noue. La Messa grande ad hore dodeci.

Agosto fin à' 15. Il Matutino ad hore noue, e mezza. La Messa grande ad hore dodeci, e mezza. Da 15. fin à Settembre. Il Matutino ad hore diece. La Messa grande ad hore tredici.

Settembre fin à' quindeci. Il Matutino ad hore vndeci. La Messa grande ad hore tredici, e mezza. Da quindeci fin ad Ottobre. Il Matutino ad hore vndici, e mezza. La Messa grande ad hore quattordeci.

Ottobre fin a' 15. Il Matutino ad hore dodici, e mezza. La Messa grande ad hore quattordeci, e mezza. Da 15. fin à Nouembre. Il Matutino ad hore tredici. La Messa grande ad hore quindeci.

Nouembre fin à' 15. Il Matutino ad hore quattordeci. La Messa grande ad hore sedici. Da 15. fin à Decembre. Il Matutino ad hore quattordeci, e mezza. La Messa grande ad hore sedici, e mezza. Il Vespro ne' giorni festiui ad hore venti, e mezza. Ne' giorni feriali ad hore venti: e durerà à quest' hora fin à' 15. di Decembre.

Decembre fin à' quindeci. Il Matutino ad hore quindeci. La Messa grande ad hore diciasette. Da quindeci fin à Gennaro. Il Matutino ad hore quindeci, e mezza. La Messa grande ad hore diciasette, e mezza. Il Vespro ne' giorni festiui ad hore 21. Ne' giorni feriali ad hore 20.

†

PRIMA TAVOLA Del Mezo Giorno, e del Matutino priuato.

Serue prima per l' hora della Messa à chi non è lecito senza priuilegio dirla dopo mezo giorno. Secondo per l' osseruanza del digiuno Ecclesiastico: Terzo per lo segno dell' Aue Maria. Quarto si aggiunge la Tauola per l' hora del Matutino priuato per il giorno seguente.

Mesi dell' Anno.	*Hor. di mezo gior.*	*Tempo del Matut.*
Gennaro. Da 1. fin' a 12.	H. dicianoue.	H. 21. e vn quar.
da 13. fin' a 31.	H. 18. e trè quar.	H. 21. e vn quar.
Febraro. Da 1. fin' a 15.	H. 18. e meza.	H venruna.
da 16 fin' a 24.	H. 18. e vn quar.	H. ventuna.
da 25. fin' a 28.	H. diciotto.	H. 20. e trè quar.
Marzo. Da 1. fin' a 5.	H. diciotto.	H. 20. e tre quar.
da 6. fin' a 15.	H. 17. e tre quar.	H 20. e trè quar.
da 16. fin' a 26.	H. 17 e meza.	H 20. e meza.
da 27. fin' a 31.	H. 17. e vn quar.	H. 20. e meza.
Aprile. Da 1. fin' a 10.	H. 17 e vn quar.	H. 20. e meza.
da 11. fin' a 20.	H. diacesette.	H. 20. e vn quar.
da 21. fin' a 30.	H. 16 e trè quar.	H. 20. e vn quar.
Maggio. Da 1. fin' a 15.	H. 16. e meza.	H. venti.
da 16. fin' a 31.	H. 16. e vn quar.	H. venti.
Giugno. Per tutto Giu.	H. sedeci.	H. 19. e tre quar.
Luglio. Da 1. fin' a 12.	H. sedeci.	H. 19. e tre quar.
da 13. fin' a 31.	H. 16. e vn quar.	H. venti.

Agosto

Agosto. Da 1. fin' a 15.	H 16.e meza.	H.venti.
da 16. fin' a 25.	H.16.e trè quar.	H.20.e vn quar.
da 26. fin' a 31.	H. diciasette.	H.20.e vn quar.
Settemb. Da 1. fin' a 5.	H.diciasette.	H.20.e vn quar.
da 6. fin' a 16.	H.17. e vn quar.	H.20.e meza.
da 17. fin' a 27.	H.17.e meza.	H.20.e meza.
da 28. fin' a 30.	H.17.e trè quar.	H.20.e tre quar.
Ottobre. Da 1. fin' a 10.	H.17.e trè quar.	H.20.e tre quar.
da 11. fin' a 20.	H. diciotto.	H.ventuna.
da 21. fin' a 31.	H.18.e vn quar.	H.ventuna.
Nouemb. Da 1. fin' a 15.	H.18.e meza.	H.ventuna.
da 16. fin' a 30.	H.18 e trè quar.	H 21.e vn quar.
Decemb. Per tutto Dec.	H.dicianoue.	H.21. e vn quar.

SECON-

SECONDA TAVOLA della Mezza notte, e dell'Alba della sera.

Serue primo per l'osseruanza del digiuno naturale, per dir la Messa ò communicarsi il giorno seguente. Secondo per l'osseruanza de' cibi prohibiti nel Venerdì, Sabbato, & altri giorni di digiuno. Terzo per lo Matutino del Choro. Quarto per guadagnare l'Indulgenze, quali si possano conseguire, secōdo alcuni Teologi, mentre dura l'alba della sera.

Mesi dell' Anno.	*Mezza Notte.*	*Alba della Sera.*
Gennaro. Da 1. fin'a 12.	H. sette.	H. 1. e vn quar.
da 13. fin'a 31.	H. 6. e trè quar.	H. 1. e vn quar.
Febraro. Da 1. fin'a 15.	H. 6. e meza.	H. 1. e vn quar.
da 16. fin'a 24.	H. 6. e vn quar.	H. 1. e vn quar.
da 25. fin'a 28.	H. sei.	H. vna
Marzo. Da 1. fin'a 5.	H. sei.	H. vna
da 6. fin'a 15.	H. 5. e tre quar.	H. vna
da 16. fin'a 25.	H. 5. e mezza.	H. vna
da 26. fin'a 31.	H. 5. e vn quar.	H. vna
Aprile. Da 1. fin'a 10.	H. 5. e vn quar.	H. 1. e vn quar.
da 11. fin'a 20.	H. cinque.	H. 1. e vn quar.
da 21. fin'a 30.	H. 4. e trè quar.	H. 1. e vn quar.
Maggio. Da 1. fin'a 15.	H. 4. e meza.	H. 1. e meza.
da 16. fin'a 31.	H. 4. e vn quar.	H. 1. e meza.
Giugno. Per tutto Giu.	H. quattro.	H. 1. e tre quar.
Luglio. Da 1. fin'a 12.	H. quattro.	H. 1. e tre quar.
da 13. fin'a 31.	H. 4. e vn quar.	H. 1. e meza.

Agosto.	Da 1. fin'a 15.	H. 4. e meza.	H. vna, e meza.
	da 16. fin' a 25.	H. 4. e trè quarti.	H. vna, e meza.
	da 26. fin' a 31.	H. cinque.	H. vna, e vn quar.
Settemb.	Da 1. fin'a 5.	H. cinque.	H. vna, e vn quar.
	da 6. fin' a 16.	H. 5. e vn quarto	H. vna, e vn quar.
	da 17. fin' a 27.	H. 5. e meza.	H. vna.
	da 28. fin' a 30.	H. 5. e trè quarti.	H. vna.
Ottobre.	Da 1. fin'a 10.	H. 5. e tre quarti.	H. vna.
	da 11. fin' a 20.	H. sei.	H. vna.
	da 21. fin' a 31.	H 6. e vn quarto.	H. vna.
Nouemb.	Da 1. fin' a 15.	H. 6. e meza.	H. vna, e vn quar.
	da 16. fin' a 30.	H. 6. e tre quarti.	H. vna, e vn quar.
Decemb.	Per tutto Déc.	H. sette.	H. vna, e vn quar.

TERZA

TERZA TAVOLA dell' Alba della Mattina, e del nascimento del Sole.

Serue primo per lo segno dell' Aue Maria. Secondo per l'hora della Messa, quale non è lecito celebrare senza priuilegio auanti il principio dell' Alba. Terzo per gli Officij del Choro per cantare Prima, &c.

Mesi dell' Anno.	*Alba della matti.*	*Nascim. del Sole.*
Gennaro. Da 1. fin a 4	H.12. e tre quar.	H.14. e meza
da 5. fin a 15	H.12. e mezza	H.14. e vn quar.
da 16. fin a 24	H.12. e vn quar.	H. quattordici
Da 25. fin a 31	H. dodeci	H.13. e tre quar.
Febraro. Da 1. fin a 7	H.11. e tre quarti	H.13. e meza
da 8. fin a 12	H.11. e meza	H. 13. e vn quar.
da 13. fin a 18	H.11. e vn quar.	H. tredici
da 19. fin a 24	H.14. e vn quar.	H.12. e tre quar.
da 25. fin a 28	H. vndici	H. 12. e meza
Marzo. Da 1. fin a 7	H. vndici	H. 12. e vn quar.
da 8. fin a 12	H.10. e tre quar.	H. dodeci
da 13. fin a 17	H.10. e meza	H.11. e tre quarti
da 18. fin a 22	H. 10. e vn quar.	H.11. e meza
da 23. fin a 25	H. dieci	H.11. e vn quar.
da 26. fin a 28	H.9. e tre quarti	H.11. e vn quar.
da 29. fin a 31	H.9. e meza	H. vndeci
Aprile. Da 1 fin a 4	H.9. e vn quarto	H. vndeci
da 5. fin a 9	H. noue	H.10. e tre quar.
da 10. fin a 15	H. 8. e tre quarti	H.10. e meza
da 16. fin a 20	H.8. e meza	H.10. e vn quar.
da 21. fin a 26	H.8. e vn quarto	H. dieci
da 27. fin a 30	H. otto	H. 9. e tre quarti

Maggio .	Da 1. fin a 3	H. 7. e tre quarti	H. 9. e tre quarti
	da 4. fin a 9.	H 7.e meza	H.9. e meza
	da 10. fin a 18	H.7.e vn quarto	H.9.e vn quarto
	da 19. fin a 26	H.sette	H. noue
	da 27. fin a 31	H.6. e tre quarti	H 8. e tre quarti
Giugno .	Da 1. fin a 9.	H.6.e meza	H.8. e tre quarti
	da 10. fin a 30	H.6.e vn quarto	H.8.e meza
Luglio .	Dà 1. fin a 6	H.6.e meza	H.8. e meza
	da 7. fin a 18	H.6. e tre quarti	H.8. e tre quarti
	da 19. fin a 27	H.sette	H.noue
	da 28. fin a 31	H.7. e vn quarto	H.9. e vn quarto
Agosto .	Da 1. fin a 5	H.7.e meza	H.9. e vn quarto
	da 6. fin a 12	H.7. e tre quarti	H.9.e meza
	da 13. fin a 17	H.otto	H. 9. e tre quarti
	da 18. fin a 24	H.9. e vn quarto	H. dieci
	da 25. fin a 31	H.8.e meza	H.10. e vn quar.
Settembre.	Da 1. fin a 4	H.8. e tre quarti	H.10. e meza
	da 5. fin a 8	H. noue	H.10.e tre quarti
	da 9. fin a 12	H 9. e vn quarto	H. vndeci
	da 13. fin a 16	H.9.e meza	H.vndeci
	da 17. fin a 20	H.9. e tre quarti	H.11. e vn quar.
	da 21. fin a 26	H. dieci	H.11.e meza
	da 27. fin a 30	H. 10. e vn quar.	H. 11. e tre quar.
Ottobre .	Da 1. fin a 6	H.10. e meza	H. dodeci
	da 7. fin a 12	H.10.e tre quar.	H.12. e vn quar.
	da 13. fin a 18	H. vndeci	H.12.e meza
	da 19. fin a 23	H.vndeci	H.12.e tre quar.
	da 24. fin a 28	H.11.e vn quarto	H. tredici
	da 29. fin a 31	H.11. e meza	H.13. e vn quar.
Nouembre.	Da 1.fin a 4	H.11. e meza	H. 13. e vn quar.
	da 5. fin a 11	H.12. e tre quar.	H.13. e meza
	da 12. fin a 18	H. dodeci	H.13.e tre quarti
	da 19. fin a 21	H. 12. e vn quar.	H. quattordeci
	da 22. fin a 30	H.12.e meza	H.14. e vn quar.
Decembre.	Da 1. fin a 10	H. 12. e meza	H. 14. e vn quar.
	da 11. fin a 31	H.12. e tre quar.	H.14.e meza

TITVLVS XXXII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 23. §. 8.

Ordo Sedendi in Choro præscriptus à S. Congregatione Rituum.

SIPONTINA.

Pro parte Eminentissimi Domini Fr. Vincentij Mariæ Archiepiscopi Sipontini Cardinalis S. Xysti supplicatum fuit apud Sacr. Rituum Congregationem pro declaratione infrascriptorum dubiorum, vulgari sermone descriptorum, videlicet.

Primo. Se i Preti non Capitolari, che interuengono ne i giorni festiui nel Choro, e nelle Processioni, debbano sedere, ò caminare per via d'anzianità d'ordini, ò vero deue precedere quello, che si ritroua graduato in legge Canonica, ò in Theologia, quantunque sia posteriore nell'Ordine?

Secondo. Se lo stesso debba pratticarsi ne' Diaconi, Soddiaconi, e Cherici?

Terzo. Se i Sacerdoti Cittadini nazionali debbano hauer qualche precedenza à' Diocesani, ed à quei Sacerdoti, che fanno l'incolato nella Città, quantunque questi habbiano maggior anzianità d'ordini?

Quarto. Se nelle Chiese recettizie della Diocesi debbano precedere quelli, che si trouano ascritti secondo l'antichità dell'ascrizzione, ò pure secondo l'antichità dell'ordine?

Quinto. Se vn Sacerdote non ascritto, interuenendo à quella Chiesa degli ascritti, possa precedere per anzianità d'ordine à quelli, che sono ascritti, mà posteriori all'ordine?

Afferma in Synodo Triventina 1686. pag: 60. et 1727. pag: 163. in Appendice

Sesto. Se l'ordine della precedenza, che si prattichera ne' sudetti dubbij nella Città, debba anche intendersi nella Diocesi?

Et eadem Sacra Congregatio, referente Eminentissimo D. Cardinali Columna, ad supradicta dubia respondit, vt infra videlicet.

Ad primum. Præcedentiam inter Præsbyteros sumi ex antianitate Ordinis, non ex gradu doctoratus, quia Præsbyteratus ordo longè dignior est, quam gradus Doctoratus. Sed inter plures Parochos, seu Curatos Ecclesiarum parochialium attenditur prærogatiua Ecclesiæ parochialis, non antianitatis ordinis.

Ad secundum. Idem obseruandum, vt supra ex iisdem rationibus.

Ad tertium. Ciuitatem, & incolatum nullam maiorem prærogatiuam tribuere.

Ad quartum. Attendendum antianitatem ordinum, dum in Ecclesijs adscriptitijs non potest considerari aliquis honor, seu aliquis titulus perpetuus, & realis pro adscripto.

Ad quintum. Affirmatiuè, ex proxima allegata ratione.

Ad sestum. Affirmatiuè; cum militet eadem ratio, & non cognoscitur posse assignari disparitatem rationis. Et ita declarauit, & seruari mandauit. Hac die 23. Nouembris 1675.

V. Cardinalis Carpineus.

Adest ✠ Sigillum.

Bernardinus Casalius S. R. C. Secr.

O TITV-

TITVLVS XXXIII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 26. §. 4.

Tassa per i Funerali nella Diocesi Sipontina.

SIPONTO.

Per li Funerali sollenni.

SI douranno in tali esequie cantare il *Venite exultemus Domino*, *i tre Notturni*, *e le Laudi* dell'Vffizio de' Morti, co'l rimanente prescritto nel Rituale Romano. Gli heredi pagheranno.

Per l'assocíazione del Cadauere carlini quaranta quattro, cioè carlini quattro per Dignità, carlini due per Canonico, ed vn carlino per Mansionario.

La Cera libre 34, cioè otto Torcie di tre libre l' vna, e trenta candele di due oncie l' vna; cioè sei candele per l' Altare, e ventiquattro per lo Capitolo, e Mansionarij.

Per lo Clero, quando sarà inuitato, darassi la Cera alla stessa proporzione, e la metà à i Chierici inuitati.

Per li Funerali doppi.

IN questo funerale si dourà cantare *il Venite co'l primo Notturno*, *e le Laudi* dell' vffizio de' Morti, col rimanente dell' Esequie, come nel Rit. Rom.

Per l'associazione, pagheranno gli heredi carlini ventidue, da diuidersi tra 'l Capitolo, e Mansionarij, respettiuamente, come sopra; e la cera sarà lib. 17. cioè quattro Torcie di tre libre l'vna, e trenta candele di vn'oncia, e mezza l'vna. Al Clero, se sarà inuitato, la medesima cera colla proporzione sudetta.

Per li Funerali semplici.

SI faranno le Esequie *senza il Notturno, e le Laudi*: ma nel rimanente, si osseruerānno tutti gli altri riti del Rituale.

Per l' associazione del Cadauere, douranno pagare gli heredi carlini venti, e dodici libre di Cera; cioè quattro Torcie di due libre l' vna, e quattro libre di Candele d' vn' oncia l' vna; E se gli heredi inuiteranno il Clero, sarà peso loro dargli la solita candela, come anche à i Chierici.

Auuertendo, che li danari dell' associazione, ò candele, che restassero per mancanza di qualche Canonico, ò Mansionario, si douranno ripartire colli Canonici, e Mansionarij presenti.

Quegli, che per la pouertà, ò per altro non vorrano il Capitolo, mà solo il Parroco, pagheranno carlini quindeci, giusta l'antica consuetudine.

Per i figliuoli, che muoiono sotto l'anno, carlini cinque, giusta il solito.

Quegli, che vorranno la Messa cantata coll'i Ministri, pagheranno carlini dodici; cioè carlini diece al Capitolo, vn carlino al Diacono, ed vn' altro al Soddiacono, e tali ministeri si faranno da Mansionarij, e senza Ministri, carlini cinque.

Per l' incensiere pagheranno vn carlino, il quale si diuiderà trà il Sagrista, ed il Chierico, Turibulario, e non più col Capitolo.

Al Chierico, che porterà la Croce, si dia la mercede solita: mà non meno di due carlini nell'vffizio solenne, vn carlino nelli doppij, e cinque grana per li semplici, e nell'eseqnie de' figliuoli.

Questa regola si osserui per tutta la Diocesi.

Se gli Heredi vorranno fare il terzo, settimo, trigesimo, ed' Anniuersario: daranno due Torcie di due libre l'vna, e trenta candele di vn'oncia l'vna, con dar l'elemosina per la Messa, come sopra.

Per lo suono della Campana, si accomodino le parti co'l Campanaro.

E questa regola per le Campane serua per tutta la Diocesi.

Quando muore vn Pouero, e non hauranno gli Heredi da pagare le cose sudette, si sepellirà gratis per amor di Dio. E così per tutta la Diocesi, sotto graui pene à nostro arbitrio.

MONTE S. ANGELO.

Per li Funerali Solenni.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale. Gli heredi pagheranno.

Per l'associazione del Cadauere carlini quaranta quattro; cioè carlini quattro per Dignità, carlini due per Canonico; ed' vn carlino per Mansionario.

La Cera libre 34. cioè, otto Torcie di tre libre l'vna, e trenta candele di due oncie l'vna, cioè sei candele per l'Altare, e 24. per lo Capitolo, e Mansionarij, e per lo Clero, quando sarà inuitato, si darà la medesima cera alla stessa proporzione; e la metà alli Chierici inuitati.

Per li Funerali doppi.

IN questo funerale dourà cantarsi il *Venite exultemus* co'l primo Notturno, e le Laudi dell'vffizio de'Morti, co'l rimanente dell'esequie, come nel Rituale Romano.

Per l'associazione pagheranno gli Heredi carlini ventidue, da diuidersi trà 'l Capitolo, e Mansionarij *respectiuè*, come sopra. E la Cera sarà libre 17. cioè, quattro Torcie di tre libre l'vna, e trenta candele di vn'oncia, e mezza l'vna. Al Clero, (se sarà inuitato) la medesima Cera colla proporzione, come sopra.

Per li Funerali Semplici.

SI faranno l'esequie senza il Notturno, e le Laudi: mà nel rimanente, si osserueranno tutti gli altri riti del Rituale Romano.

Per l'associazione del Cadauere douranno pagare gli Heredi carlini quindici, e dodeci libre di Cera per lo Capitolo; cioè quattro Torcie di due libre l'vna, e quattro libre di Candele d'vn'oncia l'vna. E se gli Heredi inuiteranno il Clero, sarà peso loro dargli la solita candela, come anche alli Chierici.

Auuertendo, che li danari dell'associazione, ò candele, che superassero per mancanza di qualche Canonico, ò Mansionario, si douranno ripartire colli Canonici presenti, ò Mansionarij.

Quegli, che per la pouertà, ò per altro non vorranno il Capitolo, mà il solo Parroco, pagheranno carlini venti.

Per li figliuoli, che muoiono sotto l'ottauo anno carlini quattro giusta il solito.

Quel-

Quelli, che vorranno la Meſſa cantata colli Miniſtri, pagheranno carlini dodeci; cioè carlini diece al Capitolo, vno carlino al Diacono, ed vn'altro carlino al Soddiacono, e tali Miniſteri ſi faranno da Manſionarii: e ſenza Miniſtri, carlini cinque.

Se vorranno gli heredi fare il terzo, ſettimo, trigeſimo, ò Anniuerſario daranno due Torcie di due libre l'vna, e trenta candele d' vn' oncia l' vna, con dar l'elemoſina per la Meſſa, come ſopra.

Quegli, che vorranno la Croce d'argento, douranno pagare alla Chieſa carlini tre; altrimente ſi portarà la Croce di Legno.

Per il ſuono delle Campane, nell'vffizio ſolenne carlini dodeci; nel doppio carlini cinque, nel ſemplice carlini tre; e per li figliuoli, vn carlinò; e ſi paghino al Sagriſtano, ò Campanaro, il quale ſarà vbbligato ſonare fin'à tanto, che ſarà entrato il Cadauere dentro la Chieſa, doue ſi ſeppelliſce. Se poi vorranno gli Heredi maggior tempo di ſuono, ſi aggiuſtino col Sagriſtano ſudetto.

I S C H I T E L L A.

Per i Funerali ſolenni.

SI oſſeruaranno le coſe preſcritte nella Cattedrale; e gli Heredi pagheranno.

Per l'aſſociazione, vn carlino per Sacerdote preſente, due carlini all' Arciprete, cinque grana al Diacono, e cinque altre grana al Soddiacono.

La Cera ſarà libre dieceſette, cioè quattro Torci di tre libre l'vna, e per ogni Sacerdote, Diacono, e Soddiacono vna Candela di due oncie l' vna, all'Arciprete due ſimili, alli Chierici d'vn' oncia l' vna, ed altre ſei candele per l' Altare ſimilmente di due oncie l'vna.

Per li Funerali doppi.

SI offerueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione carlini diciotto, giusta il solito.

La Cera sarà libre tredici, cioè quattro Torcie di due libre l'vna, lib. 3 ½ d'vn oncia per li Sacerdoti, e lib. 1 ½ di mezz'oncia l'vna per li Chierici.

Per li Funerali semplici.

SI offerueranno le cose prescritte nella Cattedrale, e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione carlini diece, da diuidersi trà il Capitolo.

La Cera sarà libre sette, cioè due Torcie di due libre l'vna, e tre libre di Candele d'vn oncia, ò di mezza l'vna ad elezione del Capitolo.

Se gli heredi vorranno solo il Parroco, pagheranno carlini quindeci, ò due Torcie di due libre l'vna; e si douranno diuidere con quelli Capitolari, che sono stati all'vffizio in Choro, ò al Vespro, conforme l'hora; in cui sarà seppellito il Cadauere.

Per li figliuoli auanti gli otto anni douranno pagare gli heredi carlini quattro, da diuidersi, come s'è detto di sopra.

Quando il Cadauere anderà à seppellirsi in qualche Chiesa fuori la Terra; douranno pagare gli heredi, oltre all'associazione già detta, altri carlini venti, e la cera come sopra, giusta il solito.

Se vorranno la Messa cantata colli Ministri, ò senza, pagheranno come nella Cattedrale.

Per il terzo, settimo, 30., ò Anniuersario daranno gli heredi due Torcie di vna libra l'vna, e due libre di

Can-

Candele d' vn oncia l' vna, con dar l'elemosina della Messa, come sopra.

PESCHICI.

Per li Funerali Solenni.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l' associazione vn carlino per Sacerdote, due carlini all'Arciprete, & alli Diaconi, e Soddiaconi cinque grana per vno.

Cera libre diece: cioè, quatrro Torcie di due libre l'vna, vna libra d'vn' oncia l' vna per li Sacerdoti, & vn' altra libra di mezz'oncia l' vna per li Chierici.

Per li Funerali doppi.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale: e gli heredi pagheranno.

Per l' associazione carlini sei: e libre sei di Cera, cioè quattro Torcie d'vna libra l' vna, e due libre di Candele, come s'è detto di sopra.

Per li Funerali semplici.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale, e gli heredi pagheranno.

Carlini sei, ò libre tre di cera, cioè quattro Torcie di mezza libra l'vna, ò due Torcie d' vna libra l' vna, ed vna libra di Candele di mezz' oncia.

Per

Per li figliuoli, prima, che habbiano terminati gli otto anni, carlini quattro.
Quegli, che vorranno la Messa cantata colli Ministri, ò senza, pagheranno come nella Cattedrale.
Quegli, che vorranno fare il terzo, settimo, 30. ò Anniuersario, douranno pagare per la elemosina della Messa, come s'è detto di sopra, & anche due Torcie di vna libra l'vna sopra la sepoltura, ed vna libra di Candele d'vn oncia l'vna.

R O D I.

Per li Funerali solenni.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale, e gli heredi pagheranno.
Per l'associazione, giusta il solito, carlini trentasei, e libre venti di cera, cioè quattro Torcie di tre libre l'vna, ed otto libre di due oncie l'vna per li Sacerdoti, ed'vn oncia per li Chierici.

Per li Funerali doppi.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale, e gli heredi pagheranno.
Per l'associazione vn carlino per Sacerdote, e due carlini all'Arciprete, libre otto di cera, cioè quattro Torcie d'vna libra, e mezza l'vna, e due libre di Candele.

Per li Funerali semplici.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione carlini diece, e libre sei di cera, cioè due Torcie di vna libra l'vna, e quattro libre di Candele.

Per li figuoli, prima, che habbiano compiti li sette anni, si pagheranno quattro carlini.

Quegli, che vorranno la Messa cantata colli Ministri, ò senza, pagheranno, come nella Cattedrale.

Nel terzo, settimo, 30., ò Anniuersario, pagheranno per la Messa, come sopra, due Torce d'vna libra l'vna, ed vna libra di candele d'vn'oncia.

ARIGNANO.

Per li Funerali Solenni.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione carlini due all'Arciprete, & vn carlino per Sacerdote, ed alli Diaconi, e Soddiaconi cinque grana per ciascheduno. Cera libre diece, cioè quattro Torcie di due libre l'vna, vna libra di vn'oncia l'vna per li Sacerdoti, e per i Chierici vn'altra libra di mezz'oncia.

Per li Funerali doppi.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per

Per l'associatione vn carlino all' Arciprete, e cinque grana per Sacerdote. Cera libre sei; cioè quattro Torcie di vna libra l'vna, e due libre di candele di vn'oncia, e di mezz'oncia.

Per li Funerali Semplici.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione carlini otto, e libre quattro di cera, conforme il solito.

Per ogni Defonto si pagherà carlini diece à titolo della Sepoltura; e si applicano per la riparazione della Chiesa Parrocchiale, come per antica concordia coll'Vniuersità.

Per li figliuoli, prima, che habbiano compito li sette anni, carlini quattro, e per la sepoltura, carlini cinque.

Quegli, che vorranno la Messa cantata colli Ministri, ò senza, pagheranno, come nella Cattedrale.

Nel terzo, settimo, 30. ò Anniuersario pagheranno per la Messa, come sopra due Torci d'vna libra l'vna, & vna libra di Candele d'vn oncia l'vna.

C A G N A N O.

Per li Funerali solenni.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli Heredi pagheranno.

Per l'associazione due carlini all' Arciprete, vn carlino per Sacerdote, e grana cinque per ciaschedun Diacono, e Soddiacono; Cera libre dodeci, cioè quat-

quattro Torcie di due libre l'vna, libre due, e mezza di candele d' vn' oncia l' vna per li Sacerdoti, ed vna libra, e mezza di candele di mezz'oncia per i Chierici.

Per li Funerali doppi.

SI offeruerànno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione vn carlino all' Arciprete, e grana cinque per ciaschedun Sacerdote. Cera libre sette, cioè quattro Torcie d' vna libra l' vna, e libre tre di candele d' vn' oncia, e di mezza, da diuidersi, come sopra.

Per li Funerali semplici.

SI offeruerànno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione carlini diece, e quattro libre di cera; cioè due Torcie di vna libra l'vna, e due libre di Candele per li Sacerdoti; e se non hauranno la cera, pagheranno al Capitolo carlini ventiquattro; & il Capitolo sarà obbligato per la cera, conforme al solito.

Li giouani da otto anni fin' à dodeci pagheranno carlini dodeci, conforme al solito, & il Capitolo metterà la Cera.

I figliuoli, prima, che habbiano compito li sette anni, pagheranno carlini quattro.

Quegli, che vorranno la Messa cantata colli Ministri, ò senza, pagheranno, come nella Cattedrale.

Se vorranno fare il 3. 7. 30. ò Anniuersario, oltre la prescritta elemosina della Messa, douranno dare tre

libre

libre di Cera, cioè, due Torcie d'vna libra l'vna, ed' vna libra di candele.

CARPINO.

Per li Funerali solenni.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione due carlini all'Arciprete, vn carlino per Sacerdote, e grana cinque per ciascheduno Diacono, e Soddiacono. Cera libre ventidue, cioè, quattro Torcie di tre libre l'vna, e libre diece di candele, di due oncie per li Sacerdoti, d'vn oncia per li Diaconi, e Soddiaconi, e di mezz'oncia per li Chierici. E quando non vi sarà tutta la cera, il Capitolo non possa pigliare più di noue ducati, conforme al solito.

Per li Funerali doppi.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione all'Arciprete vn carlino, e grana cinque per Sacerdote. Cera libre vndeci; cioè quattro Torcie di due libre l'vna, due libre di candele d'vn'oncia, & vna libra di candele di mezz'oncia per li Sacerdoti, e per li Chierici.

Per li funerali semplici.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli heredi pagheranno.

Per l'associazione carlini diece: Cera libre sette, cioè quattro Torcie d'vna libra l'vna, e due libre di Candele d'vn'oncia, ed'vna libra di mezz'oncia.

Per li figliuoli, prima di cinque anni, carlini quattro, ma dopò li quattro fino alli sette anni, carlini diece, conforme al solito.

Quegli, che vorranno la Messa cantata colli Ministri, ò senza, pagheranno, come nella Cattedrale.

Se vorranno fare il terzo, settimo, 30. ò Anniuersario, oltre l'elemosina della Messa, come sopra, daranno tre libre di cera; cioè due Torcie d'vna libra l'vna, ed vna libra di Candele.

VICO.

Per li Funerali Solenni.

SI osserueranno le cose prescritte nella Catthedrale; e gli Heredi pagheranno.

Per l'associazione alla Chiesa Parrocchiale, ò ad altre Chiese dentro della Terra, due carlini all'Arciprete, vn carlino per Sacerdote, e grana cinque per Diacono, e Soddiacono. Cera libre ventisei; cioè quattro Torcie di tre libre l'vna; candele di due oncie, libre diece. Candele d'vn'oncia, libre quattro per li Chierici.

Per

Per li Funerali doppi.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli Heredi pagheranno.

Per l'associazione all'Arciprete vn carlino, e grana cinque per ciaschedun Sacerdote. Cera libre quindeci, cioè quattro Torcie di due libre l'vna; candele d'vn' oncia per li Sacerdoti, libre cinque, candele di mezz'oncia, libre due per li Chierici.

Per li Funerali Semplici.

SI osserueranno le cose prescritte nella Cattedrale; e gli Heredi pagheranno.

Per l'associazione carlini diece. Cera libre otto, cioè, due Torcie d'vna libra l'vna, e sei libre di candele d'vn'oncia, e mezza l'vna.

Auuertendo, che quando anderanno li Cadaueri fuori della Terra à sepellirsi nell'infrascritte Chiese, pagheranno.

Nella Chiesa de' PP. di S. Domenico, carlini dodeci.

Nella Chiesa de' PP. Buonfratelli, carlini quindeci.

Nella Chiesa del Carmine, carlini quindeci.

Nella Chiesa di S. Marco, carlini quindeci.

E così nell'altre Chiese rispettiuamente *ratione laboris*, oltre di quello che si è detto, ed' assegnato nelle Esequie solenni, doppie, e semplici.

Per i figliuoli, prima, che habbiano terminato i sette anni, si osseruerà il solito, che sono carlini otto.

Quelli, che vorranno la Messa cantata colli Ministri, ò senza, pagheranno, come nella Cattedrale.

Se vorranno fare il terzo, settimo, trigesimo, ò Anniuersario, oltre del pagamento della Messa, come di

sopra

fopra, douranno dare due Torcie di vna libra l'vna, e quattro libre di candele d'vn'oncia per li Sacerdoti.

S. GIOVANNI ROTONDO.

Per li Funerali Solenni.

SI offerueranno le cofe prefcritte nella Cattedrale e gli Heredi pagheranno.

Per l'affociazione due carlini all'Arciprete, vn carlino per Sacerdote, e grana cinque per Diacono, ò Sod-diacono. Cera libre venti; cioè quattro Torcie di tre libre l'vna, ed'otto libre di candele; cioè fei libre di due oncie, e due libre d'vn' oncia.

Per li Funerali doppi.

SI offerueranno le cofe prefcritte nella Cattedrale; egli Heredi pagheranno.

Per l'affociazione carlino vno; All'Arciprete, e grana cinque per ciafcheduno Sacerdote. Cera libre otto; cioè quattro Torcie di vna libra l'vna, e quattro libre di candele di vn'oncia per li Sacerdoti, e di mezz'oncia per li Chierici.

Per li Funerali femplici.

SI offerueranno le cofe prefcritte nella Cattedrale; e fi douranno dare dagli heredi al Capitolo libre fette di cera: cioè quattro Torcie di vna libra l' vna, e tre libre di Candele.

Per l' affociazione carlini diece, ò pure carlini trenta,

quando non vi sia la Cera detta sopra, giusta la consuetudine.

Per i figliuoli, prima, che habbiano terminato sette anni, si pagheranno carlini cinque. portandosi dalla Casa alla Sepoltura; mà se gli Heredi vorranno, che si porti prima alla Chiesa Parrocchiale, e poi alla Sepoltura, douranno dare, oltre i carlini cinque, mezza libra di Cera, conforme al solito; Nel rimanente, si osserverà, come per lo passato; mà i Sacerdoti, e Chierici, che vanno à pigliare il Cadauere, douranno andar colla Cotta.

Se vorranno la Messa cantata colli Ministri, ò senza; pagheranno, come nella Cattedrale.

Quegli, che vorranno fare il terzo, settimo, trigesimo, ò Anniuersario, oltre la elemosina della Messa, come s'è detto di sopra, douranno dare due Torcie d'vna libra l'vna, e due libre di candele.

La sopradetta Tassa formata per ciaschedun luogo si osserui inuiolabilmente, ed inalterabilmente tanto dal Clero secolare, benche il Cadauere si douesse sepellire in Chiesa de'Regolari sotto graue pena à nostro arbitrio, quanto dagli Heredi sotto pena del doppio, ed in sussidio, dell' interdetto personale (da fulminarsi dal Vicario Foraneo) ed' elasso il mese dell'interdetto, dal medesimo Vicario Foraneo si dichiarino, *seruatis, seruandis* scomunicati, e per l'assoluzione si ricorra da Noi, soddisfatto il doppio al Parroco, ed al Capitolo.

Fr. Vincenzo Maria Card. Arc.

Il Primicerio Tortorelli Segr.

TITV-

TITVLVS XXXIV.

Ex Lib. Constitutionum Cap. 27. §. 3.

CATALOGO

Delle Doti, e quasi Doti delle Chiese, e degli Altari.

I Sacri Statuti hanno prouidamente disposto, che non si eriggano Chiese, ed Altari, ed'eretti si dirocchino, quando non hanno dote, ò quasi dote, cioè la manutenzione altronde. Quindi hauendo Noi ritrouato in questa nostra Diocesi molte Case di Dio nominalmente, ed'effettiuamente Spelonche de' ladri, ò perche non furono dotate *à primo lapide*, ò più tosto, perche per le vicende de' tempi, e per la incuria degli interessati le doti si sono disperse, alcune n'habbiamo fatto diroccare, altre interdette, e profanate, altre si vanno per qualche tempo tolerando sù la speranza, che debbano dotarsi; al qual'effetto non manchiamo à diligenza alcuna. Delle doti, ò quasi doti hoggi esistenti ad oggetto, che non soggiacciano col lungo andare al medesimo male, ne insinuamo quà le notizie. Si disse = *insinuamo* = posciache negli atti della nostra prima Visita (compresa in cinque grossi volumi.) stà distesissimamente, e distintissimamente espresso per mano di quel Notaro, ed'in qual'anno, mese, e giorno furono stipulati gl'istromenti delle sudette doti, ò quasi doti, ò altre notizie, che conualidano queste ragioni, come consuetudini, e decreti di Visite antecedenti, e simili.

SIPONTO.

INTRA.

1 LA Chiesa Metropolitana di S. Lorenzo Vescouo Sipontino hà di dote scudi cento, e due, cõ cui si mantiene essa con sette Altari, conforme può il Lettore vedere nella istruzione per la fabrica, che s' inserirà in quest' appendice Titolo XXXXVIII.

2. La Chiesa di Santa Maria della Stella coll' Altare vnico si ripara dal beneficiato coll' entrate del beneficio in essa trasferito dalla Chiesa diruta di S. Benedetto.

3. La Chiesa di S. Matteo Apostolo coll' Altare vnico si ripara dal Rettore coll' entrate del beneficio in essa fondato; che per esser tenue, supplisce colle elemosine la Confraternità de' Morti in quella esistente.

4. La Chiesa di S. Maria del Carmine coll' Altare sotto lo stesso titolo, ed altro di S. Giacinto si ripara coll' entrate proprie prouenienti da Capitali di pie disposizioni di diuersi fedeli.

L' Altare di S. Bartolomeo si ripara da gli heredi del q. Bartolomeo Natale Fondatore.

5 La Chiesa di S. Croce, hoggi del Seminario, con vn' Altare si ripara coll' entrate del Seminario medesimo.

6. La Chiesa poi del nuouo Spedale, la quale in breue si farà, si riparerà colle stesse entrate c' haueua la sudetta Chiesa di Santa Croce del vecchio Spedale.

E X T R A.

7 La Chiesa di S.Maria di Siponto con trè Altari in essa esistenti si ripara coll'entrate di essa Chiesa di pie disposizioni.

8 La Chiesa di S. Maria della Pace con vn' Altare hà di dote carlini dodeci, e mezzo (dedotti i pesi) Suppliscono nel di più le elemosine.

9. La Chiesa di S. Quirico si deue riparar dal Rettore coll'entrate del beneficio in essa fondato.

MONTE S. ANGELO.

I N T R A.

10 LA Sacra Basilica di S. Michele per la reparazione delle fabriche gode vna dote annua di scudi venti. Per lo di più insieme con gli Altari di S. Michele, di S. Maria del Refugio, del Crocifisso, e di S.Pietro si ripara colle altre entrare della Chiesa medesima, distinte da quelle della mensa Capitolare.

L' Altare del Santissimo esistente in essa Sacra Basilica ha entrate prouenienti dalla heredità del quondam Giuseppe Palombo.

L' Altare di S. Mattia Apostolo esistente nella stessa Basilica è dotato di scudi trè annui dalla Famiglia Perrucci del Chierico Francesco hoggi viuente.

11 La Chiesa Parrocchiale di S.Pietro Apostolo gode entrate tenui, colle quali si ripara insieme con gli Altari del Santissimo, della Madonna di Loreto, della Purificazione di Maria sempre Vergine. La manutenzione poi della Santissima Eucharistia, del

Fonte Battiſmale, e del Cimiterio *de iure, & de conſuetudine* ſpetta alla Vniuerſità: la quale anche nel medeſimo modo è tenuta alla refezzione della Chieſa medeſima, come Parrocchiale, quando non baſta la mentouata entrata.

L'altro Altare eſiſtente in queſta Chieſa, ſotto il titolo di Santa Maria di Loreto poſſiede dote di ſcudi annui ſette più, e meno, non dedotto il peſo delle Meſſe, come nel Catalogo: da cui per ingiuria de' tempi hoggi è aſſorbita la dote medeſima. l'Altare di S. Franceſco di Paola eſiſtente in detta Chieſa hà dote di ſcudi cinque annui.

12 La Chieſa di S. Maria Maggiore per riparazione di ſe medeſima, e dell'vnico Altare in eſſa eſiſtente ſotto il titolo dell'Aſſunzione di N. Signora per la propria manutenzione poſſiede entrate pingui di antiche pie diſpoſizioni.

13. La Chieſa di Santa Maria Annunziata con gli Altari di S. Maria, di S. Anna, e di S. Giuſeppe ſi ripara colle proprie entrate, prouenienti, come ſopra.

14 La Chieſa di Sant' Antonio di Padoua coll' Altare di detto Santo, e di S. Donato ſi mantiene coll' entrate proprie prouenienti, come ſopra.

15. La Chieſa di Santa Maria del Refugio detta volgarmente del Purgatorio coll'vnico Altare ſi mantiene coll' entrate proprie prouenienti, come ſopra.

16 La Chieſa, ò Cappella di Santa Maria delle Grazie ſi mantiene coll' entrate dello Spedale anneſſo.

17. La Chieſa, ò Cappella di S. Rocco ſi mantiene dal Rettore co' frutti, che percepe dal beneficio in eſſa fondato della Famiglia Nardini.

Gli altri del Santiſſimo Roſario, e della Concezzione di Noſtra Signora eſiſtenti nella Chieſa de' Padri Minori Conuentuali ſi riparano dalle Confraternite ſotto lo ſteſſo titolo, in eſſi erette.

EXTRA

18. La Chiesa di Santa Maria del Carmine coll'vnico Altare si ripara coll'entrate del Conuento Soppresso de PP. Carmelitani, che stà annesso.
19. La Chiesa di S. Arcangelo si mantiene colle elemosine, *& in subsidium* dalla Mensa Arciuescouale.
20. La Chiesa di S. Maria della Luce si ripara coll'entrate, del beneficio co'l titolo di Abbazia in essa esistente.
21. La Chiesa di S. Anastasio si ripara dalla Famiglia Crociola del Reuerendo Canonico D. Girolamo hoggi viuente: e Fondatore *à primo lapide*.

ISCHITELLA.

INTRA.

22 LA Chiesa Parrocchiale intitolata Santa Maria dell'Assunta per vso, e per douere si ripara dalla Vniuersità di detta Terra.
L'Altare Maggiore del Santissimo si mantiene coll'entrate proprie di diuerse pie dispoſizioni.
L'Altare della Santissima Annunziata si mantiene col l'entrate medesime della Cappella sudetta del Santissimo.
L'Altare di S. Gio: Battista si mantiene coll'entrate del beneficio iui fondato.
L'Altare del Santissimo Crocifisso hà dote di scudi trè annui.
L'altare della Circoncisione di Nostro Signore hà dote di ciò, che si percepe da tumula quattro di Terra Seminatoria.

L'Altare del Santissimo Rosario si mantiene colle proprie entrate di pie disposizioni.

L'Altare della Concezzione di Nostra Signora si mantiene colle proprie entrate prouenienti da diuerse pie disposizioni.

L'Altare, eretto con nostra facoltà, *vt ex diplomate sub datum* 13. *Maij* 1677. in honore di S. Giuseppe hà dote di scudi sei, e mezzo annui.

23 La Chiesa di S. Eustachio coll'Altare gode proprie entrate prouenienti da diuersi Capitali di pie disposizioni; colle quali si mantiene benche *de iure* spettarebbe alla Vniuersità, sicome praticauasi prima, che hauesse tali entrate.

Gl'Altari di Santa Maria del Suffragio, e di S. Maria del Carmine sono dotati in modo lungo ad esprimersi: si rimette il Lettore a gli atti della Visita del 1656. *in libro primo litera A. fol.* 446. *vsque ad* 449. ed'alla Platea.

E X T R A.

24 La Chiesa di S. Antonio Abbate coll'vnico Altare si mantiene coll'entrate communi collo Spedale annesso.

25. La Chiesa di s. Pietro, detto volgarmente *in Cuppis* si mantiene coll' entrate del beneficio col titolo di Abbazia quiui esistente.

26. La Chiesa di s. Martino coll' vnico Altare hà di dote ciò, che si percepe dalla metà di vna Chiusura di Oliue.

27. La Chiesa della Santissima Annunziata detta *di Varano* coll' vnico Altare si mantiene coll' entrate del beneficio in essa esistente titolato Abbazia.

PESCHI

P E S C H I C I.

I N T R A.

26. LA Chiesa Parrocchiale di S. Elia si ripara *in vim iuris, & consuetudinis* dalla Vniuersità di detta Terra.

La Cappella del Santissimo, esistente nella detta Chiesa si mantiene coll'entrate proprie prouenienti da pie disposizioni de' fedeli: colle quali anche si souuiene l'Altar maggiore di olio per la lampade, e cera per li giorni festiui.

L'Altare di S. Elia hà dote di scudi trè annui.

29. La Chiesa di S. Francesco coll'Altare di esso, si ripara coll'entrate, benche tenuissime del Conuento annesso suppresso.

R O D I.

I N T R A.

30. LA Chiesa Parrocchiale *per ius*, & consuetudine si ripara, e mantiene dalla Vniuersità di essa Terra.

L'Altar maggiore, inquanto alla cera per li giorni festiui, si mantiene coll'entrate della Cappella del Santissimo inquanto al materiale, e paramenti Sacri dalla Vniuersità.

L'Altare di S. Nicolò di Myra si mantiene dalla Famiglia Terracina.

L'Altare della Natiuità di Giesù Christo hà dote di scudi quattro annui.

L'Al-

L'Altare di s. Maria delle Grazie ha di dote scudi annui più, ò meno otto, col peso annesso di certe Messe, come nel Catalogo.

L'Altare di s. Tomaso Apostolo si mantiene dalla Famiglia Buco.

La Cappella del Santissimo si mantiene coll'entrate proprie di pij legati, ed altre pie disposizioni.

L'Altare della Santissima Trinità si mantiene dalla famiglia Veneziana.

L'Altare di Santa Maria della Misericordia si mantiene colle proprie entrate di pie disposizioni.

L'Altare di s. Domenico si mantiene dalla Famiglia Magni herede della quondam Vittoria Ladislao, e Lucretia Protano.

L'Altare di santa Maria del Carmine hà dote annua di vno scudo; nel di più si deue mantenere dalla Famiglia di Argento.

31. Nella Chiesa de' santi Apostoli Pietro, e Paolo l'Altare vnico sotto lo stesso titolo hà di dote annua carlini trenta sei. Nel di più tanto esso Altare, quanto la Chiesa si mantengono coll'entrate proprie da diuerse pie disposizioni prouenienti.

32. La Chiesa della Santissima Annunziata coll'vnico Altare, si mantiene dalla nobile famiglia Capece Duchi di detta Terra.

33. La Chiesa di S. Francesco si ripara coll'entrate dell'annesso Conuento soppreso, de'Conuentuali Minoriti.

34. La Chiesa di S. Gio: Battista coll'vnico Altare si mantiene decentemente dalla famiglia Bagattella del Reuerendo D. Antonio hoggi viuente.

35. La Chiesa di S. Rocco si mantiene dalla famiglia Saccomanno, come herede della famiglia Piccininna.

36 La Chiesa di Santa Maria della Libera coll'Altare sotto lo stesso titolo, si mantiene coll'entrate proprie da diuerse pie disposizioni: mà la Festa si fà à spese del beneficiato della medesima, il quale di più prouede la cera, che bisogna per tutto l'anno, ed' anche somministra l'olio per la lampade, quando non si ha per elemosina.

L'Altare di S. Lucia si deue manutenere dalla famiglia herede del quondam Giouanni Caputo.

37. La Chiesa di S. Maria delle Grazie si mantiene dalla famiglia Magno per lo stesso titolo detto per l'Altare di S. Domenico dentro la Parrocchiale.

38. La Chiesa di S. Antonio Abbate coll'vnico Altare non hà dote, se si eccettuano venti carlini annui, che percepe il Capitolo di Rodi per la festa, che vi fà.

39. La Chiesa di S. Filippo, e Giacomo, coll'vnico Altare si mantiene dalla famiglia Buco di Giuseppe hoggi viuente.

A R I G N A N O.

I N T R A.

40. LA Chiesa Parrocchiale della B. Vergine Assunta si ripara, parte dalla Vniuersità, parte dal Capitolo. Rimetto il Lettore à gli atti della Visita, ed'alla Platea generale.

L'Altar Maggiore si mantiene coll'entrate della Cappella del Santissimo, la Cappella della Concezzione di N. Signora si mantiene coll'entrate proprie prouenienti da pie disposizioni.

La

La Cappella del Santissimo si mantiene coll'entrate proprie prouenienti, come sopra.

L'Altare della Santissima Annunziata hà dote di scudi annui diecisette.

La Cappella di santa Maria della Consolazione si mantiene coll'entrate proprie prouenienti da pie disposizioni.

L'Altare di santa Maria della Pietà hà dote di scudi quindeci annui col peso però annesso di alcune Messe.

41. La Chiesa di s. Rocco, coll'vnico Altare si mantiene coll'entrate proprie prouenienti da pie disposizioni.

42. La Chiesa di santa Maria, detta di Christo coll'Altare sotto lo stesso titolo, si mantiene coll'entrate proprie prouenienti, come sopra.

C A G N A N O.

I N T R A.

43. LA Chiesa Parrocchiale di santa Maria della Pietà insieme coll'Altar maggiore *de iure, & de consuetudine*, si ripara, e mantiene dalla Vniuersità.

Hà la Sagristia vna dote di scudi più, ò meno venti annui ad effetto di prouedere de' paramenti sacri.

La Cappella del Santissimo si mantiene colle proprie entrate prouenienti da pie disposizioni.

La Cappella di sant'Antonio di Padoua si mantiene colle proprie entrate prouenienti, come sopra.

L'Altare della Concezzione di Nostra Signora hà di dote scudi quattro annui.

L'Altare del santissimo Crocifisso hà dote di carlini annui 18.

L'Altare di santa Maria delle Grazie hà dote annua di scudi cinque.

L'Altare di sant'Orontio hà dote di scudi cinquanta sei di Capitale.

L'Altare di s. Anna hà dote di scudi sessanta di sorte principale.

44. La Chiesa, coll'vnico Altare di santa Maria del Refugio detta del Purgatorio si mantiene colle proprie entrate prouenienti da pie disposizioni.

E X T R A.

45. LA Chiesa di s Cataldo coll'Altare sotto lo stesso titolo si mantiene colle proprie entrate prouenienti da Capitali di pie disposizioni.

L'Altare di S. Maria degli Angeli hà di dote scudi sei annui.

46. La Chiesa di Santa Maria degli Angeli detta *delle Grazie* coll'Altare dello stesso titolo, si mantiene dalla mensa Arciuescouale.

L'Altare di S. Stefano si mantiene dalla Vniuersità à titolo di padronato.

47. La Chiesa di Santa Maria *ad Niues* coll'vnico Altare hà dote di X. carlini annui: nel di più suppliscono le elemosine.

48. La Chiesa di S. Michele, coll'vnico Altare dello stesso si mantiene dalla Vniuersità à titolo di padronato.

49. La Chiesa di S. Francesco coll'vnico Altare, che vi è restato di S. Antonio di Padoua, si mantiene coll'entrate del Conuento annesso, (soppresso,) de' PP. Conuentuali.

50. La Chiesa di S. Vito coll'vnico altare si mantiene coll'entrate del beneficio in essa esistente.

CAR.

CARPINO.

INTRA.

51. LA Chiesa Parrocchiale di s. Nicolò si mantiene, e ripara così *de iure*, come *de consuetudine* dalla Vniuersità di detta Terra.

L'Altar Maggiore si mantiene dalla Vniuersità in quanto al materiale; nel rimanente, supplisce la Cappella del Santissimo.

L'Altare della Concezzione di Nostra Signora si mantiene dalla Vniuersità, che se ne asserisce padrona.

L'Altare del Santissimo gode proprie entrate prouenienti da pie disposizioni.

L'Altare del santissimo Rosario si mantiene colle proprie entrate, prouenienti, come sopra.

L'Altare della santissima Annunziata hà dote di scudi cinque annui.

L'Altare di s. Gio: Battista si mantiene dalla Famiglia di Cata del quondam Gio: Angelo.

L'Altare di s. Maria del Carmine hà di dote più, ò meno scudi otto annui prouenienti da certo territorio.

L'Altare di santa Catherina Vergine, e Martire si mantiene dalla Famiglia Protano del quondam Gio: Andrea.

52. La Chiesa di sant'Antonio Abbate con vn' Altare dello stesso titolo si mantiene coll'entrate proprie prouenienti da pie disposizioni.

53. Nella Chiesa di s. Giorgio, l'Altare della Madonna del Carmine hà dote annua di scudi trè,

54. La Chiesa di s. Cirillo Grancia dell'Abbazia di *S. Pietro in Cuppis* si mantiene, e si ripara dal medesimo Abbate.

VICO.

INTRA.

55. LA Chiesa della Beatissima Vergine Assonta *de iure, & de consuetudine* si mantiene, e ripara dalla Vniuersità di detta Terra.

L'Altar maggiore, ò Cappella del Santissimo si mantiene coll'entrate proprie prouenienti da disposizioni pie; ed hà ancora quattro scudi annui dal beneficio iui eretto del Chierico Pietro Sapia.

L'Altare, ò Cappella della Concezzione di Nostra Signora si mantiene coll'entrate proprie prouenienti, come sopra.

L'Altare di s. Lucia si mantiene coll'entrate del beneficio in esso fondato.

L'Altare di s. Valentino Patrono della Terra si mantiene, e ripara dalla Vniuersità Padrone.

L'Altare di s. Leonardo si mantiene coll'entrate del beneficio in esso esistente.

L'Altare di santa Maria della Pietà hà dote di scudi sei annui.

L'Altare di san Michele hà dote annua di scudi due.

L'Altare di s. Giuseppe si mantiene dalla Famiglia Satitellis, di Nicolò, e Pietro hoggi viuenti.

L'Altare di san Bernardino hà dote annua di scudi

di due, e nel di più supplisce la Famiglia de *Ciocchis*.

L'Altare sotto il titolo di santa Maria del Carmine, e di sant' Antonio hà dote annua di scudi più, ò meno sette.

L'Altare del Santissimo Crocifisso si mantiene dalla Famiglia preclarissima Spinelli, come Fondatore l'Eccellentissimo Signor D. Troiano Prencipe dell' Oliueto, e Marchese viuente di questa Terra.

56. La Chiesa di s. Antonio da Padoua si mantiene coll'vnico Altare coll'entrate del beneficio in essa fondato.

57. La Chiesa di s. Nicolò di Myra coll'vnico Altare si mantiene colle proprie entrate prouenienti da pie disposizioni.

58. La Chiesa di s. Giuseppe, coll'vnico Altare non hà rendita sufficiente per la sua manutenzione. Supplisce però decentemente la Congregazione de' fedeli in essa esistente.

59. La Chiesa di s. Martino coll'vnico Altare si mantiene coll'entrate del beneficio in essa esistente.

E X T R A.

60. La Chiesa della Madonna del Carmine coll'Altare vnico si mantiene coll'entrate dell' annesso Conuento soppresso de' PP. Carmelitani.

61. La Chiesa di s. Maria della Misericordia coll'vnico Altare si mantiene colle proprie entrate prouenienti da pie disposizioni.

62. Nella Chiesa di s. Maria di Constantinopoli l'Altare della Beatissima Vergine si mantiene dalla famiglia delli Guanti del quondam Giouanni, e l'Altare di s. Michele dalla famiglia della Fiorenza del Reuerendo D. Matteo hoggi viuente.

63. La Chiesa di s. Marco coll'Altare di esso Santo e l'altro di santa Maria delle Grazie si mantiene col-l'entrate proprie prouenienti da pie disposizioni.

64. La Chiesa di s. Antonio di Padoua coll' vnico Altare si mantiene dalla Famiglia d' Altiglia del Reu. D. Biagio hoggi viuente.

65. La Chiesa della Natiuità di Nostra Signora detta di Calinella coll' vnico Altare si mantiene coll' entrate del beneficio in essa fondato.

66. La Chiesa, che attualmente si stà eriggendo, col titolo di s. Maria del Refugio hà di dote scudi sette, e mezzo annui, e giornalmente si accresce.

L' Altare di s. Vincenzo Ferrerio dentro la Chiesa di S. Domenico de' PP. Predicatori si mantiene coll' entrata della Confraternità in esso eretta.

S. GIO: ROTONDO.

INTRA.

67. LA Chiesa Parrocchiale di s. Leonardo doueua ripararsi dal Popolo, e per esso da quella Vniuersità così *de iure* (non hauendo il Rettore, ò gli altri Capitolari ne anche otto scudi per ciascheduno dal continuo seruigio, che vi fanno) ma anche *de consuetudine*; che appare dagli atti delle Visite di più Arciuescoui nostri Antecessori. Di tale ius, e consuetudine non persuaso quel publico, la Chiesa medesima pareua ogn'altro, che Casa di Dio: Per l'operato da Noi in proposito possiam dire con Dauide = *Zelus Domus tuæ comedit me* = Finalmente quietate vna volta le cose per sempre le nostre Mosse, colle quali = *Domine dilexi decorem Domus tuæ* = hanno hauuto per la Dio grazia effetto; mentre si è

 già

già conchiuſo, che diroccata dalle fondamenta la vecchia, e cadente Chieſa, come è ſeguito, ſe n'erigga pur dalle fondamenta vn'altra, già principiata, nel modo, e forma, che appaiono negli atti della noſtra ſeconda Viſita ripoſti nell' Archiuio Arciueſcouale. Ed affinche per ogni futuro tempo reſti cautelata la manutenzione di eſſa, vi habbiamo coſtituita vna dote di ſcudi ſettanta annui, conforme appare dagli atti ſopracitati: e nel decreto rilaſciato in pergameno *ad futuram rei memoriam* ſotto li 25. del meſe di Giugno del 1678; che ſi conſerua nelle Scritture del Capitolo recettizio della ſteſſa Parrocchiale, e qui non ſi riporta per isfuggire la prolìſſità.

68. La Chieſa di s. Catherina coll'vnico Altare ſi mantiene dal Capitolo di detta Terra.

E X T R A.

69. La Chieſa di s. Michele coll'vnico Altare ſi mantiene colla heredità del quondam Don Nicolò Iapiro.

70. La Chieſa del Patriarca S. Domenico coll' Altare ſotto lo ſteſſo titolo ſi mantiene, e ripara coll' entrate dell' anneſſo Conuento Soppreſſo de' Predicatori.

71. La Chieſa di s. Onofrio coll' Altare di eſſo Santo ſi mantiene colle proprie entrate prouenienti da pie diſpoſizioni.

L' Altare di s. Maria del Carmine ſi mantiene con altre entrate proprie di pie diſpoſizioni: come quello ch' era nella Parrocchiale.

L' Altare di s. Andrea Apoſtolo ſi mantiene colla heredità del quondam D. Nicola Iapiro.

72. La Chieſa di ſan Gio: Battiſta coll' vnico Altare

ſi mantiene coll' entrate proprie prouenienti da pie diſpoſizioni.

73 La Chieſa della Madonna di Loreto coll' vnico Altare ſi mantiene dal beneficiato coll' entrate del beneficio in eſſa eſiſtente.

74. La Chieſa di s. Sebaſtiano coll' vnico Altare ſi mantiene dal sacro Monte della Pietà.

75. La Chieſa della santiſſima Annunziata ſi mantiene coll' vnico Altare dalla Famiglia Bramante di Filippo hoggi viuente.

Oltre le ſudette 75. Chieſe dotate, ve ne ſono in queſta Dioceſi altre 53; alcune de' Regolari, e Moniche, che da loro ſi mantengono, altre ſi tolerano, perche decentemente mantenute colle giornali elemoſine, e perche ſi ſpera (ſi come eſortiamo con tutto il cuore i noſtri Dioceſani) che voglino dotarle, eshibendoci Noi di concedergliele in padronato, affinche così reſti per ſempre cautelato il decoro delle Caſe del Signore: ed eglino la ricompenſa ſperino nel Cielo da chi diſſe = *In Domo Patris mei manſiones multæ ſunt*. =

TITVLVS XXXV.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 27. §. 4.

TRATTATO

Delle Misure Proprie delle Supellettili Sacre, che sono più conuenienti per la Santa Messa, ed altro.

Tradotto dal P. Gauante nel suo Libro intitolato -- *Commentaria in Rubricas Missalis Romani* -- *par. 5. fol. mihi* 256. -- in volgare dal latino per ordine dell' Eminentissimo Arciuescouo; per seruizio delle Chiese della Diocesi, dal Sacerdote Horazio Cristiani Primicerio della Chiesa Metropolitana Sipontina, e di essa Mastro delle Cerimonie.

Auuertasi, che alcune cose dell'originale nella traduzzione sono tralasciate, perche così richiede il bisogno di questa Diocesi, à cui diriggesi questo Trattato.

NOI

OI assegnamo in questo luogo le forme, ed'i modelli di qualsiuoglia Supellettile Sacra da farsi in ordine alla Santa Messa, ò solenne, ò priuata, sì come gl'habbiam raccolti dagli Atti della Chiesa di Milano; particolarmente dal primo, e secondo libro *delle Instruzzioni* della Fabbrica, e suppellettile Ecclesiastica approuate nel terzo Concilio Prouinciale di Milano, confermato, ed'accettato dalla santa Sede Apostolica. E per insegnarli tutti ad'vno, ad'vno distintamente, ci è parso bene registrarli à modo d'Alfabeto; acciocche si ritroui incontanente la forma di ciascheduna cosa.

2 Mà perche nell'assegnar le misure de i modelli della Supellettile sacra, si suol far menzione d'oncie, e di cubiti, quali ponno intendersi in più maniere; per toglier via le difficultà, ci è paruto bene spiegare il significato, che hanno in questo luogo. Onde sappiate, che l'oncia quì si prende per la misura di vn dito grosso, ed'ogni ventiquattro oncie formano il gombito, ò cubito, che importa la misura d'vn palmo, e mezzo. Sicche il palmo costa di sedici oncie: il mezzo palmo di otto; e'l quarto del palmo, del quale si farà spesso menzione, si compone di oncie quattro.

3 L'Abbaco, dico la Credenza si faccia di tauole di pioppo, ò di abete; lunga palmi quattro, e mezzo in circa, secondo la grandezza della Chiesa, ò del Choro, ò Presbiterio; larga palmi tre, ed'alta palmi tre, e tre quarti.

4 L'Acerra, ò Nauetta dell'incenso si faccia di argento, ò di ottone (della stessa materia facciasi ancora il Cucchiaio) tanto grande, che sia capace di maggior quantità d'Incenso di quella, che serue per la Messa.

5 L'Alba, ò Camice si faccia di tela di Lino, lungo

sei palmi, largo attorno attorno ventiquattro, ed' vn poco più; le di cui maniche siano lunghe palmi due, ed' vn quarto; larghe quasi vn palmo, e mezzo negli homeri, le quali si vadino ristringendo à poco, à poco sempre più sino alle mani. Nell'estremità del Camice, e delle maniche solamente si potrà fare qualche piccolo, e sottil merletto ad'ago; perche, altri adornamenti maggiori hanno del vano, e del leggiero.

6 L'Altar Maggiore dourebbe eriggersi in luogo tale, che dall'vltimo suo scaglione sino à i cancelli vi fusse almeno la distanza di dodici palmi, ò almanco, di palmi sei nelle Chiese non Collegiate. Mà dal suolo della predella sia alto trè palmi, e mezzo, ò poco più; sia lungo sette palmi, e mezzo, e più, secondo la grandezza della Chiesa; e si faccia largo trè palmi, e trè quarti almeno. Mà frà i trè scaglioni, quali non deuono stendersi à maggior numero; si deue annouerare la pradella di legno, la quale, dalla fronte dell'Altare essendo lunga due gombiti, sia larga vn palmo, ed'ogni grado sia alto mezzo palmo.

7 L'Altar minore habbia l'altezza di trè palmi, e mezzo; la lunghezza, di palmi sei, e trè quarti, ò di sei almeno; e la larghezza, di palmi quattro. La predella si faccia di tauole di legno, larga trè palmi; alta mezzo palmo; e sia vn palmo in circa più lunga dell'Altare, nel quale non deue farsi buco, ò finestrina alcuna, doue possa conseruarsi, ò ascondersi qualche cosa.

8 L'Amitto deue farsi di tela sottile, lungo trè palmi in circa; largo due palmi, ed'vn quarto di più. Ne i due angoli d'auanti si deuono cucire le cordelle comodamente lunghe; acciocche possano ripiegarsi innanzi al petto, e farsi con quelle il cappio. Nel mezzo si dipinga con l'ago vna Croce di due dita,

ta, lontana altrettanto dall'estremità della parte di sopra. L'estremità dell'Amitto tutte ponno riceuere qualche moderato ornamento, fuorche quella parte, che circonda il collo.

9 L'Ara, *dico la Lapide dell'Altare* ha da esser lunga vn palmo, e vn quarto; larga vn palmo solo, oltre la misura della cassa, dentro la quale stà inserita; qual cassa sia tutta di tauola di noce, grossa due dita in circa, ò più, secondo la grossezza della Lapide, la quale stia distante dalla fronte dell' Altare mezzo palmo solo, e stia incassata à segno, che stia rileuata vn pochino più della superficie della mensa dell' Altare; acciocche possa conoscersi co'l toccarla, dal Sacerdote, che celebra: finalmente, sia coperta colla tela incerata, e stia conficcata con piccoli chiodi alla sudetta cassa.

10 La Borsa de i Corporali dalla banda d' innanzi habbia nel mezzo vna Croce, ò altra imagine sacra intessuta: e dalla parte di dietro, vn' altra ancora della stessa materia, e colore; e nella parte di dentro sia foderata di taffettà, ò di tela bianca. Ma sia larga dodici oncie, ò poco più, e sia quadrata.

11 Il Calice habbia la coppa nel fondo alquanto stretta, la quale, fino all' orlo à poco, à poco si vada sempre più dilatando; l'orlo non deue piegarsi affatto. Il Nodo sia adornato in maniera, che, mentre si prende il Calice, non si pigli con disagio, sopratutto, quando gl' indici, e i pollici non ponno separarsi. Il Calice intiero deue hauer la larghezza di quattordici oncie, almeno, e l' altezza di dodici.

12 I Candelieri habbiano la base rotonda, ò più tosto triangolare, e che sia consimile à quella della Croce. I Candelieri, che si portano dagli Acoliti; siano più piccoli di quelli, che stanno sù l' Altare.

13 Il Cingolo dourà farsi di lino bianco, ò di canape

sottile, lungo dieci palmi, e mezzo in circa, i capi del quale s' inserischano ne i bottoni della stessa materia; e da questi vogliamo, che stiano pendenti brancate di fiocchi. Non si prohibisce da noi però, che si faccia di seta del medesimo colore, che i paramenti all' vso moderno.

14 Il Conopeo, ò Padiglione del Tabernacolo maggiore della Santissima Eucharistia si faccia di materia più nobile; di color bianco, ò di quello, che richiedono le feste: e dalla sommità fino all' estremità inferiori, sia raggrinzato, ma non sì strettamente, come nella cima; e deue coprir tutto il Tabernacolo: Nell' estremità degli orli sia adornato di frangie honestamente intessute secondo l' vso.

15 Il Corporale si faccia di tela di lino, che sia semplice, e bianca; similmente negli orli solamente sia rimboccato con semplici punti fatti con l' ago. Mà sia lungo vn gombito, e sei dita, & altrettanto largo: Sia talmente piegato, che non si vedano l'estremità. Nella parte d'auanti può farsi ad'ago vna Croce.

16 La Croce, che si hà da porre nell' Altare habbia l' immagine del Crocifisso, e sia più alta, e molto più rileuata de' Candelieri.

17 La Dalmatica deue farsi colle maniche larghe, e lunghe fino alla mano: questa medesima può esser lunga quattro palmi: e larga negli homeri vn gombito, e quattro dita, ed' attorno attorno all' estremità inferiori, sette palmi, e mezzo in circa.

18 I Gradi, cioè Scaglioni non si facciano nell' Altar maggiore, se non istà distante due gombiti solo, ò meno dal muro di dietro: ed all' hora potrà conueneuolmente farsici vno, ò più gradi; in maniera però, che non s' impedisca il circuito dell'Altare, e che nè meno i candelieri, che si ci pongono sopra, paia, che stiano fuor dell' Altare medesimo: atteso

ciò

ciò ſarebbe contro la Rubrica, che tratta del modo come debba incenſarſi l' Altare.

19 Nell' Altar minore ſi faccia vn ſolo grado di legno; ma che ſia lungo, quanto è lo ſteſſo Altare: largo mezzo palmo, ed' altrettanto alto, sù 'l quale ſi deuono porre i candelieri, e la Croce.

20 L'Hamole, ò ampolluzze ſi facciano di vetro, ò di criſtallo, che ſia molto riſplendente col coperchio conueneuole: e non ſi formino d' altra materia.

21 Il Manipolo deue hauer tre croci, e le cordicelle più ſode, che ſeruono per legarlo; leggaſi appreſſo nella forma della ſtola il rimanente.

22 Il Manutergio, ò Aſciugatoio, che ſerue per la Meſſa: ſia di tela di lino ſottile, ed' habbia la lunghezza di trè palmi, la larghezza di due, e ſei dita, i capi del quale ſi adornino di frangie, e fiocchi della ſteſſa materia.

23 Le Mappe, ò Touaglie di ſopra dell'Altare ſiano di lino, ò di canape; lunghe à ſegno, che dall'vno; e l'altro lato dell' Altare pendano trè dita in circa più giù del piano della predella: e vogliamo, che non ſiano lauorate in parte alcuna co'l bombace di colore azurro, od'altro; mà ſiano larghe tanto, che coprano tutta la Menſa dell'Altare. Le Touaglie di ſotto colla loro lunghezza, e larghezza coprano tutta la menſa almeno.

24 Le Mappe, dico le Touaglie d' adoperarſi per la Santa Comunione, non ſiano più lunghe degli ſcanni, ò cancelli; mà vguali à queſti; habbiano la lunghezza di quattro palmi, e mezzo; e la larghezza di palmi trè in circa, i capi delle quali ponno riceuere qualche ornamento.

25 Il Meſſale non deue ammetter coſa, che habbia del profano: mà nel Cuoio ſi dipinga l'inſegna della Croce, ò l'effigie del Santo Titolare: il ſuo ſegna-

gnacolo habbia dodici cordoncini di seta, i quali siano più lunghi del Messale appena cinque dita. La Coperta della parte inferiore sia mezzo palmo più lunga della sottocoperta di cuoio; dalla parte di sopra l'vna, e l'altra siano vguali, e le loro estremità siano circondate da linee di seta; la parte inferiore deue frangiarsi; e la sua fodera sia di tela del medesimo colore, del quale è la coperta.

26 Il Palliotto, che si distende innanzi all'Altare, sia vn poco più lungo dell'Altare; e tanto più alto, che dalla parte inferiore arriui vn pochino più giù della sommità della predella dalla parte di sopra in luogo distante vn palmo dalla cima; si adorni di frangie, secondo la qualità del Palliotto; e dalla parte di fuori può cucirsi nel mezzo vna Croce, ò l'imagine del Santo, in nome del quale sarà stato consagrato l'Altare, ò pure qualche altra effigie sacra. Se può farsi, affigasi alla distesa ad vn telaio di legno; mà nel piccolo asse di sopra del telaio si adoperi tal cautela, che l'angolo suo di sotto, al quale stà attaccato il Palliotto, si recida affatto, e si abbassi in maniera, che non possa offenderlo colla sua acutezza. Se il Palliotto, è di gran valuta, potrà distendersi acconciamente innanzi à quello nella parte di sopra vn velo, solamente, quando si celebrano le Messe; acciocche non sia impedito il Sacerdote, ò pure non consumi i paramenti coll'accostarsici; e questo velo non deue farsi tanto lungo, che passi la frangia.

27 La Patena sia indorata da ogni parte, ò almeno nella parte più interna, se sarà d'argento: l'orlo circolare sia tanto sottile, che gioui à raccogliere con facilità i framenti dell'Ostia consagrata. Nel mezzo habbia vna concauità, che sia quasi vguale alla larghezza dell'orlo del Calice. La più piccola Patena sia grande circolarmente due palmi.

28 Nel-

28 Nella Peluicola, cioè nel Bacino dell'Ampolluzze deue scolpirsi qualche effigie pia: e nella parte di dentro habbia il fondo largo, e piano, che non sia tanto lauorato, che non vi si fermino stabilmente l'Ampolluzze, che vi si pongono sopra.

29 La Pisside, che serue per custodire la santissima Eucharistia; facciasi almeno d'argento puro, indorato al di dentro, il di cui piè sia alto sei dita, affinche possa prendersi colla mano facilmente, e stabilmente: habbia nel mezzo il nodo simile à quello del Calice, il quale habbiamo descritto di sopra: nel mezzo del fondo habbia vn pochino di argento indorato, che sottilmente soprasti in giro, acciocche con maggior facilità riceua le vltime particole: il couerchio corrisponda alla forma della Pisside, e nel mezzo sia quasi fatto à guisa di piramide; e da amendue i lati habbia gli oncini piccoli, e sottili, colli quali si possa racchiudere in giro, e diuenir immobile, nella di cui sommità sourasti vna Croce piccolina.

30 La Pianeta all'vso Romano (poiche gli Atti della Chiesa di Milano la descriuono all'vso, che piacque à Santo Ambrogio) sia larga trè palmi incirca, e lunga quattro, e mezzo. La fascia, che suol distinguersi, ò cucirsi nella medesima Pianeta, habbia la sembianza di colonna al di dietro; e d'auanti al petto si faccia à modo di Croce, larga almeno mezzo palmo; à quella parte, che cuopre il petto si aggiungano le cordicelle, ò linee di seta sì lunghe, che possano ridursi innanzi al petto, per fermar la Pianeta, accioche non iscorra in giù dal tergo.

31 Il Piuiale sia lungo fino all'estremità de i talloni, che arriuerà alla lunghezza di trè gombiti, e sei dita in circa: e in quanto alla larghezza, sia fatto à modo di semicircolo. Dall'vna, e dall'altra parte dinanzi sia ricamato d'oro, dalla cima fin'all'estremità

mità: dalla parte di dietro habbia il cappuccio adornato di ricamo corrispondente à quello della parte anteriore, le di cui frangie più larghe intorno al cappuccio, e più corte nell'estremità del Piuiale all' vso Romano. Il Piuiale deue affibbiarsi con due, ò trè oncini più grossi nella parte dinanzi.

32 Il Puluinare, dico il Guanciale, che serue per il Messale, non sia empito di piume, ò di lana minuzzata: ma di lana soda, ò di peli di ceruo; sia lungo poco più d' vn palmo, e mezzo; sia largo vn palmo, e due dita; e ne i quattro angoli sia adornato di fiocchi piccoli frangiati, e sia cucito con semplice lauoro.

33 Il Purificatoio si faccia di tela, nè troppo sottile, ne troppo grossa, e sia cucito semplicemente ad' ago; facciasi largo almeno vn palmo, ed' altrettanto lungo, e non meno. Nel mezzo si lauori con ago vna piccola croce.

34 La stola deue farsi della stessa materia, e colore, del quale sarà la Pianeta; sia lunga noue palmi in circa à segno, che giunga sotto le ginocchia, ma sia larga sei dita, e le frangie siano larghe oncie tre ed'oltre di ciò, deuono attaccarsi trè Croci all'vso, vna nel mezzo, e due nelle parti estreme, ciascheduna delle quali sia quadrata, e da ogni parte costi di tre dita in circa. Alla Stola del Sacerdote non si appenda cosa alcuna; à quella del Diacono si appendano da ambedue le parti nel mezzo due cordicelle co i fiocchi frangiati, per poterla ligar bene.

35. Il Soprapellicio, dico la Cotta sia di tela sottile colle maniche tanto lunghe, che raggrinzate arriuino fino alla sommità delle dita, le quali ponno farsi lunghe trè palmi in circa, e larghe attorno attorno sei palmi: nella propria bocca sia rotonda non quadrata: dal petto non sia diuisa, ò tagliata in modo alcuno: sia quasi lunga fino al mezzo del-

le

le gambe: nell'estremità sia larga in giro diecenoue palmi, e mezzo in circa: negli homeri dodici in circa: e da niuna parte deue ammettere lauoro fatto con adornamento affettato, e sopra tutto negli homeri.

36 La Tabella della pace si adorni di qualche pietosa scoltura, ciò è dell'Imagine della Pietà; habbia la larghezza di mezo palmo, e la lunghezza di 12. oncie in circa: dalla parte di dietro habbia vn manico della medesima materia, della qual'è la stessa Tabella.

37 La Tabella delle segrete non sia di quercia, ò di noce, nè di legno alquanto oscuro; mà si faccia di abete, ò d'altro simil'albero biancheggiante; acciocche non si oscuri la carta, che con quella si congiunge: e sia alquanto più larga, che lunga, e nell'estremità conueneuolmente abbellita: per le feste più solenni deue farsene vna più bella colle sommità indorate, e nella carta siano scritte lettere alquanto più grandi, e risplendenti d'oro.

38 Il Tabernacolo della santissima Eucharistia sia vagamente lauorato, e scolpito co'i pietosi ritratti della Passione di Christo: al di dentro deue esser circōdato di tauole di pioppo, dalle quali il santissimo Sacramento sia difeso dalla vmidità. La sua forma sia ottangolare, ò sexangolare, ò ridotta in quadro, ò ritonda, nella di cui sommità vogliamo, che si ponga il ritratto di Christo, in atto di risurgere, ò che dimostri le sacre ferite; di più sia ben serrato colla chiaue, la quale dourebbe ancora indorarsi: stia collocato due palmi, e mezzo lontano dalla sommità della fronte dell'Altare in maniera, che sù l'Altare possa spiegarsi il Corporale, e poruisi comodamente la Pisside, quando sia necessario. Sotto del Tabernacolo non si faccia scanzietta alcuna, nè luogo per conseruarci dentro i libri, ò la suppellettile della Chiesa: al di dentro sia foderato

intor-

intorno intorno di drappo di seta, che sia di color bianco: dalla parte d' auanti, habbia vn' vsciuolo adornato della S. Imagine di Christo Crocifisso, ò che l' esprima, come se risorgesse, ò additasse la ferita del petto; ò pure di qualche altra effigie pietosa.

39 La Tela detta stragola, che si adopera per coprir l' Altare, doppo che si sono finite le Messe; sia lunga, e larga in maniera, che copra da ogni parte tutta la mensa del medesimo; anzi vn poco più. similmente sia di color verde, ed' habbia le frangie più corte attorno attorno.

40 Il Turibulo, cioè l' Incensiere habbia le catenuzze fatte à quattro doppi, co'l coperchio: ma quelle catenuzze deuono esser lunghe trè palmi, e trè quarti in circa.

40 Il Tintinnabolo, ò Campanello, che serue per l' eleuatione del Sacramento; se si appende, deue attaccarsi al fianco del muro con vna funicella sì lunga, che il Ministro, ginocchioni nel corno dell' Epistola, possa comodamente sonarlo.

41 La Tonicella del Soddiacono sia somigliante alla Dalmatica del Diacono, della quale si è discorso di sopra: bensì deue hauer le maniche più strette, e più lunghe di quella.

42 Il Vaso, che serue per conseruar l'Ostie sia ritondo, e largo quattro dita, ò più; acciocche possano quelle cauarsi fuori commodamente. Sarà molto gioueuole ancora, che sopra l' Ostie si ponga vna piastra di piombo ritonda, coperta di seta affinche si tolga via la loro incuruatura.

43 Il Vaso, che serue per pulire i Calici, e per lauare i Corporali; si faccia di rame à guisa di bacino, con due manichi: e da vn' orlo all' altro sia largo due palmi, ò più, secondo la quantità della supellettile, che si hà da lauare: & habbia la bocca rileuata,

per

per la quale, quasi per mezzo di vn canale l'acqua della lauanda possa versarsi à poco à poco nel Sacrario: e questo vaso si conserui solamente per questo effetto.

44 Il Velo del Calice, da ogni parte sia largo due palmi, & vn quarto, ed'attorno attorno agli orli sia sottilmente lauorato di seta, d'oro, e d'argento.

45 Il Velo della Pisside sia di valuta, e della qualità almeno, della qual'è quello del Calice.

46 Il Velo, che serue per portar la Santissima Eucharistiá nelle Processioni di quella medesima, si faccia lungo noue palmi; e largo, come la tela del Velo.

47 Il Velo del Soddiacono habbia similmente la lunghezza di palmi noue; e la larghezza vguale à quella del Velo.

48 L'Vmbella, ò Baldacchino, che si pone sù l'Altare; da ogni parte sia largo à segno, che copra in tutto, e per tutto lo stesso Altare, e'l Sacerdote, che vi celebra; acciocche questi non s'imbrattino di poluere, e di qualsiuoglia macchia, che potesse cadergli addosso: stia però eleuato conuenientemente dall' Altare tanto, che possa nettarsi ancora con facilità.

49 L'Vmbella, dico l'altro Baldacchino, che si porta sopra la santissima Eucharistia nelle Processioni; da ogni parte deue hauer due drappelloni pendenti, quali siano lunghi dodici dita in circa, e con quelli stiano cucite assieme da ogni parte le frangie con fiocchi molto lungi, ed in mezzo all'vno, e l'altro drappellone s'inserisca vn'asta, la quale per diritto distenda i fianchi del Baldacchino: similmente l'aste siano dipinte, & vgualmente lontane l'vna dall'altra; acciocche con quelle possa leuarsi in alto, e portarsi: e l'aste, che deuono sottoporuisi, siano quat-

tro,

tro, ò più, secondo la grandezza del Baldacchino, qual deu'essere di color bianco. E fin quì basti l'hauer descritto la Supellettile Sacra, ò che serue per la Messa commune.

50 E perche di sopra habbiam fatto menzione delle vesti appartenenti al Vescouo, essendoci rappresentata l'occasione nel Messale; non sarà fuor di proposito, se à questo luogo aggiungiamo la forma, e la misura delle medesime vesti, osseruando l'ordine, co'l quale sene veste il Vescouo.

1 Le Calze deuono esser sì lunghe, che arriuando sino alle ginocchia, possano legarsi in quella parte con le cordicelle.

2 Le Pianelle, ò scarpe dalla parte di sotto habbino vna suola intiera; mà dalla parte di sopra siano adornate anche di drappo di seta più leggiero, del quale si adornino ancora le Calze.

3 La Tonicella, e la Dalmatica habbino le maniche più larghe di quelle, che tiene la Diaconale, e siano della stessa materia, della quale sono le Calze, ed' habbino la lunghezza, e la larghezza simile alla Dalmatica, che porta il Diacono.

4 I Guanti deuono essere intessuti, e ben' adornati d' vn cerchio d' oro nell' estremità.

5 La Sottoberetta della Mitra deue hauere la forma ritonda, non quadrata.

6 La Mitra piu pretiosa si adorni di seta intessuta d'oro, di gemme, di perle, e di ricamo. L'altra Mitra ricamata d'oro si faccia senza gemme, e senza piastre d' oro, ò d' argento; ma si componga di alcune piccole perle, ò di seta bianca trapunta d'oro, ò di tela d' oro semplice, senza piastre, e senza perle. La terza si faccia di damasco semplice senz' oro, ò pure d' altra seta; ouero di tela bianca di lino con le frangie rosse, e le bende pendenti. Nella Prouincia di Milano si adopera la Mitra semplice di tela di

lino puriſſimo, che ſia di color bianco, veſtita at-torno attorno d'vn cerchio d'oro dalla parte, dalla quale vien coperta la teſta; ſimilmente nella ſom-mità habbia auanti di ſe due corna, e due linee an-cora, che pendano negli homeri, l'eſtremità delle quali ſiano frangiate.

7 L'Anello fatto d'oro puro maſſiccio habbia la pal-la con vna gemma, nella quale non deue apparire ſcultura alcuna.

8 Il Grembiale ſia lungo trè palmi, largo da due palmi, ed' vn quarto, e da ogni parte ſia circonda-to di frangie inteſſute d'oro, ò d'argento.

9 Il Baſtone Paſtorale dalla parte inferiore ſia aguz-zo dalla parte di mezzo tutto diritto, e dalla ſom-mità ripiegato. Sè ſia del Veſcouo, non ſi adorni dell'Orario, ò fazzoletto; e nella parte, doue è di-ritto, ſia lungo cinque palmi, ed' vn quarto: e la parte ritorta ſopraſti fuori con la lunghezza di on-cie dodici, ò poco più: dalla cima della parte diritta habbia la groſſezza ritonda di ſette oncie, la quale, quaſi ſino all'eſtremi-tà ſcemandoſi à poco à poco ſia di cinque dita, mà ſi connet-ta con la diritta con qualche ſcultura d'argento, la quale, hauendo la forma triangolare, ſi a-dorni d'effi-gie Sa-cre.

TITVLVS XXXVI.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 27. §. 7.

Della Nettezza, e Pulitezza della sudetta Supellettile.

1 TRalasciando di far menzione di quelle cose, che deuono muouerci à procurar ogni pulitezza nel ministero della Messa, della quale degnamente hà scritto il Padre Tobia nella parte prima nel capitolo 76. Solo poniamo le cose che sieguono in ordine alla pulitezza cauate dagli atti della Chiesa di Milano.

2 Sicche gli Altari due volte l' anno, quando è buon tempo, da che si finiscono le Messe sino al Vespero siano spogliati, e si rimouano via anco le bradelle, ò predelle, che vogliam dirle acciocche partecipino del beneficio dell'aria asciutta, nel qual tempo si nettino da ogni parte, sì i medesimi Altari, come anco la parte di sotto delle bradelle.

3 Quando si mutano le touaglie, ed i Paliotti, si nettino ancora gli Altari con la scopetta di canna, con nettar leggiermente ancora la tela incerata, la quale stà attaccata alla Lapide sacra; tanto, se stà posta dentro l' Altare, quanto se l'occupa tutto: mà se accadesse per auuentura, che la sacra lapide non istesse coperta in tal maniera; non si netti, nè si tocchi per la riuerenza, che si deue alla Santa Cresima.

4 Le Imagini co' i loro ornamenti, il Tabernacolo della santissima Eucharistia, e qualsiuoglian cose simili dipinte, ò indorate, che stanno attaccate agli Altari; similmente i Baldacchini, che à quelli sopra-

stano

stano; si mondino ogni mese colle code di volpi, ò scopetta di canna.

5 La Bradella dell' Altare ogni giorno si netti colla scopetta di canna, se iui hà da celebrarsi la santa Messa.

6 La Cassetta, che serue per riceuer lo sputo, della quale si è detto di sopra; si stropicci attorno attorno, e si netti ogni otto giorni. Similmente nello stesso tempo si nettino bene le finestrine dell' Ampolluzze.

7 I Candelieri, le Croci, gl'Incensieri, e'l rimanente della supellettile d'argento, non si maneggino colle mani ignude: mà si prendano col panno, ò vero da quella parte, che non è d'argento. Prima che si riponghino, deue scuotersi da loro la poluere, la cera, ò qualche macchia, che vi sarà attaccata, e si nettino leggiermente co'l panno morbido di lino; mà ciascheduna cosa si conserui nella sua cassettina; acciocche non si macchi: quando però parrà, che alcuna delle sudette cose tenga bisogno d' esser nettata; si netti leggiermente colla paglia bruciata, e colla tela di lino: mà se cadauna cosa sarà molto annerita, come à dire, l' incensiere per causa del fuoco, ò se sarà macchiata di molta quantità di cera: douerà nettarsi col bucato bollente, nel quale stia meschiato il sale, seruendosi della scopetta fatta di setole di porco; si stia in ceruello però, che l' oro non si guasti dalla violenza del sale, se vi sarà parte indorata, e si prenda il parere di persone pratiche.

8 Due Calici, e due Patene si lauino nell'acqua tepida leggiermente colla mano almeno ogni quindici dì, là doue celebrano la Messa dodici Sacerdoti: ed' ogni sei mesi co'l sapone più morbido, & all' hora, doppo vn quarto d' hora, che saranno stati esposti al Sole, si lauino bene col bucato caldo, adoperandoui,

doui qualche ſcopetta, per toglier via affatto il ſa-
pone, particolarmente, doue ſi trouerà ſcultura.

9 Potrà ciò farſi ancora con cruſca cotta, ed' all'hora dourebbono lauarſi incontanente due, ò tre fiate con acqua pura; e ſi faccia da vno, che ſia ordinato d' ordini ſacri, ed' in vn vaſo deſtinato ſolamente à tal meſtiere; ed' à lauare i Corporali, ſi come ſi è detto di ſopra: e quel, che ſoprauanzarà della lauanda, ſi verſi nel Sacrario. Ma là, doue celebrano più pochi Sacerdoti; potrà ciò farſi più di rado ſecondo la proporzione del numero de' Sacerdoti, e de' giorni.

10 La Supellettile indorata, ò inargentata ſi maneggi colla medeſima accortezza, colla quale ſi maneggia quella d'argento, & ogni otto giorni ſi netti leggiermente co'l panno di lino, ſe ſtà ſempre eſpoſta: ſe ſi hà da riporre, ſi puliſca, ed'all'hora le coſe indorate potranno pulirſi ancora co'l ſapone, ò con la cruſca, ſi come ſi è detto de' Calici.

11 I Candelieri, e l'altre coſe di ottone ſi maneggino co'l panno, ò pure ſi prendano per la ſommità di ferro: ſe ſi adoperano continuamente, & ogni tre giorni ſi puliſchino con toglier via la poluere, ò la cera, ſe à caſo vi ſarà ſcorſa; e ſe ſi hanno da riporre; all'hora ſi faccia ancora l'iſteſſo. Oltre à queſto, ſe mai ſi ſaranno cauati fuori, ogni quattro meſi ſi nettino diligentemente colla poluere di pomice, ò con quella, che chiamano di Tripoli (la quale fuggono le moſche della ſtate) adoperandoui il cuoio di bufala; ò ſe non ſi trouaſſe nè l'vno, nè l'altro; ſi puliſchino co'l mattone minutiſſimamente poluerizzato, e paſſato per ſetaccio, ed'in vece del cuoio, co'l panno più aſpro, qual chiamano, ſaia; mà in niun modo in queſta maniera dourà adoperarſi; Diuentano più politi

(mà non dura lungo tempo la loro pulitezza); se sono stropicciati co'l melo arancio, ò limone, e e co'l marmo poluerizzato, ò pure, incambio de i meli, coll'vue seluatiche, ò con herba acida, & appresso si lauino bene coll'acqua: dipoi si asciughino, e si esponghino al Sole, e mai si pulischino coll'aceto: e quando si riporranno le sudette cose; si vestano di canaletti di carta più grossa, ò co' i sacchetti di lino, che seruono per non farl'impoluerare, ed'acciocche si mantenghino sempre pulite, e risplendenti.

12 Le Lampade di vetro, che seruono ogni giorno; si pulischino ogni quindici dì con crusca, & acqua calda.

13 Le Ampolluzze deuono nettarsi diligentemente ogni mese, adoperandoui la corteccia dell'vuoua ben pestata, con qualche strumento di legno piccolo, per toglier via affatto le piccole macchie: ò pure in altro modo più conueniente, se si troua. I coperchi dell'Ampolluzze; se stanno bagnati, si asciughino bene ogni giorno, quando si ripongono.

14 I Bacini delle medesime si pulischino ogni giorno, e si asciughino; se saranno di stagno, si lauino ogni trè mesi co'l bucato bollente, e con la vena, ò col farro vestito, ò si stropiccino colla scorza ben pesta dell'vuoua, appresso vn'altra volta si lauino coll'acqua, si asciughino al Sole, e si pulischino co'l panno di lino, che sia netto.

15 I Vasi di rame, che seruono per lauare i calici, ed altre cose; si lauino bene prima, che si adoperino, e due volte l'anno si pulischino con diligenza, se sia necessario, co'l mattone minuzzato, ò coll'arena, e coll'acqua; se saranno stagnati, deue adoperarui si la crusca, e l'acqua.

16 Lo strumento per far l'Ostie, quando se ne sarà ser-

feruito il Sacreftano, ò altri; deue vngerfi d'olio; e deue vnirfi infieme l'vna, e l'altra parte, con porsui in mezzo la carta; e dourà raderfi al di fuori la fuliggine, che vi fi farà attaccata; dipoi, fi netti la medefima parte con vno ftrofinaccio, e gli riponga in luogo conueniente.

17 Tutte le cofe di lino, come fono, Camici, Amitti, Cotte, Touaglie, Panni, & altre cofe fimili che feruono per il culto Diuino; fi lauino in difparte dalle vefti di cafa di chi che fia; quelle vefti però, che feruono per lauar le mani, e la faccia, e per nettare il nafo, non fi deuono afcriuere à quefto numero.

18 Delle trè Touaglie degli Altari, quella di fopra fi netti ogni mefe, e le due di fotto, quattro volte l'anno.

19 Doue celebrano dodici Sacerdoti, due Corporali ogni trè fettimane fi mutino: due Camici ogni quindici dì: i cingoli vn mefe sì, ed' vn'altro nò: gli Afciugatoi degli Altari, e due Amitti fi mutino ogni otto giorni. Mà doue fono più pochi Sacerdoti, fecondo la mancanza del numero di quelli, potrà accrefcerfi il numero de' giorni per la rata parte: e per il contrario, douerà fcemarfi il numero de' giorni, doue celebrano più Sacerdoti.

20 I Purificatoi di ogni Sacerdote (pofciache ad' ogni vno conuiene hauer' il fuo) fi varijno ogni otto giorni, ò al più, ogni quindici: le Cotte, che feruono à i Sacerdoti, ò vero à i Chierici, deuono variarfi quafi nello fteffo modo.

21 Nella Bradella della fcancìa, ò menfa, doue fi ferma il Sacerdote, per prendere le vefti facre, fempre deue ftar diftefo vn panno più groffo, acciòcche il Camice non fi macchi in parte alcuna.

22 Le Touaglie della Sacreftia, che feruono per nettar le mani: fi pulifchino, e fi mutino ogni fettimana;

na ;di più ogni giorno si asciughino vicino al fuoco, se l'aria sarà troppo humida.

23 Le Touaglie, che seruono per la Santa Communione, le più strette vna settimana sì, & vn'altra nò; e le più grandi si mutino vn mese sì, & vn'altro nò.

24 Mà benche si determinino i spazi di queste mutationi, non per questo, non potranno straordinariamente ancora mutarsi, sè sia necessario: come sarebbe per causa di qualche sozzura, che per auuentura le macchiasse; o per altra cagione.

25 Tutte le cose nette, e più belle si cauino fuori nelle Solennità più principali. Finite, che saranno le Messe, le Touaglie degli Altari deuono coprirsi con le loro coperte; mà prima si nettino leggiermente con vna scopetta nettissima di quella sorte, che si adopera per le vesti di casa, che sia però destinata solamente à quest'vso: l'istesse coperte deuono purgarsi dalla poluere con diligenti scosse ogni settimana, oltre che, ogni mattina ancora deuono scuotersi con più leggierezza, ed esporsi all'aria ogni trè mesi.

26 I Corporali, & i Purificatoi, quando si rimouono; acciocche si adoprino gli altri; si ponghino in vna cassetta, ò canestro destinato solamente à quest'vso; e prima, che si diano fuori à lauare, da colui, che sia ordinato d'Ordini Sacri, si lauino nel proprio vaso, del quale si è detto di sopra, co'l bucato, e sapone; e dipoi si lauino due volte coll'acqua sola, e quel, che soprauanza della lauanda, si versi nel Sacrario.

27 I Camici, e le Cotte, subbito che si saranno lauate, si diano ad aggrinzare: ogni volta che si ripongono, deuono almeno acconciamente piegarsi, se non aggrinzarsi.

28 Similmente i Corporali, si diano à persone pra-

tiche, acciocche li diano la salda coll'amido, e li pieghino nel sudetto modo. Il tempo comodo per quest'opera sarà dal mese di Maggio sino al mese di Ottobre.

29 Tutte poi queste cose fatte di lino, deuono conseruarsi ben' asciutte, e piegate separatamente ne i loro luoghi; acciocche stiano apparecchiate; e vi si ponghino le rose secche, & vna lauandola, ò altre cose simili; sì per conseruarle più pulite, e galanti; si anco per non farle consumar dalle tignuole.

30 Niun Sacerdote si accosti à celebrar la Messa con le scarpe, ò pianelle sporche; e perciò sempre dourebbono tenersi à questo effetto le pianelle nella Sacrestia.

31 Si tenga publicamente nella Sacrestia vna scopetta, colla quale i Sacerdoti, & i Chierici strofinino le vesti communi, prima, che si addobbino dalle Sacre.

32 Tutte le vesti si tenghino ne'i propri scrigni distintamente, e secondo la diuersità del colore, e del prezzo: le vesti di lino ancora, secondo la nobiltà, e la valuta, stiano separate con le polize, che le distinguano.

33 Le Pianete si conseruino nelli cassettini, che s'inseriscono nelle scancie, e postaui la carta più grossa, che cuopra il fondo della cassa spargendoui appresso le foglie secche di rose, e la lauandola, ò altre cose simili; vi si ponga la Pianeta colla Stola, e 'l Manipolo suo. Appresso si mettano l'altre nella medesima sorte, secondo l'altezza della cassa, alle quali si aggiungano ancora le Borse de'i Corporali, e le coperte de' Messali, se vi sono: mà si conseruino le Pianete ben distese senza piegatura, ò grinza; nello stesso modo si conseruino le Dalmatiche, e le Tonicelle; e sopra tutte queste cose si

ponga vn'altra carta, acciocche si conseruino più pulite: quelle robbe, che sono di drappo d'oro, ò d'argento, ò che hanno fregi, che si rendono più aspri per l'oro, ò per l'argento, habbiano vn panno frà l'vna, e l'altra superficie, acciocche, strofinandosi insieme, non si consumino.

34 I Piuiali, particolarmente se sono d'oro, ò di argento, ò si riponghino in vna scancia grande; ò si conseruino piegati in maniera tale però, che non si spieghi affatto quella parte, che pende dalle spalle, (che dal volgo vien chiamato cappuccio) e vi si metta in mezzo vn panno, conforme si è detto di sopra.

35 Ogni volta, che si cauano fuori questi vestimenti, si distenda sotto di loro vna touaglia netta, e di sopra vna coperta, se hanno da lasciarsi per qualche spazio di tempo.

36 Mà quella Supellettile, che di rado si adopera, alcune volte si suolga, e si esponga all'aria serena, acciocche per auuentura non diuenti mucilaginosa, ò c'habbia mal'odore; mà non si esponga al Sole: ciò potrà farsi nel mese di Maggio, e di Settembre, ed'vna volta nel verno, secondo l'opportunità del tempo.

37 I Palliotti degli Altari sempre stiano affissi à i loro telai, se si può fare, conforme habbiamo discorso di sopra: e potranno ad'vna commessura di picole assi affiggersi due di diuerso colore, acciocche non sia necessario, se non voltar la faccia del telaio, secondo che richiede il giorno; ed'in tal maniera si tengono diritti in vn'ampia scancia, tolto via la filza delle frangie, la quale non sia cucita, mà si c'interponga vn panno; ò pure, in mezzo alle due faccie de'Palliotti nella scancia, ò in mezzo alla faccia del Palliotto, e dell'Altare per isfuggir quello strofinamento, che habbiamo detto di sopra.

pra. E sarà molto vtile, che il panno sia tanto largo, che copra l'vna, e l'altra faccia del telaio, e così anco i Palliotti affissi all'vna, e all'altra parte: ed'essendosi affisso in tal maniera nella parte di mezo, hora si stenda di quà, e di là, e da ogni lato si leghi colle fittuccie; & hora da vna parte sola, sì come sarà necessario coprir'vna, ò due faccie del telaio. Mà se i Palliotti haueranno da piegarsi, facciasi in maniera, che non si pieghi l'effigie della Croce, se vi stà affissa; e si adoperi la cauthela del panno, che vi sarà tramezzato, se è necessario.

38 I Tapeti, & i panni più grossi, che seruono per coprir'il suolo, quando si hanno da riporre, prima si purghino dalla cera, e da altre sozzure, se vi staranno attaccate, e di poi si esponghino all'aere, e si dibattino con diligenza, per cauarne fuori la poluere; si nettino bene colla scopetta, ed in tal maniera, doppo che si saranno piegati, si riponghino ne' loro luoghi.

39 Le finestre della Sacrestia si aprino spesso, quando l'aria è serena, ed asciutta: di più, i cassettini fatti à tiratoio si tirino fuori vn poco, accioche, quelle cose ancora, che vi stanno dentro, partecipino del beneficio dell'aria.

40 In quanto al resto, la riuerenza, che hà da portarsi à i Sacri paramenti, come cose dedicate al seruigio diuino, anzi come partecipi della Santimonia, che in vero è strumento della Santità, (la onde vengono chiamati Santi spesse volte nella Scrittura Sacra, nelle leggi Pontificie, e nelle memorie dè SS. Padri,) deue giungere à segno, che, non solo non siano dispreggiati, mà ancora siano con molta cura, e diligenza rispettati: perche non sono vane queste cose, e come che priue di senso, quasi non habbiano l'apparenza di Santità, conforme dice S. Girolamo nell'Epistola, che scriue à

Theofi-

Theofilo Aleſſandrino: mà per il conſorzio del corpo, e ſangue del Signore, deuono venerarſi con grandiſſima riuerenza. Legganſi di gratia quelle coſe, che il Padre Tobia hà raccolto per queſto effetto nel cap. 77. de' Sacri Tempi nella prima parte, doue inſegna, che perciò ſi prohibiſcono molte coſe intorno à i medeſimi arredi.

41 Primieramente ſi comanda, che non ſi poſſino toccare tutti i mobili Sacri da ogni vno.

42 Per ſecondo, che nè meno poſſino lauarſi da tutti, ogni volta che piace: e vuole, che l'acqua della lauánda ſi getti nel Sacrario.

43 Per terzo, che nè meno debbano adoperarſi per ſeruigi profani quei paramenti, che non poſſono più ſeruire; mà vuole, che ſi debbano bruciare, e che le ceneri ſi gettino dentro il Sacrario.

44 Per quarto che non ſi poſſino alienare, vendere, ò impegnare, eccettuatene certe occorrenze, delle quali S. Ambrogio tratta nel libro degli Vffizi nel cap. 40. e ſi hanno ancora nel Breuiario nel quarto dì, fra l'Ottaua di S. Lorenzo.

45 Vi aggiunge egli molti eſſempli de' Maggiori, e per il contrario, lo ſdegno dell' Altiſſimo contro i ſacrilegi, ſcempi, e negligenti in queſte coſe.

TITV-

TITVLVS XXXVII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 28. §. 4.

DECRETO

Del Sacro Concilio di Trento Seff.22. cap. 11. de Refor.

Con vna parte della Bolla in Cœna Domini, contro quelli, che occupano, ò vsurpano Beni Ecclesiastici.

Da pubblicarsi ogni Anno nelle Feste de' SS. Apostoli Pietro, e Paolo, & in quella di S. Siluestro Papa l'vltimo di Decembre.

E l'Auarizia radice d'ogni male occuperà qualsiuoglia Chierico, ò Laico di qualunque dignità, ò grado si sia, benche Imperiale, ò Regale, così che per se, ò per interposte persone, ò sotto qualsiuoglia pretesto, ò quesito colore, hauerà ardire di vsurpare, ò conuertire in vsi propri le giurisdizioni, beni, censi, e ragioni feudali, & enfiteotiche, frutti, & emolumenti di qualsiuoglia sorte delle Chiese secolari, ò regolari, beneficij, monte della Pietà, ò altri luoghi Pij, ouero impedirà, che li detti beni, frutti, & emolumenti

per

per forza, ò per timore non peruengano à quegli, à i quali di ragione si deuono, sia per tanto tempo soggetto alla Scomunica maggiore, sin tanto, che dette giurisdizioni, frutti, beni, & emolumenti da lui occupati restituirà intieramente à gli Amministratori, Rettori, ò Beneficiati delle Chiese, alle quali sono state vsurpate, e che otterrà anche l'assoluzione dal Pontefice Romano: E se l'vsurpatore delle cose predette hauerà il Iuspadronato in quella Chiesa, della quale hà vsurpati, & occupati li beni, oltre le pene predette, resti ancora priuato del Iuspadronato ipso facto.

Li Chierici poi, che saranno Auttori, e consenzienti di questa nefaria vsurpazione, e fraude, siano sottoposti alle pene predette, & in oltre priuati di tutti i loro Beneficij, e resi inhabili ad ottenerne degli altri. Di più, dopo che haueranno fatta la restituzione, & ottenuta l'assoluzione, siano ancora sospesi dall'essecuzione degli ordini ad arbitrio del loro Ordinario.

PAR-

P A R T E
DELLA BOLLA IN COENA DOMINI

Intorno gli stessi, che occupano, ò vero vsurpano beni Ecclesiastici.

SCommunichiamo ancora, & anathematizamo quelli, che vsurpano le giurisdizioni, ò frutti; rendite, e prouenti appartenenti alla Sede Apostolica, & à qualsiuoglia persona Ecclesiastica per ragione di Chiese, Monasterij, & altri Beneficij Ecclesiastici, ouero per qualsiuoglia occasione, ò causa, senza espressa licenza del Pontefice Romano, ò d'altri, che in ciò habbino legitima facoltà, le sequestrano, ouero, che senza speciale, & espressa licenza del Pontefice Romano impongono collette, decime, taglie, prestanze, & altri pesi alli Chierici, Prelati, & altre persone Ecclesiastiche, ò à loro beni, ò delle Chiese, Monasterij, & altri Beneficij Ecclesiastici, & à frutti, rendite, prouenti di quelli, e con diuersi artificiosi modi le riscuotono, ouero le accettano anche da chi gli le dà, e concede spontaneamente.

Estendendo il tutto anco contro quelli, che in qualsiuoglia modo ardiscono esseguire, procurare, ò dare nelle predette cose conseglio, aiuto, ò fauore, con riserua dell'assoluzione alla Santità Sua, come più amplamente nella detta Bolla.

TITVLVS XXXVIII.

Ex Lib. Conſtitutionum. Cap. 29. §. 2.

DECRETO

Del Sacro Concilio di Trento Seſſ.25. de Refor. cap.12.

Contro quelli, che non pagano le Decime.

Da pubblicarſi ogni Anno la ſeconda Domenica di Luglio, e la ſeconda di Nouembre.

NOn ſono da comportarſi coloro, i quali con diuerſe arti s'ingegnano di ſottrarre le Decime alle Chieſe, alle quali ſi deuono, nè meno quelli, che temerariamente occupano, e pigliano per ſe quelle, che ſpettano ad altri; imperoche le Decime ſi deuono à Dio, e quelli che ricuſano darle, ò ſi vſurpano quelle, che ſono douute ad altri, rubbano le coſe altrui. Per tanto il Sacro Concilio di Trento comanda à tutti di qualunque grado, ò condizione ſiano, li quali ſono tenuti à pagar Decime, che paghino intieramente le Decime, douute à qualſiuoglia Chieſa Cathedrale, ò Curata, ò alle perſone, alle quali di ragione ſi deuono. E tutti quelli, che ò le occupano, ò le impediſcono, debbano ſcommunicarſi, nè da queſto delitto ſiano aſſoluti, ſe prima non hauranno intieramente ſoddisfatto.

TITVLVS XXXIX.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 30. §. 3.

CATALOGO

Delle Chiese, che deuono pagare *il ius Cattedratico*, senza pregiudizio dell' altre, che in Auuenire doueſſero eſſer tenute per le rendite, che poſſederanno.

MANFREDONIA.

LA Chieſa di S. Maria di Siponto.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Maria del Carmine.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Croce adeſſo del Seminario.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Quirico.	Sc. 1.

MONTE S. ANGELO.

La Baſilica di S. Michele.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Pietro Apoſtolo.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Maria Maggiore.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Maria Annunziata.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Maria del Suffragio detta del Purgatorio.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Maria delle Grazie.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Antonio di Padoua.	Sc. 1.
La Chieſa di S. Maria della Luce.	Sc. 1.

ISCHITELLA.

La Chiesa Parrocchiale del titolo di Santa Maria Maggiore. Sc. 1.
La Chiesa di s. Eustachio Martire. Sc. 1.
La Chiesa di s. Antonio Abbate. Sc. 1.
La Chiesa di s. Maria Annunziata di Varano. Sc. 1.
La Chiesa di s. Pietro in Cuppis. Sc. 1.

PESCHICI.

La Chiesa Parrocchiale del Titolo di s. Elia. Sc. 1.

RODI.

La Chiesa Parrocchiale del Titolo di s. Nicolò. Sc. 1.
La Chiesa di s. Maria della Libera. Sc. 1.

ARIGNANO.

La Chiesa Parrocchiale col Titolo di s. Maria Assunta. Sc. 1.
La Chiesa di s. Maria di Christo. Sc. 1.

CAGNANO.

La Chiesa Parrocchiale col titolo di s. Maria della Pietà. Sc. 1.
La Chiesa di s. Maria del Carmine, detta del Purgatorio. Sc. 1.
La Chiesa di s. Cataldo. Sc. 1.

CARPINO.

La Chiesa Parrocchiale co'l titolo di s. Nicolò di Bari. Sc: 1.
La Chiesa di s. Antonio Abbate. Sc. 1.

VICO.

La Chiesa Parrocchiale co'l titolo di s. Maria Assunta. Sc. 1.
La Chiesa di s. Nicolò. Sc. 1.
La Chiesa di s. Maria della Misericordia. Sc. 1.
La Chiesa di s. Marco. Sc. 1.

S. GIO: ROTONDO.

La Chiesa Parrocchiale co'l titolo di s. Leonardo. Sc. 1.
La Chiesa di S. Giacomo Apostolo. Sc. 1.
La Chiesa di s. Maria di Loreto. Sc. 1.
La Chiesa di s. Onofrio. Sc. 1.

TITV-

TITVLVS XXXX.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 34. §. 3.

De Vita, & honestate Archiepiscopi.

Ex Concil. Prouinc. Mediolan. primo à S. Carolo Archiepiscopo celebrato, fol. mihi XV.

PIè, ac sapientèr Sancta Tridentina Synodus (duce Spiritu Sancto) Ecclesiæ vtilitati consuluit, cum Episcopis, & reliquo Clericorum ordini certas Officiorum vias, rationesque præscripsit; quibus intelligerent, se cum in Dei militiam adscripti sint, non ad comoditates, aut voluptates, sed ad labores, ac sollicitudines vocatos esse; & inter eos numerati, *de quibus voluit Christus quosdam, quidem Apòstolos, quosdam autèm Prophetas, alios verò Euangelistas, alios autèm Pastores, & Doctores, ad consummationem Sanctorum, in opus ministerij, in ædificationem Corporis Christi* quare ipsis diligentissimè prouidendum est, ne à recta viuendi via, & ab officij sui ratione deflectant; neuè quidquàm præseferant, quod non simplex, castum, integrumq; sit; vt modestiæ, frugalitatis, benignitatis, & quæ nos Deo tantoperè commendat, Sanctę humilitatis, ac virtutum omnium cæteris exempla præbeant. Est enìm vberrima docendi, ac pascendi ratio eorum, qui pietatem, quam profitentur, vitæ integritate, & innocentia comprobant; & quæcumq; verbis alios docent, ea factis exprimunt suis; *Non, quæ sua sunt quærentes, sed quæ Iesu Christi.* Id autem

Eph. 4.

cum omnium Clericorum professio requirat; tum maximè Episcoporum Dignitas postulat: qui cum sint *Mundi lumina*, religionis, ac pietatis exemplo cæteris prælucere debent; neque committere, vt vlla in parte Dei lucem in ipsis collocatam, proprijs tenebris obscurare videantur qua in cogitatione obeundi sui muneris, illam Episcopi perfectam imaginem digito Dei ab Apostolo descriptam, assiduè sibi proponent; *Oportet Episcopum irreprehensibile esse, sobrium, prudentem, ornatum, pudicum; hospitalem, doctorem, non violentum, non percussorem, sed modestum, non litigiosum, non cupidum, sed domui suæ benè præpositum*. Hæc autem Clericorum, maximèque Episcoporum studia, & officia, si relinquorum oculis, auribusque obseruabuntur; profectò efficient, vt illi *glorificantes Patrem, qui in Cœlis est*, magis etiam vitæ exemplis, quàm doctrina præceptis, ad imitationem virtutis incitentur. Itaque nos, qui eo consilio hùc conuenimus, vt quæ à Sacra Tridentina Synodo sancita sunt, exequentes, Prouinciæ nostræ mores ad optimam Christianæ Religionis disciplinam æquaremur; Ecclesiasticis hominibus certas rectèque viuendi formulas constituimus; quas partìm à Sacra Tridentina Synodo summatim expositas, latiùs explicauimus; partim haustas ex veterum canonum fontibus, eiusdem Concilij auctoritate reuocauimus ad vsum, vtilitatemque nostrorum hominum; nonnullis etiam additis, quæ maximè ad huius temporis statum, rationemque pertinere videbantur.

2. Tim. 2.

sess. 22. c. 1. de refor.

De

De frequenti Diuini Sacrificij oblatione. Prou. 2. tit. 2. decr. 26. Prou. 4. par. 3. de Episcopis *Prou. 6. quæ ad Cler. discip. attin.*

CVM *Pontifices* (vt Apostolus inquit) *ex hominibus assumpti, prò hominibus constituantur in ijs, quæ sunt ad Deum, vt offerant dona, & sacrificia pro peccatis;* Episcopus Dominicis, & reliquis festis diebus, nisi iure impediatur, Missam celebret, & infra. Heb. 5

De dignitate ab Episcopo retinenda.

ALienum est valdè ab Episcopali dignitate, si Episcopi, in consuetudine Principum se se deprimant, & abijciant.

Ne igitur Principibus accumbentibus stent ipsi.

Ne eo quidèm nomine, quod sumpto à Principibus cibo, Deo gratias agere debeant.

Neque inter Missam, pacem, aut Missale illis exosculandum præbeant; Deniquè seruent cætera omnia, quæ illis Sacra Tridentina Synodus, ea de re grauissimo decreto præcepit. *Principes autèm, summo studio cohortamur, vt meminerint Episcopos eos, duces esse, quorum cura, & vigilantia fideles ad Cælorum Regnum diriguntur, quamobrem eos, quo debent honore prosequantur.* sess. 25. c. 17. dec. de refor.

Qui Clericus, Episcopo, vel alij Superiori cuiusuis generis, quem vereri, & colere debet, maledixerit; Episcopus in eum, ex Sacris Canonibus animaduertat.

De Episcopi Vestitu.

Prouer. 4. part. 3. de Episcopis .

EPiscopus non profano ornatu, aut apparatu; sed fidei, & vitæ splendore, sibi authoritatem quærere debet.

Itaque in vestitu, sericum non adhibeat.

Non pretiosis pellibus vtatur.

Vnguenta ne sumat, neuè alias odorum Suauitates consectetur.

Sit anulo Episcopali contentus.

Ne mulæ, aut equo Episcopali stragulum, & ornamentum ex villuto, aut serico, sed ex corio factum, aut lana adhibeat.

Ephippijs, aut calcaribus, aut frenis inauratis non vtatur.

Obseruanda ab Episcopis sæcularibus

Lineam Tunicam, quam *Rochettum* appellant, ex decreto Innocentij III. in Concilio Generali, in Ecclesia, & in publico habeat.

Sine talari tunica, quæ ad collum adstricta sit, ac *Mozeta*, neque è cubiculo exeat; neque quenquam, nisi ex familia, admittat; neque eum vestitum ante noctem, vel nisi dimissis omnibus, deponat.

Vestes, quibus priuatim vtetur, tales omninò sint, vt modestiæ, & grauitati consulatur.

In itinere quoque tàm in Diœcesi, quàm extra, eum vestitum habeat, ex quo illum esse Episcopum appareat.

De

De Episcopi Supellectili.

Proue. 4. part. 3. de Episcopis.

IN eius Supellectili, nihil aureum, aut argenteum sit, præter leuissima, ac tenuissima quædam instrumenta, ad cibum ori admouendum comparata.

Nihil auro, argentouè ornatum.

Nihil sericum, aut serico distinctum.

Non colorum varietas.

Non aulęa, aut tapetia.

Nihil acu pictum.

Nihil variè textum.

Nihil studiosius elaboratum,

Denique, non pluris sit artificium, & manupretium, quàm rei necessitas postulet.

Simplici tantùm corio, aut panno mensas, aliauè sternere liceat.

Signa, & tabulas profanarum rerum reijciat.

In ædibus duo tantùm loca vestiri possint, quæ attribuța sint Episcopo; alter eius valetudinis causa; alter eorum gratia, qui ad Episcopum conueniunt.

Liceat etiam, & hospitum gratia, qui accipiendi sunt, habere necessarios apparatus, non tamèn diuersi generis, nec maioris pretij, quàm eos, qui ad ipsius vsum conceduntur; itaut in omnibus, humilitas, & modestia Episcopalis eluceant.

Equos ne alat, nisi necessarios.

Domesticam omnem luxuriam, in ædificijs extruendis, magnificentiam, picturas, & inania ornamenta, ac delicias excludat.

Caueat denique, ne quid in eius domo appareat, quod non simplex, ac purum sit; quod non Dei zelum, & omnium inanium rerum contemptionem testetur.

Cum in ijs, quæ ad priuatum vsum, cultumque requiruntur, eam moderationem adhibuerit, vt Sordes, & Superuacaneum sumptum, aufugerit; omnem operam, & artificij splendorem, ad publicum Dei Templorum cultum, & ornamentum, conferat:

De Episcopi Mensa.

Prou. 4. par. 3. de Episcopis.

ACcumbens Episcopus, Mensæ benedicat.
Et quam decet frugalitatem, & temperantiam adhibeat.

In ea præter primam æscam, & vnum iurulentum cibum, alterum lacticinium, & duo fructuum genera, vnum, aut alterum, vel, vt aliquid, consuetudini, & hospitum stomacho indulgeamus, tertium ad summum simplicis obsonij.

Ferculum tantùm ei apponi liceat, etiam quorumuis hospitum causa.

Bellaria, placentæ, omniaque Saccaro artificiosè condita, cæteraque æscarum lenocinia, exquisita etiam vinorum genera, prohibentur.

Adhibeatur verò in eius mensa lectio Sacrorum librorum, vt conuiuæ, non solùm corporis cibo, sed etiam epulis animæ recreari possint.

Parasiti, sanniones, scurriles ioci, & maledicta, non admittantur.

Quemadmodum autem benedictio cibi caput, sic actio gratiarum clausula esse debet; vt Dei laudes, sicuti par est, vsque quaque celebrentur, & omnia eius benignitati accepta referantur.

De

De Episcopi Familia.

Prou. 4. par. 3. de Episcopis. Prou. 6. de Episcopo, &c.

EPiscopus, domui, ac familiæ suæ benè præsit; curetque, vt honestas decorque seruentur, tàm in intimis, quàm in externis. *Qui enim domum suam regere nescit, nec Dei Ecclesiam rectè gubernabit.*

Familiæ numerus, is tantummodò sit, quo simùl, Ecclesiæ vtilitati, & Episcopi necessitati consulatur.

Eum autèm, vehementer hortamur, vt in familia, (quamplurimos possit) habeat Clericos, qui, non nisi Clericali vestitu vtantur, & in illis, (si commodè fieri possit) minimùm, duos, Sacris initiatos, & bonæ existimationis; qui vigilantem, orantem, in opera misericordiæ incumbentem, ac diuinarum literarum mysteria scrutantem Episcopum, studiosiùs attendant, eiusque actionum, & Sanctæ conuersationis, quasi testes sint, & imitatores.

Habeat deindè Ecclesiasticam personam, spectatam, & probatam, quæ præfecta sit moribus familiæ, ac de omnium salute sollicita; spiritualem curam sustineat, eamque bonis, & pijs artibus, ac literis, Sacris (præsertim), pro cuiusque sensu, & intelligentia, erudiendam curet.

Familiares eius, arma ne ferant, nisi in itinere, vel necessitatis causa, idquè, Episcopi arbitratu.

Sericum, Aurum, & Argentum, colorumque varietatem omninò excludentes, nigrum tantummodò, vel fuscum colorem in vestibus adhibeant, quibus sciſsis, aut prætextis ad elegantiam non vtantur; Calceamenta inanitèr non incidantur.

Non

Non ſint turgidæ caligæ, non virgatæ, non ſectæ, aut acu pictæ; ſed ſimplices, & vnius coloris, ac generis.

Denique talis ſit Domeſticorum omnium veſtitus, vt ex eo, etiàm appareat, illos eſſe Miniſtros Miniſtrorum Dei.

SVB EODEM TITVLO. X X X X.

Hic inſuper, (vltrà Tridentini Decretum) Sacros innuimus Canones, per quos manuducuntur Epiſcopi ad penſandam Pontificalis Ordinis Maieſtatem; & Dignitati, qua, nulla maior, quæquè à Chriſto Ieſu, & Apoſtolis, ad illos fuit translata, operibus reſpondendum; necnon debita ergà illam obſequia *in manu forti* exigendum.

Sunt autem.

Decretum S. Concilij Tridentini Sess.25. de Refor. cap.17. Videlicèt.

Episcopi, Dignitatem suam morum grauitate commendent, nec cum Regum Ministris, Regulis, aut Baronibus, indigna demissione se gerant.

NOn potest S. Synodus non grauitèr dolere, audiens Episcopos aliquos sui status oblitos, Pontificiam Dignitatem non leuitèr dehonestare, qui, cum Regum Ministris, Regulis, & Baronibus in Ecclesia, & extra, indecenti quadam demissione se gerunt, vt veluti inferiores Ministri Altaris, nimis indignè, non solum loco cedunt, sed etiam personalitèr illis inseruiunt. Quare, hæc, & similia detestans S. Synodus, Sacros Canones omnes, Conciliaque generalia, atque alias Apostolicas Sanctiones ad Dignitatis Episcopalis decorem, & grauitatem pertinentes renouando, præcipit, vt ab huiusmodi in posterum, Episcopi se abstineant; mandans eisdem, vt tàm in Ecclesia, quàm foris, suum gradum, & ordinem præ oculis habentes, vbiquè se Patres, & Pastores esse meminerint, reliquis verò, tàm Principibus, quàm cæteris omnibus, vt eos, paterno; honore, ac debita reuerentia prosequantur.

Canones autem sunt Videlicèt.

Cap. Valentinianus 3. diſtinctione 63.
Cap. Epiſcopus in Eccleſia 10. diſtinctione 95.
Cap. Quis dubitet 9. diſtinctione 96.
Cap. Duo ſunt 10, diſtinctione eadem.
Cap. Si Imperator 11. diſtinctione eadem.
Cap. Nunquam 12. diſtinctione eadem.
Cap. Solitæ benignitatis 6. de maioritate, & obedientia. *Omninò videndus.*

SVB EODEM TIT. XL.

NOTIFICAZIONE

A Diocesani del Tempo, ed' Ordine, con cui si spediranno da Noi, e da Nostri Ministri respettiuamente i pubblici affari.

Da pubblicarsi due volte l'Anno: cioè nel giorno di S. Matthia Apostolo à 24. *di Febraro, e nella Domenica quarta d'Agosto.*

N*Omen Episcopatus* (dice S. Agostino) *est nomen operis:* siche degenera dall'esser di Vescouo, chi, colle operazioni non è più, che huomo, ò per dirla con S. Agostino medesimo *perpetuus Crucifixus*. Questo è quel, che dall'Apostolo vien comandato al Vescouo = *in omnibus labora*: cioè (spiega l'Angelico) *in omnibus hominibus*. Quindi, più à gli altri, che à se stesso dee viuere, e sù gl'interessi della sua Greggia, deue esser tutt'occhi per far, che camminino nel modo, ed' ordine più proprij di se medesimi. Bramando Noi di soddisfare, per quanto possiamo à tanto peso, non solo sostanzialmente, mà anche co'l douuto ordine, senza il quale sortiscono confusioni, e sconcerti, stabiliamo le cose, che seguono, che risguardano il Metodo da trattarsi, e sbrigarsi da Noi, e da nostri Ministri, anche Foranei li pubblici affari.

1. Trè

1. Trè volte la Settimana, cioè *il Lunedì*, *Mercordì*, *e Sabbato* (quando non siano impediti da Festa di Precetto) Noi per trè hore continue (cominciando dal suono della Campana per l'vltimo segno del Matutino della Cattedrale,) daremo pubblica vdienza : ed' i Forensi saranno anteposti à gli Vrbani per torgli al possibile l'incommodo di trattenersi fuori delle proprie Case. In questo tempo, ascoltaremo tutti paternamente, e chi vorrà riuelarci cosa di segretezza gli accertiamo, che non saranno da Noi in modo alcuno scoperti. La stessa inuiolabile fede del segreto custodiremo nelle lettere, ò scritture, che ci saranno presentate con tal desiderio.

2. Ogni giorno, la mattina si terrà Tribunale per tre hore continue, cominciando dall'vltimo segno sudetto, ed' il doppo pranso ancora, *ad informandum* per due hore, cominciando dall'vltimo segno del Vespro. Si eccettuano li giorni festiui di precetto, & i seguenti, che saran pur feriati, cioè dalla Vigilia della Natiuità del Signore fino al giorno dell'Epifania, *inclusiuè*, dal Mercordì della Domenica della Sessagesima fino al Giouedì delle Ceneri *exclusiuè*, dalla Domenica delle Palme per tutta la Domenica in Albis, i trè giorni delle Rogazioni, tutta l'Ottaua del Corpo del Signore, il giorno colli primi Vespri de'Santi Padroni, della Dedicazione della Cattedrale, il dì della Commemorazione di tutti i Fedeli defonti, e li 3. di Febraro, giorno della nostra Consegrazione.

3. In ogni mese (oltre le straordinarie, come del S. Vffizio, ed'altre, giusta il bisogno) si raguneranno innanti di Noi (ò Noi impediti, ò assenti dalla Città, innanzi il Ministro, che quiui resta *in capite*) regolarmente le infrascritte Congregazioni, cioè In tutti i Lunedì doppo il Vespro la Congregatione

per

per le materie Criminali: ed indi per quelle, che concernono la riforma de' costumi.

Nel primo, e terzo Mercordì di ciaschedun Mese, la Congregazione per le materie Ciuili.

Nel secondo Mercordì di ciaschedun Mese la Congregazione per li beni Ecclesiastici.

Nel quarto Mercordì di ciaschedun Mese, la Congregazione per la fabbrica Ecclesiastica.

Nel primo Martedì (e bisognando, ancor' il terzo) di ciaschedun Mese la Congregazione della Visita; in cui si discuteranno i modi più proprij per la esecuzione delli Decreti della passata Visita: e da gli atti della medesima si traheranno le materie per la Sinodo: ò per Editti, secondo l'vrgenza degli affari.

4. Auuertiamo tutti gl'interessati à non voler ricorrere da Noi per cause molto leggiere, come per l'addietro è successo, anche in somma di pochi carlini, ma solo *de maioribus*: mentre à tal'effetto Noi teniamo Ministri Subalterni: in caso solo, che da Ministri medesimi fussero trattenute le cause, ò in qualunque modo improprio si sentissero da loro aggrauati, ricorrano da Noi, che benignamente li sentiremo per gli opportuni rimedij. Se però riferissero falsità, sappiano, che si soggetteranno alla Canonica pena arbitranda da Noi.

5. Ne' giorni festiui, principalmente è peso del Vescouo = *In Dei laudibus incumbere: hostias, laudes, & preces offerre* giusta il Sac. Conc. di Trento. A cui fà echo S. Paolo à gli Ebrei = *Omnis Pontifex ex hominibus pro hominibus assumptus, constituitur in ijs, quæ sunt ad Deum, vt offerat dona, & Sacrificia pro peccatis* =. Anzi dal Concilio Aurelianense, nel Canone *Episcopus* 4. *de consecratione distinctione* 3. è stabilito con precetto negatiuo = *Episcopus si infirmitate non fuerit impeditus, Ecclesiæ, cui proximus fuerit.*

DIE.

DIE DOMINICO, DEESSE NON DEBET = Niuno per tanto ardisca comparire per affari, quali si siano, eccetto i puti spirituali, ò quando non fussero di tal natura, che non patissero dilazione: poiche in tali casi, senza limitazione veruna di tempo, noi medesimi ascoltaremo lietamente tutti, anche sorgendo dal letto.

6. Biasimeuole, ed impratticabile è la costumanza de' nostri Diocesani, di scriuere per ogni minuzia, e per cosa, che non aspettano all' Vfficio, à Noi, ed al nostro Vicario Generale, fino al volerci far seruire di loro Agente, ò Procuratore. Talche ne prouiene, col rispondere, la distrazione da cose più importanti. Per tanto auuertiamo tutti à non dirizzare à noi lettere, se non, quando l' affare esigga il non potersi, ò douersi ricorrere per mezzo d'altri, ò Procuratore, ò Agente; ed' all'hora esortiamo tutti à scriuere in mezzo del foglio per lungo; affinche resti l'altra metà vacua, e doue possiamo noi (senza perdenza di tempo) scriuere postillatamente la risposta: come in prattica hàueran veduto osseruare, benche con nostro incommodo, per non esser vacua la metà; mà solo picciola parte del foglio.

7. Ordiniamo ancora à Diocesani, di non dirizzare à Noi lettere di ceremonie, come di buone feste, ò d'altro mentre noi riceueremo disgusto, ed' eglino non ne riceueranno risposta: non douendo noi spendere in cose disutili il talento del tempo dal Supremo Signore à noi dato da negoziare in guadagno delle anime, che vagliano *il prezzo del Sangue preziosissima del Redentore*.

8. Per la stessa cagione diamo bando perpetuo a corteggi inutili dell' Anticamera, e da gli vfficij di complimenti secolareschi. Niuno parimente nel nostro passaggio per le strade ci accompagni massimamen-

mamente in tempo della Santa Visita, e sappiano i che anzi di honorarci, saran cagione di nostra mortificazione, perche ci violentaranno nell'atto stesso à fargli intendere, *che si partano*. Gli ossequij, che si prestano à Vescoui, come prouenienti da altra radice, sono istituiti con formule differenti; e non hanno per oggetto il rispetto della persona, mà la qualità sacratissima del ministero. Quindi facciamo noto à tutti, così Ecclesiastici (eccetto i Canonici) come Secolari tanto Nobili, quanto Plebei l'vbbligazione d'inginocchiarsi nel passaggio, che facciamo per le strade, ò per Chiesa per riceuere, col beneficio della Pontifical benedizzione l'Indulgenza, che con quella s'acquista. Questa sacra Ceremonia viene ordinata nel Ceremoniale Episcoporum cap. 2. con queste parole = *& sibi occurrentes subditos, qui genuflectere debent, signo Crucis super illos facto benedicet* = Essendo dunque rito della Chiesa, che non riflette all'honor nostro personale, (che siamo seruo di tutti) mà del nostro charattere, che ci constituisce Ministro immediato dell'Altissimo in questa Sede, ne riscuoteremo da Diocesani esattamente l'osseruanza.

9. Facciamo a tutti i Diocesani noto, che quando agitano qualche causa Ciuile nel Tribunale debbano costituire *in Curia* l'Auuocato, ò Procuratore, che accudisca: Se così non voglian sentir l'incommodo, di cui tanto si lamentano, di douer accudire personalmente fuor della Patria loro; poscia che molte cause deuono farsi coll'ordine giudiciale, e non come si dice *all'impiedi*, & i soli termini, che si danno alle parti richieggono assai tempo. Per questo, alle volte le cause dormono; perche le parti non insistono, *nec per se, nec per Procuratorem* imaginandosi, che senza di loro debbansi, ò possansi terminare.

T   10. A no-

10. A nostri Ministri poi ordiniamo, che coll'ordine, col quale vengono in Tribunale le cause, co'l medesimo le spedischino, non mai posponendo vna all'altra; quando altrimenti la natura della cosa *cæteris paribus* non richiegga.

11. Ad oggetto, che le parti interessate non soggiaciano ad aggrauij, vogliamo, che quando i Vicarij nostri Foranei mandano processi, ò Ciuili, ò Criminali *in Curia* li dirizzino al Vicario nostro Generale, ben sigillati, ed in vn libro scriuano il giorno, e la persona, per cui gli hanno mandati, e quando contengano cosa di rilieuo si faccino fare la riceuuta dal latore medesimo. Sia poi peso del Cancelliere Arciuescouale di registrare nel libro della Cancellaria, secondo la materia, il giorno, il Mese, l'anno, che è stato prodotto, ed anche accusarne a' Vicarij Foranei la riceuuta, che da loro si porrà in filza; per poter giustificare le loro cose ad ogni nostra richiesta.

12. Perciò vogliamo, che nella nostra Cancellaria siano gl'infrascritti noue libri, cioè.

1. Registro Generale di tutte le spedizioni, che giornalmente si fanno colli decreti loro definitiui, diuise per le loro Classi.
2. Registro particolare degli ordinati.
3. Registro delle Bolle de' beneficij, di erezzioni di Chiese, Altari &c.
4. Registro degli Editti, e lettere circolari.
5. Registro di tutte le cause ciuili, con espressione del Titolo, e delle parti, con il giorno, che si presentano le instanze, ò processi, e la terminazione della medesima col suo giorno, mese, ed Anno.
6. Registro di tutte le cause Criminali, con espressione del Titolo, e del reo; con il giorno, che si presentano le instanze, ò processi, e la terminazio-

ne del-

ne della medesima ; co'l suo giorno ; mese, ed' anno.

7: Registro degli Scommunicati, ed'assoluti colli loro giorni.

8. Registro delle pene, e transazzioni.

9. Registro di tutte le Commessioni, che si fanno à Vicarij Foranei, ò vero ad altri.

Con questa distinzione, nelle Congregazioni, che Noi faremo, potremo accertarci se le cose camminino nel modo più proprio di loro medesime à beneficio degl'interessati, e della giustizia.

13. Per la stessa cagione vogliamo, che giusta le Costituzioni Sinodali Cap. XXXIII. §. 7. habbiano i Vicarij Foranei appò di se vn libro, in cui registreranno anche tutte le cause, che eglino spediscono, ò coll'authorità ordinaria, ò per commessione della Corte Arciuescouale: le pene, che esiggono, le querele, che gli si presentano, le informazioni, che prendono: tutte quelle cose in somma, che per ragion del loro vffizio fanno; diuidendo il libro in più classi nel modo respettiuamente, che nell'antecedente numero, intorno la diuersità delle materie, si è prescritto: affinche, delle medesime, senza confusione possano ad ogni nostra richiesta, e particolarmente in Visita, render conto distinto.

14. Quì anche per intelligenza commune, volgariziamo il Decreto delle Costituzioni Cap. XXXIII. §. 3. cioè, che i Vicarij Foranei irremissibilmente procedano alla essecuzione delle pene tutte statutarie espresse in questa Sinodo, ò negli Editti, ò altri ordini, e specialmente nè' Decreti della Santa Visita, nè chieggano, ò aspettino in ciò nostra consulta, nè le parti possano, sotto pretesto di aggrauio da Noi ricorrere, se prima non haueranno in poter loro depositata la pena medesima; ed' all'hora

 saran-

faranno da Noi piaceuolmente fentiti, e fgrauati; fe così ricercherà il douere. Che fe in ciò difetteranno i Vicarij, pagherann'essi duplicata la pena medefima.

15. In fine, facciamo intendere, che in tempo di Visita, i Sacri Canoni comandano, che i Vefcoui fiano totalmente applicati a i minifteri grauiffimi di quella, poftergando ogn'altra cura. Quindi, determinatamente in Siponto fi faranno in tal tempo le caufe tutte (non proprie, e fpecifiche della Vifita): e farà vano il ricorfo da Noi; perciocche non daremo orecchio ad effe. Mancando dalla Città (anche per altre cagioni) la giudicatura del Tribunale, rimarrà fempre *penes fedem noftram*, da cui difcende il Magiftero. Quiui ricorrano le parti litiganti; fi perche non vi mancherà giamai almeno vn noftro Luogotenente colla facoltà neceffaria, come, perche Noi, ò altro Miniftro, che farà con effo Noi, non terremo aperto il Tribunale giudiciale lontano dalla Cattedra.

16. Refti fupplicato l'Altiffimo, di cui fiamo, (benche indegnamente) Vicegerente per la mediocrità del noftro Vffizio, che ci conceda virtù di adempirlo decentemente à gloria fua, e beneficio de'noftri Sudditi.

TITVLVS XXXXI.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 35. §. 2.

CATALOGO

Delli Debitori del Seminario, come per lo Processo *De, & super creatione Seminarij de Anno* 1678. -- che si conserua in Archiuio Arciuescouale.

MANFREDONIA.

LA Mensa Arciuescouale.	sc.	60
Il Reuerendissimo Capitolo.	sc.	12
Beneficio di s. Benedetto, e s. Maria della Stella.	sc.	0 : 85 ½
Beneficio di s. Matteo.	sc.	0 : 15
Beneficio di s. Maria Maddalena à s. Quirico.	sc.	0 : 81
La Chiesa di Siponto.	sc.	1
La Chiesa della Misericordia, detta Santa Lucia.	sc.	0 : 20
La Chiesa del Carmine hà dato la Casa per vso degl'infermi dello Spedale.		
Cappella di S. Marco.	sc.	0 : 10
Cappella del Sacro Monte hà dato *pro vna vice tantum* da ricuperarsi dall'Vuersità de Capitali scudi 600.		
Il Venerabile Spedale hà dato l'habitatione del Seminario.		
	sc.	75 : 11 ½

MONTE S. ANGELO.

Basilica di S. Michele.	sc.	6
Il Capitolo di detta Basilica.	sc.	10
Beneficio di s. Maria della Luce	sc.	0 : 50
Beneficio di s. Maria Maggiore.	sc.	0 : 20
Beneficio di s. Lonardo.	sc.	0 : 10
Beneficio della Maddalena.	sc.	0 : 5
Iuspatronato delli Torre.	sc.	0 : 10
Iuspatronato delli Nardini.	sc.	0 : 30
Iuspatronato delli Verrois.	sc.	0 : 20
Iuspatronato delli Grilli.	sc.	0 : 20
Chiesa del Purgatorio.	sc.	10
Chiesa di S. Maria Maggiore.	sc.	30
Chiesa di S. Antonio da Padoua.	sc.	25
Chiesa dell' Annunziata.	sc.	10
Chiesa di s. Pietro.	sc.	4
Cappella della Concezzione	sc.	30
Cappella del Rosario.	sc.	6
Monte Frumentario.	sc.	10
Venerabile Spedale.	sc.	10
Conuento suppresso del Carmine.	sc.	15 : 50
	sc.	168 : 15

ISCHITELLA.

IL Capitolo di detta Terra.	sc.	7
Beneficio di s. Pietro in Cupis.	sc.	4 : 15 $\frac{1}{10}$
Beneficio dell' Annunziata di Varano, e s. Gio: Battista.	sc.	0 : 84
Chiesa di s. Antonio dello Spedale.	sc.	30
Cappella del Santissimo Sacramento.	sc.	15
Cappella del Rosario.	sc.	1
	sc.	57 : 99 $\frac{1}{10}$

Cappel-

sc. 57 : 99½

Cappella della Concezzione. sc. 2

Cappella del Sacro Monte. sc. 20

sc. 79 : 99½

PESCHICI.

IL Capitolo di detta Terra. sc. 6

Cappella del Santifs. Sacramento. sc. 30

Conuento suppresso de' Minori Conuentuali di s. Francesco, dedotte le Messe. sc. 2 : 45

sc. 38 : 45

RODI.

IL Capitolo di detta Terra. sc. 6

Beneficio di s. Maria della Libera. sc. 0 : 21⅓

Chiesa di s. Maria della Libera. sc. 3

Cappella del Santissimo Rosario. sc. 1

Cappella del Santifs. Sacramento. sc. 10

Conuento suppresso de' Minori Conuentuali di s. Francesco, dedotte le Messe. sc. 46 : 4½

sc. 66 : 25⅚

ARIGNANO.

IL Capitolo di detta Terra. sc. 7

Chiesa della Madonna di Christo. sc. 13

sc. 20

	ſc. 20
Cappella del Santiſſimo Sacramento.	ſc. 8
Cappella della Concezzione.	ſc. 12
	ſc. 40

C A G N A N O.

IL Capitolo di detta Terra.	ſc. 8
Beneficio di s. Vito.	ſc. 0 : 20
Beneficiato di s. Nicolò.	ſc. 0 : 39
Chieſa di s Cataldo.	ſc. 6
Chieſa del Purgatorio.	ſc. 8
Cappella di s. Antonio.	ſc. 30
Cappella del Santiſſimo Sacramento.	ſc. 6
Venerabile Spedale.	ſc. 20
Conuento ſuppreſſo de'Minori Conuentuali di s. Franceſco, dedotte le Meſſe.	ſc. 39 : 25
	ſc. 117 : 84

C A R P I N O.

IL Capitolo di detta Terra.	ſc. 6
Chieſa di s. Antonio Abbate.	ſc. 13
Cappella del Santiſſimo Sacramento.	ſc. 10
Cappella del Roſario.	ſc. 13
Cappella del Purgatorio.	ſc. 6
	ſc. 48

VICO.

IL Capitolo di detta Terra.	sc. 10
Beneficio di s. Lucia.	sc. 0 : 15
Beneficio di s. Leonardo.	sc. 0 : 30
Beneficio di s. Antonio da Padoua.	sc. 0 : 5
Beneficio della Natiuità della Vergine.	sc. 0 : 5
Chiesa della Misericordia.	sc. 20
Chiesa di s. Marco.	sc. 15
Chiesa di s. Nicolò.	sc. 5
Cappella del Santissimo Sacramento.	sc. 30
Cappella della Concezzione.	sc. 30
Cappella di s. Vincenzo.	sc. 30
Conuento suppresso del Carmine, dedotte le Messe.	sc. 3 : 90
	sc. 144 : 45.

S. GIO: ROTONDO.

IL Capitolo di detta Terra.	sc. 10
Beneficio di s. Maria di Loreto.	sc. 0 : 20
Beneficio di s. Egidio.	sc. 0 : 10
Chiesa, e Cappella di s. Gio: Battista.	sc. 6
Cappella del Carmine.	sc. 30
Cappella del Santissimo Sacramento.	sc. 10
Cappella dello Spedale.	sc. 4
Cappella di s. Antonio da Padoua.	sc. 4
Auuertasi, che nella seconda Visita è stata suppressa detta Cappella, e le rendite tutte colli pesi sono incorporati al Seminario.	
	sc. 64 : 30

Cappel-

	sc.	64 : 30
Cappella del Monte della Pietà.	sc.	20

Auuertasi, che nella seconda Visita è stata suppressa: e questo danaro à beneficio del Seminario deue riscuotersi dall'Vniuersità della medesima Terra à conto delli scudi 75. che quella deue ogn'anno al suppresso Monte.

Conuento suppresso di s. Domenico, dedotte le Messe.	sc.	23
	sc.	107 : 30

COLLETTIVA.

Manfredonia.	sc.	75 : 11 $\frac{1}{2}$
Monte s. Angelo.	sc.	168 : 15
Ischitella.	sc.	79 : 99 $\frac{1}{2}$
Peschici.	sc.	38 : 45
Rodi.	sc.	66 : 25 $\frac{5}{6}$
Arignano.	sc.	40
Cagnano.	sc.	117 : 84
Carpino.	sc.	48
Vico.	sc.	144 : 45
S. Gio: Rotondo.	sc.	107 : 30
	sc.	885 : 55 $\frac{5}{6}$
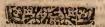
CATALOGO

De' Beneficij, Badie Conciſtoriali, Monaſterij, & altri luoghi, che deuono, e ſono tenuti contribuire al Seminario Sipontino, per li quali ſe ne attende la reſoluzione dalla Sacra Congregazione del Concilio, e ſono 23.

MANFREDONIA.

BAdia di s. Lonardo in Puglia, le di cui rendite per anche non coſtano.

Il Moniſtero di s. Pietro de PP. Celeſtini, le di cui rendite per anche non coſtano.

MONTE S. ANGELO.

BAdia di Pulſano, le di cui rendite per anche non coſtano.

Moniſtero di s. Benedetto de PP. Celeſtini, le di cui rendite per anche non coſtano.

ISCHITELLA.

LA Canonica di S. Anello in Napoli de Canonici Regolari del Saluatore hà di rendita ſopra il Lago di Varano ſcudi 70.

Moniſtero de' PP. Celeſtini di s. Seuero ſopra il Lago di Varano hà di rendita ſcudi 50.

PES;

PESCHICI.

LA Canonica di Tremiti de Canonici Regolari Lateranensi hà di rendita scudi 500.

ARIGNANO

LI PP. Certosini di s. Martino di Napoli possedono nel Territorio di detta Terra vna Desensa per erbaggio, comprata da quell'Vniuersità, e frutta scudi 600.

CAGNANO.

LA sudetta Canonica di Tremiti per la grauia di s. Nicolò dell' Imbuti per il Puzzacchio affittato à Gio: Battista Biscotti hà di rendita scudi 130.

Sopra la Foce di Varano la sudetta Canonica di Tremiti hà di rendita scudi 240.

La stessa Canonica per l'erbaggio dell'Isola affittato al Signor Domenico la Posta scudi 500.

S. GIO: ROTONDO.

IL Monistero de Cassinensi della Caua esigge per la grancia di s. Egidio scudi 120.

Il detto Monistero sopra il lago di Varano hà di rendita scudi 200.

TITV-

TITVLVS XLII.

Ex Lib. Constitutlnum. Cap. 35. §. 2.

Regole per li Chierici del Seminario.

Da leggersi in Mensa ogni mese in giorno di Venerdì.

PER miglior ordine, e maggior istruzioni de' Seminaristi si è giudicato, che le regole quì promesse s' imprimano in libretto separato, acciocche siano facilmẽte sempre mai nelle loro mani. Però il Lettore, à tal opuscolo, che in breue, coll' aiuto del Signore, si manderà alla stampa, rimettiamo.

Affinche poi sappiano i Giouani del Seminario à che tenore di vita deuono componersi, ed insieme il Rettore, ed i Maestri, che far loro operare, ordiniamo, che intanto, che le regole si stamperanno si continui la prattica di quelle formate per lo Seminario di Monopoli, come parto dalla somma prudenza, e dottrina di quel Vigilantissimo, e zelantissimo Monsignor Vescouo Caualieri, e perche le medesime da Noi, nel primo ingresso de' Giouani nel nostro Seminario, furono prescritte per la buona direzione degli Alunni.

Confirmiamo l' ordine per i Conuittori, cioè, che non possano essere ammessi in Seminario se non pagheranno il primo semestre anticipato: e che non sia loro permesso la continuazione se puntualmente nõ sarà sempre la casa soddisfatta col pagamento del semestre anticipato: che importa lo sborso

dj

di venti ducati, perche l'annuale contribuzione de Conuittori comandiamo, che sia di ducati quaranta, cioè ducati 36. per lo vitto, alla ragione di vn' carlino il giorno, e 4. ducati per la sodisfazione de' Seruienti.

Essendo altresi il Seminario stato instituito dal S.Concilio di Trento, per alleuar' i figliuoli col timore di Dio nelle virtù sante, e nella Dottrina, per rendersi habili alla eleuazione del Sacerdozio, ordiniamo che ciascun' Alunno, che vorrà entrar nel nostro Seminario debba dar' idonea cauzione di persona Ecclesiastica per gli atti del nostro Notaro Arciuescouale, di pagare gli alimenti alla ragione di ducati 40. l'anno *pro rata temporis*, che ci haurà dimorato; ogni volta, che volesse vscir dal Seminario, prima di terminar gli studij, ò lasciasse l'habito Clericale, ò fosse mandato via per sua colpa notabile: eccettuati però quelli che professassero in qualche sacra Religione approuata dalla S. Sede Apostolica Romana.

L'ordine già dato confermiamo, che in tutti i giorni festiui di osseruanza e ne' quattro giorni vltimi della Settimana Santa debbano tutti i Seminaristi, (anche Conuittori), assistere nel Choro della nostra Cattedrale à tutto l'officio Diuino, cioè Matutino, Laudi, Hore Canoniche, Vespero, e Compieta, e Messa cantata, à tutte le Prediche, & all' esercizio della Dottrina Christiana dopo il pranso. Non si partiranno dalla Chiesa fino à tanto, che non sarà finito il choro, ò altra sacra funzione respettiuamente. Quiui salmeggiaranno, ministreranno all' Altare, eserciteranno gli Vffizj di Antifonarij, Acoliti, Turibularij, ò altro che ordinerà il Mastro di Ceremonie, à cui vbbediranno senza replica. Le mancanze poi, che in Chiesa, e in Choro commetteranno, siano à proporzione del reato sottoposte

alla

alla correzione, & alla pena da prescriuersi dal Rettore, ò dal Prefetto.

Queste ordinazioni, colle Regole di Monopoli, ò le nostre, quando saranno impresse, si leggeranno in tauola in ogni mese; auuertendo il Rettore, di diuidere tutta la lezzione in quattro volte, acciocche in ogni Venerdì vna parte di esse inuiolabilmente si legga. Colla non nescienza di tali ordini speriamo la perfetta osseruanza de' medesimi per benefizio de' nostri Chierici, à gloria del Signore, che humilissimamente supplichiamo à proteggere quest' opera stabilita ad honore del suo eterno Nome: che resti glorificato per sempre.

✠

TITV:

TITVLVS XLIII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 36. §. 6.

EDITTO PER LE MONICHE

Da leggersi in Mensa il Mercordì, sette numeri per volta, ò più; di modo, che si legga tutto in ciaschedun Mese.

1 LE Regole, e le Costituzioni per Noi Regolari formate da'nostri Santissimi Institutori, sono le siepi, che circondallano per la necessaria difesa la mistica Vigna d'Engaddi, cioè la Religione. Senza quest'argine inondano il torrente del vizio, e scorrendo da per tutto, non è germoglio di fruttificante virtù, che non ispianti, non isuella, e non distrugga. Quindi, riconoscendoui Noi vbbligati per lo nostro Pontificale ministero ad essere il Villico vigilante de'Monisteri delle Moniche, che sono gli horti delle delizie del supremo Padrone gli fortifichiamo primieramente con la rinouazione de'Pastorali Decreti, che ciascheduno di essi Monisteri habbia appresso di se la regola, e le Costituzioni, del proprio instituto: che le medesime (diuise in parti) in ogni Venerdì dell'anno, vna di esse si legga in pubblica Mensa; e che cura precisa sia del Confessore, di spiegare gli stessi statuti alle Moniche congregate per facilitarle coll'intelligenza la osseruanza.

2 Allo stesso oggetto, accorriamo anche con altre ordinazioni: e proueduto per la parte forinseca

VTII con

con li Decreti Sinodali per tutto'l Cap. XXXVI. resta di afficurarci per la entranea. L'esatta vbbidienza delle suddite verso la Superiora dia principio alla nobile fortificazione de'nostri Monisteri; posciache l'antemurale più forte del Chiostro si è la dependenza totale da chi presiede rappresentando la persona del Santo Institutore, ed appresso cui stà la cura di prouedere a' bisogni del tutto. Non ardisca dunque alcuna Monica di ostinatamente contradire alla Badessa, ò di farsi lecito di trasgredire i di lei precetti, sotto le pene stabilite ne'particolari statuti di ciascheduna Religione; e di vantaggio, anche di carcere a nostro arbitrio, seruata la qualità della colpa. Perciò la Badessa, sotto l'indignazione dell'ira del celeste Sposo, dourà far'auuisato il Vicario nostro Generale delle disubbidienze notabili delle suddite per sottoponerle alla canonica coercizione, ben sapendo, che poco, ò verun rimedio può, contro le Contumaci, contribuire l'autorità ordinaria della Superiora.

3 Per l'osseruanza della professata pouertà, dobbiamo eliminare l'abuso de'regali a nome proprio delle Moniche, e per riparare alla dilapidazione de'beni del Commune, espressamente comandiamo, sotto pena di scomunica *ipso facto*, alla Badessa, ed'altre respettiuamente, che per l'auuenire non possano donar cosa alcuna à spese del Pubblico sotto niun titolo a chi che sia, nè anche all'Arciuescouo, e suoi Vffiziali, eccettuatene la sola candela, che si suol dare all'Arciuescouo, e suo Vicario Generale nel giorno della Purificazione. Auuerta la Badessa à non trasgredire questo nostro ordine, perche, oltre la scomunica sudetta, quando si faranno le ragioni del Monistero, sarà à lei medesima addossata la spesa. Non si comprendono però in questo ordine le elemosine solite darsi à poueri,

 e qual-

e qualche ricognizione al Confessore, ò qualche regalo, che la conuenienza obbliga di fare al Padre Generale del loro Ordine, capitando in Diocesi.

4 Ordiniamo parimente à quelle, c'hauranno à far professione, ò consegrarsi, che non possano donare cosa alcuna à chi che sia, eccettuatane l'obblazione della cera prescritta dal Pontificale, che si fà all' Arciuescouo, ed' vna competente mercede al Mastro di Cerimonie, ed'al Mastro di Cappella, quando co'l canto si fa la funzione sotto precetto formale d'vbbidienza, la cui trasgressione porta seco il peccato mortale.

5 Intorno à regali, che si fanno à nome, ed' à spese particolari, raccordiamo à cadauna delle Moniche l'vbbligazione contratta nel voto della pouertà professato; ed'incarichiamo la coscienza della Badessa di esattamente inuigilare per l'osseruanza di questo loro pressante douere.

6 In ogni anno, nel principio del gouerno della nuoua Badessa, ed'à Noi in tempo delle nostre Visite, fedelmente ciascuna Monica dia l'ineutario di ciòcche possiede ad vso, ò sian danari, ò crediti, ò debiti, vtensili, ed'ogn'altra cosa, fino le Toniche; e dimandi licenza à Noi in Visita, e negli altri tempi, alla Badessa, di poter valersi delle cose descritte nell'inuentario. Le trasgressioni di questo ordine sappiano le Moniche, che non sono di minor peso di quello, che sia il peccato mortale, perche opereranno contro il voto della pouertà. Sotto la stessa pena, non è lecito il riceuere cosa alcuna, ò essitarla, sotto qualsiuoglia titolo, senza licenza della Prefetta.

7 Per la Clausura, ordiniamo, che le Crati ogni giorno ne'tempi della pubblica recitazione de'Diuini Offizii, e per tutto il tempo dell'Auuento,

della Quadrageſima, Vigilie, Quattro tempi, Venerdì, giorni Feſtiui di Precetto, e quando ſi fà la Communione generale; ſi tenghino affatto chiuſe, e ſi conſerui la chiaue della porta di quelle dalla Badeſſa, alla quale, ſotto pena graue à noſtro arbitrio, incarichiamo à non permettere, che ſi apra, ſenza euidente neceſſità.

8 Nelle Crati vi ſiano due cancelli ſpeſſi di ferro con vgual diſtanza di vn palmo, prohibendoſi eſpreſſamente le feneſtrelle ne' cancelli, come per l'addietro. Le Badeſſe, frà vn meſe facciano eſſeguire queſt'ordine, ſotto pena della ſoſpenſione dall'Vffizio. Ed in ciaſchedųna Crate da la parte di dentro vi ſia la portella ditauole ben ſode, con chiaue per ferrarſi ne' tempi prohibiti alla collocuzione.

9 L'acceſſo alle Crati ſia ſempremai prohibito à qualunque perſona dimorante nel Moniſtero, ſenza la licenza della Badeſſa, da concederſi in hore, e tempo non interdetto; e con le perſone, c'haueranno dal noſtro Vicario Generale la facoltà in iſcritto; ed all'hora ſempremai in preſenza della Madre Aſcoltatrice, che ſarà vna delle più anziane profeſſe. La Superiora, ſtrettiſſimo conto à Noi darà dell'oſſeruanza di queſto precetto.

10 Per ſempre ſia prohibito il parlare con Eſteri da altro luogo, che delle pubbliche Crati. Se parleranno dalla Chieſa, ò dalla porta della Clauſura, ſiano ſcommunicate *ipſo facto*, e l'aſſoluzione riſeruata à Noi ſolo. Occorrendo per biſogno della Chieſa, ò del Sacerdote dimandar coſe neceſſarie per i miniſteri Eccleſiaſtici, ſi faccia breuiſſimamente con la ſola Sacriſta, ſotto la medeſima pena della ſcommunica, *ipſo facto*, così alle perſone di fuori, come di dentro del Moniſtero.

11 La frequenza de' Sacramenti, e la ſeguela de

Choro, ſono le vniche delizie delle Religioſe. Quindi comandiamo, che in ogni ſettimana, da ciacheduna perſona dimorante dentro il Chioſtro ſi frequenti il Sacramento della Penitenza, e quello dell' auguſtiſſima Euchariſtia in ogni quindici giorni. Le traſcurate ſi puniſcano dalla Badeſſa per due giorni co'l farle in mezzo del Choro ſtar genufleſſe nella recitazione del Matutino, e del Veſpro. Non ſi pretermetta ogni giorno da alcuna l'aſſiſtere allo incruento ſacrificio della Meſſa ed' al Choro à tutte l'Hore, ed' in particolare al Matutino, non vi ſia chi manchi ſenza legitimo impedimento da approuarſi dalla Badeſſa, e dalla Prefetta del Choro (come appreſſo) ſotto pena irrefragabile del digiuno in pane, ed' acqua per quel giorno. In virtù di Santa Vbbidienza, e di precetto formale (la cui trasgreſſione cagiona peccato mortale) la Badeſſa con ogni rigore vbbidiſca à queſt' ordine.

12 Eſſenzialmente conferiſce alla diſciplina del Choro, che in ciaſchedun Moniſtero vi ſia la Prefetta chorale: la quale perciò fra vn meſe ſi elegga in tutti i noſtri Moniſteri vna Monica più perita dell' altre, così nel ſalmeggiare, come nelle rubbriche. L'vffizio di lei ſarà il preparare ciocche è neceſſario alla celebrazione de' diuini vffizij, diſtribuire à ciaſcheduna i propri miniſteri, il preintonare i Salmi, e gl' Inni, l' inuigilare sù la ſequela del Choro, lo ſquittinare con la Badeſſa la legitimazione delle cagioni, che apportano le aſſenti, e punire quelle, che contraueranno agli ordini, che darà per lo ſeruigio chorale: communicandole à tal fine tutta la facoltà neceſſaria. La Badeſſa ſoſtenga la Prefetta, altrimenti da Noi ſarà per ſempre acremente rampognata. In tal vffizio di prefetta nel Moniſtero di S. Benedetto di queſta Città eleggiamo la Madre

D. Co-

D. Costanza Tontòli, à cui conferiamo in proposito tutta la nostra authorità.

13 La medesima Prefetta in tutte le Domeniche, e feste di osseruanza, doppo il Vespro per vn hora almeno, congregate in luogo opportuno al suono della campanella tutte le Nouizie con la Maestra, le Educande con la Direttrice, le Conuerse, e le Serue, farà il Catechismo, valendosi del breue del Cardinal Bellarmino, e prema, che nelle Visite personali Noi le sudette ritrouiamo instrutte decentemente nella Dottrina Christiana per non hauer motiuo di querelarci di lei.

14 Non si desideri nella mensa la lezione sacra, mà vi sia di continuo infallibile: e s' introduca in tutte le feste in hora da prescriuersi dalla Badessa, ragunate per ciò co 'l suono della campanella tutte le commoranti nel Monistero, dipendendo dalla lezione di tali libri, l'inferuorazione delle Religiose all' amore delle cose diuine.

15 Il silenzio proprio de' Claustrali sia perpetuo nel Choro, e Refettorio, e ne' Dormitorij per lo possibile. Diciamo = ne' *Dormitorij* per lo possibile = poiche, ne nostri Monisteri fuori di essi, pochi luoghi hanno le Moniche da conuenire. L'orazione mentale, i digiuni, le discipline, le fatiche communi non si pretermettano: mà ne' casi leciti, e permessi dalle Costituzioni, v'interuenga la dispensa della Superiora per esentarsene la suddita.

16 Nel Refettorio in commune si ricerca la refezione, sotto pena di douer esser negato à chi trasgredisce; anche il pane della Communità; e di vantaggio per tre giorni genuflessa in mezzo del Refettorio prenderà parcamente la refezione.

17 E facendo passaggio all' elezioni ordiniamo, che per l' auuenire doppo eletta la Badessa debba essere da Noi confermata ser. ser. prima della qual conferma

ma, non possa essercitar l'vffizio, e ne meno esser chiamata tale.

18 Che la medesima Badessa, fra lo spazio di trè mesi, doppoche sarà stata eletta, chieda all'Arciuescouo *di essere benedetta*, sotto pena di sospensione dall'vffizio.

19 Che le Moniche non consegrate, tanto presenti, quanto future, doppo che hanno l'età di 25. anni prescritta da' Sacri Canoni, per consegrarsi, siano fra trè mesi tenute à chiedere all'Arciuescouo d'essere consegrate, sotto pena della priuazione della voce attiua, e passiua.

20 Per togliere i vecchi inconuenienti circa le precedenze delle Moniche, prescriuiamo rigorosamente la seguente Regola. Quelle, le quali prima sono professe, precedano quelle, che sono professe doppo, ancorche queste prima fossero entrate nel Monistero: quelle però, che sono consegrate, precedano quelle, che non sono consegrate, ancorche prima professe, e trà le consegrate preceda la prima consegrata, ancorche doppo professa; quando però la consegrazione di molte non fosse seguita nello stesso giorno, nel qual caso dourà procedere la prima professa: e trà tutte eccetto la Badessa in atto la più anziana frà le Badesse benedette, indi l'altre benedette, seruata la loro anteriorità: doppo la Vicaria, e successiuamente l'altre in ordine. Così si osserui sotto precetto formale, e sotto pena della priuazione della voce attiua, e passiua à chi controuerrà.

21 E' insoffribile, che più si sopportino nel Monistero le Educande, c'han passato li 25. anni; perciò espressamente ordiniamo, che ò volonterose si vestano Moniche, ed intraprendano il Nouiziato, ò pure se n'escano dal Monistero: ed in caso di renitenza, ordiniamo sotto pena di scomunica alla

Badessa

Badeſſa, di fare, che in fatti ſe n'eſcano, e di auuiſarne à queſto effetto il Vicario Generale.

22 Che le Nouizie, fin'al giorno, che fanno profeſſione, ſtiano ſotto la cura della Maeſtra delle Nouizie, e nel nouiziato, ſotto pena di non ammetterle alla profeſſione, con dichiararſi nulla quella, che farebbono. Similmente le Educande, ſotto la diſciplina della loro Direttrice; ed ordiniamo alla Badeſſa, che non permetta, che le Nouizie, ò Educande prattichino, ò conuerſino con le Moniche, ſotto pena della ſoſpenſione dall'vffizio per trè meſi.

23 Stimando grauiſſimo diſordine, che talune ſi veſtano Moniche, e che ſtiano Nouizie anni, ed anni ſenza profeſſare, eſpreſſiſſimamente comandiamo, che paſſato vn'anno, omninamente debbano far profeſſione, ò vſcire dal Moniſtero: che ſe non eſcono, ò profeſsano paſſato detto anno, frà due altri meſi, ordiniamo, che ſi licenzino dal Moniſtero, ſotto pena alle Moniche dello interdetto, e della priuazione dall'vffizio alla Badeſſa. Dourà queſta per vn meſe antecedente al tempo della profeſſione auuiſarne il noſtro Vicario Generale, acciocche eſplori la volontà della profeſſanda, dia gli ordini opportuni per la dote, e ſtabiliſca ciocche ſtimerà di più neceſſario.

24 L'elezione del Procuratore del Moniſtero ſi haurà da fare da Noi, dichiarando nulla ogn'altra elezione, che dalle Moniche fuſſe fatta. L'vffizio di lui ſarà preſedere à tutta l'economia del Moniſtero. Confermiamo per buona direzione della medeſima per lo Moniſtero di S. Benedetto l'Editto pubblicato a'30. di Decembre 1677. e l'altro ſotto lo ſteſſo giorno per lo Moniſtero di ſanta Chiara di queſta Città; ed'altro, ſotto'l primo di Decembre del medeſimo anno per quello di ſanta Maria Mad-

dalena nella Terra di s. Gio: Rotondo. Non sia in verun tempo lecita l'alterazione, se non seruata la proporzione medesima nell'aumentarsi il numero delle Moniche; e d'all'hora, con rescritto del Vicario Generale, precedendoui però, e non altrimenti, vna Congregazione economica, da ragunarsi innanzi di lui, di persone pratiche, e coll'interuento di vn Computista.

25 In ciaschedun anno, nel mese di Gennaro, ed' alla più tardi, alli 15. presentato il libro dell'introito, ed essito del Monistero al Vicario Generale, da lui destinerassi il Computista per la reuisione de' conti dell'anno antecedente terminato à Decembre. E si prattichera la regola prescritta nel Tit. XXXXVI. Al Computista per le sue fatiche si daranno due ducati: e non altro.

26 Quindi il Procuratore hauerà il suo libro per l'economia, componendolo *ad instar* del libro detto il *PRIMO* per ciaschedun luogo pio, come nel sudetto Tit. XXXXVI. Il libro della Platea conseruerassi nel Monistero, e sarà nelle mani del Procuratore; quando il bisogno lo richiegga: e l'originale in Archiuio Arciuescouale.

27 Oltre gli accennati libri, vi sia in ciaschedun Monistero vn altro libro grande in foglio, nel quale, diuiso in Classi, diligentissimamente da vno scriuano (à ciò destinato, e condotto con mercede competente dal Monistero) si riferiranno le cose infrascritte. La Badessa non sia in ciò negligente, perche sarà da Noi punita acremente fino alla priuazione dell'Vffizio: non essendo più sopportabile, che si viua senza luce di scritture, ed ogni cosa si faccia a caso senza ordine, e senza applicazione. E quì non si defraudi della lode douuta il diletto figliuolo Signor Dottor Paolo Giordani Procuratore del Monistero della Santissima Trinità in Monte

S.An-

S. Angelo, che accuratamente dalle oscurità cimmerie hà cauato in luce importanti notizie di quella Casa.

28 Registrerà lo Scriuano nella prima Classe di questo Libro (che appellarassi il SECONDO il Catalogo di tutte le Moniche, Conuerse, ò Serue con i loro nomi, cognomi, patria, età naturale, età nel Monistero; di nouiziato, di professione, di consegrazione, e da chi Arciuescouo, e che vffizio hanno hauuto, e se sono state Badesse, se sono state benedette, e da chi.

Nella seconda Classe le elezione delle Badesse, e loro conferme con li giorni, mese, ed' anno.

Nella Terza le benedizioni delle medesime, e da chi Arciuescouo, co'l giorno, mese, ed'anno.

Nella Quarta, le determinazioni del Capitolo circa l'intromissione dell'Educande, ò intorno l'habito da concedersi alle Nouizie, ò nell'accettarsi queste alla professione, coll'esprimere i nomi, e cognomi, il giorno, mese, ed' anno, e la Badessa, sotto cui sono fatte queste consulte.

Nella Quinta, il giorno, mese, ed' anno, in cui è entrata nel Monistero qualche Educanda, ouero Serua.

Nella Sesta, il nome, e cognome, co'l giorno, mese, ed'anno dell'Essaminatore di quelle, che deuono prendere l'habito, ouero professare, co'l nome, e e cognome delle medesime.

Nella Settima, il nome, e cognome, co'l giorno, mese, ed' anno della Giouine, che prende l'habito, e dalle mani di chi. Così ancora, della Nouizia, che professa, e di quelle, che si consagrano.

Nell' Ottaua, tutte le elezioni delle vffiziali co'l nome, cognome, giorno, mese, ed' anno. Così delle mutazioni degli vffizij.

Nella Nona, il nome, cognome, e patria del Confessore

fessore ordinario, co'l tempo, che comincia, e con quel, che finisce. Così de'Confessori straordinarij, co'l registrare il tempo, che essercitò l'vffizio.

Nella Decima, la morte co'l giorno, mese, ed'anno di ciascheduna persona dentro il Monistero.

29 Lo stesso Scrittore dourà hauere vn' altro libro, che chiamerassi il *TERZO*: oue si registreranno diligentissimamente in vna Classe, più voluminosa dell'altre, tutti li Decreti delle Visite. Nella seconda gli Editti. Nella terza gli altri ordini del Tribunale Arciuescouale. Auuerta nel principio di questi Libri far l'Indice delle materie co'l citare il foglio, oue deue ricorrersi per esse, e nel fronte di ciascheduna cosa, che si scriue, vi si faccia la Rubrica per non sottoporre il Lettore all'inutile fatica di leggere molti fogli per ritrouare la cosa, che si ricerca; perciocche assolutamente con ogni rigore canonico non saremo per dissimulare i disordini indegnissimi in tal materia.

30 Soggiaceranno i Monisteri all'vbbligazione di rinouare in ogni decennio il Catasto de' beni Ecclesiastici, giusta la formola prescritta appresso'l Tit. XXXXVI. immediatamente, sotto pena alla Badessa di quel tempo della priuazione dell'vffizio, ed'alle Moniche per due mesi della pittanzia.

31 Dato sesto co'gli antedetti ordini al temporale del Monistero, resta, che si tolga l'abuso eliminabile pratticato in questa Diocesi nell'assegnamento delle doti. Ordiniamo quindi, che antecedentemente all'atto della vestizione di vna Nouizia per otto giorni debbano i parenti di quella depositare effettiuamente, ed'in contanti, in moneta d'argento tutta l'intiera dote in mano di due Depositari da Noi, squittinati fedeli, destinandi; e sappiano per sempre tutti gl'interessati, che in ciò saremo inesorabili;

rabili; poiche assolutamente dobbiamo accertare il patrimonio delle Spose di Christo. Nell'atto della professione per otto giorni antecedenti puntualmente i Depositari sborseranno tutta la dote à chi Noi ordinaremo sotto pena del doppio, e della scommunica *ipso facto* incorrenda, la cui assoluzione riseruiamo al Sommo Pontefice, come quella, che fulminiamo da hora contro gli stessi Depositari, se nel tempo del Nouiziato non custodiranno fedelmenta la legge del Deposito, ouero coll'antica ribalda frode, faranno i fittizij confessi di hauer riceuuto il danaro, che non videro, nè toccorono; Con lo stesso anathema, e la medesima riseruazione alla Sede Apostolica Romana, restino illaqueati i parenti della Nouizia, che sono cagione, ed'han parte in queste fraudolentissime vsurpazioni de' beni del Supremo Monarca, che si degna farsi Sposo delle loro congiunte.

32 Dichiaramo abuso, e corruttela la chiamata consuetudine, che entrando ne'Monisteri di questa Diocesi la terza Sorella per professare, non debbasi, giusta gli Apostolici statuti di Roma, pagar il doppio della dote solita al Monistero. Dalle radici estirpando tal corruttela ordiniamo, che per tutti i tempi in auuenire, douendo la terza Sorella prendere l'habito di Nouizia nel Monistero, oue sono professe, ò Nouizie due altre Sorelle, debbano i parenti depositare in vece delli 400. ò 300. Ducati, la somma di 800. ò 600. secondo lo stile del Monistero. Chi da questa inuiolabil legge pretende essenzione, implori la dispensa dal Legislatore d'essa, che è il Pontefice Romano, e la sua Congregazione de'Vescoui, e Regolari: e non già dall'Arciuescouo Sipontino *pro tempore*, che non è, nè può essere de'rescritti di quel Santissimo Trono, che diuotissimo veneratore, ed'essecutore.

33 In fine per lo Moniſtero di Santa Maria Maddalena nella Terra di s. Giouanni Rotondo, vniformandoci al Breue della S. M. di Vrbano VIII. ſpedito l'anno 1625. agli 8. di Agoſto, che *in ipſa erectione* preſcriſſe il numero delle Moniche à quello di dodici, ordiniamo, che nell'auuenire non ſia lecita l'intromiſſione, ò la recezione di veruna Nouizia, ſe non diminuito il numero ſuperfluo delle preſenti, e ſotto lo ſteſſo ſtabilito numero duodenario. Dichiarando di vantaggio, eſſere eſſenzialmente neceſſaria la reſtituzione del preſcritto numero di quelle Moniche, poiche il Moniſtero è ridotto all'vltimo ſtato della miſeria, grauato di molti debiti, e priuo della ſomma di ducati tremila cento ottantatre di capitali diſtratti, ed'alienati: cioè di danari perduti ſenza rinuenirſene la cagione, nè ſaperſi i debitori (per mancamento di libri) ſcudi 1894. e gli altri ſcudi 1289. ſpeſi in fabbrica di vn Camerone, che chiamano Dormitorio, ed'in vna Ciſterna nuoua dentro'l Moniſtero. Chì pretende diſpenſa, ricorra in Roma, mentre ciocche ſi è fatto per lo paſſato, non eſſendoui interuenuta facoltà dalla Santa Sede Apoſtolica, che diſpenſaua ſopra il Breue accennato, dichiaramo eſſere ſeguito per la neſcienza del Breue da Noi ritrouato con diligenze, e fatiche inenarrabili del diletto figliuolo Signor Ippolito Gambuti Dottore dell'vna, e dell'altra legge Archidiacono Garganico, e noſtro Conuiſitatore.

34 Raccordeuoli dilettiſſime Figliuole del voſtro ſtato, e profeſſione, lietamente riceuerete queſti ordini, e ne praticarete l'oſſeruanza, acciocche per poche fatiche corporali meritar poſſiate gli eterni premij deſtinati dal voſtro Celeſte Spoſo alle Vergini; nelle di cui mani ardeuano le lampadi delle virtuoſe azioni, che ſono ſempre più riſplen-

denti

denti de' chiarori del Sole. Dat. nel Conſeſſo Sinodale canonicamente ragunato nella noſtra Metropolitana queſto Anno M. DC. LXXVIII. IV. del noſtro Pontificato Sipontino adì primo del Meſe di Giugno.

Fr. Vinc. Maria Card. Arc.

Fr. Tomaſo Pio Porzio Baccelliere dell' Ordine de' Predicatori Secretario della Sinodo, &c.

TITVLVS XLIV.

Ex Lib. Constitutionum, Cap. 37. §. 2.

Regole per li Romiti.

NElla Sinodo celebrata alli 30. d' Aprile del 1656. dalla glor. mem. di Monsignor Arciuescouo Gio: Alfonso Puccinelli nostro predecessore, per lo spirituale, e temporale gouerno de' Romiti, che regolarmente in questa Diocesi eccedono il numero di 50. furono stabilite le infrascritte Regole. Le medesime Noi confermiamo, e ne prescriuemo rigidamente l'osseruanza.

1. Che niuno Romito possa prender l'habito senza licenza *in scriptis* di Monsignor Arciuescouo, e ne meno chi l'haurà riceuuto possa senza simile licenza lasciarlo, sotto pena di scommunica, ed altre ad arbitrio del sudetto Arciuescouo.
2. Quando alcuno la prima volta entrarà ad habitar qualche Romitorio farà l' inuentario di quelle cose, che ci ritroua dentro, e lo trasmetterà à Noi, con dar plegiaria, ò sia sicurta di conseruarle.
3. Quando occorrerà, che vno Romito, con licenza muti Romitorio, non traspotti cosa alcuna; ancorche fussero cose acquistate da lui medesimo, mà di ciò dourà dimandarne licenza.
4. Non possano dimandar le elemosine senza sacco sotto pena di carcere à nostro arbitrio &c.
5. Si prohibisce la negoziazione, ed agricoltura sotto pena di carcere senza nostra special licenza; e così cosa alcuna vendibile, come mele, ò altro; se gli occorrerà vendere, ne facciano consapeuole del prezzo Monsignor Arciuescouo, acciocche

ciocche proueda quello, che sarà opportuno.

6. Non possano disponer in modo alcuno di cosa alcuna acquistata, riseruata solo à quelli la facoltà di restare della quarta parte per l'anime loro, secondo i decreti delle Sinodi andate.

7. Non possano conuersare, ò pratticare con ladri, fuorusciti, ò gente facinorosa, nè dare à quelli ricetto, sotto pena di carcere, ed altre, à nostro arbitrio.

8. Non frequentino spesso le Città, e le Terre; se non quanto à loro sarà necessario, e non pernottino fuori del Romitorio senza nostra licenza.

9. Vna volta al mese frequenteranno i Sacramenti della Penitenza, e della Santissima Eucharistia, con trasmettere à noi, ò portar la fede di ciò, sotto pena di carcere per vn mese.

10. Due volte alla settimana conuenghino in luogo, ed'hora da destinarsi, alle laudi Diuine, lezzioni di libri spirituali, e conferenze delle cose celesti, sotto pena à nostro arbitrio.

Alle antedette Regole solo aggiugniamo l'ordine, che nel celebre Romitorio di S.Maria di Polso-Sano (volgarmente detto di Polsano) come, che iui in disperse habitazioni habitano molti Romiti, che debba costituirsi dal Vicario nostro Generale vn Vicario de'medesimi congregati, persona prudente, zelante, ed'habile per reggere la superiorità trà gli altri. A questo Vicario siano vbbligati tutti i Romiti di prestare essatta vbbidienza, e non sarà lecito ad alcuno il partirsi dal Monte senza licenza di lui sotto graui pene al nostro arbitrio riseruate. Il Vicario altresì incomberà alla buona disciplina de' Compagni, ed' alla essatta osseruanza di questi nostri ordini: consapeuole, che dourà renderne strettissimo conto à Dio supremo Giudice, ed à noi, a proporzione del sommo desiderio, che habbiamo del profitto spirituale de' medesimi Penitenti.

TITV.

TITVLVS XLV.

Ex Lib. Constitutionum; Cap. 38. §. 2.

SOMMARIO

Della Costituzione di Clemente Papa VIII. che comincia -- *Quacunque à Sede Apostolicà*, pubblicata sotto li 24. di Decembre 1604. sopra il modo, e forma da osservarsi nelle Erezioni, ed' Instituzioni delle Confraternite, e nelle aggregazioni, e communicazioni de' Priuilegi, ed' Indulgenze, e circa il modo da spendersi le rendite delle stesse Confraternite, ò Congregazioni.

§. *Cum itaquè.*

1 SI narra la necessità di questa Costituzione, mentre molti ordini de' Regolari, Religiosi, Instituti, Arciconfraternità, e Congregazioni haueuamo la facoltà della Sede Apostolica di eriggere, ed' aggregare con la Communicazione dell' Indulgenze, ed' in questo succedeuano molti assurdi per la negligenza degl' instituenti, ed' aggreganti, che non dauano le regole certe, ò per colpa degl' instituiti, ed' aggregati, che non procurauano saper quelle cose, che doueuano fare.

§. *Qui.*

§. *Quibus Nos*.

2 STatuisce, che per l'auuenire li Maestri, Priori, Gouernatori, ò altri Superiori d'Ordini de Regolari, Religiosi, Collegij, Arciconfraternite di qualsiuoglia nazione, non possano instituire, ò aggregare, se non, videlicet.

L'ordine de'Regolari, Religiosi, ò Instituti; possino eriggere vna sola Confraternità per ogni Città, Terra, ò luogo, e che preceda all erezione il consenso dell'Ordinario, e con le sue lettere testimoniali commendinzi la pietà, e gli Vffizij della Christiana pietà, che vuol'esercitare la Confraternità, ò Congregazione da instituirsi.

Le Arciconfraternite non possano aggregare, se non vna sola Confraternita per ciascheduna Città, Terra, ò luogo, e che sia stata primieramente eretta coll'autorità Apostolica, ò dell'Ordinario, e precedente il consenso dello stesso Ordinario, e con le sue lettere testimoniali commendanzi l'instituto, ed'opere di pietà Christiana, che ha risoluto essercitare la Confraternità, ò Congregazione aggreganda.

§. *Huic verò*.

3 ALla Confraternità, ò Congregazione eretta, instituita, ed'aggregata possino communicarsi dall'instituente, ò aggregante solo que'priuilegii, Indulgenze, Indulti, e Grazie Spirituali, che ad'essi aggreganti, ò instituenti sono stati conceduti nominatamente, ed'in ispecie, ma non quelle, che loro spettano per estenzione, ò Communicazione de'Priuilegij, e debbano le stesse concedere specificamente, e non con formola generale.

§. *Statuta*.

4 NOn possono però darsi gli ordini da gli eriggenti, instituenti, ò Arciconfraternite aggreganti alle Congregazioni, ò Confraternite eriggende, aggregande, ed'alle quali si concede Communicazione de'priuilegij statuiti per lo loro gouerno, se prima questi non saranno essaminati dal Vescouo Diocesano, e saranno dal medesimo approuati, secondo deterrà la ragione del luogo; restando però sempre soggetti alli Decreti degl'istessi Vescoui per la loro moderazione, e correzione.

§. *Insupèr volumus*.

5 NOn possino gli eriggenti, ò aggreganti communicar altri Priuilegij, ed'Indulgenze, che quelle à loro concesse *nominatim*, ò specificamente, e queste debbano riconoscersi dall'Ordinario del luogo con due altri del Capitolo, acciocche possino ne'tempi determinati pubblicarsi.

§. *Quibus etiam*.

6 LA facoltà di cercare, e riceuer elemosine, ed'altre oblazioni, ed'aiuti, che si danno dalla Christiana pietà, deuono gli Vffiziali delle Confraternite riceuerla dal Vescouo del luogo, nel modo, e forma, che egli prescriuerà, tolte però le mense, bacini, e cassette, che si sogliono pubblicamente esporre nelle Chiese, ed'Oratorij de' Confrati: e queste regole si douranno riceuere da gli stessi Aggreganti, dal Vicario di Roma.]

§. Elec-

§. *Eleemosynas autem.*

7 LE elemosine, come sopra riceuute, debbano fedelmente eshibirsi, ò spendersi per le riparazioni, ed'ornamenti delle Chiese, così degli ordini, ed' Arciconfraternite aggreganti, e communicanti, come delle Chiese, oue le Confraternite si erriggeranno, instituiranno, ed'aggregheranno, e colle quali vi sarà communicazione, ò in altri vsi pij, ad' arbitrio del Vicario di Roma, quiui, ò dell'Ordinario del luogo *extra Vrbem* respettiuamente.

§. *Praterea.*

8 I Confessori, che possono eliggersi dagli Ordini, Religioni, ed' Arciconfraternite in virtù de' priuilegij ad essi conceduti, e che si Communicano alle Congregazioni, ò Confraternite erette, ed'aggregate, debbano esser approuati dall'Ordinario del luogo, se saranno Sacerdoti secolari, e se saranno regolari, non solo dall'Ordinario del luogo, mà anco da'suoi Superiori Regolari, e potranno assoluere da'casi in conformità de'priuilegij de'Confrati, se sono in vso, e non sono contrarij al Sac. Concilio di Trento, ò altre Costituzioni Pontificie; nè possino assoluere da'Casi *della Bolla Cœna*, ò scommuniche proferite, *ab homine*, ò altri Casi riseruati, ò dispensare sopra qualsiuoglia irregolarità.

§. *Demùm.*

9 CHe tutte le Confraternite, che si trouauano in quel tempo erette di nuouo douessero procurare l'erezione, instituzione, communicazione,

ed'aggregazione; secondo la formola di queste lettere Apostoliche, sotto pena d'interdirsi, *eo ipso Casse, ed' abolite*.

§. *Erectionum*.

10 TVtte le erezioni, ed' aggregazioni, che doneranno *in futurum* farsi, si faccino *gratis*, sotto pena della nullità, ed'altre respettiuamente.

§. *Decernentes*.

11 CHe sia questa Bolla perpetuamente valida, e si osserui da tutti à chi si spetta inuiolabilmente, ed in questo modo, e non altrimenti si faccia da Giudici con la clausola irritante &c.

§. *Vt autem*.

12 COncerne la pubblicazione, e che gli Ordinarij la facciano pubblicare più volte, così nelle Cattedrali, come nelle altre delle Terre, e luoghi della loro Diocesi.

TITVLVS XLVI.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 38. §. 6.

REGOLE

Da osseruarsi dalle Confraternite, Monti di Pietà, Spedali, ò altri luoghi Pij respettiuamente della Diocesi Sipontina.

Da pubblicarsi dagli Arcipreti doppo il Vespro nelle Chiese Parrocchiali al primo di Gennaro di ciascun Anno, congregati iui ad sonum Campanæ, *tutti gli Amministratori di qualsiuoglia luogo Pio, e li Confratri di ciascheduna Compagnia.*

Si leggeranno anche altre volte, come stà disposto in queste medesime Regole num. 36.

FR. VINCENZO MARIA ORSINI Romano dell'Ordine de' Predicatori per la Misericordia di Dio, del Titolo di S. Sisto della S. R. C. Prete Cardinal di S. Sisto appellato, Arciuescouo Sipontino.

INherendo alla disposizione della S. M. di Clemente VIII. nella Costituzione, che incomincia = *Quæcunque à Sede Apostolica* = de anno 1604. per giouare spiritualmente à gl'interessati, ed'insieme ouuiare à gl'inconuenienti, ch'erano ne'luoghi pij di questa Diocesi in pregiudizio del patrimonio di Giesù Christo, diamo quà le regole, che in proposito stimiamo più proprie; e sono

1 Non si eriggano Compagnie, ò Confraternità senza licenza dell'Arciuescouo, ò suo Vicario Generale; e le erette con detta licenza non piglino aggregazione da veruna Arciconfraternità di Roma senza speciale licenza come sopra, secondo la Costituzione di Clemente VIII. de anno 1604. nel Tit. XLV. riportata.

2 Tutte le regole, patti, e statuti, che dall'Arciuescouo, ò suo Vicario Generale non sono stati approuati, conosciuti, ò moderati, non siano validi, nè habbiano essecuzione alcuna.

Regole per lo Gouerno Spirituale.

3 NOn si ammetta alcuno nelle Confraternità, che non sappia la Dottrina Christiana à giudizio del Padre Spirituale di essa: così ancora i viziosi, ò di mala fama, giusta la Costituzione Sinodale Cap. XXXVIII. §. VIII.

4 Ciascheduno, che sarà ammesso, habbia il suo sacco, co'l quale interuenga nelle processioni, oue vadino, e ritornino con diuozione, e modestia: e mancando d'interuenirui, e di accompagnare i morti fratelli, sia vbbligato, ed'astretto à pagare per le due prime mancanze vn mezo carlino à beneficio della Compagnia: e mancando la terza fiata nel medesimo anno senza legitima cagione sia immediatamen-

tamente esclufo, fecondo la Costituzione Sinodale Cap. XXXVIII. §. IX. che rinoua quella della cl. mem. del Cardinal Arciuescouo Domenico Ginnasi o dell'anno 1588.

5 I Sacchi della Confraternità si conferuino diligentemente in vn Cassone commune in luogo destinato per la supellettile della Compagnia; e niuno delli Confrati potrà ritenere in Casa propria i Sacchi, sotto pena di vn carlino per ciascheduno, e ciascheduna volta da applicarsi alla stessa Confraternità: la quale hauerà nel sudetto luogo, che chiamano Conferuatorio, lo Stendardo, la Croce processionale, ed' il Bastone Priorale, sicome habbiamo ordinato in Visita.

6 Saranno vbbligati i fratelli, alla morte di vn di loro assistere in Chiesa à tutto l'Vffizio della Sepoltura; Per tassa da farsi da loro gli faranno celebrare l'Vffizio doppio con la Messa cantata: e ciaschedun fratello in particolare farà celebrare per l'anima del defonto vna Messa bassa; ed essendo pouero, reciterà in vna settimana tutto 'l Rosario della Santissima Vergine.

7 Douranno i Confrati attendere alla frequenza de' Santissimi Sacramenti, Confessione, e Comunione, almeno cinque volte l'anno, oltre la Pascha di Resurrezione; cioè il Natale, Pentecoste, Assunzione della Beata Vergine, tutti i Santi, e la Festa principale della Compagnia: altrimenti per le due prime mancanze saranno corretti dal Prefetto, e nella terza, esclusi onninamente dalla Compagnia.

8 Sarà precisa vbbligazione de' Fratelli di ciascheduna Confraternità, e precisissima di quelli, che sono ascritti nella Compagnia del Santissimo di accompagnare il Venerabile Sacramento dell'Eucharistia, all'hora quando si porta à gl'infermi, ferua-

ta la Costituzione Sinodale Cap. XI. §. XII. E se i Confrati del Santissimo mancheranno per sei volte in vn'anno colpeuolmente, restino esclusi dalla Confraternità: ed'i fratelli dell'altre Compagnie per la negligenza colpabile soggiaccino alla correzione, è castigo, che imporrà il Prefetto Spirituale, che deue incumbere alla essecuzione di quest'ordine.

9 In tutte le feste di precetto, si raduneranno i fratelli di ciascheduna Compagnia nella Chiesa, oue quella è eretta, e quiui (in hora, che non impedisca la recitazione de' pubblici diuini vffizj del Clero) reciteranno l'vffizio breue della B. Vergine, ouero il Santissimo Rosario, se nel numero de' fratelli vi siano molti, che non sappiano leggere: e poi tutti assisteranno alla Messa cantata conuentuale nella Cattedrale, ò Basilica di S. Michele, ò Parrocchiale per la Diocesi respettiuamente, ed'a' sermoni, che si fanno nella solennità di quelle Messe. I negligenti siano puniti dal Prefetto.

10 Il doppo pranzo delle stesse Feste due, ò quattro fratelli di ciascheduna Compagnia (considerato il maggiore, ò minor numero di essi) *per turnum* dal Prefetto saranno destinati ad aiutare il Parocho nell'essercizio tanto importante della Dottrina Christiana, e faranno l'vffizio di *Pescatori* nell'andare attorno per la Città, ò Terra per radunare i figliuoli all'essercizio. Chi mancherà, paghi per pena ogni volta due grana da impiegarsi dal Parocho in compra de' premij, che si danno agli stessi ragazzi, che interuengono alla Dottrina: e non pagando nella festa mancanza, resti escluso dalla Compagnia.

11 Negli Oratorij, ò Chiese, oue sono erette le Confraternità, non si ritenga il Santissimo Sacramento senza licenza del sommo Pontefice, nè vi si amministri la S. Comunione dalla Domenica delle

Palme fino alla Domenica *in Albis exclusiuè*, nè nelle feste maggiori, come del Natale del Signore; Ascensione, Pentecoste, Assunzione della Madonna, e nella festiuità di tutti i Santi: Non vi si celebri Messa ne' giorni festiui auanti la Messa Parrochiale, ne i giorni feriali, auanti l'aurora, ò doppo mezzo giorno, nè il Giouedì Santo; nè vi si benedicano Candele, Palme, vuoua, nuoui frutti, ò altre cose simili, spettando ciò al Parrocho.

12 Ne' medesimi Oratorij non si faccia Processione del Santissimo Sacramento, nè Orazione delle Quarant'hore, senza espressa nostra licenza; e concedendosi detta licenza, si faccia con assistenza continua, ed à vicenda di vn Sacerdote, e di due Confrati almeno, vestiti di sacco.

13 Le Compagnie non possino fare alcuna processione fuori de' i loro Oratorij, senza licenza dell'Arciuescouo, e ne' giorni, ed hore da esso prescritte, e coll'assistenza del Curato, ò altro à ciò deputato da Noi, sotto pena a nostro arbitrio.

14 Per l'osseruanza di ciocche concerne lo spirituale, il Prefetto inuigili: ed a tal'oggetto, habbia vn libro in foglio appresso di se, oue registrati i nomi di tutti i Confrati, diuida il libro per classe di ciascheduh ordine, e sotto di essa, noti il mancamento di *N. fratello seguito in tal giorno, mese, ed anno*, con la pena imposta, e soddisfazione. In vn altra classe registreransi gli espulsi con nota del giorno, mese, ed anno, e del motiuo cagionante l'espulsione.

15 Il Prefetto per suo aiuto habbia due Assistenti, che siano del numero de' Confrati. Si elleggeranno questi in ogni anno da tutta la Compagnia per voti segreti. Hauerà parimente il Segretario da eleggersi da lui medesimo. Gl'vffizi degli Assistenti sono d'inuigilare sopra i costumi de' fratelli, e circa l'osseruanza delle Regole prescritte. E le dissonanze

nanze si riferiranno al Prefetto per la canonica coercizione: Se gli Assistenti saranno notabilmente pigri, e negligenti, siano con ordine del Prefetto leuati dalla carica, e per lo rimanente di quell'anno si surroghino altri pij, e diligenti a disposizione del Prefetto. La carica del Segretario sarà *registrare nel libro con buon' ordine*, ed accuratamente ciocche ordinerà il Prefetto.

16 Questi Vffiziali per lo spirituale, nella prima volta alla pubblicazione di queste Regole si destinino dal Curato: e nell'auuenire, il Prefetto, che lascia, ouero in caso della di lui morte, l'Arciprete proponerà a tutti i fratelli congregati, il successore: e resterà per Superiore, e Prefetto quello, in cui concorrerà il maggior numero de' Confrati. Il nostro Vicario foraneo, che dourà interuenire a questa elezione (come a tutte le altre) procuri, che l'eletto sia dotato di tali virtù, che possa adempire il ministero *di Presidente, e Promotore dell'altrui beneficio Spirituale*.

Regole per lo gouerno temporale.

17 PER le elezioni, che si faranno degli Vffiziali, ò Priori, c'hauran la cura del temporale, e circa il tempo da principiare, ò finire il gouerno, si esseguisca inefragabilmente ciòcche nel Cap. XXXVIII. delle Costituzioni §. X. & XI. stà disposto, sotto le pene, *della nullità*, ed altre, iui espresse. Nel §. X. è ordinato, che da' soli Confrati, e non da altri, coll'assistenza del nostro Vicario foraneo si elegga per Priore il fratello, che sia almeno per due anni ascritto alla Compagnia. L'eletto poi, sotto pena di scomunica non esserciterà, se non doppo la nostra conferma, giusta l'oracolo

della

della S. Congregazione de' Vescoui sotto li 11. di Agosto dell' anno 1617. Nel §. XI. è ordinato, *che l'elezione siegua nel giorno precedente alla festa della Chiesa, ò dell'Altare, oue le Confraternità sono addette*; mà l'eletto, e da Noi confermato, non principierà l'vffizio, se non nel primo di Gennaro dell'anno immediatamente seguente a quello dell'elezione; e terminerà la carica alli 31. di Decembre dello stesso anno; nel di cui 1. di Gennaro ha principiato l'vffizio. Terminato l'anno, non potranno continuare nell'vffizio, nè potranno in esso esser confirmati, senza licēza *in scriptis* dell'Arciuescouo, ò Vicario Generale.

18 L'elezione de' nuoui fratelli si faccia anche in presenza de' nostri Vicarij foranei: e s' instruiscano dal Prefetto circa gli esercizij spirituali, intorno queste Regole, e quello, che dispone per tot. il Cap. XXXVIII. delle Costituzioni Sinodali. Così l' elezione degli Vffiziali, come l' accettazione de' fratelli si facciano *per voti segreti*, sotto pena della nullità. In tal forma si torranno di mezzo i sospetti, e le fraudi, che si potessero commettere.

19 Gli Vffiziali eletti, non potranno ricusare l'vffizio senza legitima cagione da approuarsi da Noi, ò dal nostro Vicario Generale, sotto pena di cinque ducati, ed' in sussidio, della espulsione irrefragabile dalla Compagnia per ordine del Vicario Foraneo, anche Noi inconsulti.

20 Gli Vffiziali, che saranno eletti immediatamente, che riceueranno dal nostro Tribunale la conferma, sicome habbiamo ordinato di sopra, prima d'incominciare l'vffizio, doueranno prestare il giuramento auanti il nostro Vicario Generale, ò Foraneo, di essercitare la carica fedelmente, e di render fedele conto della loro amministrazione, di osseruare queste nostre ordinazioni, e di rendere intieramente tutto quello, del quale saranno dichiarati

rati debitori, almeno dentro vn mese, sotto pena di pagare il doppio, ed'in sussidio, *discomunica maggiore*.

21 Alli sudetti Vffiziali eletti, seguita l'elezione, e e la seconda volta prima di incominciare l'essercizio dell'amministrazione il Vicario Foraneo incaricherà l'adempimento del §. XII. del sudetto Cap. XXXVIII. in cui si contiene, che ogni Confraternità, ò altro luogo pio per buon ordine de'beni del medesimo habbia due Libri in foglio grandi di buona carta, e con couerta di carta pergamena, oltre la copia (poiche l'originale deue conseruarsi nell'Archiuio Arciuescouale) della Platea, ò sia stallone (come volgarmente chiamasi quì il Catasto de'beni Ecclesiastici.)

Methodo chiarissimo per ordinatamente comporre i Libri del Luogo Pio.

IL primo Libro, à cui darassi tal nome di PRIMO si diuida in sei Classi: Nella prima, si registrerà l'inuentario di tutte le robbe, che si consegnano al nuouo Vffiziale, seruando l'ordine prescritto nel modo da farsi gl'Inuentarij (da inserirsi doppo queste regole) e sarà, con distinguere per essempio la Supellettile Sacra dalla non Sacra, le Vacche dagli arredi della Massaria, il Frumento dalle Capre, &c. e non più si confonda nella stessa pagina dell'inuentario delle giumente, il Palliotto d'Altare, come habbiamo ritrouato. Notisi nel principio dell'Inuentario il giorno, nel quale il vecchio Amministratore hà consegnato le robbe al successore. L'inuentario sia sottoscritto da quello, che consegna, e da quello, che riceue: e poi sia anche sottoscritto dal Vicario Foraneo. Nella consegna degli animali vada

li vada alla foresta il Vicario; ed'in presenza sua, e non altrimenti, sotto pena di venti ducati, il vecchio Economo per fustim farà la consegna al successore: e tal'ordine sia con ogni rigore praticato per togliere i vecchi inconuenienti, &c. Nella seconda Classe dello stesso *PRIMO* libro si registri tutto l'introito. Nella terza tutto l'esito. Nella quarta per *extensum*, si riportino tutti i residui dell'esiggenza. Nella quinta Classe si registreranno le significatorie, ò certificatorie, che saranno i Computisti eletti. Nella sesta, ed' vltima, l'adempimento della significatoria, ò certificatoria. E per maggior chiarezza, diuiso il Libro *PRIMO* sudetto in sei Classi, in ciascheduna si faccia il titolo, così

P R I M A   C L A S S E.

Inuentario de' beni mobili, e semouenti della Confraternità, ò tale luogo pio, fatto nel primo di Gennaro 1679. da N. N. che lascia il gouerno di Priore ad N. N. eletto, e confermato dall'Arciuescouo sotto il dì . . . del Mese di . . . dell'Anno . . .

S E C O N D A   C L A S S E.

Introito della Confraternità, ò altro luogo pio dal primo di Gennaro 1679. per tutto Decembre di detto anno nell'amministrazione di N. N. Priore, ò Economo.

T E R Z A   C L A S S E.

Esito della Confraternità, ò altro luogo pio fatto per N.N. dal primo di Gennaro 1679. per tutto Decembre dello stesso Anno.

QVAR-

QVARTA CLASSE.

Residui de' debitori per esiggenza non fatta dal primo di Gennaro per tutto Decembre 1679. dal Priore N.N. *se vi saranno residui vecchi*. Si riportino nuouamente sotto questa Classe con espressione dell'anno, dal quale restarono inesatti, e citando il foglio, oue prima erano notati: e ciò, *ne pereat memoria* del credito del luogo pio.

QVINTA CLASSE.

Significatorie, liberatorie, e certificatorie fatte da N. N. Computista eletto dal Eminentissimo Arciuescouo, ò Reuerendissimo Vicario Generale sotto il dì . . . di Gennaro 1680. per l'amministrazione di N. N. Priore, ò Economo principiato dal primo di Gennaro per tutto Decembre 1679.

SESTA CLASSE.

Adempimento della significatoria fatta contro N. N. ò liberatoria, ò certificatoria, ouero soddisfazione di essa da N. N. Priore presente ad N. N. Priore dell'Anno passato 1679.

Le prime quattro Classi si sottoscriueranno nel fine dal Priore, ò Economo; e le altre due vltime, dal Computista: il quale auuertirà nel piede della significatoria, ò certificatoria nella *quinta Classe*, di far registrare dal Cancelliere del Vicario Foraneo la giudiciale notificazione al Priore, acciocche questi non possa allegar cagione di nescienza à danno del luogo pio, e per fuga della giustizia.

L'altro Libro, che si appellerà il *SECONDO* (giusta la disposizione del sudetto §. XII. del Cap. XXXVIII.) componerassi in questa forma, diuiso in quattro Classi

Claſſi. Nella prima, ſi regiſtreranno i nomi de' fratelli. Nella ſeconda i decreti delle Viſite, così paſſate, come in auuenire: editti, ò altri ordini della Curia Arciueſcouale. Nella terza le Concluſioni de' Confrati per gli intereſſi del luogo pio, le quali Concluſioni ſaranno ſottoſcritte dal Vicario foraneo, ſenza la cui ſottoſcrizione dichiariamo eſſere ogni atto informe, inualido, e nullo. Nella quarta Claſſe ſi regiſtreranno le elezioni degli Vffiziali, e le noſtre conferme con la legalità del Vicario foraneo: dichiarando, che non ſi ſcriua quì *il datum, & acceptum, vt in Conſtitutionibus*, poiche tutta la materia economica è riportata nel libro detto il *PRIMO*. Auuertano nel principio di queſti due libri far l' indice delle materie co'l citare il foglio, oue deue ricorrerſi per eſſer, e nel fronte di ciaſcheduna coſa, che ſi ſcriue, vi ſi faccia la rubrica per non ſottoporre il lettore all' inutile fatica di leggere molti fogli per ritrouare la coſa, che ſi ricerca: deteſtando la confuſione, con la quale per lo paſſato erano compoſti i libri de' luoghi pij. La contrauenzione di queſto ordine ſarà punita collo ſborſo di 20. ducati per chi mancherà, ed in ſuſſidio, *di ſcommunica*, con la priuazione dell'vffizio, eſpulſione dalla Compagnia, ed inhabilità a più entrare, così in eſſa, come in altre; perciocche, non ſono perſuaſibili gl' inconuenienti paſſati, che han prodotto danni notabili a' poueri luoghi pij. In Viſita ſaremo rigidiſſimi riſcotitori di queſta oſſeruanza.

22 Riempiti, che ſaranno i ſudetti due libri, ſi faranno i nuoui coll' iſteſſo methodo. I vecchi, ſi conſegneranno in Archiuio Arciueſcouale, e l' Archiuiſta dourà dare la riceuuta di eſſi libri, quale ri porteraſſi nel primo foglio del nuouo libro detto il *SECONDO*.

23 Chi haueſſe, ò teneſſe libri vecchi di qualſiuoglia

ſorte

sorte spettanti a' luoghi pij, sotto qualsi sia nome, che si appellino, *infra mensem*, secondo la Costituzione Sinodale dello stesso Cap. XXXVIII. §. XII. dourà consegnarli all'Archiuio Arciuescouale sotto pena di scomunica, *ipso facto* a Noi riseruata. E chi sapesse, e non volesse riuelare *infra idem tempus*, resti ancora scomunicato *ipso facto*.

24 Non si eleggano per Priori, ò altri Vffiziali chi è stato eletto vna volta prima, che habbia reso fedel conto, e sborsato quanto gli resta in mano; e però ogni anno 15. giorni prima, che sia finito il tempo degli Vffiziali vecchi, l'Arciprete del luogo co'l Vicario foraneo riueggano i conti per l'introito, ed esito: e notino le mancanze, se vi sono, accioche il Computista da Noi eliggendo, instrutto dalla sindicazione de' sudetti, che per essere paesani, sogliono esser più intesi della verità delle partite, possa significare, com'è di ragione: ed' insieme, seruirà la sudetta sindicazione per dar motiuo a Noi, della conferma dell'Vffiziale, se con zelo haurà amministrato, e per compiacere ragioneuolmente alle instanze de' fratelli, che supplicano per la dispensa di poter rieleggere il vecchio Priore.

25 Chi Vffiziale resta dichiarato debitore dalli sindicatori Arciprete, e Vicario, ouero dal Computista da Noi eliggendo, ordiniamo, che sborsi subito in mano del nuouo Camerlengo quello, che deue; nè ciò basti farlo con assegnazione de' debitori, e partite non esatte, mà sia vbbligato pagarlo del suo, ed esiggere poi à suo piacere quelle partite, nelle quali è stato negligente à riscuotere per propria colpa, ò viziosa indulgenza con i debitori (e ciò da squittinarsi dalli Sindicatori) rimanendo anche a fauore della Confraternità, ò altro luogo pio l'azione contro i debitori.

26 I saldi, che si faranno dal Computista agli Vffiziali

delle

delle Compagnie, ò altri luoghi pij, come *Spedali*, *Monti di Pietà, e Conuenti* soppressi, si notino anche in vn libro, che sarà per tal'effetto nell' Archiuio Arciuescouale, e che porterà sempre seco il Computista, quando esce per la riuisione de' conti de' luoghi pij della Diocesi, e nel libro del luogo pio detto il *PRIMO, Classe quinta* si faccia menzione della detta registrazione, ed' in che foglio sia fatta. Così parimente in questo libro dell' Archiuio si noti la significatoria contro il Priore, se restasse significato, ed' in fine della certificatoria, ò significatoria, si registrino le partite, che restano in quell' anno da esiggersi, e nelle quali non resta vbbligato il Priore come residui non per colpa propria nella stessa forma del libro del luogo detto il *PRIMO Classe quarta*. Seruirà tal libro nell' Archiuio per raccordo all' Arciuescouo, e Vicario Generale di premere con gli ordini *ab' alto* per l' indennità de' medesimi luoghi pij raccomandati alla sua protezione.

27 Il danaro del luogo pio, vino, grano, ed' oglio non si possano imprestare, ne meno con essi negoziare, e co'l danaro farne compre, ancorche ridondino in vtilità del luogo, senza licenza espressa *in scriptis* dell' Arciuescouo, ò Vicario Generale: auuertendo, che l'imprestato sarà a suo risico, e nel fine dell' anno nel rendere i conti pagherà del proprio.

28 Per l' auuenire saranno Vfficiali, oltre il Priore, vn Camerlengo, il cui ministero si prescriuerà appresso, e si eleggeranno persone, c' habbiano sufficiente patrimonio di beni stabili, ò almeno, che diano idonea sicurtà d'amministrar bene, e fedelmente; e non ispendere le entrate in altro vso, ancorche fusse pio, se non seruata la forma della Costituzione Sinodale Cap. XXXVIII. §. III. nella quale stà ordinato, sotto pena di scomunica *ipso facto*, che gli Amministratori, ò Priori non facciano spesa alcuna

ne me-

nè meno a titolo di elemosina (eccetto quelle, che *in dies* accadano, e sono chiamate volgarmente *spese forzose*) senza nostra licenza *in scriptis*, ò del nostro Vicario Generale, da presentarsi per indennità loro ne' conti.

29 Occorrendo di far qualche spesa, compra, inuestitura, alienazione, ò altro in beneficio del luogo douranno in presenza del Vicario foraneo congregarsi tutti i fratelli, e proposto dal Priore quel tanto, che fa di bisogno, hauuto il consenso da tutti i Confrati, ò dalla maggior parte di essi per voti secreti, e concluso, si mandi la conclusione al Vicario Generale, dal quale *consideratis considerandis*, ottenuta la licenza espressa, ed' *in scriptis* in piedi della conclusione, si faccia la spesa, ò la compra, ò la inuestitura: osseruandosi la Costituzione Sinodale Cap. XXVIII. §. VIII. nella quale vien prescritto, *che nella stipulazione degli stromenti de' Contratti si registri la licenza del nostro Tribunale Metropolitano de verbo ad verbum*. E rispetto all'alienazione il Vicario Generale, *formato processu*, proueda *proùt iuris*.

30 In congiuntura di qualsiuoglia sorte di pagamento niun altro (e non più lo stesso Priore, come prima) che il Camerlengo possa ingerirsi; dichiarando questo esser peso, ed' vffizio suo d'esiggere, e sborsare il danaro per quelle cose, che saranno ordinate dal Priore, e perciò nel suo libro *dell' essito*, noterà in questa maniera.

Adi &c. per ordine del Priore dato à N. per causa di N. ducati &c.

31 Ciascheduno, tanto Priore, quanto Camerlengo, nel tempo del suo vffizio, non possa comprare per se, nè per mezzo d'altri gli animali di qual siuoglia sorte del luogo pio. Nè ritenere per se stesso, ne meno sotto nome di affitto, ò d'altro titolo i beni del luogo pio medesimo; nè in tutto, nè in parte,

nè meno

nè meno a suo arbitrio, si possa affittare a' suoi parenti, ò ad altri; mà quando si hauranno da fare affitti, si facciano, *ad estinzione di candela*, poste prima le solite cedole, oue si dichiari, *che si daranno à quelli, che più offeriranno*, altrimenti i Contratti siano nulli; dichiarando, che le locazioni non passino il termine di tre anni, nel fine de' quali, con le condizioni come sopra, e non altrimenti si affittino, mà non a quelli, i quali si troueranno debitori per gli affitti antecedenti, mà a persone, c'habbiano beni stabili, e con idonea sicurtà di pagare le pensioni a' suoi tempi, vbbligando sotto le medesime pene, ed'altre a nostro arbitrio tutti coloro, i quali si trouèranno tenere in affitto i beni del luogo pio, che subbito, doppo il mietere, se saranno Campagne sementate, e fatte le vindemmie, se saranno Vigne, debbano restituirle à i Priori, ed' Vfficiali.

32 Acciocche i detti libri siano diligentemente formati, ordiniamo, che vi sia vno Scriuano, ò Cancelliere persona Ecclesiastica, ed'intendente, che registrerà ogni cosa, giusta il methodo prescritto.

33 In ogni 10. anni infallibilmente si rinuoui il Catasto, ò Platea, in conformità di quello, che vltimamente per ordine nostro è stato fatto dall'egregio Notaro Domenico Manera: e secondo il methodo da inserirsi quì sotto; l'originale si presenti in Archiuio Arciuescouale, ed' appresso gli Vfficiali resti la copia, come si è anche praticato hora.

34 Nel questuare le elemosine, le Cassette de' Questuarij, debbano essere serrate con due chiaui diuerse, vna delle quali tenga il Vicario, ò Curato del luogo; e l'altra il Priore della Compagnia, e non si estrahano le elemosine dalle dette Cassette, se non presenti li due sudetti Vicario, ò Curato, e Priore subbito estratte si notino nel libro destinato à questo effetto, con sottoscrizione de sopradetti: e se alcu-

no Questuario sarà trouato con la Cassetta aperta, ò con chiaui di poterla aprire, incorra per ogni volta in pena di cinque carlini.

35 Le presenti regole per ciocche concerne il temporale astringano respettiuamente gli Economi, ò con qualsiuoglia altro nome si appellino, gli Amministratori degli altri luoghi pij, che non hanno Confrati, come sono Spedali, Monti di Pietà, ò Frumentario: eccetto per la parte di quelle sole spese, che si fanno *in dies* per adempimento della propria vbbligazione di tali luoghi: astretti però siano per l'altre spese straordinarie. Dichiariamo, che fino alla somma di tre carlini sia lecito (come per lo passato) all'Vfficiale di poter esitare in elemosina, accedendo però la licenza in iscritto del Vicario Foraneo; mà di più non possa farsi senza licenza nostra parimente in iscritto, ò del nostro Vicario Generale. Chì altrimenti praticherà, resterà soggetto à pagar il doppio, alla pena della priuazione, e di scomunica come nelle Costituzioni Sinodali Cap. XXXXVIII. §. 3.

36 Ed'acciocche queste regole non vadano in dissuetudine con la solita scusa della nescienza, ordiniamo, che ogni luogo pio sotto qualsiuoglia nome ne procuri vna copia, e l'inserisca nel libro detto il *SECONDO Classe seconda*, oue si registrano gli ordini del nostro Tribunale: e si leggeranno sotto pena di scomunica ogni anno nell'elezioni de'nuoui Vfficiali, prima, che s'incomincino dette elezioni; ed'ogni volta, che si tratta di affittar beni delle Compagnie, e di fare spesa, benche con nostra facoltà, che trapassi la somma di 10. ducati: E nel primo giorno dell'Anno doppo il Vespro congregati tutti i Fratelli, ed'altri Amministratori di ciascun luogo pio, *ad sonum Campanæ* dentro la Parrocchiale. E l'Arciprete habbia l'vbbligazione di ciò eseguire

in

in tal giorno ſotto pena di 10. ducati. Si leggeranno parimente per ordine del Priore à' ſuoi Confrati, quando il biſogno lo richiegga.

37 In fine rigidamente incarichiamo l'oſſeruanza di queſte regole per ſeruigio de'luoghi pij, dell'anime de'Fedeli, e per togliere à Noi il diſguſteuole motiuo di procedere con le pene contro i Traſgreſſori. Dat. in Siponto dalle noſtre ſtanze Arciueſcouali gli 8. di Giugno 1678.

Fr. Vinc. Maria Card. Arc.

Il Primicerio Tortorelli Segr.

SVB EODEM TIT. XLVI.

Methodo per far gl'Inuentarij de' Beni Ecclesiastici.

Principio dell' Inuentario fatto per mano di Notaro.

In Nomine Domini nostri Iesu Christi. Amen.

QVesto è l'Inuentario di tutti i beni mobili stabili, e per se mouenti, frutti, rendite, ragioni, ed' azioni di qualsiuoglia sorte della Chiesa Parrocchiale di S. N. nella Terra di N. ò Castello N. della Diocesi Sipontina.

E se sia beneficio semplice si dirà così.

Della Chiesa di S. N. senza cura nella Terra, ò Castello, &c. come di sopra, fatto sotto il dì . . . del Mese . . . dell'Anno . . . . per D. N. Rettore di detta Chiesa, e me Notaro pubblico infrascritto nelle Case di detta Chiesa, scritto in presenza, e secondo la relazione, ed'asserzione del prefato D. N. Rettore, ed'ancora di N. e di N. huomini vecchi, ed' informati dello stato di detta Chiesa, e Parrocchiani della medesima, mediante il giuramento dato loro per me Notaro infrascritto di dire, ed'affermare la verità, i quali dicono, che la detta Chiesa non hà altri beni, nè altri frutti, rendite, ragioni, azioni, che l'infrascritte, cioè.

E se l' inuentario si facesse nella Diocesi si dirà.

In presenza di N. e di N. Sindico, ed'Eletto di detto luogo, mediante il giuramento, come sopra.

E se

E se non fussero Parrocchiani, per essere la Chiesa semplice., si dirà.

In presenza di N. e di N. vecchi, ed'informati, &c.

Auuertendo ancora di scriuere, sotto qual Parrocchia sia situata detta Chiesa semplice, tanto nella Città di Siponto, come nella Diocesi.

Principio fatto per mano del Rettore.

E *Se l'Inuentario sarà fatto per mano del Rettore, si dirà.*

Questo è l'Inuentario di tutti i beni mobili, e stabili, e per se mouenti, frutti, rendite, ragioni, ed'azioni di qualsiuoglia sorte della Chiesa di S. N. nella Città di Siponto, come di sopra, ouero nel Castello di N. fatto sotto il dì . . . del Mese . . . dell'Anno . . . . per me D. N. moderno Rettore di detta Chiesa, con la presenza, ed'assistenza di N. e di N. huomini vecchi, e Sindico, ed' Eletto di detto luogo pienamente informati de'beni, frutti, rendite, ragioni, ed'azioni sono le infrascritte.

Principio per mano del Vicario, ò Cappellano.

E Se l'Inuentario sarà fatto per mano d'vn Vicario perpetuo, Vicario amouibile, ò Cappellano: si dirà nel medesimo modo, mutando il nome di Rettore in Vicario, ò Cappellano di detta Chiesa.

Se l'Inuentario si facesse per qualche Confraternità, Monte di Pietà, ò Spedale, osseruansi le regole istesse, coll'aggiugnere, che gli Amministratori colli Parrochi de'luoghi, e Vicarij Foranei dourano soscriuersi all'Inuentario.

Prima di discendere alla descrizione della Chiesa, ò Altare di esso luogo, ed'anche de'beni, si esprima da che tempo, e con quale authorità fù eretto il

 luogo

luogo. Indi si notino i fratelli della Confraternità. E poi si faccia, come appresso, colla douuta proporzione.

Descrizione della Chiesa.

FAtta l'intitolazione, ouero principio dell'inuentario, si comincierà à descriuere l'istessa Chiesa, il suo titolo, la sua situazione, ed'i suoi confini, dicendo.

La sudetta Chiesa di S. N. è posta nella Terra di N. e Parrocchia di S. N. ouero nel Castello di N. appresso la strada . . . . . . da vn lato ha i beni di N. dall'altro di N. e così dagli altri lati, ed'in essa sono Cappelle numero . . . . Altari numero . . . . Scriuendoli tutti distintamente, ed'esprimendo i Santi, à quali sono dedicati, ed'i luoghi, doue sono situati in detta Chiesa . . .

Indi, si noterà distintamente la dote assegnata per la sua riparazione: ouero, se non haurà assegnamento certo, si esprimerà chi è tenuto à contribuire la spesa per la fabbrica, e per la Supellettile.

Cappelle, ò Altari dotati.

ESe dette Cappelle, ò Altari saranno dotati, si dirà l'Altare, ò Cappella di S. N. fù fondata, e dotata da N. nel tal luogo nell'Anno del Signore . . . . con obbligo, che vi si dicano Messe . . . ò Anniuersarij del tal tempo, come appare dall'istromento rogato per N. pubblico Notaro sotto il dì . . . Mese . . . . ed'Anno . . . . scriuendo poi separatamente, come si è detto, i beni mobili, e stabili di dette Cappelle, ed'Altari.

Se la Cappella, ò Altare non hà dote certa assegnata

per

per lo mantenimento, si esprima chi deue contribuire à queste spese.

Cose mobili della Chiesa.

Fatta la descrizione della Chiesa, si scriueranno le cose mobili, e Sacre, e non Sacre per celebrare i Diuini Vfficij, ed'amministrare i Santissimi Sacramenti, auuertendo di scriuere, non solo quelle, che sono in Chiesa, e sua Sacrestia, mà quelle ancora, che fussero prestate ad altri, ò che si volessero dare da' Benefiziati delle cose proprie per elemosina, notando di esse, non solo il numero, mà ancora il peso, e la misura, per essempio,

Pianete bianche di Damasco,&c.con cordicelle d'oro, numero due, ò quelle, che saranno. Pianete dico numero 2.

Pianete verdi &c., e così d'ogn'altra.

Vn Calice con coppa d'argento, e piede di rame liscio, ò come sarà, sopradorato di libre . . . ed oncie . . . dico Calice. 1.

Touaglia di Altare numero vna di lenza, ò di che materia sarà, lunga palmi numero . . . larga palmi numero . . . nuoua, ben condizionata, vecchia, stracciata, ò come sarà, con frangie &c. ò pizzi, ò lauori, se n'haurà, dico touaglia 1.

E così d'ogni altra cosa, che possa pesarsi, ò misurarsi. E se il peso fusse tale, che non si potesse sapere puntualmente, come si fusse di Campane grandi, si potrà scriuere di pesi, ò libre tante in circa, ouero annotarle per segni, ò lettere, che hauessero attorno, aggiungendoui il numero de' palmi, che saranno alte, come per essempio.

Vna Campana grande alta palmi numero . . . di libre numero . . . con lettere attorno, e con figure di . . . dico Campana 1.

Auuer-

Auuertendo di ſcriuere le ſudette coſe, mobili co'l migilior ordine, che ſia poſſibile, cominciando dalle più nobili, come dal Tabernacolo, Croci, &c.

Coſe mobili della Caſa Beneſiziale.

FAtta la deſcrizione delle coſe della Chieſa, ſi faccia il medeſimo della Caſa benefiziale della Chieſa, e delle coſe mobili deſtinate all'vſo de'Rettori; auuertendo, che ſi notino per numero, come s'è detto delle coſe della Chieſa.

Deſcrizione della Caſa.

E Nella deſcrizione di detta Caſa, ſi dirà; *vna Caſa per habitazione del Rettore, ò Vicario, Cappellano, &c.* contigua alla detta Chieſa, ouero vicina, &c. confini della quale ſono da vn lato, &c. dall'altro, &c.

Beni Stabili.

FInalmente venendo alla deſcrizione delle coſe ſtabili, ſi ſcriueranno prima tutte le Caſe, e botteghe, che hauerà la Chieſa nella Terra, ò Territorio con le loro riſponſioni d'Anno in Anno, deſcriuendole per ſituazioni, e confini, come ſi è detto delle Chieſe.

Deſcrizione delle Terre.

POi ſi ſcriueranno tutte le pezze di terra poſſedute, e fruttuate da' Rettori, Vicarij, e Benefiziati, come di ſopra, e con le pertinenze, vocaboli, confini, e miſure di eſſe in queſto modo.

Vna pezza di terra lauorata, vignata, ò come ſarà, po-

ſta nelle pertinenze della terra di N. in luogo detto N. le coherenze della quale da vn lato ſono i beni di N. e così degli altri à miſura di tommola numero 10. ò quelche ſarà.

E non hauendoſi la miſura certa, potrà dire tommola numero &c. in circa, dico tommola 3

La qual pezza di terra può fruttare ogni anno in parte Domenicale, ſe riſponderà à mezzo frumento tommola numero 20 ò quelche ſarà. Faua tommola numero 6. E coſi d'ogni altro grano.

Moſto barili numero due, ò quello, che ſarà barili numero 2

Se vi fuſſero pezze di terra locata à tempo, ſoggiungerà dicendo.

La qual pezza di terra ſtà in terza generazione, ouero in vita, ouero per tant'anni, come ſarà, e rende l'anno d'entrata ducati trè.

Frumento tommola &c. come ſopra, ouero in danari Scudi numero dieci, dico ſcudi. 10

Come appare per Iſtromento rogato da N. ſotto il dì dell'anno.

Beni Emfiteutici.

GLi altri beni emfiteutici, de' quali ſi paga ſolo il cenſo per ricognizione del diretto dominio, ſi ſcriueranno nel modo, che ſtanno ne' loro cenſuarij, ò così

N. N. della Terra N. &c., hà, tiene, e poſſiede in terza generazione, ouero in vita &c. ò come ſarà, vna Caſa, ò vna pezza di terra, poſta in &c. confine &c. come s'è detto di ſopra dell'altre terre, della quale paga ogni anno per canone alla detta Chieſa in ricognizione del diretto dominio, ſcudi numero dieci, dico ſcudi 10

O altra quantità di danari, come ſarà in fatto

Cenſi

Censi perpetui.

E Se hauerà censi, se ne farà la descrizione in questo modo.

La sudetta Chiesa ha vn censo perpetuo di scudi . . . sopra la tale pezza di terra, ò Casa; se ne riscuotono ogni anno scudi numero dieci, dico scudi 10. ò altra quantità quello, che sarà, come appare per Istromento di N. sotto il dì . . . mese . . . ed' anno . . .

Animali in società.

E Se hauerà animali in società nelle terre della Chiesa, ò altroue, che siano di detta Chiesa, si scriuerà la sudetta Chiesa, ò suo Rettore tiene in società con N. da N. pecore numero 10. ò quante saranno.

Pecore 10

Porci numero 10. ò quanti saranno. Porci 10

E così di ogni altro animale, da' quali caua ogni anno, dedotte le spese, di entrata scudi . . . ò quanti saranno.

Decime.

DIstintamente ancora noteranno tutte le Possessioni, e luoghi, che pagano decime alla sua Chiesa, con metterui la quantità delle decime per ciaschedune podere, e luogo.

Si scriueranno ancora tutti que', che pagano le decime, ò almeno la entrata di esse in questo modo.

La sudetta Chiesa Parrocchiale hà di entrata ogni anno in Decime, tommola di formento numero trè, ò quante saranno dico tommola 3. E così di ogni altro grano. Ouero in danari scudi 4. dico scudi 4. ò altra quantità, quella, che sarà in fatto, annotandosi

dosi il terzo, ò il quarto, ò altra porzione di tutta la Decima, e sè è vsurpata, noti nell'inuentario l'vsurpazione; e se sarà primizia, noti la primizia, che sarà. Le quali decime si pagano nel tal modo per consuetudine del luogo.

Somma di tutti i frutti.

FInalmente si faccia la somma di tutti i frutti che hanno, come Rettori, dicendo. La sudetta Chiesa, ò suo Rettore può hauere ogni anno di entrata.

Per beni stabili	Sc. 20
Per terre locate frumento ridotto in danaro	Sc. 30
Per Censi	Sc. 25
Per Decime	Sc. 40
In tutto fanno la somma di	Sc. 115

O quanti sarranno dico scudi numero . . .

Porzione per i Vicarij.

IL medesimo faranno ancora tutti i Vicarij perpetui, oue fossero per quelle parti di terre, case, ò frutti di qualsiuoglia sorte, che gli fussero applicati per loro porzione, annotando l'obbligo fatto per pubblico Istromento, ouero per lettere Apostoliche spedite sopra ciò sotto il dì . . . mese . . . ed' anno . . . dicendo così.

Il Vicario perpetuo di detta Chiesa, hà per sua porzione congrua assegnatagli ne' i frutti della tal pezza di terra, ouero della tal Casa, situata, e confinata, come di sopra, grano &c. vino &c. danari &c. da consegnarsegli nel tal tempo, e dalla tale persona.

Salarij de' Cappellani amouibili.

I Cappellani amouibili scriueranno ancor essi il loro salario in questa forma. La sudetta Chiesa, ò suo Rettore dà per salario ogni anno al suo Cappellano grano, vino, olio, danari &c. come appare per rogito di N. sotto il dì . . . mese . . . ed anno . . . ouero per semplice promissione di D. N. suo Rettore, ò Ministri delle Chiese, alle quali fusse vnita.

Collette, e Contribuzioni.

E Doue non fussero frutti, ò rendite di terre, ò di Decime &c. a bastanza per il Rettore, ò Vicario amouibile, si scriuerà tutto quello, che si paga per colletta, ò contribuzione, che si fà da' Parrocchiani del luogo, dicendo. La sudetta Chiesa per vitto, e sostentamento del suo Curato hà di entrata ogni anno per Colletta, ò contribuzione fatta da' suoi Parrocchiani scudi numero 50. ò quanti saranno, dico scudi . . . . O altra quantità di grano, ò altro che sia, come appare per rogito di N. sotto il dì . . . . del mese . . . ed' anno . . . ouero, non essendoui Istromento, per consuetudine.

Legati Pij.

SI faccia ancora da tutti la nota di tutti i Legati Pij, con tutti gli obblighi, a' quali sono tenute le Chiese loro, e loro Ministri, dicendo in questo modo.
La sudetta Chiesa hà di entrata scudi numero 30. ò quanti saranno, ogni anno per vigore di vn testamento, ouero legato fatto da N. con obligo, che il suo Rettore debba celebrare vn' vffizio per l'anima sua nel tal tempo, ouero con obbligo di celebrar ogni anno, ogni mese, ogni settimana, ò quel, che

sarà

sarà Messe numero . . . . dico scudi assegnati per detto peso Sc. 30

Altri Pesi.

SE l'inuentario si facesse per qualche Confraternità, Monte di Pietà, ò Spedale, se ha il luogo peso di maritar Zitelle ò far elemosine a' poueri, ouero alimentare, e curare gli' infermi, quì si noti, e si registri l'operà, con esprimere, se sia debito, *à fundatione loci*, ò per legato; ed'all'hora dicasi così.

Marita due Zitelle colla dote di Scudi 30. l'vna per legato di N. N. che lasciò per questo peso la casa N. di valore in capitale di tremila Scudi, e frutta Scudi 70. come appare per testamento rogato a dì . . . del mese . . . . dell' anno . . . di Notar N. ouero per donazione, come per stromento pubblico di Notar N. del dì . . del mese . . . ed'anno . . .

Se tali opere si essercitano, non per debito di giustizia, si dica così. *E solito il luogo far ogni anno la tal opera pia per la permissione dell' Arciuescouo*; seruata la forma della Costituzione di Clemente VIII. dell' Anno 1604.

Pensioni.

SE detta Chiesa fusse grauata di pensione, si dirà; *la sudetta Chiesa è grauata di scudi numero . . . di pensione da pagarsi à N. nel tal tempo, come appare per lettere Apostolicbe di riseruazione di pensione spedite sotto il dì . . . del Mese . . . dell'Anno . . .*

Vsurpa-

E Se fuſſero ſtati occupati alcuni beni, ſi dirà; la ſudetta Chieſa pretende, che le ſia vſurpata vna pezza di terra in tutto, ouero in parte, per non eſſer terminata, poſta, e confinante, con N. ed' N. ſuoi vicini, ſicome dicono gli huomini più antichi della Parrocchia, e particolarmente N. ed' N. &c. ouero per altre cagioni, &c.

Alienazioni ſenza diſpenſa.

E Se fuſſero alienati alcuni beni ſenza diſpenſa Apoſtolica, ſi dirà; *La ſudetta Chieſa pretende eſſer leſa per vna conceſſione fatta per tanti anni della tale pezza di terra con reſponſione di ſcudi* . . . ouero per vna permuta fatta con N. &c. ſenza diſpenſa della Sede Apoſtolica.

Liti Pendenti.

E Se vi fuſſero Liti pendenti, ſi dirà; *La ſudetta Chieſa pretende ragione ſopra la tale pezza di terra, ouero Caſa, Decime, Cenſi, &c. per le ragioni, &c. e di ciò ne pende Lite innanzi al Tribunale di N. per gli atti di N. Notaro.*

Forma delle ſottoſcrizioni del Rettore.

IO N. Rettore della ſudetta Chieſa di S. N. hò fatto il ſudetto inuentario di tutte le coſe, e beni ſoprafcritti poſſeduti al preſente da me, ed' in fede mi ſon ſottoſcritto di mia propria mano. Queſto dì . . . Meſe . . . Anno . . . e così giuro, &c.

De' Vecchi, ed' Informati Eletti, e Sindici.

IO N. Vecchio, ouero Eletto, ò Sindico di N. sono stato presente, mentre si è fatto l'Inuentario delle cose, e beni sudetti, de' quali Io hò notizia; *e se sapranno, che la Chiesa possegga, ò goda detti beni, diranno ancora*, e sò che la Chiesa li gode, e possiede &c. In fede di che mi son quì sottoscritto di mia propria mano, e così giuro &c.

E se saranno Parrocchiani, e non vecchi Eletto, e Sindico, diranno.

Io N. Parrocchiano, nel resto come sopra.

Di quelli, che si sottoscriueranno à nome d'altri.

IO N. per commissione di N. quale disse essere trouato presente al sudetto Inuentario delle cose, e beni di sopra specificati, de' quali egli disse, e giurò hauer piena informazione, non sapendo esso scriuere, mi son sottoscritto io per lui di propria mano, e così giuro &c.

TITVLVS XLVII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 38. §. 14.

REGOLE

Per lo Monte Frumentario.

Formate da Monsignor Illustrissimo Arciuescouo Cappelletti Fondatore di esso.

Da notificarsi giudizialmente dal Vicario Vrbano nelli due di Gennaro à i nuoui Economi.

MONTE SANT' ANGELO.

BENEDICTVS Dei, & Apostolicæ Sedis gratia Archiepiscopus Sipontinus.

1 PEr prouedere à molte necessità, che frequentemente occorrono à poueri, e bisognose famiglie, che non potendo dar ricapito ad vrgenti loro bisogni, sono sforzati, per poco perder molto, ò far vbbligazioni con interessi grauissimi, e le donne non potendosi aiutare, pongono in pericolo in proprio honore; per troncar la strada al detestabil peccato dell'vsura, eriggiamo, fondiamo, ed ordiniamo in Monte S. Angelo questo Santo giorno dell'Esaltazione della Croce nostra Redentrice vn Monte di

pietà

pietà di grano sotto la protezione del Prencipe del Paradiso San Michel' Arcangelo gloria del Monte Gargano, che Dio si è degnato dar in cura all'humiltà nostra con li seguenti Capitoli prescritti per il suo felice reggimento.

2 Amministratori, e Gouernatori, di questo Monte saranno perpetuamente vn Sacerdote, ed'vn Cittadino, che ogn'anno deputaremo, sicome habbiamo deputato per la prima volta il Reuerendo Signor D. Angelo de Mutijs, e l'Illustre Signor Annibale Perrucci da continuare fino al giorno di S. Michele 29. di Settembre 1652. nel qual giorno da Noi, ò da Successori nostri si farà annualmente nuoua deputazione.

3 Li medesimi Gouernatori doueranno hauere vn libro per iscriuere l'introito, ed' esito de'grani.

4 Hauranno vn'altro libro, doue noteranno in vna facciata i grani, che s'imprestano con i nomi di quelli, che li riceuono, & i pegni, che lasciano, ed'in vn'altra facciata di contro la restituzione del grano, e de'pegni con il giorno preciso, che si faranno i pegni, e le restituzioni.

5 Mentre prestano il grano, daranno à Padroni de' pegni vn bollettino, che contenga queste parole *N. hà riceuuto tumola . . . . di Grano sopra le robbe . . . . per restituirlo alla risposta prossima.*

6 Non s'impresterà grano, se non con pegni, che vagliano il doppio del Grano prestato.

7 Doppo li 15. d'Agosto di ciaschedun'Anno con precedente Editto, ed'Intimazione à Casa, di douer redimere i pegni frà otto giorni, si venderanno nel giorno, ed'hora da specificarsi nel detto Editto à pubblico incanto al più offerente, con notar all'incontro della partità la vendita, ed'il prezzo delle robbe vendute, acciocche, ricompratone subito altrettanto Grano al prezzo all'hora corren-

te, possa consegnarsi liberamente al Padrone il danaro, che auanza.

8 Il Grano del Monte douerà tenersi in vn Granaro condotto, fin'à tanto, che da Noi sia stabilita vna stanza propria, e perpetua. Dourà hauere due chiaui differenti; vna delle quali starà appresso al Gouernatore Sacerdote, e l'altra appresso al Gouernator Laico, nè potrà aprirsi se non di commun consenso, ed'alla loro presenza.

9 Hauranno vn Misuratore, che loro medesimi concordemente, con honesta prouisione potranno deputare; che poi Noi approuaremo.

10 Quelli, che hauranno goduta la charità del grano prestato, nella restituzione daranno l'accrescimento dell'ottaua parte per qualsiuoglia tumolo, che seruirà per le spese del Monte, e per augumento del grano medesimo.

11 Però li Gouernatori giureranno in mano nostra di essercitar fedelmente detta carica, e quella finita, darne conto à Noi, ò à Razionali, che deputeremo.

12 Del Grano del Monte si soccorreranno li veri poueri, e famiglie bisognose, nel che incarichiamo strettissimamente la coscienza de'Gouernatori, che per vso loro non potranno prender niente nè direttamente, nè indirettamente, nè per interposta persona; e molto meno seruirsi de'pegni, ò trasportarli in altro luogo, sotto pena di scomunica à Noi riseruata; e d'altra pena pecuniaria ad'arbitrio nostro, da applicarsi in compra de'grani per beneficio dello stesso Monte.

13 Il prestito si farà quattro volte l'anno; cioè, di Ottobre per aiuto della semenza; di Decembre per souuenir à bisogni in honore delle Feste Natalizie; di Marzo, in honor della Pascha; e di Maggio a gloria del Protettore del Monte, S. Michele Arcangelo.

14 Ri-

14 Riseruiamo à Noi la facoltà d'aggiungere, minuire, ò dichiarare i presenti Capitoli con la decisione di quelle difficoltà, che potessero nascere per l'amministrazione, essecuzione, e esercizio del detto Monte; quale Noi, dalla prima sua erezione, e per sempre, come fondato dalle charità de'fedeli, lo dichiariamo essenzialmente, & intieramente opera pia, e luogo pio alla nostra giurisdizione priuatiuamente soggetto. Dat. ex nostro Montis S. Angeli Archiepiscopali Palatio die 14. Septembris 1661.

V. Archiep. Sipontinus.

Ferdinandus Cacciaguerra Canonicus Sipontinus Segr.

Praticati inconuenienti, per i quali vien frodata la pijssima mente del Fondatore ci persuadono di ordinare, sicome ordiniamo, che gli Amministratori di questo Sacro Monte nell'auuenire non siano vn Sacerdote, ed'vn Secolare, mà entrambi Sacerdoti; conforme il Fondatore medesimo, pochi anni doppo la fondazione di esso Sacro Monte fece pratticare.

Fr. Vinc. Maria Card. Arc.

Il Primicerio Tortorelli Segr.

TITVLVS XLVIII.

ISTRVZIONI, E REGOLE

Da osseruarsi per i Deputati alla reparazione, e manutenzione della fabbrica di questa Chiesa Metropolitana Sipontina.

NOI FR. VINCENZO MARIA Romano dell' Ordine de' Predicatori per la Misericordia di Dio, della S. R. C. del Titolo di San Sisto Prete Cardinale Orsini Arciuescouo Sipontino.

DEsiderando con viuo affetto, e maggior gloria di Dio, e di questa Metropolitana Chiesa Sipontina sua Sposa, che la medesima si conserui, e si manutenga nella forma, vaghezza, ed' ornamento, in cui al presente, per grazia del Signore, si ritroua; ed' hauendo, a tal fine, determinato, che vi siano sempre quattro Deputati, cioè vn Canonico di questa stessa Chiesa Metropolitana eliggendo da questo Reuerendissimo Capitolo, il Reuerendissimo P. Abbate, ò altro Superiore *pro tempore* del Monistero de' PP. Celestini di questa Città, il Molto Reuerendo P. Priore, *pro tempore* del Real Conuento di S. Maria Maddalena de' P.P. Predicatori, ed' vn altro eliggendo dall' Illustrissimo Magistrato di questa stessa Città, i quali con ogni accuratezza,

tezza, e diligenza douranno insistere, ed'inuigilare di continuo alla manutenzione, e riparazione di detta Chiesa Metropolitana; e conoscendo, che non così facilmente, e con quella esattezza, che si conuiene potrebbero i detti Deputati adempiere questo nostro giusto desiderio, se non fossero da Noi in questo affare instrutti, pertanto habbiamo giudicato espediente stabilire gl' infrascritti Ordini, e Regole, secondo le quali douranno guidarsi; considerando, che colla puntuale osseruanza delle medesime, in ogni tempo questa sposa comparirà senza alcuna ruga, ò macchia, mà co'l douuto ornamento, auanti gli occhi del suo Celeste Sposo.

Primo dunque comandiamo a detti Deputati, che si prouedano di trè libri di carta bianca, in vno de' quali vogliamo, che distintamente si notino tutti quei, che si sono vbbligati di pagare alla detta Chiesa per la sua riparazione la somma conuenuta: e mentre questa, ò per intiero, ò in parte si soddisferà dagli accennati debitori, douraßi dall'Esattore notare allo 'ncontro la partita riceuuta nel medesimo libro; il quale altresì vogliamo, che stia sempre in potere dello stesso Esattore; acciocche questi possa con maggior sua comodità vedere quei, che han soddisfatto, e quei che debbano soddisfare. Nel secondo libro, cioè da vna parte di esso si noteranno da vno dei Deputati tutti i danari riscossi dall' Esattore, ed' a loro medesimi consegnati, con descriuere anche il nome di quello, che gli haurà pagato; e dall' altra parte dello stesso libro si noteranno dallo stesso Deputato, il quale dourà scriuere l'introito con ogni chiarezza, e distinzione, tutte le spese, che in qualsisia modo si faranno per la detta riparazione, esplicando

nella medesima partita il giorno, a chi, e per quale effetto sono stati pagati, e del pagamento si farà anche far la riceuuta per sua cauthela: ed' acciocche questo libro sia ben custodito, vogliamo, e comandiamo, che si conserui sempre mai nell'arca, in cui si douranno conseruare i danari, dalla quale vogliamo, che non si possa per qualsesia cagione estrarre, eccetto però nel caso, che lo volesse vedere l'Arciuescouo, ò suo Vicario Generale, ò quando si hauranno da fare le ragioni, ò riuisioni de' conti: e dette ragioni comandiamo, che si facciano da' medesimi Deputati ogni quattro mesi, ò quando a Noi parerà, auanti il nostro Vicario Generale; e bisognando in esso libro scriuere l'introito, ò l'esito, si farà alla presenza di tutti i Deputati, ò della maggior parte di essi; e subito, che saranno scritte le partite, si riporrà detto libro nella medesima arca. Ed'affinche si possa sempre hauer notizia di quanto si sarà determinato da i Deputati nelle loro Congregazioni, vogliamo, che vi sia vn terzo libro, nel quale vno dei detti Deputati, alla presenza degli altri, dourà registrare il giorno, in cui s'è fatta la Congregazione, chi vi è interuenuto, chi vi è mancato, e tutto ciò, che sarà stato, in essa risoluto: ordinando di più, che nel principio di questo terzo libro si debbano sctiuere queste instruzioni, sicome altresì il tenore dell'intero stromento della riparazione, già stipulato con Mastro Daniello Borsella, e Mastro Giuseppe Ferrazzano (e questo libro parimente si conseruerà nella stessa arca del deposito) affinche detti Deputati habbiano piena notizia dell' vbbligazione degli accennati Mastri.

Secondo per maggiormente facilitar l'esiggenza del

del danaro, che dourà seruire per detta riparazione, vogliamo, che dagli stessi Deputati, ò dalla maggior parte d'essi auanti di Noi, ò del nostro Vicario Generale congregati, si elegga vn'Esattore, che sia del Reuerendissimo Capitolo, persona fedele, e diligente, il di cui vffizio sarà, riscuoter tutte le rendite attinenti alla detta riparazione di essa Chiesa Metropolitana; le quali, ò parte di esse esatte si douranno da lui fedelmente consegnare à detti Deputati nella prima Congregazione; che si farà, e questi, alla presenza di detto Esattore douranno notar le partite nel libro dell'introito, nel modo, che loro sarà dal medesimo Esattore dettato. L'elezione di questo Esattore si farà da'detti Deputati, ò dalla maggior parte di essi congregati insieme, ogni anno nell'vltima Domenica di Decembre dopò il Vespro, ed il di lui vffizio durerà per vn'anno; ogni volta però, che conoscessero detti Deputati, che l'Esattore sudetto cammina con puntualità nel suo vffizio, ci contentiamo, che possa esser da essi per vn'altr'anno confirmato, il quale finito, vogliamo, che non lo possino confermare per lo terzo anno, senza nostra special licenza *in scriptis*; e se per lo contrario, conoscessero esser il detto Esattore negligente, e pigro nell'esazione, vogliamo, e comandiamo, *sotto pena di scomunica* a detti Deputati, che non ostante non habbia terminato l'anno, lo cassino, e priuino dell'vffizio, ed'in suo luogo, eligano altro idoneo, osseruando nell'elezione la stessa forma di sopra accennata.

Sotto pena di scomunica.

Terzo affinche i danari, che deuono seruire per detta riparazione siano con ogni fedeltà custoditi, comandiamo, che si faccia vna cassetta da chiuderli con due chiaui diuerse, vna delle quali terrà

li terrà in suo potere il Reuerendo Canonico primo Deputato, e l'altra il P. Abbate, ò Superiore de' PP. Celestini *pro tempore*, secondo Deputato. In detta cassetta si porranno tutti i danari riscossi dall'Esattore, e da questo a' Deputati consegnati; volendo, e comandando, *sotto pena di scomunica*, che dalla medesima cassetta non si possa estrarre, ne meno vn quatrino, se non in presenza di tutti, ò della maggior parte dei Deputati: qual cassetta, per maggior sicurezza, si dourà custodire nell'Archiuio Arciuescouale, il di cui Archiuista la dourà consegnare sempre, che da essi gli sarà domandata.

Sotto pena di scomunica.

Quarto. Ed acciocche non sia la nostra volontà, ò dalla negliggenza degli Operari, ò dalla inuigilanza dei Deputati defraudata, vogliamo, e comandiamo, à questi medesimi, che in ogni seconda Domenica del mese, dopò il Vespro si congreghino nella Sacrestia di questa Cattedrale per quiui trattare ciocche sarà necessario per la manutenzione, e ristaurazione di detta fabbrica; douendo alla presenza degli stessi Deputati comparire l'accennato Esattore per consegnar loro il danaro da esso esatto dall' vltima Congregazione fino à quel giorno; ed' in caso, che non hauesse esatto, e vi fusse danaro già maturato, che debba render à loro medesimi ragione della tardanza dell'esazione, e ritrouandosi da essi Deputati esser tutto ciò prouenuto dalla incuria dell'Esattore, ò dalla negliggēza dei Debitori, prenderanno così contro quello, come contro questi tutte quelle risoluzioni, che giudicheranno più à proposito.

Quinto. E perche non sia da qualcheduno di detti Deputati, ò degli Operari posta in obbliuione la detta riparazione, e manutenzione, ordiniamo,

che

che terminata la Congregazione, tutti insieme vniti vadano diligentemente vedendo, e con ogni accuratezza osseruando tutta la Chiesa tanto di dentro, quanto nel di fuori, cioè Cappelle, Altari, Choro, Fonte Battesmale, Pulpito, le quattro Sacristie con gli Armarij, che in essa si trouano, Cimiterio, ed'ogni altra cosa della medesima Chiesa; e ritrouando ne' sopradetti luoghi, ò fabbriche vna qualche lesione, rottura, ò macchia, che i medesimi Deputati subito comandino, tanto à Mastro Daniello Borsella Carpentiere, quanto à Mastro Giuseppe Ferrazzano, i quali si sono vbbligati al risarcimento di essa Chiesa, la sollecita riparazione d'ogni qualunque frattura, e danno, che in questa osserueranno.

Sesto. Conoscendo poi, che questo nostro desiderio sarà adempiuto con maggior facilità, ogni qual volta si manterrà in piedi l'accordo già fatto con i sopradetti Mastri Daniello, e Giuseppe; per tanto ordiniamo, *e sotto pena di scomunica* comandiamo a detti Deputati, che mantengano di continuo lo stesso accordo, ed'obbligo con gli accennati Mastri, ed' in deficienza di questi, con altri esperti, e della professione, eligendi da'medesimi Deputati, i quali si douranno da Noi, ò dal nostro Vicario Generale approuare, e confirmare, coll'assignamento de' ducati quaranta annui colle cauthele, ed'obblighi, che sono nel detto stromento.

Sotto pena di scōmunica.

Settimo Finalmente perche *Impium est rem Deo dicatam, in propbanum vsum conuertere*; pertanto ordiniamo, *e sotto pena di scomunica* ipso facto incurrenda comandiamo a detti Deputati, che tutti i danari destinati per l'accennata riparazione (che al presente ascendono alla somma di duca-

Sotto pena di scōmunica ipso facto incurrēda.

ducati 102.) ò da destinarsi, si spendano solamente nella medesima riparazione, e manutenzione, e non in altro affare, per qualsisia cagione, ò motiuo: volendo altresì, che ogni qual volta detti Deputati hauranno da spendere per detto effetto la somma eccedente ducati dieci, ne ottengano prima da Noi, ò dal nostro Vicario Generale la licenza *in scriptis*, eccettuandone però la somma de' ducati quaranta, che douran dare alli Mastri. E perche, dedottane l'antecedente partita de' ducati quaranta da darsi annualmente à detti Mastri, restano per ciaschedun anno da impiegarsi altri ducati sessantadue fin' al l'intero introito di ducati cento, e due, che si esiggeranno per l'antedetta riparazione *annuatim*; per tanto ordiniamo à medesimi Deputati, che i restanti ducati sessantadue debbano spender in compra della Supellettile degli Altari, secondo il bisogno di ciascheduno, ed in altre necessità della stessa Chiesa Metropolitana, come in prouederla di Messali, Libri di Choro, Calici, ed'altro, che giudicherà l'Arciuescouo essere per seruigio della medesima, espediente. E se souauanzerà qualche somma, comandiamo agli stessi Deputati, che la debbano impiegare in accomodamento degli Organi, e mantici, quando sarà bisogneuole, ed in pagare la prouisione, così all'Organista, come allo Scopatore delle strade della Chiesa, ed al Sacristano per tener monda la medesima Chiesa nella maniera, che attualmente si vede.

Le sopradette Instruzioni Noi poniamo auanti à gl'occhi de' menzionati Deputati, riserbando à Noi stessi, ed' à nostri Successori la facoltà di accrescerle, ò sminuirle, secondo, che ò da Noi,

ò da' nostri medesimi Successori sarà giudicato spediente. Piaccia a Dio, che siano da essi puntualmente esseguite, sicuri di riceuerne la douuta mercede dal medesimo, *Cui honor, & gloria.*

Fr. Vinc. Maria Card. Arc.

Giuseppe Abbatecola Segr.

CATALOGO

De' Debitori obbligati per li pubblici Stromenti rogati per mano del Signor N. Giouan Battista Telera di Manfredonia per la riparazione, e manutenzione degli Altari nuouamente eretti, præuia concessione *dell' Eminentissimo Signor Cardinal Orsini Arciuescouo Sipontino, dentro questa Metropolitana Chiesa, e riparazione della medesima.*

IL Reuerendissimo Capitolo deue pagare ogni anno il primo di Gennaro, cominciando dal 1678. e seguitando in giù, ducati ven-

Gennaro 1

ti venticinque per riparazione della Chiesa Metropolitana. Sc. 25

L'Illustrissima Vniuersità, e per essa i Signori del Magistrato (con assenso Regio spedito in Napoli sotto li 14. di Luglio 1677.) deuono pagare ogni anno al primo di Gennaro per riparazione della Metropolitana ducati venticinque. Sc. 25

Gennaro 1

Li Signori Gouernatori del Sacro Monte della Pietà deuono pagare ogni anno al primo di Gennaro ducati dodeci per riparazione dell'Altar Maggiore di essa. Sc. 12

Gennaro 1

La Cappella di S. Marco, e per essa, il Procuratore deue pagare ogni anno al primo di Gennaro ducati otto per riparazione dell'Altare eretto sotto l'inuocazione di San Marco Euangelista. Sc. 8

Gennaro 1

Il Signor Giouan Battista Biscotti da Vico deue pagare ogni anno alli 30. di Gennaro ducati sei per riparazione dell'Altare eretto sotto l'inuocazione di S. Giouan Battista, e S. Nicolò di Bari. Sc. 6

Gennaro 30

Il Signor Chierico Fabrizio Vischi di Monte S. Angelo deue pagare ogni anno ducati sei agli 8. di Febraro per riparazione dell'Altare eretto sotto l'inuocazione del Santissimo Crocifisso, di S. Carlo Borromeo, San Barbaziano Vescouo Sipontino, e della B. Ludouica Albertonia. Sc. 6.

Febraro 8

Il

Il Signor Francesco Tontoli Sipontino deue pagare ogni anno ducati sei alli 9. di Febraro per riparazione dell'Altare eretto sotto l'inuocazione della Beatissima Vergine, di San Michele Arcangelo, e di San Filippo Neri. Sc. 6 — Febraro. 9

Li Signori Antonio Cessa, e Felice d'Aprile Coniugi Sipontini, deuono pagare ogni anno alli 12. di Febraro ducati sei per riparazione dell'Altare eretto sotto l'inuocazione di S. Girolamo. Sc. 6 — Febraro. 12

Il Signor D. Giuseppe Perna di Monte Sant' Angelo deue pagare ogni anno alli 12. di Marzo ducati otto per riparazione dell'Altare fatto eriggere dall'Eminentissimo Signor Cardinal Orsini Arciuescouo Sipontino sotto l'inuocazione di S. Lorenzo Vescouo Sipontino. quali danari sono li medesimi dati à Censo da Sua Eminenza al Signor D. Giuseppe Perna antedetto. Sc. 8 — Marzo. 12

Sc. 102

Giuseppe Abbatecola Canc.

TITVLVS XLIX.

REGOLE, ED' INSTRVZIONI à Visitandi.

GIESV' Christo, il quale = *propter nostram salutem descendit de Cælis, & visitauit nos oriens ex alto* = ha lasciato ben chiaro documento a' Vescoui di lui Successori, di non defraudare il corpo mistico della Chiesa alla loro cura commessa, della Visita Spirituale, tanto più d'ogni altra corporale vtile, quanto alla temporale preuale la salute eterna. Volendo Noi adempiere questa parte, e considerando, ch' è douere essenziale del Medico di conoscere le complessioni de' pazienti per applicarui, conforme il bisogno, i rimedij, e sradicare i disordini, che li rendono male affetti, incarichiamo pressantissimamente la osseruanza delle cose infrascritte, quando da Noi s' intraprenderà la Visita.

Cose da esseguirsi da ciaschedun Parroco prima dell' atto della Visita.

1 EManato l'Editto della Visita, faccia fare pubbliche orazioni con qualche processione, ed' esponere (se è possibile) le 40. hore, implorando da S. D. M. che questa santa azione riesca co 'l profitto più proprio di se medesima.

2 Ne' giorni festiui, *inter Missarum solemnia*, ammonisca il Popolo della prossima Visita, gli spieghi della medesima le cagioni, e gli effetti, e le Ceremo-

nie: ed'instituisca gl'interessati per la soddisfazione delle loro parti; e specialmente à riuelare à lui medesimo quelle cose, che risguardano la riforma de' costumi, mentre à tal fine è principalmente ordinata la Visita. Non dubitino della nostra fede, che incorrotta seruaremo in ciocche ricerca silenzio, anche per non sottoporre i Parrochi al pericolo di qualche inimicizia cō persone potēti, ò facinorose.

3 Inuiti il Popolo à confessarsi, e prepararsi per riceuere la Santissima Eucharistia, che Noi stessi ministraremo generalmente in giorno festiuo, per guadagnare il beneficio dell'Indulgenza. E per togliere il motiuo della erubescenza, che per dettami sperimentati in certi luoghi piccioli cagiona, che tal'uno non confessi tutti i peccati a i Confessori paesani, Noi mandaremo Confessori forastieri, ò pure faremo, che quelli di vna Terra vadano all'altra, conforme con gran frutto pratichiamo nelle solenintà del Natale, e della Pasqua.

4 Facciano allo spesso sonar le Campane della Parrocchiale, e specialmente il giorno precedente la nostra venutà per la Visita.

Catalogo delle cose, che dourà presentare à Noi ciaschedun Parroco nel primo atto della Visita, in fogli interi, vniformi, e diuisa in ogn'vno la materia con la rubrica in principio.

IL NVMERO.

1 Delle Famiglie 2 Delle Anime 3 Delle Anime di Comunione	in Collettiua
4 De' Cresimandi da 7. in sù	distesamente con li Nomi, e Cognomi.

 5 De

5 De' Secerdoti) distesamente con i
6 De'Confessori Seco-) Nomi, e Cognomi,
colari, ò Regolari.) e seruata l'anzianità
7 De' Diaconi.) dell'ordine.
8 De' Soddiaconi)

9 De' Chierici) nominatamente come sopra, coll'ordine, che hanno; con far precedere gli Accoliti agli Esorcisti, questi a' Lettori, i Lettori agli Ostiarij, e gli Ostiarij a' Tonsurati.

10 De' Religiosi, e Religiose Claustrali) in collettiua, coll'espressione dell'ordine, che professano.

11 Di tutte le Chiese, Cappelle, ed' Oratorij, anche de' Regolari) con i loro titoli, e Rettori, che le gouernano: e ciò distesamente.

12 Delle Chiese non consecrate) nominatamente
13 Delle Campane non benedette)

14 De' Monisteri, ò Conuenti de Regolari, e delle Moniche.) nominatamente,

15 De' Conuenti soppressi) nominatamente

16 De' Beneficij, e Beneficiati) con i nomi, e cognomi.

17 Delle Confraternite, ò Congregazioni.
18 Degli Spedali.
19 De' Monti di Pietà, ò altri luoghi pij.
) e di ciaschedun di questi luoghi pij si esprima il nome, e cognome degli Vffiziali, sotto qualsiuoglia nome si appellino, ò di Priori, ò Economi, ò Amministratori; e da che tempo hanno principiato l'vffizio, e quando terminano.

20 De' sospetti (se vi sono) di heresia; di chi legge, ò tiene libri proibiti; de' Bestemmiatori; de' malefici, ò altri dediti à simili enormità, spettanti al S. Vffizio) nominatamente.

21 Degli

21 Degli scommunicati, sospesi, ò interdetti) nominatamente, e da che tempo, e per qual cagione
22 Di quelli, che non si sono communicati nella Pasqua prossima passata) nominatamente.
23 De' Trasgressori habituali delle feste, e pubblici Vsurari, ed' altri in qualunque modo pubblici scandalosi) nominatamente.
24 De' Concubinarij, Adulteri, ò Coniugati, che non cohabitano) nominatamente.
25 De' Mastri di Scuola.)
26 De' Medici, e Chirurgi.)
27 Delle Ostetrici.)
28 De' Notari.)
29 De' Librari.) nominatamente.
30 De' Pittori, e Scultori,)
ed'altre persone simili,)
delle quali spetta all'Arciuescouo la cognizione.)

Cose da prensentarsi da ciascheduno del Clero rispettiuamente coll' ordine antedetto.

1 Le bolle degli ordini.
2 Le bolle de' beneficij.
3 Le patenti per confessare.
4 La facoltà di predicare.
5 Catalogo delle Messe, che si celebrano in luogo determinato.
6 Il Messale, Breuiario, e Calendario.
7 Catalogo de' libri, che tengono.
8 Inuentario del patrimonio, che posseggono.

Cose da apparecchiarsi da' Sacristi.

1 L'Hostie, e Particole; vino, mappe, e vasi per la Santa Communione generale.

2 Si adorni la Chiesa, e si apparecchi il luogo, doue si haurà da amministrare il Sacramento della Cresima, fermando d'intorno i banchi, così, che non nasca confusione.

3 Se vi sono cose da benedire, ò consecrare le preparino: e ne diano da principio al nostro Maestro di Cerimonie il catalogo ben formato.

4 In ciascheduna Sacristia si esponga tutta la sacra supellettile ordinatamente; sicche in breue possa da Noi riconoscersi co'l suo inuentario distinto, ed' ordinato in libro in foglio.

Cose da farsi da' Maestri di Cerimonie di ciaschedun luogo.

1 ALLA porta della Terra, che dourà visitarsi (all' hora quando saranno auuisati, che vogliamo fare l'ingresso solenne) vi sia il baldacchino, il quale, entrando l' Arciuescouo, dourà portarsi da' più nobili del luogo medesimo.

2 Sù la porta della Terra, dalla parte di dentro sia tutto il Clero con le Cotte processionalmente disposto con la Croce, insieme colle Confraternite, ò altre Compagnie del luogo, le quali precederanno l' Arciuescouo entrante, con cantare l' antifona = *Sacerdos, & Pontifex* = altri Salmi, ed' Inni; e specialmente il Cantico = *Benedictus* = *ut in Pontificali de ordine recipiendi Prælatum.*

3 Alla porta di essa Terra, ouero della Chiesa (tralasciandosi il sudetto ingresso solenne) sia la Croce senza l'hasta, da baciarsi da Noi, vn tapeto, e cuscino,

e'l Piuiale bianco per lo Parroco. Di più il Turribolo, e Nauicella, il Vaso dell'acqua benedetta, ed' asperforio alla porta della Chiesa.

4 Sù l'Altar maggiore siano accese sei candele di cera, almeno di sei oncie l'vna sopra sei Candelieri; nè vi manchino due torcie di quattro libre l'vna sopra due Torcieri per lo bisogno, che può occorrere.

5 Auanti l'Altare Maggiore sia l'inginocchiatoio co'l tapeto, e cuscini.

6 Nel Corno dell'Epistola sia il Faldistorio sopra vn tapeto: ed'auuertano, che sia collocato in tal positura, che sedendoui l'Arciuescouo, riguardi colla faccia verso 'l Popolo, sicome riguarda il frontispizio, ò prospetto dell'Altare. Prohibiamo, che si ponga il baldacchino con gli scaglioni, ò gradini nel corno del Vangelo: poiche, non essendoui il commodo, suol riuscire con modo sconcio, ed'inconueneuole alla Maestà Pontificale.

7 Douendosi amministrare il Sacramento della Cresima, tenghino pronto il bombace per astergere il Sacro Crisma, doppo conferito il Sacramento, insieme con vn vaso per collocarui il medesimo bombace già adoprato. In oltre siano pronti due Mappe, ò Sciugatori di tela con vn vaso di acqua dedicato à questo ministero per lauare, e pulire la fronte del Cresimato.

Cose da preparar si, ed' à Noi presentar si ordinariamente nell'atto della Visita da ciaschedun Rettore delle Chiese, Cappelle, Confraternite, Spedali, Monti di Pietà, ed'altri luoghi pij rispettiuamente.

1 PResentino i Decreti della prossima passata Visita.

 2 Dia-

2 Diano l'Inuentario delle Sacre Reliquie colle loro approuazioni.

3 Di ciascuna Chiesa, ed'Altari in fogli à parte notino dilgentemente le seguenti cinque notizie.

1 La dote con cui si mantiene.
2 Il Padrone, e per qual titolo.
3 La Tabella delle Messe colla dote delle medesime, e loro soddisfazione.
4 Beneficio.
5 Indulgenze.

} Si esprimano distintamente.

4 In altri fogli sia l'inuentario di tutta la Supellettile Sacra di ciaschedun' Altare, e della Sacristia.

5 In altri fogli scriuano i priuilegij, ragioni di quella Chiesa, statuti particolari (se vi sono) costumanza di recitar Diuini Vffizij, ò altre cose simili.

6 Se sono Confraternite, Monti di Pietà, fabbriche di Chiese, e simili, presenteranno in fogli diuisi le seguenti otto notizie rispettiuamente.

1 La loro instituzione.
2 Fondazione.
3 Aggregazione ad Arciconfraternite di Roma.
4 Priuilegij.
5 Regole.
6 Essercizij.
7 Il Catalogo de'Fratelli.
8 Conti dell'amministrazione.

7 In altri fogli registrino tutti i beni stabili, decime, obblazioni, ed'altre qualunque rendite colla loro collettiua intiera in fine. Così ancora i pesi annessi colle fedi della soddisfazione.

8 In altri fogli notino, se vi sono beni vsurpati, pretensioni sopra beni non posseduti, legati à beneficio di essa Chiesa dalle parti non soddisfatti.

Tutte le sopradette note, ò Cataloghi si scriuano con buon charattere, cō tutta distinzione, e total ordine,

scri-

scriuendosi nel fronte il titolo espresso in questa instruzione; e siano sottoscritte dal Rettore, ò altro, che le presentano: sommamente detestandosi la negligenza altre volte praticata da'Rettori delle Chiese, ò Amministratori de'luoghi Pij, distendendo le richieste cose in cartole sconcie, difformi, diminute, disordinate, e di pessimo charattere.

Le sudette notizie riportate in fogli distinti, come sopra, e con la prescritta separazione delle materie si presentino vnite, e cucite insieme in modo di libri, colla rubrica nel di fuori, per ouuiare ad ogni inconueniente.

Quegli poi in proposito, che = *Mandata mea non custodierint, visitabo in virga iniquitates eorum, & in verberibus peccata eorum* = e signantèr, chi difetterà, ed' in conseguenza vbbligherà Noi à trattenersi più giorni in quel luogo per hauere le antedette notizie coll'ordine bramato, e senza le quali accertatamente non partiremo dal luogo della Visita, decretiamo, che soggiaccia alla pena di pagar le procurazioni di que'giorni medesimi, ed'altre ancora à nostro arbitrio. Con tal premonizione, sappiano, che non vi sarà scusa, che addotta, sarà per ammettersi. Chi è ignorante, ricorra all'aiuto de'periti, ò sopporti la comminata pena: mentre non doueua prendere il carico di Amministratore delle cose diuine, ò del patrimonio di Christo, se non haueua talento proporzionato per l'vffizio, che assunse.

TITVLVS L.

Formola per i cinque Libri Parrocchiali.

DEuono tutti i Parrochi hauere i fottoſcritti cinque libri cioè

1 Libro de'Battezzati.
2 Libro de'Confermati, ò Creſimati.
3 Libro de'Matrimonij.
4 Libro dello ſtato delle anime.
5 Libro de'Morti.

La formola per lo primo libro ſi è data nel Titolo VI. dell'Appendice, doue ſi rimette il Lettore.

La formola per lo terzo libro ſi è data nell'Appendice al Titolo XXII.

La formola per lo quarto libro ſi è data nel Titolo VII.

Le formole per queſti trè libri, come più importanti, e per difetto di cui ſono per l'addietro ſucceſſi graui diſordini ſi ſono citate nelle Coſtituzioni, e collocate nell'Appendice ne'Titoli corriſpondenti alla citazione.

Affinche però non reſti, che deſiderarſi ne'Parochi per ben formare tutti i cinque libri, ancorche le formole per i Creſimati, e per i Morti ſiano da Noi altre volte ſtati loro ſuggerite, habbiamo giudicato opportuno di quì inſerirle.

E primieramente; perche giuſta il Cap. X. delle Coſtituzioni, doue ſi tratta *De Sacramento Confirmationis* nel §. 5. deue il Parroco dare al Creſimando la Schedola, che à Noi ſeruirà di authentica atteſtazione de'requiſiti del Creſimando medeſimo, e del Compadre, e della Commadre, quì poniamo la

Formola della Schedola da farsi dal Parroco al Cresimando.

N. N. d'età d'anni . . . . figlio, ò figlia di N. N. & N. N. Consorti della Parrocchia N. ò della Terra N. della Diocese N. dimanda esser Cresimato, il Padrino sarà N. N. ò la Madrina sarà N. N. della Parrocchia N. Hanno li requisiti, &c. & in fide, &c. questo giorno . . . . del Mese . . . . dell'Anno . . . . .

Io N. N. Arciprete, ò Parroco di N. N.

Formola di scriuere i Confirmati, ò Cresimati nel secondo Libro Parrocchiale.

SE sarà vno, ò vna sola il Cresimato si scriuerà in questo modo.

Adì . . . del Mese . . . . dell'Anno . . . .

N. N. di età di anni . . . . figlio, ò figlia di N. N. Consorti (*se la Cresimata sarà Maritata, si aggiongerà = Moglie di N. N.*) fù confirmata dall'Eminentissimo, e Reuerendissimo Signor Cardinal Frà Vincenzo Maria Orsini dell'Ordine de' Predicatori Arciuescouo di Siponto nella Chiesa N. della Città, ò Terra N. fù Padrino N. N. figlio di N. N. della Parrocchia di S. N. della Città, ò Terra N.

Se il confirmato, ò confirmata non costasse esser nato, ò nata di legitimo matrimonio, almeno si scriua il nome, ò del Padre, o della Madre, se si sà. Se poi, e l'vno, e l'altra fossero sconosciuti, si dica = di Padre, e Madre incogniti.

I Maschi si registreranno in fogli separati del medesimo libro. E le femine in altri fogli distinti dell'istesso libro.

Se

Se saranno Cresimate più persone nello stesso giorno, si noteranno nel modo seguente cioè

Adì . . . del Mese . . . . dell'Anno . . . .

L'Eminentissimo Signor Cardinal Frà Vincenzo Maria Orsini dell'Ordine de'Predicatori Arciuescouo Sipontino ministrò solennemente il Sacramento della Cresima nella Chiesa N. della Città, ò Terra N. e furono Cresimati li seguenti cioè

N. N. d'età d'anni . . . . figlio di N. N. Consorti (*se non sarà procreato di legitimo matrimonio si lasci Consorti*) Compadre N. N. figlio di N. della Parrocchia di S. N. della Città, ò Terra N.

I maschi si scriueranno in vn foglio, e le femine in altri fogli separati dello stesso libro; e per maggior facilità di trouar i Cresimati, quando sarà necessario, ordiniamo, che si scriuano per ordine delle lettere alfabetiche, cioè prima, chi comincia il suo nome da A., poi quelli, che cominciano da B., e così seguitare.

Forma di scriuere i Defonti nel Quinto Libro Parrocchiale.

Adì . . . del Mese . . . dell'Anno . . .

N. N. Figlio di N. della Città, ò Terra N. d'età di anni . . . (*se potrà sapersi*) nella Casa N. nel grembo della Santa Madre Chiesa è morto; e fù sepelito il giorno N. nella Chiesa N. confessato da me, ò (se sarà altro) da N. Confessore approuato nel giorno . . . e communicato nel giorno . . . hauendo riceuuto l'Estrema Vnzione da me Paroco nel giorno . . . & essendogli stata raccomandata l'anima da me ò (se sarà altro) da N.; se hauerà riceuuto l'assoluzione Pontificale dall'Eminentissimo Arci-

Arciuescouo si dirà, hauendo riceuuto l'assoluzione Pontificia dall' Eminentissimo Arciuescouo nel giorno . . .

Di queste formole si seruano i Parrochi, auuertendoli, che douendo à Noi mostrare in Santa Visita, ò quando altre volte à Noi parerà li sudetti Libri, ne saremo Noi rigidi scrutatori, & i negligenti saranno castigati con quella pena, che ci parerà più douenole.

✠

TITVLVS LI.

EDITTO PER LA CRESIMA.

Da pubblicarsi la Domenica precedente il giorno, che da Noi sarà stabilito per la Sacra Funzione della Cresima.

IL Sacramento della Cresima è stato da Giesù Christo istituito ad oggetto, che l'anima redenta co'l Sangue di Lui Preziosissimo dalla schiauetudine del Demonio resti fortificata per resistere alle battaglie de' communi nemici inuisibili, per conseguir poi colle vittorie in questo Mondo la corona nel Cielo della eterna felicità; Quindi, volendo Noi ne' giorni N. N. amministrare questo Sacramento nella Chiesa N. N. di N. N. della nostra Diocesi, esortiamo con tutto lo spirito gl' interessati à prepararsi per riceuerlo con istima, e riuerenza pari alla vtilità, che ne risulta; al qual effetto diamo gli auuertimenti, che sieguono.

Il Parroco della Chiesa N. N. distenda in vn Catalogo da presentare à Noi, prima di far questa Sacra Funzione, i nomi, e cognomi di tutti i Cresimandi da sette anni in sù (poiche regolarmente non cresimeremo li minori di età) essistenti nella sua Parrocchia. Inoltre la prima Domenica pubblichi al Popolo *inter Missarum solemnia* questo nostro Editto; spieghi i buoni effetti di questo Sacramento à beneficio spirituale di chi lo riceue; e finalmente comandi, che tanto i cresimandi, quanto i Padrini, in vn giorno da destinarsi da lui medesimo conuengano alla Chiesa stessa Parrocchiale, per essere instruiti, e

per indagare respettiuamente da loro, se hanno i requisiti, come appresso.

Chi vna volta è stato Cresimato, non può senza sacrileggio dinuouo cresimarsi,e dubitando se sia, ò nò cresimato conferisca il caso con Noi, ò co'l nostro Vicario Generale per ritrarne la opporuna consulta.

Tanto il cresimàndo, quanto il Padrino,e più questi, che quegli douranno sapere i principali articoli della nostra Santa Fede, ed'almeno i misteri della Santissima Trinità, e della Incarnazione, il Pater, il Credo; i dieci Comàndamenti; i Sacramenti della Chiesa; e sopra de' medesimi saranno essaminati da Parochi; a'quali pressantissimamente incarichiamo di non ammettere gl'ignoranti, conforme stà ordinato nelle nostre Costituzioni Sinodali.

Deuono quelli, c'hanno l'vso della ragione presentarsi à questo Sacramento Confessati, e Communicati respettiuamente; e (sarà conuenientissimo) anche digiuni: e perciò la mattina, da Noi si ministrerà questo Sacramento.

Niuno scommunicato, ò interdetto, ò pubblico peccatore può essere cresimato, e ne meno tenere altri alla Cresima.

Non può far l'vffizio di Padrino il Padre, la Madre, il Padrigno, la Madrigna, Fratello, ò Sorella,e molto meno Marito, ò Moglie: bensì gli altri parenti.

Il Padrino, che fù del Battesimo, non può essere, seruir per la Cresima.

Chi non è Cresimato, non può tenere altri alla Cresima.

Habbia ciaschedun cresimando vn solo Padrino, i maschi vn'huomo, e le femine vna donna; e siano i Padrini di età d'anni almeno sedici regolarmente, sempre però di maggior età del cresimando: mentre di loro è peso l'instruir questi nelle cose della Fede,

e dello

e dello Spirito, e con buoni documenti dirizzarlo nella via delle virtù Christiane.

Niun tenga alla Cresima in vn medesimo giorno più di due, ò trè persone.

Il Cresimando sarà sostenuto dal Padrino co'l braccio destro; e se fosse grande in maniera, che commodamente non potesse esser retto da lui, basterà, ch'egli tenga il suo piede destro sopra il piede destro del Padrino.

Per cagione di questo Sacramento. Si contrahe parentela spirituale trà il Confirmante, ed il Confirmato, trà il Padre, e la Madre del Confirmato, e trà quello, che tiene, ed' il tenuto, e trà il Padre, e la Madre del tenuto. Questa parentela impedisce il Matrimonio da contraherſi; ed' il contratto di poi ne viene annullato, non vi essendo interuenuta la dispenza Apostolica.

I Cresimati non si partano di Chiesa fin'à tanto che da Noi si sia data à tutti la Pontifical benedizione.

I Cresimati non si leuino la benda, colla quale gli si è legata la fronte, fin' à tanto che non sia ben asciutta la fronte medesima, e per qualche giorno si astenghino dal lauarsela: e brucino poi la stessa benda.

Il Parroco accertato, che così i Cresimandi, come i Padrini habbiano respettiuamente i requisiti sudetti consegnerà al Cresimando vna schedola che regolarmente sarà del tenor seguente.

Formola della Schedola da farsi dal Parroco al Cresimando.

N. N. di età d' anni . . . Figlio, ò Figlia di N. N. & N. N. Consorti della Parrocchia N. della Terra N. della Diocese N. dimanda esser Cresimato, il Padrino sarà N. N. ò la Madrina sarà N. N. della Parrocchia N.

Hanno

Hanno li requisiti &c. & in fede &c. questo giorno . . . del mese . . . dell' anno . . .

Io N. N. Arciprete, ò Parroco di N. N.

Questa Schedola da presentarsi da Gresimandi prima dell'atto della Cresima al Deputato da Noi, ci seruirà per authentica attestazione de' loro requisiti onde vadano ben cauthelati i Parrochi in farla, conforme stà ordinato nelle Costituzioni Sinodali Cap. X. §. 5.

Dopò fatta la Cresima frà lo spazio di due giorni al più, i Parrochi scriuano nel libro = SECONDO PARROCCHIALE = tutti i Cõfirmati nella forma prescritta nel Tit. L. Nel di più i Parrochi medesimi si raccordino di esser Ministri del Dio degli esserciti, e che con questo Sacramento si tratta di arrollar Soldati alla militia di Sua Diuina Maestà.

Dato dalle nostre stanze Arciuescouali di Siponto &c.

Fr. Vinc. Maria Card. Arc.

Il Primicerio Tortorelli Segr.

TITV.

TITVLVS LII.

Sanctæ Metropolitanæ Ecclesiæ Sipontinæ.

STATVS.

Recollectus die 15. Augusti 1678.

ECclesia Cathedralis Metropolitana Sancti Laurentij Episcopi Sipontini.
Archidiaconus 1.) Ex Indulto Apostolico habet
Archipresbyter 1.) vsum Mitræ, Anuli, & Croceę
Primicerij 2.) quoad Archipresbyterum.
Canonici 12.
Cura Animarum residet penes Capitulum: & ab eodem vnus eligitur pro Curato, qui ab Archiepiscopo præuio examine confirmatur.
Pænitentiaria, & Theologalis non sunt in Cattedrali. Sed ab Eminentissimo Archiepiscopo annua pensione 30. ducatorum ex proprijs electus est Regularis, qui talia munia exercet.
Mansionarij. 4.
Abbas cum officio Ostiarij. 1.
Seminarium puerorum erectum hoc anno cum Clericis 8. in præsens.
Venerabilis Basilica Diui Michaelis Archangeli.
Archidiaconus. 1.
Archipresbyter 1. Huic incumbit cura animarum totius Ciuitatis Garganicæ.
Primicerij. 2.
Canonici. 12.

Pænitentiarij 4. suffulti priuilegio Apostolico quoad absolutionem à casibus reseruatis.
Mansionarij 4.
Archipresbyteri omnes 10.
Parochiæ 10.
Fontes Baptismales 10.
Beneficia existentia 32.
Beneficiati existentes 26.
Beneficia Titularia 21.
Beneficiati Titulares 5.
Monasteria Commendata 2.
Commenda Equitum Hierosolymitanorum 1.
Ecclesiæ existentes 128.
Ecclesiæ prostitutæ 32.
Oratoria priuata, in quibus celebratur 7.
Oratoria per viarum 11.
Monasteria Monachorum 2.
Conuentus Mendicantium 14.
Conuentus suppressi 6.
Monasteria Monialium 4.
Societates Laicorum 13. / Presbyterorum 5.) Archiepiscopo subiectæ.
Confraternitates, seu Capellæ, loca pia nuncupata, Archiepiscopo subiectæ, cum suis Confratribus 35.
Montes Pij Archiepiscopo subiecti 3.
(*Est quartus in oppido Sancti Ioannis Rotundi cum Confraternitate S. Antonij de Patauio in Secunda Sancta Visitatione sub die 25. Mensis Iunij 1678. fer. fer. ab hodierno Archiepiscopo suppressus.*)
Hospitalia Archiepiscopus subiecta 6.
Onera perpetua Missarum quolibet anno. 33932.
Sacerdotes 276.
Diaconi 9.
Subdiaconi 13.
Clerici 255.
Omnes supradicti Ecclesiastici ex Clero Sæculari cum
 supra

supra narratis Dignitatibus, Canonicis, & Mansionarijs Cathedralis, & Sacræ Basilicæ; necnon cum Archipresbyteris Diæcesanis. 601.

Clerus Regularis 169.

Eremitæ 53.

Moniales 114.

Familiæ 3681.

Animæ 16242.

Communionis 10619.

Cresimati ab hodierno Archiepiscopo 2964.

Inter Beneficia Titularia supradicta extat Archipresbyteratus Salpi vacans; de quo cum nulla ob incuriam Exscriptorum facta sit suo loco in Catalogo Vocandorum fol. 73. mentio hic exprimitur.

Aduertitur etiàm, quòd post peractam Synodum fuit erectum nouum beneficium, Abbatia nuncupatum, in Altari Diui Ioseph intùs Ecclesiam Monialium Sanctæ Claræ Siponti de iurepatronatus familiæ Brenculæ, ad quod fuit præsentatus PerIllustris, & Adm. R. D. Ferdinandus Cacciaguerra Primicerius Sipontinus.

TITV.

TITVLVS LIII.

Ex Lib. Constitutionum. Cap. 12. §. 14.

TABELLA,

Seu Catalogus perpetuorum Onerum Missarum totius Sipontinæ Diœcesis.

Duertendum, quòd licèt in Lib. Constit. cap. 12. §. 14. promiserimus Nos hoc loco daturos Tabellam, seù Tabellam, seù Catalogum omnium perpetuarum Missarum, quarum celebratio, ex onere incumbit Ecclesijs quibuscunque, Capitulis, alijsque locis pijs Ciuitatis, & totius nostræ Diœcesis; tamèn, quià præfatus Catalogus præter nostram opinionem, non in titulum, sed in volumen concreuit; re melius considerata decreuimus ipsum in separato libro imprimendum; & hic solùm annectendam Collectiuam generalem omnium Missarum totius Diœcesis ex fine dicti Catalogi excerptam vnà cùm Decreto à Nobis prò ipsius obseruantia ibidèm interposito.

Collettiua Vniuersalis totius Catalogi.

MANFREDONIA
Hà oblighi di Messe.

Cantate	num.	161		
Anniuersarij	num.	34		
Piane	num.	3459	tutte	3654

MONTE S. ANGELO.

Cantate num. 94
Anniuerſarij num. 87
Piane num. 6859 tutte 7040

ISCHITELLA.

Cantate num. 78
Anniuerſarij num. 33
Piane num. 4708 4819

PESCHICI.

Cantate num. 56
Anniuerſarij num. 11
Piane num. 1212 1279

RODI.

Cantate num. 57
Anniuerſarij num. 15
Piane num. 2317 2389

ARIGNANO.

Cantate num. 62
Anniuerſarij num. 22
Piane num. 525 609

ACAGNANO.

Cantate num. 57
Anniuerſarij num. 16
Piane num. 3692 3765

CARPINO.

Cantate	num.	58	
Anniuerſarij	num.	6	
Piane	num.	1097	1161

VICO.

Cantate	num.	59	
Anniuerſarij	num.	157	
Piane	num.	5616	5832

S. GIO. ROTONDO.

Cantate	num.	71	
Anniuerſarij	num.	84	
Piane	num.	3229	3384

SVCCOLLETTIVA.

Cantate	num.	753
Anniuerſarij	num.	465
Piane	num.	32714
	Tutte num.	33932

Sequitur Decretum à Nobis d. Catalogo appoſitum.

Nos Fr. Vincentius Maria Romanus Ordinis Prædicatorum Miſeratione Diuina Tituli S. Xyſti S. R. E. Presbyter Card. Vrſinus Archiepiſcopus Sipontinus,

RΕtroſcriptum Catalogum vniuerſalem, ac omnes, & ſingulos particulares Miſſarum in perpetuum celebrandarum pro omnibus, & ſingulis locis, Eccleſijs, & Altaribus totius noſtræ Sipontinæ Diœceſis à noſtris Synodalibus Recognitoribus onerum Miſſarum, reuiſos, recognitos, ac diligenti applicatione diſpoſitos iuxtà formam præſcriptam in Congregatione Siponti coram Nobis habita tempore celebrationis Synodi per viros pietate, ac doctrina præſtantes, confirmamus, & approbamus, & ab omnibus, ad quos ſpectat, iuxtà illorum ſeriem, continentiam, & tenorem ſeruari reſpectiuè mandamus, auctoritate etiam Nobis in eadem proximè celebrata Diæceſana Synodo reſeruata.

Quoniam verò ex inceſſantibus laboribus, ac diligentijs, multis ab hinc menſibus per Nos, ac per noſtrarum Eccleſiarum Parochos, & Adminiſtratores, & demùm per noſtros præfatos Synodales Recognitores, etiàm in proprijs locis maxima cum applicatione factis, & adhibitis, experientia compertum eſt illos, ad quos ſpectat, in re tanti momenti adeò negligentes hucuſque fuiſſe, vt paucæ, illæque multum incertæ, immò aliquandò prorsùs nullæ cognitiones legatorum pro Miſſis factorum haberi poſſint; nec de legatorum Capitalium implicatione, fructu, diminutione, vel extinctione. Cumque id, vt plurimum accidat, quià ij, ad quos ſpectat, vel ex imperitia, vel ex negligentia omnia, & ſingula pro huiuſmodi cognitione, & memoria, opportuna, ac neceſſaria adnotare negligunt, vel neſciunt: ideò Nos, volentes huic tam pernicioſo, ac graui errore, pro viribus obuiare, præſentis Decreti vigore, ſtatuimus, ac diſtrictè mandamus ſub pœna ſcutorum 25, & in ſubſidium ſuſpenſionis à diuinis *ipſo facto incurrenda*, quoad Officiales Eccleſiarum, & Capitulorum, ac excommunicatio-

nis

nis *ipso facto pariter incurrendæ*, quoad Administratores aliorum piorum locorum, vt in posterùm in adnotandis in Plateis, non solum Missarum perpetuis oneribus; sed pro ipsorum legatorum capitalium implicatione, censuatione, vel redemptione seqentes formulæ, quas pro omnium captu italico sermone hìc damus, omninò seruentur.

Prima Formola.

QVando si comprerà qualche stabile con danari peruenuti da' legati pij con peso di Messe, si registrerà nella Platea della medesima Chiesa, ò Capitolo nel Titolo = *Beni stabili* = in questa forma.

Adi . . . del Mese di . . . dell' Anno. . . .

Precedente conclusione, e decreto Capitolare registrato nel libro corrente fol. . . . si è fatta compra di vna Chiusura di oliue da N. N. nel luogo detto N. confina con N. N ed N. N. di capacità di tommola . . . in circa con alberi di oliue, ò di altri alberi fruttiferi in num. . . . per prezzo di ducati V. G seicento = quali danari sono peruenuti dalli sottoscritti legati pij con obblighi di Messe; e sono.

Sc. 100 Peruenuti dalla ricompra fatta da N. N. come in questa Platea fol. . . . e sono del legato di N. N. con obbligo di Messe, come in fol. . . . num. . . .

Sc. 400 Peruenuti dalla ricompra fatta da N. N. come in questa Platea fol. . . . e sono del legato di N. N. con obbligo di Messe, vt in fol. . . . num. . . .

Sc 100 Peruenuti dalli danari lasciati al Capitolo ò alla Chiesa, e stauano depositati nella cassa sacra ad effetto d' inuestirli in compra di stabili, come per testamento del medesimo fatto per mano di Notar N. N. sotto li . . . del mese di . . . dell'anno . . . con obbligo, che delli frutti se ne douessero celebrare Messe in num. . . . per l'anima sua, come in questa

600.

 Platea

Platea nel Titolo degli obblighi di Messe fol. . . num. . . . Quali duc. 600. sono stati pagati à diversi Creditori del detto N.N. alli quali staua vbbligata detta Chiusura di oliue con consenso, e volontà di detto Venditore: e fattone istromento, e scritture necessarie per cautela della detta compra *die, & anno vt supra.*

Seconda Formola.

QVando si daranno à censo danari prouenienti da legato pio con peso di Messe, si registrerà nella medesima Platea nel Titolo = Censi redemibili = in questa forma.

Adi . . . del mese di . . . dell'anno . . .

N.N. di questa Città, ò *Terra* ha pigliato ducati V.G. 100. à ragione del 10. 9. ò 8 per cento cō pleggiaria, e clausola *in solidum* di N.N. Hà vbbligata vna Vigna, *ò altro* nel territorio di questa Città, ò *Terra* nel luogo detto N. di capacità di tommola . . . in circa: confina da Leuante con N. N. da Ponente, ò mezzo giorno, ò Tramontana con N. N. strada pubblica, ed'altri confini. Quali duc. 100. sono peruenuti dal legato di N. N. con obbligo di Messe in num. . . . come in questa Platea fol. . . . num. . . . . l'istromento l'ha fatto Notar N. N. *die, & anno vt supra.*

Terza Formola.

Nu. 1 d. duc. 100. li tiene à censo N.N come ni questa Platea fol. . . .

QVando si hanno da registrare in detta Platea gli obblighi di Messe perpetue nel Titolo = *Obblighi, ò Pesi di Messe* = si scriueranno nel modo seguente.

Per il quondam N. N. si celebrano V.G. Messe piane 52. ogni anno, cioè, vna la settimana il Lunedì, ò *altro*

altro giorno in questa Chiesa Parrocchiale, *ò in altra* nell'Altare di S. N. e per esse ha lasciato capitale di duc. 100. come nel suo Testamento fatto per mano di Notar N. N. adi . . . del mese di . . . dell' anno . . .

Per la quondam N. N. si celebrano nella Chiesa di S. N. in Altari *ad libitum* V. G. vna Messa piana ogni mese, ed vno Anniuersario ogni anno. Per le quali legò vn suo Giardino, ò altro stabile, che frutta annui duc. . . . come per suo testamento, &c.

Nu. 2. Vedi in questa Platea Tit. *Beni stabili* fol. .

Il quondam N. N. legò al Capitolo, ò Chiesa, ò Cappella duc. V. G. 50. con condizione, che si ponessero in compra di beni stabili, e del ritratto se ne celebrassero ogni anno per l'anima sua tante Messe à ragione di due carlini per ciascheduna: come per suo testamento fatto per mano di Not. N. N. adi . . del mese di . . . dell'anno . . .

Nu. 3. Spesi in cõpra di stabili, come in questa Platea fol. .

E così successiuamente si vadano registrando tutti gli obblighi di Messe con ispecificare il numero, l'Altare, e li giorni assegnati per la celebrazione di esse: e doue non vi sono assegnati, nè Altare, nè giorni particolari, si ponga: in Altari, e giorni non assegnati.

E per ouuiare al possibile à tutti gl'inconuenienti, ed errori succeduti per lo passato per la poca, ò niuna diligenza vsata fin'hora sopra materia di tanto rilieuo; ordiniamo espressamente sotto le medesime pene di sopra comminate, ed altre à Noi arbitrarie, che frà lo termine di 10. giorni, doppo essere peruenuto nelle loro mani questo nostro decreto, debba ciaschedun Capitolo, Chiesa, Cappella, ò altro luogo Pio, che hanno la Platea, fare à parte vn altro libro in foglio ben legato, e couerto di carta pergamena; ed'in esso si registrino in auuenire tutti i legati fatti, e faciendi à quel Capitolo, Chiesa Cappella, ò luogo pio con obblighi di Messe nel modo seguente.

Facciano primieramente esattissime diligenze coloro, à

ro, à quali si spetta, di hauere cognizione dalle scede de' Notari de' legati fatti al loro Capitolo, ò Chiesa, ò luogo pio con peso di Messe, e ne procurino l'*Inter cætera* authentica; e la medesima *ad verbum* la trascriuano in detto libro nuouo: E doppo hauerui registrate le *Inter cætera* de' legati fatti per lo passato, come di sopra, si registrino in altra parte di detto libro verso la metà di esso tutti li Legati, che si faranno *in futurum*; cioè: subito, che si hauerà cognizione, che alcuno habbia fatto qualche legato con obblighi di Messe se ne procuri l'*Inter cætera* authentica, e si copii *de verbo ad verbum* in detto libro. E nel fine del medesimo libro si faccia vn'Indice per modo di alfabeto, ed' in esso si registrino li nomi di coloro, c'hanno fatto i legati su detti, con la citazione del foglio, nel quale è copiata l'*Inter cætera* del legato di ciascheduno, acciocche in ogni occasione possa ritrouarsi subito.

Quæ omnia, & singula, iterùm exactè obseruari mandamus: Ac demùm præcipimus, vt cum primùm à Nobis præscriptorum Catalogorum exempla, vel impressa, vel manuscripta per totam hanc nostram Diæcesim fuerint transmissa, statim ij, ad quos spectat, teneantur in qualibet Ecclesia nouas Tabellas ex pergameno conficere, in quibus vniuscuiusquè Ecclesiæ, & Altaris perpetua Missarum onera ex prædictis Catalogis transcribantur *de verbo ad verbum*, eo prorsùs modo, & forma, vt ibi jacent videlicet = Vnaquæquè Ecclesia magnam Tabellam conficiat in Sacristia apponendam, in qua ex proprio Catalogo transcribantur omnia onera Missarum, quæ in dicta Ecclesia, & in vnoquoquè ipsius Altari celebrari debent, vel ex Capituli, vel ex aliorum obligatione cum eisdem notulis, seù rubricis marginalibus in catalogo expressis. Deindè vnumquodquè Altare, cui addicta sunt Missarum onera,

suam

fuam item Tabellam particularem ibidem apponendam conficiat ex dicto Catalogo, cum suis rubricis, & collectiua, eodem prorsùs modo, quo in Catalogo describuntur. Et hoc non solùm ex nostro, sed etiam ex S. Congregationis EE. S. R. E. Cardinalium S. C. T. Interpretum decreto contento in epistola circulari de ipsius ordine, locorum Ordinarijs transmissa sub dat. Romæ 15. Decembris 1663. Sicquè, & non alitèr, &c.

Dat.in Oppido Vici nostræ Sipontinæ Diœcesis die 20. mensis Augusti 1678.

Fr. Vinc. Maria Card. Arc.

Primicerius Tortorellus Segr.

TITV.

TITVLVS LIV.

SOMMARIO

Delle Indulgenze concedute da Sommi Pontefici Vrbano IV. Martino V. ed Eugenio IV. à quelli, che interuengono à gli Vffizi Diuini nel giorno del Santissimo Corpo di Christo, e per tutta l'Ottaua.

Da pubblicarsi ogn' Anno la Domenica auanti la Festa del Corpo di Christo, che è quella della Santissima Trinità.

PRimieramente, chiunque il giorno della Festa del Santissimo Corpo di Cristo sarà presente in qualsiuoglia Chiesa, mentre si recita, ò canta il Matutino di quel giorno, guadambia quattrocento giorni d'Indulgenza.
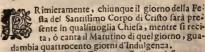
Alla Messa, che lo stesso giorno si dice, ò si canta, altri quattrocento giorni d'Indulgenza.

Alli Vesperi della medesima Festa, quattrocento giorni per il primo, e quattrocento altri per il secondo.

Alle altre Hore Canoniche nello stesso giorno, cioè Prima, Terza, Sesta, Nona, e Compieta, cento sessanta giorni d'Indulgenza per ciascheduna.

Item chiunque, come di sopra, sarà presente alli Matutini per i giorni dell'Ottaua di detta Festa, guadambia ogni volta duecento giorni d'Indulgenza.

Alli Vesperi per la medesima Ottaua ogni volta ducento giorni d'Indulgenza.

 Alle

Alle Messe per la medesima Ottaua ogni volta ducento giorni d'Indulgenza.

Alle altre Hore Canoniche in detta Ottaua, ottanta giorni d'Indulgenza per ciascheduna.

Item ogn'vno, che il giorno di detta Festa sarà presente, ed'accompagnerà la Processione solita co'l Santissimo Sacramento, guadambia duecento giorni d'Indulgenza.

Item ogn'vno, che digiunerà il giorno prossimo precedente à detta Festa del Santissimo Corpo di Christo, ouero si essercitera in altra opera pia secondo il consiglio del Confessore, guadambia duecento giorni d'Indulgenza.

Item ogn'vno, che nel giorno di detta Festa, ò per la sua Ottaua si communicherà, ò essendo Sacerdote, dirà Messa, guadambia per ogni volta duecento giorni d'Indulgenza.

Finalmente, chiunque con lume acceso accompagnerà il Santissimo Sacramento, mentre si porta à gl' infermi, acquista duecento giorni d'Indulgenza per ciascheduna volta; E chi in quel tempo l'anderà diuotamente seguitando, ne acquista cento giorni per ciascheduna volta.

Si essortano perciò tutti i Fedeli Christiani à non trascurare l'acquisto di questi tesori spirituali, ed'à prepararsi à riceuergli con la necessaria disposizione per mezzo de'Santi Sacramenti della Confessione, e Comunione.

TITV-

TITVLVS LV.

SOMMARIO

Delle Indulgenze concedute da Papa Paolo V. all'Arciconfraternità del Santissimo Sacramento eretta nella Chiesa di Santa Maria sopra Minerua di Roma, delle quali per Decreto della Sacra Congregatione delle Indulgenze approuato dal medesimo Pontefice, godono ancora tutti i Fratelli, e Sorelle della Compagnia del Santissimo Sacramento in qualsiuoglia luogo eretta con la sola autorità dell'Ordinario, anco senza speciale aggregazione alla medesima Archiconfraternità.

Da pubblicarsi da Parrochi nella Domenica dentro l'Ottaua della Festa del Santissimo Corpo di Christo.

LA Fel. Mem. di Papa Paolo V. riuocando, & annullando tutte le Indulgenze concedute da'Pontefici Predecessori à i Fratelli, e Sorelle della Compagnia del Santissimo Sacramento, concede loro di nuouo.

Primieramente Indulgenza Plenaria, e rimissione di tutti

tutti i peccati nel giorno, che ciascheduno entrerà in detta Compagnia, e si confesserà, e comunicherà.

Inoltre, Indulgenza plenaria à tutti i Fratelli, e Sorelle, che confessati, e comunicati diuotamente interuerranno alla Processione solita à farsi ogn'anno della medesima Compagnia nell'Ottaua del Corpo di Christo, & accompagnando il Santissimo pregheranno Sua Diuina Maestà per l'vnione de'Prencipi Christiani, per l'estirpazione delle Eresie, e per l'essaltazione della Santa Madre Chiesa. La stessa Indulgenza conseguiranno anco quelli, che legitimamente impediti, non interuerranno alla detta Processione; mà in quel giorno si confesseranno, e comunicheranno, e pregheranno Dio come sopra.

Concede parimente Indulgenza plenaria, e remissione di tutti i peccati à i medesimi Confrati, che confessi, e comunicati, nel punto della morte inuocheranno almeno co'l cuore il nome Santissimo di GIESV'.

A'quelli, che nel giorno della Festa del SS. Corpo di Christo si confesseranno, e comunicheranno, e pregheranno Dio, come sopra, sett'anni d'Indulgenza, ed'altrettante quarantene. E l'istessa parimente à quelli, che confessi, e comunicati interuerranno alla Processione solita à farsi da detta Compagnia ogni terza Domenica del Mese, e nel Giouedì Santo. Quelli però, che non saranno ascritti alla Compagnia, con assistere alle sudette Processioni, acquisteranno solo duecento giorni d'Indulgenza.

I medesimi Confrati, che solamente confessi accompagneranno processionalmente il Santissimo Sacramento nel Giouedì Santo, conseguiranno cento giorni d'Indulgenza; ed'altrettanti ne acquisteranno con visitarlo diuotamente nel luogo, doue suol tenersi esposto in quel giorno.

Quel-

Quelli, che, ò con lume, ò senza, diuotamente l'accompagneranno, all'hora quando suol portarsi à gl'infermi, ò in qualsiuoglia altra occasione, acquisteranno cinqu' anni d' Indulgenza, ed altrettante quarantene per ciascheduna volta; e se saranno impediti, co'l recitare vna volta il *Pater noster*, ed' vna volta *l'Aue Maria*, guadagneranno cento giorni d'Indulgenza per ciascheduna volta.

Finalmente le Donne, alle quali non è lecito d'andar girando per le strade, con recitare vna volta il *Pater noster*, ed'vna volta *l'Aue Maria*, e pregar Dio per l'infermo, al quale si porta il Santissimo Sacramento, conseguiranno la stessa Indulgenza di cento giorni per ciascheduna volta.

Auuertasi però, che le sudette Indulgenze si guadambiano solamente da quei Fratelli, e Sorelle, che sono, ò saranno aggregati in vna delle Compagnie erette in questa Diocesi con autorità dell'Eminentissimo Arciuescouo, ò de' suoi Predecessori, ò eriggende con autorità del medesimo, ò de' suoi Successori.

TITV-

TITVLVS LVI.

CONFIRMATIO,

Et Approbatio Sac. Rit. Congregationis electionis factæ de S. Philippo Nerio in Patronum, & Protectorem Ciuitatis Sipontinæ,

Aduertendum, quòd, licèt hic Titulus ad præsentem Synodum pertinere minimè videatur; tamen, nè huiusmodi electionis per Sac. Rit. Congregationem confirmatæ in futurum pereat memoria, præfatæ Sac. Cong. Decretum hìc adnectendum duximus non incongruum.

SIPONTINA.

SAcra Rituum Congregatio, supplicante Eminentissimo Domino Cardinali Vrsino Archiepiscopo Sipontino, Cognita caussa electionis S. Philippi Nerij in Patronum, & Protectorem Ciuitatis Sipontinæ factæ à Populo, & Clero eiusdem Ciuitatis, seruatis seruandis iuxta Decretum super electione Sanctorum in Patronos ab eadem Sacra Congregatione de ordine fel. rec. Vrbani VIII. emanatum die 23. Martij 1630. prædictam electionem approbauit, & confirmauit; & de dicto S. Philippo, vt præfertur, in Patronum, & Protectorem electo, prærogatiuas eis-

 dem

dem Patronis Ciuitatis competentes decreuit, iuxtà Rubricas Breuiarij, & Missalis Romani, & ad formam Constitutionis præfati Vrbani VIII. super obseruatione Festorum die 13. Septembris 1642. editæ. Hac die 13. Februarij 1677.

V. Card. Carpineus.

Adest ✠ Sigillum.

Bernardinus Casalius Sac. Rit. Congreg. Secr.

TITVLVS LVII.

TAVOLA

Delle promulgazioni, e pubblicazioni, che deuono farsi dagli Arcipreti, e Parrochi della Città, e luoghi della Dioceſi Sipontina nella Solennità della Meſſa Conuentuale, ò Parrocchiale in eſſecuzione della Sinodo Dioceſana ne' giorni quì ſotto allegnati.

Sotto pena à quelli, che tralaſcieranno la pubblicazione, di vno Scudo per ciaſcheduna volta; oltre delle particolari comminate per alcune di eſſe ne' proprij Luoghi.

GENNARO.

1 NEL giorno della Circonciſione del Signore ſi pubblichi l'Editto per l'oſſeruanza delle Feſte poſto nel Titolo 26. di queſta Appendice pag. 184.

Ed'oltre l'Editto, ſi ſpieghino anche ſuccintamente al Popolo i Decreti per dette Feſte promulgati nelle Coſtituzioni Sinodali nel Cap. IX. e preciſamente ſi eſſaggeri il contenuto del §. 7. contro le ſuperſtizioſe oſſeruanze, che ſogliono farſi nella Vigilia, e Feſtiuità di S. Gio: Battiſta.

Si pubblichi anco il Decreto del Cap. XII. §. 9. fatto

per le Donzelle vicine al maritarsi volgarmente chiamate *Accredenzate*; e per quelle Donne, le quali, ò per la morte de' Parenti; ò per la pouertà (come esse dicono,) non potendo vscire ornate, ricusano di andare ad vdire la Santa Messa nelle Feste di Precetto: essagerando loro, non solo la grauezza di simile trasgressione; mà anco, che (commettendola per trè volte continue), incorrono nella Scomunica riseruata all'Eminentissimo Arciuescouo.

2 Nella prima Domenica di questo Mese si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. Circa l'osseruanza del Culto Diuino nelle Chiese, e venerazione delle Feste, e contro i Bestemmiatori. Posto nel Tit. 3. pag. 9. Ed'oltre detto Sommario; per la parte, che spetta alla riuerenza douuta alle Chiese, s'incarichi l'osseruanza delle Costituzioni Sinodali del Cap. 15. e particolarmente; *che non si ritenghino in Chiesa huomini facinorosi*, come nel §. 3. Che non si permetta, che alcuno mangi, beua, ò dorma in Chiesa; come nel §. 4. Che non si facciano in essa gl'atti di irriuerenza espressi nel §. 5. & 7. comminando anco à trasgressori le pene per ciascheduna di esse imposte. E per la parte che tocca à Bestemmiatori, si aggiunga, che nelle medesime pene incorrono coloro, quali empiamente incrudeliscono contro de' morti, bestemmiando, per essempio, l'anima del Padre, ò della Madre; come nel Cap. 3. §. 4.

3 Nel giorno dell'Epifania si faccia la pubblicazione delle Feste Mobili, secondo la forma del Pontificale Romano; insieme co'l Catalogo di tutte le altre Feste immobili di Precetto, posto nel Tit. 25. pag. 181. Non lasciando perciò i Parrochi di auuisarne il Popolo anco la Domenica antecedente à ciascheduna di dette Feste.

4 Nella

4 Nella Domenica susseguente all'Epifania si pubblichino gl'impedimenti del Matrimonio posti nel Tit. 20. pag. 152. E con tal occasione si dichiarino anco sostanzialmente al Popolo le cose più essenziali contenute nel Cap. 16. delle Costituzioni Sinodali, e particolarmente ne' §§. 2. 5. 6. 12. & 13. e si essageri più specialmente ciocche si contiene nel §. 10. contro quelli, che impediscono l'vso del Santo Matrimonio con fascinazioni, ò altre arti dannate; e coloro, che à ciò fare danno consiglio, aiuto, ò comandamento; atterrendo i trasgressori con la considerazione della Scomunica da incorrersi *ipso facto*, è riseruata all'Eminentissimo Arciuescouo.

5 Nella Domenica terza di questo Mese si pubblichi l'Editto fatto per i Medici posto nel Titolo 13. pagina 139.

F E B R A R O.

1 Nella prima Domenica di questo Mese si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. con tutte le altre cose specificate in questa Tauola nella Domenica prima di Gennaro nel num. 2. di detto Mese.

2 Nella Domenica della Settuagesima i Parrochi spieghino al Popolo sostanzialmente in lingua volgare tutte le cose contenute in ciaschedun §. del Cap. 5. delle Costituzioni Sinodali spettante all'insegnamento della Dottrina Christiana; ed'auuertano i Padri, e le Madri dell'vbbligazione, ch'essi hanno di mandare i loro figliuoli alla Dottrina. E chi non saprà *il Pater noster, l'Aue Maria, il Credo, i dieci Comandamenti, e sopra tutto i due essenzialissimi Misteri della SS. Trinità, e dell'Incarnazione*, non potrà essere ammesso per Compadre, ò Commadre nel Battesimo

mo, ò nella Cresima; nè saranno congiunti in Matrimonio. E similmente, se dopò essere stati ammoniti dal Confessore, ritorneranno à confessarsi senza hauerli imparati, si differirà loro anco l'assoluzione.

3 Nella Domenica della Sessagesima si notifichi al Popolo l'Instruzione Pastorale circa le Indulgenze posta nel Tit. 29. pag. 193.

4 Nella Domenica della Quinquagesima si pubblichi l'Editto per l'osseruanza della Quadragesima posto nel Tit. 28. pag. 190. E si ammonisca il Popolo dell'osseruanza, anco delle cose per lo medesimo fine ordinate nelle Costituzioni Sinodali Cap. 6. §. 8. & 9. per la frequenza delle Prediche.

Si pubblichi parimente in questo giorno la Costituzione Sinodale del Cap. 20. §. 4. ammonendo il Popolo, che sonata la Campana maggiore della Cattedrale, ò Parrocchiale immediatamente dopò passata la mezza notte precedente la Feria 4. delle Ceneri, ogni vno debba astenersi da' baccanali, balli, & altre burle Carnoualesche; comminando à trasgressori l'Interdetto Ecclesiastico.

5 Nel giorno di S. Mattia Apostolo si faccia a Diocesani la pubblicazione del tempo, ed'ordine, con cui si spediranno dall'Eminentissimo Arciuescouo, e da suoi Ministri rispettiuamente i pubblici affari, come nella terza parte del Tit. 40. pag. 301.

M A R Z O.

1 NElla prima Domenica di questo Mese si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. con tutte le altre cose specificate in questa Tauola nella Domenica prima di Gennaro nel numero 2. di detto Mese.

2 Nella Domenica prima di Quadragesima si pubbli-

chi l'Editto del S. Vffizio posto nel Tit. 2. pag. 1. e dell'altre cose di più poste nelle Costituzioni Sinodali cap. 2. §. 2. 3. & 4. E parimente il Sommario della Bolla di Gregorio XV. contro i Confessori sollecitanti posto nel fine del Tit. 13. pag. 134. E per più chiara istruzione de' Confessori si legga anco il Decreto della Cost. Sinodale cap. 2. §. 5.

3 Nella seconda Domenica di Quadragesima si publichi di nuouo l'Editto per l'osseruanza della Quadragesima posta nel Tit. 28. pag. 190. E si ammonisca il Popolo anco dell'osseruanza delle cose ordinate nelle Costit. Sinodali cap. 6. §. 8. & 9. per la frequenza delle Prediche.

4 Nella terza Domenica di Quadragesima si auuertino i Padri, e le Madri à mandare i loro figliuoli ad essere instrutti per la Santa Comunione, mentre siano in età competente: Nel che douranno i Parrochi esattamente osseruare ciocche si comanda nella Costit. Sinodale cap. 11. §. 4. con ispiegarlo anch' al Popolo. E s'incarichi anco à gli Ecclesiastici non Sacerdoti la frequenza della Comunione, come nel §. 5. del medesimo cap. 11.

5 Nella quarta Domenica di Quadragesima si ricordi al Popolo l'vbbligazione, che hà ciaschedun Fedele, sotto pena di scomunica, di Confessarsi, e Comunicarsi almeno vna volta l'anno; dichiarando loro il Decreto della Costit. Sinodale cap. 11. §. 6. cioè, che in questa Diocesi Sipontina l'adempimento di tal precetto principia dalla Domenica di Passione, e finisce nella Domenica *in Albis* inclusiuè: Qual termine elasso, senza dare altra proroga, si verrà all'esecuzione delle pene comminate in detto Decreto. Dichiarando anco quali siano coloro, che debbano essere esclusi da questa Sacra Mensa, e sono i nominati nel detto cap. 11. §. 3. & cap. 25. §. 7.

6 Nella Domenica di Passione, si essorti di nuouo il Popolo all'adempimento del precetto Paschale della Confessione, e Comunione. E di più si auuertano tutti à comunicarsi nella propria Parrocchia, perche altrimenti si hauranno per non comunicati, e si procederà contro di essi alle pene comminate da Sacri Canoni, e nelle presenti Costituzioni cap. 11. §. 6. & 7. Auuertendoli di vantaggio, che per tale adempimento non si ammetteranno le attestazioni di essersi Comunicati nella Sacra Basilica di S. Michele Arcangelo, e molto meno nelle altre Chiese, ò Parrocchie della Diocesi; oltre le pene nelle quali incorrono quegli, che in detto tempo faranno simili attestazioni, come nel medesimo cap. 11. §. 7.

7 Nella Domenica delle Palme si essorti il Popolo al feruore di diuozione, ed à frequentare gli atti di pietà nella Settimana Santa.

Si pubblichi anco hoggi breuemente la sostanza de Decreti Sinodali intorno al Santo Battesimo contenuti per tutto il cap. 9. E se nascessero fanciulli frà questa settimana (quando però la dilazione non sia pericolosa) si riserui il loro Battesimo per la funzione solenne del Sabbato Santo, come in detto cap. 9. §. 5.

8 Nella Feria quinta *in Cœna Domini*, dopò letta, secondo il solito, la Bolla *in Cęna Domini*, si pubblichi, anco la Tauola de' Casi riseruati all'Eminentissimo Arciuescouo posta nel Tit. 14. pag. 136.

A P R I L E.

1 NElla prima Domenica di questo Mese, si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. con tutte le altre cose specificate in questa stessa Tauola sotto la Domenica prima di Gennaro nel numero 2. di detto Mese.

2 Nel-

2 Nella Domenica *in Albis*, si pubblichino per la seconda volta gl'impedimenti del Matrimonio posti nel Tit. 20. pag. 152. E si dichiarino anco al Popolo le cose cennate in questa medesima Tauola sotto la Domenica susseguente all'Epifania nel Mese di Gennaro numero 4.

3 Nella Domenica seconda dopò Pascha, si pubblichi l'Editto di S. Carlo Borromeo per i Concubinarij, ed altri; posto nelle Costituzioni Sinodali cap. 39. §. 1. E con tale occasione si spieghino breuemente al Popolo le cose più essenziali decretate nelle Costit. Sinodali per tutto il cap. 16. e si essageri particolarmente sopra li §§. 7. & 8. cioè che prima di contrarre solennemente il S. Matrimonio, i futuri Sposi non habitino insieme sotto qualsisia pretesto: essortandoli con ogni più efficace modo ad astenersi da sì danneuole abuso, e comminando à trasgressori la pena di 25. Scudi, ed' in sussidio, di scomunica.

4 Nella Domenica terza di questo Mese si pubblichi per la seconda volta l'Editto per i Medici posto nel nel Tit. 15. pag. 139.

M A G G I O.

1 Nella prima Domenica di questo Mese si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. con tutte le altre cose specificate in questa stessa Tauola sotto la Domenica prima di Gennaro numero 2. di detto Mese.

2 Nella seconda Domenica di questo Mese si notifichi al Popolo la sostanza de'Decreti fatti nelle Costituzioni Sinodali Cap. 12. §. 12. & 13. del modo, condizioni, co'quali si douranno fare, ed'accettare *in futurum* i legati perpetui con obblighi di Messe. E nello stesso giorno dopò i Vesperi in Choro, ò in

Sacristia alla presenza di tutto il Capitolo; e Clero si legga *per extensum* tutto il d.Cap. 12. delle Costituzioni Sinodali, nel quale si tratta *de Sacrificio Missæ*.

3 Nella terza Domenica di questo Mese si pubblichi il Decreto della Costituzione Sinodale Cap. 33. §. 6. fatto per i Gouernatori, ed'altri Ministri della Corte Secolare, i quali, sotto qualsisia pretesto, implicitamente, o esplicitamente impediscono à Laici l'essaminarsi nella Corte Ecclesiastica senza loro licenza; auuertendo i medesimi, che in tal caso (come violatori della libertà, e giuridizione Ecclesiastica) incorrono *ipso iure* nella Scomunica maggiore riseruata al sommo Pontefice, come nel Canone 19. della Bolla in Cœna. E concedendo detta licenza anco à quelli, che la cercano spontaneamente, e non riprendendoli in tal occasione, incorrono nella Scomunica riseruata all'Eminentissimo Arciuescouo.

4 Nella Domenica frà l'Ottaua dell'Ascensione, si pubblichi di nuouo al Popolo breuemente la sostanza de'Decreti Sinodali pertinenti al Santo Battesimo contenuti per tutto il Cap. 9. E se nascessero fanciulli frà questa settimana (quando però la dilazione non fusse pericolosa) si riserui il loro Battesimo per la funzione solenne del Sabato di Pentecoste, come in detto cap. 9. §. 5.

5 Nel secondo giorno di Pentecoste, cioè, il Lunedì, si pubblichi il Catalogo de'giorni di digiuno posto nel Tit. 27. pag. 188. esortando il Popolo all'osseruanza di essi: Non lasciando però i Parrocchi di auuisarne i suoi Parrocchiani la Domenica precedente à i giorni di digiuno; e di far sonare la Campana maggiore della Chiesa Matrice verso vn hora di notte la sera antecedente al Digiuno per vn quarto d'hora, più, ò meno, come stà ordinato nella Costituzione Sinodale Cap. 20. §. 2.

1 NElla Domenica prima di questo Mese si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. posto nel Tit. 3. pag. 9. con tutte le altre cose specificate in questa stessa Tauola sotto la Domenica prima di Gennaro nel num. 2 di detto Mese.

2 Nella Domenica della Santissima Trinità si pubblichi il Sommario delle Indulgenze concedute da Sommi Pontefici à quelli, che interuengono agli Vffizi Diuini del *Corpus Domini*, e per tutta l'Ottaua di detta Festa posto nel Tit. 54. pag. 412. E si essorti il Popolo ad interuenire alle Messe, ed'Vffizi Diuini in detti giorni: E parimente si essorti all'ornamento delle strade, per le quali dourà portarsi in Processione il Santissimo Sacramento; ed'alla frequenza, e diuozione nell'accompagnarlo.

3 Nella Domenica frà l'Ottaua della Festa del Santissimo Corpo di Christo si pubblichi l'altro Sommario delle Indulgenze concedute da Papa Paolo V. all'Arciconfraternità eretta nella Chiesa di S. Maria sopra Minerua, delle quali per Decreto della Sacra Congregazione delle Indulgenze approuato dal medesimo Pontefice godono ancora tutti i Fratelli, e Sorelle della Compagnia del Santissimo Sacramento in qualsiuoglia luogo eretta con la sola autorità dell'Ordinario, anco senza speciale aggregazione alla medesima Arciconfraternità: è posto nel Tit. 55. pag. 415. E con tal occasione si essorti anco il Popolo all'accompagnamento del Santissimo Sacramento in tutti i tempi dell'anno, all'hora quando si porta à gl'infermi, spiegando loro i Decreti perciò fatti nelle Costituzioni Sinodali Cap. 11. §. 11. & 12.

4 Nel giorno di S Gio: Battista si pubblichi per la seconda volta l'Editto per l'osseruanza delle Feste

 posto

posto nel Tit. 26. pag. 184. con le spiegazioni, e pubblicazioni delle altre cose cennate in questa medesima Tauola nel giorno della Circoncisione sotto il numero 1. del Mese di Gennaro.

5 Nel giorno de'SS. Apostoli Pietro, e Paolo si pubblichi il Decreto del Sacro Concilio di Trento Sess. 22. cap. 11. de Reform. con vna parte della Bolla *in Cœna Domini* contro quelli, che occupano, ò vsurpano beni Ecclesiastici, posto nel Tit. 37. pag. 284. E con tal'occasione si spieghino breuemente al Popolo i Decreti Sinodali posti per tutto il Cap. 28. *De bonis Ecclesiasticis, Inuentarijs, & Archiuio.*

L V G L I O.

1 NElla Domenica prima di questo Mese si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. posto nel Tit. 3. pag. 9. con tutte le altre cose specificate in questa stessa Tauola sotto la Domenica prima di Gennaro nel num. 2.

2 Nella Domenica seconda di questo Mese si pubblichi il Decreto del Sacro Concilio di Trento Sess. 25. de reform. cap. 12. contro quelli, che non pagano le Decime, posto nel Tit. 38. pag. 287. Spiegando anco con tal'occasione al Popolo i Decreti Sinodali per questa materia fatti nel Cap. 29.

3 Nella Domenica terza di questo Mese si pubblichi per la terza volta l'Editto per i Medici, posto nel Tit. 15. pag. 139.

4 Nella Domenica quarta di questo Mese si spieghino di nuouo al Popolo le cose appartenenti all'insegnamento della Dottrina Christiana, e specificate in questa medesima Tauola nella Domenica della Settuagesima sotto il num. 2. del Mese di Febraro.

A G O S T O.

1 NElla prima Domenica di questo Mese si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. posto nel Tit. 3. pag. 9. con tutte le altre cose specificate in questa stessa Tauola sotto la Domenica prima di Gennaro nel num. 2. di detto Mese.

2 Nella seconda Domenica di questo Mese si pubblichi per la seconda volta l'Editto di S. Carlo Borromeo per i Concubinarij, ed'altri, posto nelle Costituzioni Sinodali Cap. 39. §. 1. E si spieghino di nuouo al Popolo le cose specificate in questa medesima Tauola nella Domenica seconda dopò Pasqua sotto il num. 3. del Mese di Aprile.

3 Nella quarta Domenica di questo Mese si faccia per la seconda volta la pubblicazione à Diocesani del tempo, ed'ordine, con cui si spediranno dall'Eminentissimo Arciuescouo, e da'suoi Ministri rispettiuamente i pubblici affari, come nella terza parte del Tit. 40. pag. 301.

S E T T E M B R E.

1 NElla prima Domenica di questo Mese si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. posto nel Tit. 3. pag. 9. con tutte le altre cose specificate in questa medesima Tauola nella prima Domenica di Gennaro sotto il numero 2. di detto Mese.

2 Nella seconda Domenica di questo Mese si notifichi per la seconda volta al Popolo la sostanza de Decreti fatti nelle Costituzioni Sinodali Cap. 12. §. 12. & 13. del modo, e condizioni, co'quali si douranno fare, ed'accettare *in futurum* i legati perpetui con obblighi di Messe.

E nello stesso giorno, dopò i Vesperi in Choro, ò in

Sacri-

Sacrifiia, alla preſenza di tutto il Capitolo, e Clero ſi legga di nuouo *per extenſum* tutto il Capitolo medeſimo 12. delle Coſtituzioni Sinodali, nel quale ſi tratta *de Sacrificio Miſſæ*.

OTTOBRE.

1 NElla prima Domenica di queſto Meſe ſi pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. poſto nel Tit. 3. pag. 9. con tutte le altre coſe ſpecificate in queſta medeſima Tauola nella prima Domenica di Gennaro ſotto il numero 2. di detto Meſe.

2 Nella ſeconda Domenica Di queſto Meſe ſi ſpieghino per la terza volta al Popolo le coſe appartenenti all'inſegnamento della Dottrina Chriſtiana, ſpecificate in queſta medeſima Tauola nella Domenica della Settuageſima ſotto il num. 2. del Meſe di Febraro.

3 Nella terza Domenica di queſto Meſe ſi pubblichi per la quarta volta l'Editto per i Medici poſto nel Tit. 15. pag. 139.

4 Nella Domenica quarta di queſto Meſe ſi pubblichi per la ſeconda volta il Decreto della Coſtituzione Sinodale Cap. 33. ſ. 6. fatto per i Gouernatori, ed'altri Miniſtri della Corte Secolare per lo fine ſpecificato in queſta medeſima Tauola nella Domenica terza di Maggio ſotto il numero 3. di detto Meſe.

NOVEMBRE.

1 NElla prima Domenica di queſto Meſe ſi pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. poſto nel Tit. 3. pag. 9. con tutte le altre coſe ſpecificate in queſta medeſima Tauola nella prima Dome-

Domenica di Gennaro sotto il numero 2. di detto Mese.

2 Nella seconda Domenica di questo Mese si pubblichi per la seconda volta il Decreto del Sacro Concilio di Trento Sess. 25. de Reform. cap. 12. contro quelli, che non pagano le Decime, posto nel Tit. 38. pag. 287. Spiegando anche con tal'occasione al Popolo i Decreti Sinodali per questa materia fatti nel Cap. 29.

3 Nell'vltima Domenica dopò la Pentecoste, che è la 24. si notifichi di nuouo al Popolo l'Instruzione Pastorale circa l'Indulgenze poste nel Titolo 29. pag. 193.

DECEMBRE.

1 NElla prima Domenica di questo Mese si pubblichi il Sommario della Bolla del B. Pio V. posto nel Tit. 3. pag. 9. con tutte le altre cose specificate in questa medesima Tauola nella Domenica prima di Gennaro sotto il num. 2. di detto Mese.

2 Nella prima Domenica dell'Auuento si pubblichi di nuouo l'Editto del S. Vffizio posto nel Tit. 2. pag. 1. con le altre cose di più poste nelle Costituzioni Sinodali Cap. 2. § 2. 3. & 4. E parimente il Sommario della Bolla di Gregorio XV. contro i Confessori sollecitanti posto nel fine Tit. 13. pag. 134. E per più chiara instruzione de' Confessori si legga anco il Decreto della Costituzione Sinodale Cap. 2. §. 5.

3 Nella seconda Domenica dell'Aduento si pubblichi per la terza volta l'Editto di S. Carlo Borromeo per i Concubinarij, ed'altri posto nelle Costituzioni Sinodali Cap. 39. §. 1. E parimente si spieghino di nuouo al Popolo le cose specificate in questa medesima.

desima Tauola nella Domenica seconda dopò la Pascha sotto il num. 3. del Mese di Aprile.

4 Nella terza Domenica dell'Aduento si essorti il Popolo à confessarsi quanto prima, per esser più disposto alla prossima solennità del Santo Natale di Nostro Signor Giesù Christo, e riceuere in essa la Santa Communione. Dichiarando di nuouo al Popolo quali siano coloro, che debbano essere esclusi da questa Sacra Mensa, e sono i nominati nel Capit. 11. delle Costit. Sinodali §. 3. & Cap. 25. §. 7.

5 Nella 4. Domenica dell'Aduento si replichi al Popolo l'essortazione della Confessione, e Comunione, come sopra nella Domenica terza. E si pubblichi di nouo la Tabella de'Casi riseruati all'Eminentissimo Arciuescouo posta nel Tit. 14. pag. 136. Spiegando parimente al Popolo breuemente le cose più essenziali per lo Sacramento della Penitenza poste nelle Costituzioni Sinodali cap. 13. e particolarmente ne' §§. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. & 13. sì pe' raccordo de'Confessori, come per ammaestramento de'Penitenti.

6 Nel giorno di S. Tomaso Apostolo si spieghino sommariamente, ed'in sostanza tutti i Decreti delle Costituzioni Sinodali fatti per gli Economi, Amministratori, e Priori di Cappelle, ed'altri luoghi pij, e particolarmente i contenuti nel Cap. 28. §. 7. & Cap. 38. per tutto.

7 Nel giorno di S. Siluestro Papa si pubblichi di nuouo il Decreto del Sacro Concilio di Trento Sess. 22. cap. 11. de Reform. con vna parte della Bolla *in Cœna Domini* contro quelli, che occupano, ò vsurpano beni Ecclesiastici, posto nel Tit. 37. pag. 284. E con tal'occasione si spieghino per la seconda volta breuemente al Popolo i Decreti Sinodali posti per tutto il Cap. 28. *De bonis Ecclesiasticis, Inuentarijs, & Archiuio.*

PVBBLI-

1 OGni volta, che si faranno da' Parrochi le denunciazioni al Popolo di quelli, che vorranno essere promossi agli Ordini, si auuerta da' medesimi di far giuntamente con esse la notificazione delle persone, alle quali si prohibisce da' Sacri Canoni di essere ammessi a' predetti Ordini; come nel Tit. 17. pag 143. E con tale occasione spieghino anco al Popolo breuemente la sostanza delle Costituzioni Sinodali attinenti à questo Sacramento nel Cap. 15. e particolarmente ne' §§. 6. 7. 8. 9. 10. & 11.

2 Nella Domenica precedente quindeci giorni à quello, nel quale si stabilirà la funzione della Cresima, si pubblichi sempre da' Parrochi *inter Missarum Solemnia* l'Editto per la medesima Cresima posto nel Tit. 51. pag. 396. E con tale occasione si spieghi anche al Popolo breuemente la sostanza de' Decreti fatti per questo Sacramento nel Cap. 10. delle Costituzioni Sinodali.

3 Quando nella Città, ò in altro luogo della Diocesi vi sono persone scomunicate per pubblico Cedolone, debbano i Parrochi in ogni Domenica, e Festa di precetto pubblicarle al Popolo, acciocche siano euitate. E con tale occasione si spieghino parimente al Popolo le Costituzioni Sinodali del Cap. 4. fatte per i medesimi scomunicati, e si osseruino esattamente le cose in esse decretate.

Altre pubblicazioni Mobili, e fisse da farsi in luoghi, ed' à Persone particolari.

1 NEl secondo giorno di Gennaro si notifichino giudizialmente dal Vicario Vrbano Garganico le Regole del Monte Frumentario formate da Monsig.

Monsig. Illustriss. Arciuescouo Capelletti fondatore di esso, à gli Economi del medesimo Monte nuouamente eletti, come nel Tit. 47. pag. 370.

2 In ogni Mese (quando si fà la Congregazione de' Riti), si pubblichino al Clero quattro, ò sei paragrafi, ò numeri della Instruzione per la buona disciplina del Choro, e per lo Methodo da recitarsi le hore Canoniche, e celebrarsi le Messe solenni, posta nel Tit. 30. pag. 199.

3 Quattro volte l'anno, cioè nelle prime Congregazioni di Gennaro, Aprile, Luglio, e d'Ottobre, si leggano al Clero le Instruzzioni per far le Congregazioni de' Casi di coscienza, poste nel Tit. 5. pag. 18.

4 Quattro volte l'anno, cioè dopo i secondi Vesperi della Pasqua di Resurrezione, della Domenica di Pentecoste, della Festiuità di tutti i Santi, e della Natiuità di N. S. si legga à Capitolari, e à tutto il Clero vniti in Choro, ò in Sacristia tutto il Cap. 34. delle Costit. Sinodali *De vita, & honestate Clericorum*.

5 Ogni volta, che si fà la Comunione Generale, si leggano à voce alta, e diuota le pie meditazioni poste nel Tit. 8. pag. 30.

6 In ogni Mese in giorni di Venerdì si leggano in Mensa alli Seminaristi le Regole per i Chierici del Seminario poste nel Tit. 42. pag. 317.

7 Ogni Mercordì in Mensa, si legga alle Moniche l'Editto fatto per esse, cioè da sette numeri per volta, in modo tale, che in ciascheduno Mese si legga tutto detto Editto posto nel Tit. 43. pag. 320.

Auuertimenti à Parrochi.

QVantunque nella sudetta Tauola delle pubblicazioni vi siano comprese quasi tutte le Costituzioni Sinodali, almeno le più necessarie; in ogni modo, per l'essecuzione della Sinodo nel Cap. 32. §. 6. che

che comanda, che i Parrochi debbano ſpiegare al Popolo nell'Idioma volgare tutte le dette Coſtit. Sinodali, diuidendone i Capitoli in diuerſi tempi dell'Anno; potranno i medeſimi andare oſſeruando la ſudetta Tauola, ed' in quelle Domeniche, ò giorni feſtiui, che troueranno non eſſere impediti da qualche pubblicazione particolare, potranno diuidere à proporzione vno, due, ò più Capitoli di dette Coſtituzioni (quelli però, che non ſono compreſi nelle ſudette promulgazioni) e pubblicarne al Popolo ſoſtanzialmente il contenuto. Queſto però ſi faccia ſolamente per lo primo anno; mà le pubblicazioni ſtabilite nella ſudetta Tauola ſi facciano ogn'anno ne'ſuoi giorni aſſegnati.

Ed'affinche alcuno per inauuertenza, ò altro non tralaſci qualche pubblicazione delle ordinate nelle Domeniche, e Feſte Mobili, ſi è giudicato bene farne quì vna brieue dichiarazione in qual Meſe ſtia quì poſta ciaſcheduna Domenica, ò Feſta Mobile, nella quale ſi hà à fare qualche pubblicazione.

Domenica della Settuageſima.	nel meſe di Febraro
Domenica della Seſſageſima.	nello ſteſſo meſe.
Domenica della Quinquageſima.	nello ſteſſo Meſe.
Domenica 1. di Quadrageſima.	nel meſe di Marzo
Domenica 2. di Quadrageſima.	nello ſteſſo meſe.
Domenica 3. di Quadrageſima.	nello ſteſſo meſe.
Domenica 4. di Quadrageſima.	nello ſteſſo meſe.
Domenica di Paſſione.	nello ſteſſo meſe.
Domenica delle Palme.	nello ſteſſo meſe.
Feria quinta in Cœna Domini.	nello ſteſſo meſe.
Domenica in Albis.	nel meſe di Aprile.
Domenica ſeconda dopò Paſcha.	nello ſteſſo meſe.
Domenica frà l'Ottaua dell'Aſcenſione.	nel meſe di Maggio.
Secondo giorno di Pentecoſte Lunedì.	nello ſteſſo meſe.

Dome-

Domenica della SS. Trinità. nel mese di Giugno.
Domenica frà l'Ottaua del Corpo di Christo. nello stesso mese.
Domenica vltima doppo la Pentecoste. nel mese di Nouembre.
Le quattro Domeniche dell'Auuento. nel mese di Decembre.

Auuertasi per vltimo, che quando alcuna Domenica fissa occorra nello stesso giorno con qualche Domenica Mobile delle sudette, ed' in ciascheduna di esse si habbia à fare qualche pubblicazione al Popolo; in tal caso, per non moltiplicar più promulgazioni nello stesso giorno, si concede licenza à Parrochi, che la pubblicazione da farsi nella Domenica fissa possa anticiparsi, ò posporsi nella Domenica antecedente, ò susseguente, che non sarà impedita da altra pubblicazione.

IL FINE.

ERRATA CORRECTIO.

Pag.	Lin.	ERRATA	CORRECTIO
6	12	quinam	quidam
43	24	prefcriptæ	præfcriptæ
55	30	arbitio	arbitrio
62	17	giuftiza	giuftizia
72	17	Sacram	Sacrum
73	2	cap.9.§4.	cap.8.§ 9.
ibid.	3	Patentes	Parentes
74	26	Laico	Laicos
89	3	in Bullæ	in Bulla
102	6	publicæ	publicè
111	13	ipfique	ipfifque
112	3	calleat	calleant
121	27	in nouo	in nono
122	3	et iam	etiam
123	5	qui	quæ
138	16	cenfurare	cenfuare
149	27	folemnis	follennijs
152	14	nequibus	nequibis
165	12	hectenus	hactenus
167	10	mihi verè	mihi benè
ibid.	16	ab Eminentiflìmi	ab Eminentiflimo
171	6	e fuo	ò fuo
262	33	fine	à fine
268	3	più larghe	fi facciano più larghe
280	19	dalle Sacre	delle Sacre
292	10	irreprehenfibile	Irreprehenfibilem
ibid.	15	relinquorum	reliquorum
ibid.	18	doctrina	doctrinæ
302	33	innanti	innanzi
312	6	Beneficiato	Beneficio
316	10	grauia	grancìa
320	14	riconofcendoui	riconofcendoci
326	23	procedere	precedere

fedel:

ERRATA CORRECTIO.

Pag.	Lin.	Errata	Correctio
331	10	fedelmenta	fedelmente
336	16	Religiosi	Religioni
ibid.	18	haueuamo	haueuano
337	3	Religiosi	Religioni
ibid.	6	Religiosi	Religioni
346	25	inefragabilmente	irrefragabilmente
370	18	in proprio	il proprio
371	26	risposta	riposta
385	1	instituisca	instruisca
391	16	trattenersi	trattenerci
392	24	stati	state
401	16	per viarum	viarum.
403	8	Tabellam, seù Tabellam	Tabellam
406	32	errore	errori
ibid.	30	Archiepiscopus	Archiepiscopo
415	6	della	dalla
423	2	e dell'altre	coll altre
ibid.	10	posta	posto
431	12	poste	posta
14	vlt.	Parocho	Parroco
16	5	proporzionamente	proporzionalmente
20	31	doppo altri	doppo fatti
57	16	di Domenia	di Domenica
62	3	di ritornare à pace	di non ritornare à pace
72	12	strigias	striges
71	1	expertos	expertes
76	15	se dictum officium	dictum officium
141	15	Voi	Vuoi
145	21	quoad Acolytarum	quoad Acolythatum
143	vlt.	satìm	saltìm
150	23	Dięcesis	Dięcesi
151	12	Superiorummet et	Superiorummet
153	4	non stà così	non istà così

In moltiplicate parole si è errato.

tia	zia
essame	esame
medemo	medesimo
publicare	pubblicare

162
C
44